

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3169

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 19 settembre 2002 (v. stampato Senato n. 1576)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E,
AD INTERIM, MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(BERLUSCONI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(SCAJOLA)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CASTELLI)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

(MARZANO)

CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

(ALEMANNO)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

(MATTEOLI)

CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(LUNARDI)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(MARONI)

CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(MORATTI)

E CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

(BUTTIGLIONE)

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, con allegati, protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatto a Cotonou il 23 giugno 2000, dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare, con allegato, fatto a Bruxelles il 18 settembre 2000 e dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativo ai provvedimenti ed alle procedure di applicazione dell'Accordo ACP-CE, con allegato, fatto a Bruxelles il 18 settembre 2000

—————

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 19 settembre 2002*

—————

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, con allegati, protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatto a Cotonou il 23 giugno 2000, l'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare, con allegato, fatto a Bruxelles il 18 settembre 2000, e l'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativo ai provvedimenti ed alle procedure di applicazione dell'Accordo ACP-CE, con allegato, fatto a Bruxelles il 18 settembre 2000.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 93 dell'Accordo di partenariato e, rispettivamente, dall'articolo 35 e dall'articolo 8 degli Accordi interni.

ART. 3.

1. La dotazione dei contributi al nono Fondo europeo di sviluppo (2000) previsti ai sensi dell'articolo 10 dell'Accordo interno, di cui all'articolo 1 della presente legge, tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare, con

allegato, fatto a Bruxelles il 18 settembre 2000, è quantificata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO DI PARTENARIATO
TRA I MEMBRI DEL GRUPPO DEGLI STATI DELL'AFRICA,
DEI CARAIBI E DEL PACIFICO, DA UN LATO,
E LA COMUNITÀ EUROPEA
E I SUOI STATI MEMBRI, DALL'ALTRO,
FIRMATO A COTONOU IL 23 GIUGNO 2000

INDICE

| | |
|-----------------|---|
| PREAMBOLO | |
| PARTE 1: | DISPOSIZIONI GENERALI |
| Titolo I - | Obiettivi, principi e attori |
| Capitolo 1: | Obiettivi e principi |
| Capitolo 2: | Gli attori del partenariato |
| Titolo II - | La dimensione politica |
| PARTE 2: | DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI |
| PARTE 3: | STRATEGIE DI COOPERAZIONE |
| Titolo I - | Strategie di sviluppo |
| Capitolo 1: | Quadro generale |
| Capitolo 2: | Settori oggetto di sostegno |
| Sezione 1: | Sviluppo economico |
| Sezione 2: | Sviluppo umano e sociale |
| Sezione 3: | Cooperazione e integrazione regionali |
| Sezione 4: | Questioni tematiche e orizzontali |
| Titolo II - | Cooperazione economica e commerciale |
| Capitolo 1: | Obiettivi e principi |
| Capitolo 2: | Nuovi dispositivi commerciali |
| Capitolo 3: | Cooperazione nell'ambito di organizzazioni internazionali |
| Capitolo 4: | Scambi di servizi |
| Capitolo 5: | Settori connessi agli scambi |
| Capitolo 6: | Cooperazione in altri settori |

| | |
|--------------|--|
| PARTE 4: | COOPERAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DELLO SVILUPPO..... |
| Titolo I — | Disposizioni generali..... |
| Capitolo 1: | Obiettivi, principi, linee direttrici e idoneità al finanziamento |
| Capitolo 2: | Campo d'applicazione e natura dei finanziamenti..... |
| Titolo II — | Cooperazione finanziaria..... |
| Capitolo 1: | Mezzi di finanziamento |
| Capitolo 2: | Debito e sostegno all'aggiustamento strutturale |
| Capitolo 3: | Sostegno in caso di fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazione..... |
| Capitolo 4: | Sostegno alle politiche settoriali |
| Capitolo 5: | Microprogetti e cooperazione decentralizzata..... |
| Capitolo 6: | Aiuto umanitario e aiuto d'emergenza |
| Capitolo 7: | Sostegno agli investimenti e allo sviluppo del settore privato |
| Titolo III — | Cooperazione tecnica |
| Titolo IV — | Procedure e sistemi di gestione |
| PARTE 5: | DISPOSIZIONI GENERALI CONCERNENTI GLI STATI ACP MENO AVANZATI, SENZA SBOCCO SUL MARE E INSULARI..... |
| Capitolo 1: | Disposizioni generali..... |
| Capitolo 2: | Stati ACP meno avanzati..... |
| Capitolo 3: | Stati ACP senza sbocco sul mare |
| Capitolo 4: | Stati ACP insulari..... |
| PARTE 6: | DISPOSIZIONI FINALI..... |

PREAMBOLO

VISTO il trattato che istituisce la Comunità europea, da un lato, e l'accordo di Georgetown che istituisce il gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), dall'altro;

AFFERMANDO il loro impegno ad operare insieme per conseguire gli obiettivi di eliminazione della povertà, assicurazione di uno sviluppo sostenibile e graduale integrazione dei paesi ACP nell'economia mondiale;

RISOLUTI a dare, con la loro cooperazione, un contributo importante allo sviluppo economico, sociale e culturale degli Stati ACP e ad un maggiore benessere delle loro popolazioni, ad aiutarli a sostenere le sfide della globalizzazione e a rafforzare il partenariato ACP-CE nell'intento di conferire al processo della globalizzazione una più forte dimensione sociale;

RIAFFERMANDO la loro volontà di rivitalizzare la loro relazione particolare, dandole un carattere globale e integrato per costruire un partenariato forte, basato sul dialogo politico, sulla cooperazione allo sviluppo e sulle relazioni economiche e commerciali;

RICONOSCENDO che un contesto politico in grado di garantire la pace, la sicurezza e la stabilità, il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto nonché il buon governo costituisce un elemento indispensabile dello sviluppo a lungo termine; riconoscendo che la responsabilità della creazione di un siffatto contesto spetta in primo luogo ai paesi interessati;

RICONOSCENDO che l'attuazione di politiche economiche sane e sostenibili è un presupposto dello sviluppo;

FACENDO RIFERIMENTO ai principi della Carta delle Nazioni Unite e richiamandosi alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, alle conclusioni della conferenza di Vienna sui diritti dell'uomo del 1993, ai Patti internazionali relativi ai diritti civili e politici e ai diritti economici, sociali e culturali, alla Convenzione dei diritti del bambino, alla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, alla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, alle convenzioni di Ginevra del 1949 e agli altri strumenti del diritto umanitario internazionale, alla Convenzione sullo status degli apolidi del 1954, alla Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 1951 e al Protocollo di New York relativo alla condizione giuridica dei rifugiati del 1967;

RITENENDO che la Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del Consiglio d'Europa, la Carta africana sui diritti dell'uomo e dei popoli e la Convenzione americana dei diritti dell'uomo costituiscano contributi regionali positivi al rispetto dei diritti dell'uomo nell'Unione europea e negli Stati ACP;

RICHIAMANDOSI alle dichiarazioni di Libreville e di Santo Domingo rilasciate dai capi di Stato e di governo dei paesi ACP in occasione dei vertici del 1997 e del 1999;

CONSIDERANDO che gli obiettivi e i principi di sviluppo concordati nelle conferenze delle Nazioni Unite e l'obiettivo fissato dal Comitato di assistenza allo sviluppo dell'OCSE, di ridurre della metà entro il 2015 il numero di persone che vivono in condizioni di estrema povertà, forniscono una prospettiva chiara e devono costituire un fondamento della cooperazione ACP-UE nel quadro del presente accordo;

RISERVANDO particolare attenzione ai solenni impegni assunti nelle conferenze delle Nazioni Unite di Rio, Vienna, Cairo, Copenaghen, Pechino, Istanbul e Roma e riconoscendo la necessità di proseguire gli sforzi per raggiungere gli obiettivi e realizzare i programmi d'azione elaborati in tali ambiti;

PREOCCUPATI di rispettare i diritti fondamentali dei lavoratori, tenendo conto dei principi sanciti dalle pertinenti convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro;

RICHIAMANDOSI agli impegni assunti nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio,

HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO:

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I

OBIETTIVI, PRINCIPI E ATTORI

CAPITOLO I

OBIETTIVI E PRINCIPI

ARTICOLO 1

Obiettivi del partenariato

La Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro, in appresso denominati "le parti", concludono il presente accordo al fine di promuovere e accelerare lo sviluppo economico, culturale e sociale degli Stati ACP, contribuendo in tal modo alla pace e alla sicurezza e favorendo un contesto politico stabile e democratico.

Il partenariato si propone come fine principale la riduzione e infine l'eliminazione della povertà, in linea con gli obiettivi di uno sviluppo durevole e della progressiva integrazione dei paesi ACP nell'economia mondiale.

Questi obiettivi e gli impegni internazionali delle parti ispirano tutte le strategie di sviluppo e sono perseguiti con un approccio integrato che tiene conto ad un tempo degli aspetti politici, economici, sociali, culturali e ambientali dello sviluppo. Il partenariato fornisce un quadro coerente di sostegno alle strategie di sviluppo adottate da ciascuno Stato ACP.

Fanno parte di questo quadro una crescita economica sostenuta, lo sviluppo del settore privato, la creazione di posti di lavoro e un migliore accesso alle risorse produttive. Sono promossi il rispetto dei diritti dell'individuo e il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, lo sviluppo sociale e i presupposti di un'equa distribuzione dei risultati della crescita. Sono incoraggiati e sostenuti i processi d'integrazione regionali e subregionali che favoriscono l'inserimento dei paesi ACP nell'economia mondiale per quanto riguarda gli scambi e gli investimenti privati. Costituiscono parte integrante di questo approccio il potenziamento delle capacità degli attori dello sviluppo e il miglioramento del quadro istituzionale necessario alla coesione sociale, al funzionamento di una società democratica e di un'economia di mercato, nonché alla costituzione di una società civile attiva e organizzata. In tutti i campi, politico, economico e sociale, si tiene conto sistematicamente della situazione delle donne e delle questioni di genere. Sono applicati e integrati ad ogni livello del partenariato i principi della gestione sostenibile delle risorse naturali e dell'ambiente.

ARTICOLO 2

Principi fondamentali

La cooperazione ACP-CE, basata su un regime di diritto e sull'esistenza di istituzioni congiunte, si esercita in base ai seguenti principi fondamentali:

- parità dei partner e responsabilità delle strategie di sviluppo: ai fini del conseguimento degli obiettivi del partenariato, gli Stati ACP determinano sovranamente le strategie di sviluppo delle loro economie e società, tenendo debitamente conto degli elementi essenziali di cui all'articolo 9; il partenariato incoraggia l'assunzione da parte dei paesi e delle popolazioni interessati della responsabilità delle strategie di sviluppo;
- partecipazione: a prescindere dal governo centrale, che costituisce il partner principale, il partenariato è aperto ad altri attori di vario tipo, al fine d'incoraggiare l'inserimento di tutti i settori della società, compreso il settore privato e le organizzazioni della società civile, nella vita politica, economica e sociale;
- ruolo centrale del dialogo ed esecuzione degli obblighi reciproci: gli obblighi assunti dalle parti nel quadro del dialogo sono al centro del partenariato e delle relazioni di cooperazione;
- differenziazione e regionalizzazione: le modalità e le priorità della cooperazione variano a seconda del livello di sviluppo di ciascun partner, delle sue esigenze, dei suoi risultati e della sua strategia di sviluppo a lungo termine; un'attenzione particolare è rivolta alla dimensione regionale; un trattamento speciale è accordato ai paesi meno avanzati e si tiene conto della vulnerabilità dei paesi senza sbocco sul mare e insulari.

ARTICOLO 3

Conseguimento degli obiettivi dell'accordo

La parti adottano, ciascuna per quanto la riguarda a titolo del presente accordo, tutte le misure generali o particolari atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'accordo e a facilitare il perseguimento dei suoi obiettivi. Esse si astengono da tutte le misure che possono mettere in pericolo il conseguimento di tali obiettivi.

CAPITOLO 2

GLI ATTORI DEL PARTENARIATO

ARTICOLO 4

Impostazione generale

Gli Stati ACP determinano sovranamente i principi, le strategie e i modelli di sviluppo delle loro economie e delle loro società. Essi definiscono con la Comunità i programmi di cooperazione previsti in conformità del presente accordo. Le parti riconoscono tuttavia il ruolo complementare e il potenziale in termini di contributi degli attori non statali del processo di sviluppo. In questa ottica, nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente accordo, gli attori non statali sono, ove opportuno:

- informati e consultati sulle politiche e sulle strategie di cooperazione nonché sulle priorità di cooperazione, soprattutto nei settori che li interessano o li riguardano direttamente, e sul dialogo politico;
- dotati di risorse finanziarie alle condizioni stabilite nel presente accordo, al fine di sostenere i processi di sviluppo a livello locale;
- coinvolti nell'attuazione dei progetti e dei programmi di cooperazione nei settori che li interessano o nei quali detengono un vantaggio comparativo;
- sostenuti nello sviluppo delle loro capacità in settori critici, al fine di rafforzarne le competenze, in particolare in materia di organizzazione e rappresentazione, e per potenziare i meccanismi di consultazione, compresi i canali di comunicazione e dialogo, e promuovere alleanze strategiche.

ARTICOLO 5

Informazione

La cooperazione sostiene le operazioni che consentono la fornitura di una migliore informazione e lo sviluppo di una maggiore consapevolezza riguardo alle caratteristiche di base del partenariato ACP-UE. Inoltre la cooperazione:

- incoraggia il partenariato e stabilisce collegamenti tra attori dei paesi ACP e attori dell'UE;
- rafforza i collegamenti in rete e gli scambi di competenze ed esperienze tra gli attori.

ARTICOLO 6

Definizioni

1. Gli attori della cooperazione comprendono:
 - a) lo Stato (a livello locale, nazionale e regionale);
 - b) gli attori non statali:
 - il settore privato;
 - i partner economici e sociali, comprese le organizzazioni sindacali;
 - la società civile in tutte le sue forme, a seconda delle particolarità nazionali.
2. Le parti riconoscono gli attori non statali nella misura in cui essi rispondono alle esigenze della popolazione, dimostrano competenze specifiche e sono organizzati e gestiti in modo democratico e trasparente.

ARTICOLO 7

Sviluppo delle capacità

Il contributo della società civile allo sviluppo può essere migliorato rafforzando le organizzazioni comunitarie e le organizzazioni non governative senza scopo di lucro in tutti i campi della cooperazione. A tal fine è necessario:

- incoraggiare e sostenere la costituzione e lo sviluppo di tali organizzazioni;
- creare meccanismi per coinvolgerle nell'elaborazione, nell'attuazione e nella valutazione delle strategie e dei programmi di sviluppo.

TITOLO II

LA DIMENSIONE POLITICA

ARTICOLO 8

Dialogo politico

1. Le parti procedono regolarmente ad un dialogo politico approfondito, equilibrato e globale, che porta all'assunzione di impegni da entrambe le parti.

2. Obiettivo del dialogo è di scambiare informazioni, favorire la comprensione reciproca e agevolare la definizione delle priorità e dei principi comuni, riconoscendo in particolare i legami esistenti tra i vari aspetti delle relazioni tra le parti e i diversi settori di cooperazione indicati nel presente accordo. Il dialogo deve agevolare le consultazioni tra le parti nell'ambito di organismi internazionali. Il dialogo si prefigge anche di prevenire l'emergere di situazioni nelle quali una parte possa ritenere necessario ricorrere alla clausola di non esecuzione.
3. Il dialogo riguarda tutti gli scopi e gli obiettivi sanciti nell'accordo nonché tutte le questioni d'interesse comune, generale, regionale o subregionale. Attraverso il dialogo le parti contribuiscono alla pace, alla sicurezza e alla stabilità e promuovono un contesto politico stabile e democratico. Il dialogo abbraccia le strategie di cooperazione e le politiche globali e settoriali, comprese le questioni ambientali, di genere, relative alle migrazioni e al patrimonio culturale.
4. Nel quadro del dialogo un'attenzione particolare è riservata a precise questioni politiche d'interesse reciproco o d'importanza generale per il conseguimento degli obiettivi dell'accordo, quali il commercio di armi, spese militari eccessive, il traffico di stupefacenti e la criminalità organizzata, la discriminazione etnica, religiosa o razziale. Il dialogo include inoltre una valutazione periodica degli sviluppi relativi al rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto e al buon governo.
5. Le politiche generali intese a promuovere la pace e a prevenire, gestire e risolvere i conflitti violenti svolgono una funzione importante all'interno del dialogo, come pure la necessità di tenere conto degli obiettivi della pace e della stabilità democratica nella definizione dei campi di cooperazione prioritari.

6. Il dialogo è condotto in modo flessibile; può essere formale o informale a seconda delle necessità, svolgersi all'interno o all'esterno del quadro istituzionale, nella veste appropriata e al livello adeguato (regionale, subregionale o nazionale).

7. Sono associate al dialogo le organizzazioni regionali e subregionali nonché rappresentanti delle organizzazioni della società civile

ARTICOLO 9

Elementi essenziali e elemento fondamentale

1. La cooperazione è orientata verso uno sviluppo durevole incentrato sull'essere umano, che ne è il protagonista e beneficiario principale; un siffatto sviluppo presuppone il rispetto e la promozione di tutti i diritti dell'uomo.

Il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, compreso il rispetto dei diritti sociali fondamentali, la democrazia fondata sullo Stato di diritto e un sistema di governo trasparente e responsabile sono parte integrante di uno sviluppo durevole.

2. Le parti fanno riferimento ai loro obblighi e impegni internazionali relativi ai diritti dell'uomo. Esse reiterano il loro profondo attaccamento alla dignità umana e ai diritti dell'uomo, che sono aspirazioni legittime degli individui e dei popoli. I diritti dell'uomo sono universali, indivisibili e interdipendenti. Le parti s'impegnano a promuovere e proteggere tutte le libertà e i diritti umani fondamentali, sia civili che politici, economici, sociali o culturali. In questo contesto le parti riaffermano l'uguaglianza tra uomini e donne.

Le parti ribadiscono che la democratizzazione, lo sviluppo e la tutela delle libertà fondamentali e dei diritti dell'uomo sono elementi connessi tra loro, che si rafforzano a vicenda. I principi democratici sono principi universalmente riconosciuti sui quali si basa l'organizzazione dello Stato per garantire la legittimità della sua autorità, la legalità delle sue azioni, rispecchianti nel suo assetto costituzionale, legislativo e normativo, e l'esistenza dei meccanismi di partecipazione. Sulla base dei principi universalmente riconosciuti, ciascun paese sviluppa la propria cultura democratica.

La struttura di governo e le prerogative dei diversi poteri si fondano sullo Stato di diritto, che presuppone in particolare l'esistenza di strumenti di ricorso giuridico efficaci e accessibili, un sistema giudiziario indipendente che garantisca l'uguaglianza di fronte alla legge e la completa subordinazione dell'esecutivo alla legge.

Il rispetto dei diritti dell'uomo, i principi della democrazia e lo Stato di diritto, sui quali si fonda il partenariato ACP-UE, ispirano le politiche interne e internazionali delle parti e costituiscono gli elementi essenziali del presente accordo.

3. In un contesto politico e istituzionale che rispetta i diritti dell'uomo, i principi della democrazia e lo Stato di diritto il buon governo è la gestione trasparente e responsabile delle risorse umane, naturali, economiche e finanziarie ai fini di uno sviluppo equo e duraturo. Esso comporta procedure decisionali chiare da parte delle pubbliche autorità, istituzioni trasparenti e soggette all'obbligo di rendere conto, il primato del diritto nella gestione e nella distribuzione delle risorse e il potenziamento delle capacità per elaborare e attuare misure volte in particolare a prevenire e combattere la corruzione.

Il buon governo, sul quale si fonda il partenariato ACP-UE, ispira le politiche nazionali e internazionali delle parti e costituisce un elemento fondamentale del presente accordo. Le parti convengono che solo i gravi casi di corruzione, attiva e passiva, previsti dall'articolo 97, costituiscono una violazione di tale elemento.

4. Il partenariato sostiene attivamente la promozione dei diritti dell'uomo, i processi di democratizzazione, il consolidamento dello Stato di diritto e il buon governo.

Questi settori costituiscono una materia fondamentale del dialogo politico. Nel quadro di tale dialogo le parti attribuiscono particolare importanza ai cambiamenti in corso e alla continuità dei progressi conseguiti. Questa valutazione periodica tiene conto del contesto economico, sociale, culturale e storico di ciascun paese.

I suddetti settori sono sostenuti in modo privilegiato anche nel quadro delle strategie di sviluppo. La Comunità fornisce un aiuto alle riforme politiche, istituzionali e giuridiche e allo sviluppo delle capacità degli attori pubblici e privati e della società civile nel quadro di strategie concordate tra lo Stato interessato e la Comunità.

ARTICOLO 10

Altri elementi del quadro politico

1. Le parti stimano che i seguenti elementi contribuiscano a preservare e a consolidare un quadro politico stabile e democratico:

- sviluppo durevole e equo, che assicuri, tra l'altro, l'accesso alle risorse produttive, ai servizi essenziali e alla giustizia;
 - maggiore coinvolgimento di una società civile attiva e organizzata e del settore privato.
2. Le parti riconoscono che i principi dell'economia di mercato, sostenuti da regole di concorrenza trasparenti e da sane politiche economiche e sociali, contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi del partenariato.

ARTICOLO 11

Politiche di pacificazione e di prevenzione e risoluzione dei conflitti

1. Le parti perseguono una politica attiva, globale e integrata di pacificazione e prevenzione e risoluzione dei conflitti nel quadro del partenariato. Questa politica si basa sul principio dell'ownership. Essa è incentrata sullo sviluppo di capacità regionali, subregionali e nazionali e sulla prevenzione tempestiva di conflitti violenti mediante un intervento mirato sulle loro cause profonde e con un'adeguata combinazione di tutti gli strumenti disponibili.
2. Le attività di pacificazione e prevenzione e risoluzione di conflitti mirano in particolare ad assicurare un'equa distribuzione delle opportunità politiche, economiche, sociali e culturali tra tutti i settori della società, il rafforzamento della legittimità democratica e dell'efficienza dei sistemi di governo, la creazione di efficaci meccanismi di conciliazione pacifica degli interessi di gruppo, il superamento delle divisioni tra settori diversi della società e la promozione di una società civile attiva e organizzata.

3. Fanno parte, tra l'altro, delle attività da sostenere le iniziative di mediazione, negoziato e riconciliazione, la gestione razionale a livello regionale delle risorse naturali comuni rare, la smobilitazione e il reinserimento sociale degli ex combattenti, la gestione del problema dei soldati bambini nonché iniziative appropriate intese a limitare ad un livello responsabile le spese militari e il commercio di armi, anche mediante aiuti alla promozione e all'applicazione di norme e codici di condotta comuni. In questo contesto un'attenzione particolare è rivolta alla lotta contro le mine antipersona e contro il traffico e l'accumulo illegali di armi di piccolo calibro e armi leggere, la cui diffusione è generale e incontrollata.

4. In situazioni di conflitti violenti le parti prendono tutte le iniziative atte a prevenire un'intensificazione della violenza, a limitarne l'espansione territoriale e a favorire la composizione pacifica delle controversie. Un impegno particolare è posto nel garantire che le risorse finanziarie destinate alla cooperazione siano utilizzate in conformità dei principi e degli obiettivi del partenariato e nel prevenire la deviazione dei fondi verso fini bellici.

5. In situazioni postbelliche le parti prendono tutte le iniziative atte ad agevolare il ritorno ad una situazione duratura di non violenza e stabilità. Le parti assicurano i necessari collegamenti tra le misure di emergenza, la ricostruzione e la cooperazione allo sviluppo.

ARTICOLO 12

**Coerenza delle politiche comunitarie e loro incidenza sull'attuazione
del presente accordo di partenariato**

Fatto salvo il disposto dell'articolo 96, quando la Comunità, nell'esercizio delle proprie competenze, prevede di prendere una misura che potrebbe incidere, nel quadro degli obiettivi del presente accordo, sugli interessi degli Stati ACP, ne informa questi ultimi in tempo utile. A tal fine la Commissione comunica immediatamente al segretariato degli Stati ACP le proposte di misure di questo tipo. All'occorrenza può anche essere introdotta una richiesta d'informazioni su iniziativa degli Stati ACP.

Su richiesta di questi ultimi si procede tempestivamente a consultazioni in modo che prima della decisione definitiva si possa tener conto delle loro preoccupazioni per quanto riguarda l'impatto di tali misure.

Dopo le suddette consultazioni gli Stati ACP possono inoltre far conoscere tempestivamente le loro preoccupazioni per iscritto alla Comunità e proporre modifiche che vadano incontro a tali preoccupazioni.

Se la Comunità non può accogliere le richieste degli Stati ACP, li informa quanto prima della sua decisione, indicandone i motivi.

Gli Stati ACP ricevono inoltre informazioni adeguate sull'entrata in vigore di dette decisioni, possibilmente in anticipo.

ARTICOLO 13

Migrazioni

1. La questione delle migrazioni è oggetto di un profondo dialogo nel quadro del partenariato ACP-UE.

Le parti riaffermano gli obblighi e gli impegni assunti nell'ambito del diritto internazionale in materia di rispetto dei diritti umani ed eliminazione di tutte le forme di discriminazione basate in particolare sull'origine, il sesso, la razza, la lingua e la religione.

2. Le parti concordano nel ritenere che, in tema di migrazioni, il partenariato comporti un trattamento equo dei cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente sui loro territori, l'attuazione di politiche d'integrazione intese a riconoscere loro diritti e doveri paragonabili a quelli dei propri cittadini, a favorire la non discriminazione nella vita economica, sociale e culturale e a prendere misure contro il razzismo e la xenofobia.

3. Ciascuno Stato membro dell'Unione europea accorda ai cittadini dei paesi ACP che lavorano legalmente sul suo territorio un trattamento privo di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di trattamento economico e di licenziamento. Ciascuno Stato ACP accorda, da parte sua, a questo proposito un trattamento non discriminatorio equivalente ai lavoratori che sono cittadini di uno Stato membro.

4. Le parti reputano che le strategie volte a ridurre la povertà, migliorare le condizioni di vita e di lavoro, creare occupazione e migliorare la formazione contribuiscano sul lungo periodo a normalizzare le correnti migratorie.

Nel quadro delle strategie di sviluppo e dei programmi nazionali e regionali, le parti tengono conto delle difficoltà strutturali all'origine delle correnti migratorie al fine di sostenere lo sviluppo economico e sociale delle regioni d'origine dei migranti e di ridurre la povertà.

La Comunità sostiene, attraverso programmi di cooperazione nazionali e regionali, la formazione di cittadini dei paesi ACP nel proprio paese d'origine, in un altro paese ACP o in uno Stato membro dell'Unione europea. Nel caso la formazione sia impartita in uno Stato membro, le parti assicurano che l'azione di formazione sia funzionale all'integrazione professionale dei cittadini ACP nei propri paesi d'origine.

Le parti elaborano programmi di cooperazione per agevolare l'accesso all'istruzione degli studenti degli Stati ACP, in particolare ricorrendo alle nuove tecnologie della comunicazione.

5. a) Nel quadro del dialogo politico, il Consiglio dei ministri esamina i problemi posti dall'immigrazione illegale in vista, all'occorrenza, di definire una politica di prevenzione.

b) A questo proposito le parti convengono in particolare di garantire che qualsiasi procedura di rimpatrio degli immigrati illegali nei rispettivi paesi d'origine rispetti i diritti e la dignità delle persone interessate. Le autorità competenti mettono a disposizione di queste persone le strutture amministrative necessarie al loro rimpatrio.

c) Le parti convengono inoltre che:

i) ciascuno Stato membro dell'Unione europea accetta il rimpatrio dei propri cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato ACP e li riammette sul proprio territorio su richiesta di detto Stato e senza ulteriori formalità;

ciascuno Stato ACP accetta il rimpatrio dei propri cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro dell'Unione europea e li riammette sul proprio territorio su richiesta di detto Stato membro e senza ulteriori formalità.

Gli Stati membri e gli Stati ACP forniscono ai propri cittadini documenti d'identità appropriati a tal fine.

Per quanto riguarda gli Stati membri dell'Unione europea, gli obblighi di cui al presente paragrafo si applicano solo in relazione alle persone che devono essere considerate come propri cittadini ai fini perseguiti dalla Comunità, conformemente alla dichiarazione n. 2 allegata al trattato che istituisce la Comunità europea. Per quanto riguarda gli Stati ACP, gli obblighi di cui al presente paragrafo si applicano solo in relazione alle persone che sono considerate come propri cittadini ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali di tali Stati.

- ii) Su richiesta di una parte, sono avviati negoziati con gli Stati ACP per concludere, in buona fede e nel rispetto delle disposizioni pertinenti di diritto internazionale, accordi bilaterali che stabiliscano obblighi particolari per la riammissione e il rimpatrio dei loro cittadini. Se una delle parti lo ritiene necessario, tali accordi comprendono anche disposizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi. Detti accordi precisano le categorie di persone interessate da queste disposizioni nonché le modalità della loro riammissione e del loro rimpatrio.

Un'adeguata assistenza è fornita agli Stati ACP per l'attuazione dei suddetti accordi.

- iii) Ai fini della presente lettera c), il termine "parti" si riferisce alla Comunità, a ciascuno dei suoi Stati membri e a ciascuno Stato ACP.

PARTE 2

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

ARTICOLO 14

Le istituzioni congiunte

Le istituzioni del presente accordo sono il Consiglio dei ministri, il Comitato degli ambasciatori e l'Assemblea parlamentare paritetica.

ARTICOLO 15

Il Consiglio dei ministri

1. Il Consiglio dei ministri comprende, da un lato, i membri del Consiglio dell'Unione europea e i membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, un membro del governo di ciascuno Stato ACP.

La presidenza del Consiglio dei ministri è esercitata a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del governo di uno Stato ACP.

Il Consiglio si riunisce di norma una volta l'anno su iniziativa del suo Presidente e ogniqualvolta sembri necessario in una forma e una composizione geografica adeguate alle questioni all'esame.

2. Le funzioni del Consiglio dei ministri sono le seguenti:

- a) condurre il dialogo politico;
- b) adottare gli orientamenti politici e prendere le decisioni necessarie alla messa in atto delle disposizioni del presente accordo, soprattutto per quanto riguarda le strategie di sviluppo relative ai settori specifici indicati nel presente accordo o a qualsiasi altro settore che si dimostri pertinente e per quanto riguarda le procedure;
- c) esaminare e risolvere qualsiasi problema che possa impedire l'attuazione effettiva ed efficace del presente accordo o rappresenti un ostacolo al conseguimento dei suoi obiettivi;

d) assicurare il regolare funzionamento dei meccanismi di consultazione.

3. Il Consiglio dei ministri adotta le sue decisioni per accordo comune delle parti. Il Consiglio può deliberare validamente soltanto se sono presenti la metà dei membri del Consiglio dell'Unione europea, un membro della Commissione e i due terzi dei membri rappresentanti i governi degli Stati ACP. Ogni membro del Consiglio dei ministri può farsi rappresentare in caso d'impedimento. Il rappresentante esercita tutti i diritti del membro assente.

Il Consiglio può prendere decisioni vincolanti per le parti, formulare risoluzioni, raccomandazioni e pareri. Esso esamina e tiene conto delle risoluzioni e delle raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare paritetica.

Il Consiglio dei ministri intrattiene un dialogo costante con i rappresentanti dei partner sociali ed economici e di altri attori della società civile dei paesi ACP e dell'UE. A tal fine esso può tenere consultazioni al margine delle sue sessioni.

4. Il Consiglio dei ministri può delegare le sue competenze al Comitato degli ambasciatori.

5. Il Consiglio dei ministri adotta il proprio regolamento interno entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.

ARTICOLO 16

Il Comitato degli ambasciatori

1. Il Comitato degli ambasciatori comprende, da un lato, il rappresentante permanente di ciascuno Stato membro dell'UE e un rappresentante della Commissione e, dall'altro, il capo della missione di ciascuno Stato ACP presso l'Unione europea.

La presidenza del Comitato degli ambasciatori è esercitata a turno dal rappresentante permanente di uno Stato membro designato dalla Comunità e dal capo della missione di uno Stato ACP, designato dagli Stati ACP.

2. Il Comitato degli ambasciatori assiste il Consiglio dei ministri nell'adempimento delle sue funzioni ed esegue i mandati conferitigli dal Consiglio. In questo contesto il Comitato segue l'applicazione del presente accordo e i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi in esso stabiliti.

Il Comitato degli ambasciatori si riunisce periodicamente, in particolare per preparare le sessioni del Consiglio e ogniqualvolta si dimostri necessario.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.

ARTICOLO 17

L'Assemblea parlamentare paritetica

1. L'Assemblea parlamentare paritetica è composta di un numero uguale di rappresentanti dell'UE e degli Stati ACP. I membri dell'Assemblea parlamentare paritetica sono, da un lato, membri del Parlamento europeo e, dall'altro, parlamentari o, in mancanza, rappresentanti designati dal Parlamento di ciascuno Stato ACP. Nel caso di uno Stato ACP che non abbia un Parlamento, la partecipazione di un rappresentante di tale Stato è soggetta all'approvazione preliminare dell'Assemblea parlamentare paritetica.
2. Le funzioni dell'Assemblea parlamentare paritetica, in quanto organo consultivo, sono:
 - promuovere i processi democratici tramite il dialogo e la consultazione;
 - favorire una migliore comprensione tra i popoli dell'Unione europea e degli Stati ACP e sensibilizzare le opinioni pubbliche sui problemi dello sviluppo;
 - discutere le questioni pertinenti allo sviluppo e al partenariato ACP-UE;
 - adottare risoluzioni e presentare raccomandazioni al Consiglio dei ministri per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo.

3. L'Assemblea parlamentare paritetica si riunisce due volte l'anno in sessione plenaria, alternativamente nell'Unione europea e in uno Stato ACP. Al fine di rafforzare l'integrazione regionale e promuovere la cooperazione tra i parlamenti nazionali, possono essere organizzate riunioni tra parlamentari dell'UE e parlamentari degli Stati ACP a livello regionale o subregionale.

L'Assemblea parlamentare paritetica intrattiene regolari contatti con i rappresentanti dei partner economici e sociali e degli altri attori della società civile degli Stati ACP e dell'UE, per conoscere il loro punto di vista sul conseguimento degli obiettivi del presente accordo.

4. L'Assemblea parlamentare paritetica adotta il proprio regolamento interno entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.

PARTE 3

STRATEGIE DI COOPERAZIONE

ARTICOLO 18

Le strategie di cooperazione si basano sulle strategie di sviluppo e sulla cooperazione economica e commerciale, che sono interdipendenti e complementari. Le parti assicurano che le azioni intraprese in entrambi i suddetti settori si rafforzino a vicenda.

TITOLO I

STRATEGIE DI SVILUPPO

CAPITOLO I

QUADRO GENERALE

ARTICOLO 19

Principi e obiettivi

1. Gli obiettivi principali della cooperazione ACP-CE sono la riduzione e la definitiva eliminazione della povertà, lo sviluppo durevole e la progressiva integrazione dei paesi ACP nell'economia mondiale. In questa ottica il quadro della cooperazione e i relativi orientamenti sono adattati alle situazioni particolari di ciascun paese ACP, favoriscono l'assunzione da parte degli attori locali della responsabilità delle riforme economiche e sociali nonché l'integrazione del settore privato e degli attori della società civile nel processo di sviluppo.
2. La cooperazione fa riferimento alle conclusioni delle conferenze delle Nazioni Unite e agli obiettivi e ai programmi d'azione concordati a livello internazionale, nonché alle iniziative prese sulla loro scia, come base dei principi dello sviluppo. La cooperazione fa riferimento anche agli obiettivi internazionali della cooperazione allo sviluppo e rivolge un'attenzione particolare alla messa a punto d'indicatori di progresso qualitativi e quantitativi.

3. I governi e gli attori non statali di ciascuno Stato ACP prendono l'iniziativa delle consultazioni relative alle strategie di sviluppo del proprio paese e al sostegno comunitario a tali strategie.

ARTICOLO 20

Metodologia

1. Gli obiettivi della cooperazione allo sviluppo ACP-UE sono perseguiti attraverso strategie integrate che riuniscono le componenti economiche, sociali, culturali, ambientali e istituzionali e che devono essere stabilite a livello locale. La cooperazione offre pertanto un quadro coerente di sostegno alle strategie di sviluppo proprie degli Stati ACP, che garantisce la complementarità e l'interazione tra le varie componenti. In questo contesto e nell'ambito delle politiche di sviluppo e delle riforme perseguite dagli Stati ACP, le strategie di cooperazione ACP-UE mirano a:

- a) raggiungere una crescita economica rapida, sostenuta e favorevole all'occupazione, sviluppare il settore privato, migliorare l'accesso alle risorse produttive e alle attività economiche e promuovere la cooperazione e l'integrazione regionali;
- b) promuovere lo sviluppo umano e sociale, contribuire ad assicurare che i frutti della crescita siano ampiamente ed equamente ripartiti, e promuovere la parità di genere;
- c) promuovere i valori culturali delle comunità e la loro interazione specifica con le componenti economiche, politiche e sociali;

- d) promuovere le riforme e lo sviluppo delle istituzioni, rafforzare le istituzioni necessarie al consolidamento della democrazia, al buon governo e ad economie di mercato efficienti e competitive e potenziare le capacità destinate allo sviluppo e al partenariato;
- e) promuovere la sostenibilità ambientale, la rigenerazione dell'ambiente e le pratiche ambientali migliori e assicurare la preservazione delle risorse naturali.

2. In tutti i settori della cooperazione si tiene conto sistematicamente delle seguenti questioni tematiche e orizzontali: questioni di genere, ambiente, sviluppo delle istituzioni e potenziamento delle capacità. Queste problematiche sono inoltre idonee a beneficiare del sostegno comunitario.

3. I testi dettagliati relativi agli obiettivi e alle strategie di cooperazione allo sviluppo, in particolare le politiche e le strategie settoriali, sono inseriti in un compendio contenente gli orientamenti operativi per i campi o i settori di cooperazione specifici. Questi testi possono essere rivisti, adattati e modificati dal Consiglio dei ministri su raccomandazione del Comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.

CAPITOLO 2

SETTORI OGGETTO DI SOSTEGNO

SEZIONE 1

SVILUPPO ECONOMICO

ARTICOLO 21

Sviluppo degli investimenti e del settore privato

1. La cooperazione sostiene le riforme e le politiche economiche e istituzionali di livello nazionale o regionale necessarie per creare un contesto favorevole agli investimenti privati e allo sviluppo di un settore privato dinamico, efficiente e competitivo. La cooperazione sostiene inoltre:

- a) la promozione del dialogo e della cooperazione tra il settore pubblico e il settore privato;
- b) lo sviluppo di competenze imprenditoriali e di una cultura aziendale;
- c) le privatizzazioni e le riforme delle imprese;
- d) lo sviluppo e l'aggiornamento dei sistemi di mediazione e arbitrato.

2. La cooperazione sostiene anche il miglioramento della qualità, della disponibilità e dell'accessibilità dei servizi finanziari e non finanziari destinati alle imprese private dei settori formale e informale, nei modi seguenti:

- a) mobilitando flussi di risparmi privati, nazionali ed esteri, verso il finanziamento delle imprese private, attraverso il sostegno a politiche intese ad ammodernare il settore finanziario, compresi i mercati dei capitali, le istituzioni finanziarie e le operazioni di microfinanza sostenibili;
- b) sviluppando e rafforzando le istituzioni commerciali e le organizzazioni intermedie, le associazioni, le camere di commercio e i prestatori locali privati di servizi, che coadiuvano le imprese e forniscono loro servizi non finanziari di assistenza professionale, tecnica, commerciale, alla gestione e alla formazione;
- c) sostenendo le istituzioni, i programmi, le attività e le iniziative che contribuiscono allo sviluppo e al trasferimento di tecnologie e know-how e alla promozione delle pratiche migliori in tutti i settori della gestione aziendale.

3. La cooperazione promuove lo sviluppo imprenditoriale mediante finanziamenti, garanzie e assistenza tecnica intesi ad incoraggiare e a sostenere la creazione, l'affermazione, l'espansione, la diversificazione, il recupero, la ristrutturazione, l'ammodernamento o la privatizzazione di imprese dinamiche, efficienti e competitive in tutti i settori economici nonché d'intermediari finanziari quali gli istituti di finanziamento dello sviluppo, gli istituti che forniscono capitale di rischio e le società di leasing attraverso:

- a) la creazione o il rafforzamento di strumenti finanziari sotto forma di capitali d'investimento;
- b) il miglioramento dell'accesso ad elementi essenziali della produzione quali le informazioni commerciali e i servizi di consulenza o di assistenza tecnica;

- c) il potenziamento delle attività di esportazione, soprattutto mediante lo sviluppo delle capacità in tutti i settori attinenti agli scambi;
 - d) l'incoraggiamento alla creazione di collegamenti, reti e cooperazioni tra le imprese, tra cui quelli comprendenti il trasferimento di tecnologie e know-how (a livello nazionale, regionale e ACP-UE), nonché di partenariati con investitori privati stranieri che siano coerenti con gli obiettivi e gli orientamenti della cooperazione allo sviluppo ACP-UE.
4. La cooperazione sostiene lo sviluppo di microimprese agevolando l'accesso ai servizi, finanziari e non, favorisce una politica e un quadro normativo appropriati al loro sviluppo e fornisce servizi di formazione e informazione sulle migliori pratiche di microfinanziamento.
5. Il sostegno agli investimenti e allo sviluppo del settore privato prevede azioni e iniziative ai livelli macro, meso e microeconomico.

ARTICOLO 22

Politiche e riforme macroeconomiche e strutturali

1. La cooperazione sostiene gli sforzi compiuti dagli Stati ACP per realizzare:
- a) la crescita e la stabilizzazione macroeconomiche mediante l'adozione di politiche di bilancio e monetarie di rigore, che consentano di ridurre l'inflazione e migliorare la bilancia dei pagamenti e l'equilibrio fiscale, rafforzare la disciplina fiscale, migliorare la trasparenza e l'efficienza del bilancio, migliorare la qualità, l'equità e la composizione della politica di bilancio;

- b) politiche strutturali intese a rafforzare il ruolo dei vari attori, soprattutto del settore privato, e a migliorare il contesto commerciale per aumentare il volume degli affari e promuovere gli investimenti e l'occupazione, nonché a:
- i) liberalizzare il regime commerciale e il regime dei cambi e la convertibilità delle partite correnti, tenendo conto delle condizioni particolari di ciascun paese;
 - ii) rafforzare le riforme dei mercati del lavoro e dei prodotti;
 - iii) incoraggiare riforme dei sistemi finanziari che contribuiscano a sviluppare efficienti sistemi bancari e non bancari, mercati dei capitali e servizi finanziari, compresa la microfinanza, efficienti;
 - iv) migliorare la qualità dei servizi pubblici e privati;
 - v) incoraggiare la cooperazione regionale e la progressiva integrazione delle politiche macroeconomiche e monetarie.
2. La concezione delle politiche macroeconomiche e dei programmi di aggiustamento strutturale rispecchia il contesto sociopolitico e le capacità istituzionali dei paesi interessati, favorisce la riduzione della povertà e l'accesso ai servizi sociali e si fonda sui seguenti principi:
- a) gli Stati ACP detengono la responsabilità principale dell'analisi dei problemi da risolvere nonché della concezione e dell'attuazione delle riforme;

- b) i programmi di sostegno sono adattati alla situazione particolare di ciascuno Stato ACP e tengono conto delle condizioni sociali, della cultura e dell'ambiente naturale di detti Stati;
- c) è riconosciuto e rispettato il diritto degli Stati ACP a determinare l'indirizzo e la successione delle loro strategie e priorità di sviluppo;
- d) il ritmo delle riforme dovrà essere realistico e compatibile con le capacità e le risorse di ciascuno Stato ACP;
- e) è necessario migliorare l'informazione e la comunicazione dirette alla popolazione sulle politiche e sulle riforme economiche e sociali.

ARTICOLO 23

Sviluppo dei settori economici

La cooperazione sostiene riforme politiche e istituzionali durature e gli investimenti necessari a garantire un accesso equilibrato alle attività economiche e alle risorse produttive, e in particolare:

- a) lo sviluppo di sistemi di formazione che contribuiscano a incrementare la produttività dei settori formale e informale;
- b) il capitale, il credito e la terra, soprattutto per quanto riguarda i diritti di proprietà e di uso;

- c) lo sviluppo di strategie rurali volte a creare un quadro per la programmazione decentrata, la ripartizione e la gestione delle risorse secondo un'impostazione partecipativa;
- d) strategie di produzione agricola, politiche nazionali e regionali di sicurezza alimentare, sviluppo durevole delle risorse idriche e della pesca nonché delle risorse marine entro le zone economiche esclusive degli Stati ACP; ogni eventuale accordo sulla pesca negoziato tra la Comunità e gli Stati ACP dev'essere coerente con le strategie di sviluppo di questo settore;
- e) le infrastrutture economiche e tecnologiche e i servizi, compresi i trasporti, i sistemi di telecomunicazione, i servizi di comunicazione e lo sviluppo della società dell'informazione;
- f) lo sviluppo di settori industriali, minerari ed energetici competitivi incoraggiando contemporaneamente la partecipazione del settore privato e la sua espansione;
- g) lo sviluppo degli scambi, compresa la promozione del commercio equo;
- h) lo sviluppo del settore commerciale, delle attività finanziarie e bancarie e di altri servizi;
- i) lo sviluppo del turismo;

- j) lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi scientifici, tecnologici e della ricerca, compresi il miglioramento, il trasferimento e l'assimilazione delle nuove tecnologie;
- k) il potenziamento delle capacità dei settori produttivi, sia pubblici che privati.

ARTICOLO 24

Turismo

La cooperazione persegue lo sviluppo duraturo dell'industria del turismo nei paesi e nelle sottoregioni ACP, riconoscendo la sua crescente importanza per il potenziamento del settore dei servizi all'interno dei paesi ACP e per l'espansione dei loro scambi con il resto del mondo, la sua capacità di stimolare altri settori di attività economica e la funzione che può svolgere nell'eliminazione della povertà.

I programmi e i progetti di cooperazione sostengono gli sforzi dei paesi ACP per istituire e migliorare il quadro giuridico e istituzionale e le risorse per la concezione e l'attuazione di politiche e programmi di turismo sostenibile nonché, tra l'altro, migliorare la posizione concorrenziale del settore, soprattutto delle PMI, sostenere e promuovere gli investimenti, sviluppare i prodotti, comprese le culture indigene dei paesi ACP e rafforzare i collegamenti tra il turismo e altri settori economici.

SEZIONE 2

SVILUPPO UMANO E SOCIALE

ARTICOLO 25

Sviluppo del settore sociale

1. La cooperazione sostiene gli sforzi compiuti dagli Stati ACP per elaborare politiche e riforme generali e settoriali che migliorino la copertura, la qualità e l'accessibilità delle infrastrutture e dei servizi sociali fondamentali e tiene conto delle esigenze locali e dei bisogni particolari dei gruppi più vulnerabili e svantaggiati, riducendo così le disparità di accesso a tali servizi. Un'attenzione particolare è necessaria per garantire adeguati livelli di spesa pubblica per i settori sociali. In questo contesto la cooperazione mira a:

- a) migliorare l'istruzione e la formazione e rafforzare le capacità e le competenze tecniche;
- b) migliorare i sistemi sanitario e alimentare, eliminare la fame e la malnutrizione, assicurare un adeguato approvvigionamento alimentare e garantire la sicurezza alimentare;
- c) inserire l'aspetto demografico nelle strategie di sviluppo al fine di migliorare l'igiene della riproduzione, l'assistenza sanitaria di base, la pianificazione familiare; prevenire la mutilazione genitale femminile;
- d) promuovere la lotta contro l'HIV/AIDS;
- e) aumentare la sicurezza dell'acqua per usi domestici, migliorare l'accesso all'acqua potabile e garantire l'adeguata eliminazione delle acque di scarico;

- f) migliorare la disponibilità di alloggi per tutta la popolazione, adeguati e a prezzi accessibili, tramite il sostegno a programmi per la costruzione di alloggi sociali per la popolazione a basso reddito, e migliorare le condizioni dello sviluppo urbano;
- g) incoraggiare la promozione di metodi partecipativi nel dialogo sociale e il rispetto dei diritti sociali fondamentali.

2. La cooperazione sostiene anche lo sviluppo delle capacità dei settori sociali, ossia ad esempio: programmi di formazione alla concezione di politiche sociali e a tecniche moderne di gestione di progetti e programmi sociali; politiche a favore dell'innovazione tecnologica e della ricerca; formazione di competenze a livello locale e promozione di partenariati; tavole rotonde a livello nazionale e regionale.

3. La cooperazione promuove e appoggia l'elaborazione e l'attuazione di politiche e di sistemi di protezione e di sicurezza sociali, per accrescere la coesione sociale e promuovere l'autoassistenza e la solidarietà all'interno delle comunità locali. Il sostegno privilegia, tra l'altro, lo sviluppo d'iniziative basate sulla solidarietà economica, in particolare istituendo fondi di sviluppo sociale adattati alle esigenze e agli attori locali.

ARTICOLO 26

Questioni relative ai giovani

La cooperazione sostiene inoltre l'elaborazione di una politica coerente e globale di valorizzazione del potenziale dei giovani, che consenta a questi ultimi d'integrarsi meglio nella società e di sfruttare pienamente le loro capacità. In quest'ottica la cooperazione sostiene politiche, misure e azioni intese a:

- a) tutelare i diritti dei giovani e dei bambini e in special modo delle bambine;

- b) promuovere le capacità, l'energia, l'apertura all'innovazione e il potenziale dei giovani, per migliorare le loro possibilità economiche, sociali e culturali e aumentare le loro opportunità di lavoro nel settore produttivo;
- c) aiutare le istituzioni ancorate nelle comunità locali a dare ai bambini la possibilità di sviluppare le proprie potenzialità fisiche, psicologiche, sociali ed economiche;
- d) reintegrare i bambini nella società in situazioni post-belliche, mediante programmi di recupero.

ARTICOLO 27

Sviluppo culturale

La cooperazione nel settore della cultura è intesa a:

- a) introdurre la dimensione culturale a tutti i livelli della cooperazione allo sviluppo;
- b) riconoscere, preservare e promuovere i valori e le identità culturali ai fini del dialogo interculturale;
- c) riconoscere, preservare e promuovere il valore del patrimonio culturale; sostenere lo sviluppo di capacità in questo settore;
- d) sviluppare le industrie culturali e incrementare le opportunità di accesso al mercato dei beni e dei servizi culturali.

SEZIONE 3

COOPERAZIONE E INTEGRAZIONE REGIONALI

ARTICOLO 28

Impostazione generale

La cooperazione contribuisce efficacemente al conseguimento degli obiettivi e delle priorità stabiliti dagli Stati ACP nel contesto della cooperazione e dell'integrazione regionale e subregionale, compresa la cooperazione interregionale e tra gli Stati ACP. La cooperazione regionale può coinvolgere anche i paesi e territori d'oltremare e le regioni ultraperiferiche. In questo quadro il sostegno alla cooperazione mira a:

- a) favorire il graduale inserimento degli Stati ACP nell'economia mondiale;
- b) accelerare la cooperazione e lo sviluppo economici sia all'interno delle regioni che tra le regioni degli Stati ACP;
- c) promuovere la libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi, dei capitali, della manodopera e delle tecnologie tra i paesi ACP;
- d) accelerare la diversificazione delle economie degli Stati ACP; coordinare e armonizzare le politiche di cooperazione regionali e subregionali;
- e) promuovere ed espandere gli scambi tra e all'interno degli Stati ACP e con i paesi terzi.

ARTICOLO 29

Integrazione economica regionale

La cooperazione nel settore dell'integrazione economica regionale mira a:

- a) sviluppare e rafforzare le capacità di:
 - i) istituzioni e organizzazioni d'integrazione regionale create dagli Stati ACP per promuovere la cooperazione e l'integrazione regionale,
 - ii) governi e parlamenti nazionali in materia d'integrazione regionale;
- b) incoraggiare i paesi ACP meno avanzati a partecipare alla formazione di mercati regionali e a trarne vantaggio;
- c) attuare le politiche di riforma settoriale a livello regionale;
- d) liberalizzare gli scambi e i pagamenti;
- e) stimolare gli investimenti transfrontalieri sia esteri che nazionali e altre iniziative d'integrazione economica regionale o subregionale;
- f) tener conto dell'incidenza dei costi di transizione netti dell'integrazione regionale sulle entrate di bilancio e sulla bilancia dei pagamenti.

ARTICOLO 30

Cooperazione regionale

1. Nel campo della cooperazione regionale, la cooperazione sostiene le iniziative prese in numerosi settori funzionali e tematici, che affrontano specificamente problemi comuni e traggono vantaggio dalle economie di scala, in particolare quelle nei seguenti settori:
 - a) infrastrutture, in particolare trasporti e comunicazioni e loro sicurezza, e servizi, compreso lo sviluppo di potenzialità regionali nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC);
 - b) ambiente; gestione delle risorse idriche; energia;
 - c) sanità, istruzione e formazione;
 - d) ricerca e sviluppo tecnologico;
 - e) iniziative regionali di preparazione alle catastrofi e di limitazione dei loro danni;
 - f) altri settori tra cui il controllo degli armamenti, la lotta contro la droga, la criminalità organizzata, il riciclaggio di proventi di reato, la corruzione attiva e passiva.
2. La cooperazione sostiene anche programmi e iniziative di cooperazione tra Stati ACP e al loro interno.

3. La cooperazione può contribuire a promuovere e a sviluppare il dialogo politico regionale in vista della prevenzione e della risoluzione di conflitti e nel campo dei diritti dell'uomo e della democratizzazione, gli scambi, i collegamenti in rete e la mobilità tra i vari attori dello sviluppo, in particolare quelli della società civile.

SEZIONE 4

QUESTIONI TEMATICHE E A CARATTERE TRASVERSALE

ARTICOLO 31

Questioni di genere

La cooperazione contribuisce a rafforzare le politiche e i programmi che migliorano, garantiscono e allargano la partecipazione di uomini e donne, su un piano di parità, a tutti i campi della vita politica, economica, sociale e culturale. La cooperazione contribuisce a migliorare l'accesso delle donne a tutte le risorse necessarie al pieno esercizio dei propri diritti fondamentali. Più particolarmente, la cooperazione istituisce il quadro appropriato per:

- a) introdurre a tutti i livelli della cooperazione allo sviluppo, compreso nelle politiche, strategie e operazioni macroeconomiche, la considerazione delle e la sensibilizzazione alle problematiche di genere;
- b) incoraggiare l'adozione di misure positive specifiche a favore delle donne, quali:
 - i) la partecipazione alla vita politica nazionale e locale,

- ii) sostegno alle associazioni femminili,
- iii) accesso ai servizi sociali di base, in special modo all'istruzione e alla formazione, all'assistenza sanitaria e alla pianificazione familiare,
- iv) accesso alle risorse produttive, in particolare alla terra e al credito nonché al mercato del lavoro,
- v) considerazione specifica delle donne nel quadro dell'aiuto di emergenza e delle operazioni di ricostruzione.

ARTICOLO 32

Ambiente e risorse naturali

1. La cooperazione nel campo della protezione dell'ambiente e dello sfruttamento e della gestione sostenibili delle risorse naturali mira a:
 - a) introdurre il principio della sostenibilità ambientale in tutti gli aspetti della cooperazione allo sviluppo e sostenere i programmi e i progetti attuati dai vari attori;
 - b) istituire o potenziare le capacità scientifiche e tecniche, umane e istituzionali destinate alla gestione dell'ambiente di tutti i gruppi d'interesse del settore ambientale;

- c) sostenere misure e programmi particolari, intesi a risolvere i difficili problemi della gestione sostenibile dell'ambiente, e connessi anche a impegni regionali o internazionali, esistenti o futuri, relativi alle risorse minerali e naturali, quali:
- i) preservazione delle foreste tropicali, delle risorse idriche, delle coste, dell'ambiente marino e delle risorse alieutiche, della fauna selvatica, del suolo, della biodiversità;
 - ii) protezione degli ecosistemi fragili (ad esempio, barriere coralline);
 - iii) misure relative alle fonti energetiche rinnovabili, in particolare all'energia solare e all'uso razionale dell'energia;
 - iv) misure per uno sviluppo rurale e urbano sostenibile;
 - v) misure contro la desertificazione, la siccità e la deforestazione;
 - vi) sviluppo di soluzioni innovative ai problemi ambientali delle città;
 - vii) promozione di un turismo sostenibile;
- d) tener conto dei problemi relativi al trasporto e all'eliminazione di rifiuti pericolosi.
2. La cooperazione tiene conto inoltre dei seguenti elementi:
- a) vulnerabilità dei piccoli paesi ACP insulari, soprattutto alle minacce provenienti dai mutamenti climatici;

- b) **aggravamento dei problemi di siccità e desertificazione, soprattutto nei paesi meno avanzati e senza sbocco sul mare;**
- c) **sviluppo delle istituzioni e potenziamento delle capacità.**

ARTICOLO 33

Sviluppo delle istituzioni e potenziamento delle capacità

1. La cooperazione è costantemente attenta agli aspetti istituzionali e sostiene gli sforzi degli Stati ACP per sviluppare e rafforzare le strutture, le istituzioni e le procedure che contribuiscono a:
 - a) **promuovere e sostenere la democrazia, la dignità umana, la giustizia sociale e il pluralismo, nel pieno rispetto delle diversità esistenti all'interno delle società e tra una società e l'altra;**
 - b) **promuovere e sostenere il rispetto totale e universale, la salvaguardia e la tutela di tutti i diritti dell'uomo e tutte le libertà fondamentali;**
 - c) **sviluppare e rafforzare lo Stato di diritto e migliorare l'accesso alla giustizia, garantendo allo stesso tempo la professionalità e l'indipendenza dei tribunali;**
 - d) **garantire una gestione e un'amministrazione trasparenti e responsabili delle istituzioni pubbliche.**
2. **Le parti cooperano nella lotta contro tutte le forme di corruzione esistenti a tutti i livelli della società.**

3. La cooperazione sostiene gli sforzi degli Stati ACP per rafforzare le proprie istituzioni pubbliche e farne un fattore dinamico di crescita e sviluppo e per migliorare sostanzialmente l'efficienza dei servizi pubblici, che incidono sulla vita dei cittadini. In questo contesto la cooperazione contribuisce a riformare, razionalizzare e ammodernare il settore pubblico. Essa sostiene in particolare:

- a) la riforma e l'ammodernamento del pubblico impiego;
- b) la riforma dell'ordinamento giuridico e dei tribunali e l'ammodernamento della giustizia;
- c) il miglioramento e il rafforzamento della gestione delle finanze pubbliche;
- d) l'accelerazione delle riforme dei settori bancario e finanziario;
- e) il miglioramento della gestione dei beni patrimoniali pubblici e la riforma degli appalti pubblici;
- f) il decentramento politico amministrativo, economico e finanziario.

4. La cooperazione contribuisce anche a ricostituire o a potenziare le capacità critiche del settore pubblico e a sostenere le istituzioni necessarie al buon funzionamento di un'economia di mercato. Sono sostenuti in particolare:

- a) lo sviluppo delle capacità giuridiche e normative necessarie a garantire il funzionamento di un'economia di mercato, compresa una politica di concorrenza e una politica dei consumatori;

- b) il miglioramento delle capacità di analizzare, prevedere, formulare e attuare politiche, in particolare nei settori economico, sociale, ambientale, della ricerca, scientifico, tecnologico e dell'innovazione;
 - c) l'ammodernamento, il potenziamento e la riforma delle istituzioni finanziarie e monetarie e il miglioramento delle procedure;
 - d) lo sviluppo delle capacità a livello locale e municipale necessarie ad attuare le politiche di decentramento e ad incrementare la partecipazione della popolazione al processo di sviluppo;
 - e) lo sviluppo di capacità in altri settori cruciali quali:
 - i) i negoziati internazionali,
 - ii) la gestione e il coordinamento dell'aiuto esterno.
5. La cooperazione mira, in tutti i campi e i settori della cooperazione, a favorire l'emergere di attori non statali e lo sviluppo delle loro capacità nonché a rafforzare le strutture d'informazione, dialogo e consultazione tra detti attori e le autorità nazionali, compreso a livello regionale.

TITOLO II

COOPERAZIONE ECONOMICA E COMMERCIALE

CAPITOLO I

OBIETTIVI E PRINCIPI

ARTICOLO 34

Obiettivi

1. La cooperazione economica e commerciale mira a favorire l'integrazione graduale e armoniosa degli Stati ACP nell'economia mondiale, nel rispetto delle loro scelte politiche e delle loro priorità di sviluppo, e, così facendo, a promuovere lo sviluppo sostenibile e a contribuire all'eliminazione della povertà nei paesi ACP.
2. L'obiettivo ultimo della cooperazione economica e commerciale è di consentire agli Stati ACP di partecipare pienamente agli scambi internazionali. In questa prospettiva è particolarmente importante che gli Stati ACP prendano parte attiva ai negoziati commerciali multilaterali. In considerazione del loro attuale livello di sviluppo, la cooperazione economica e commerciale è diretta a consentire a questi Stati di affrontare le sfide della globalizzazione e di adattarsi progressivamente alle nuove condizioni del commercio internazionale, agevolando in tal modo la loro transizione verso un'economia mondiale liberalizzata.

3. A tal fine la cooperazione economica e commerciale si propone d'incrementare le capacità di produzione, fornitura e scambio dei paesi ACP nonché la loro capacità di attrarre gli investimenti. Essa intende inoltre stimolare una nuova dinamica commerciale tra le parti, consolidare le politiche commerciali e d'investimento dei paesi ACP e migliorare la capacità di questi paesi di gestire tutte le questioni relative agli scambi.

4. La cooperazione economica e commerciale è attuata nel pieno rispetto delle disposizioni dell'OMC, compreso per quanto riguarda il trattamento speciale e differenziato, tenendo conto dei reciproci interessi delle parti e dei loro rispettivi livelli di sviluppo.

ARTICOLO 35

Principi

1. La cooperazione economica e commerciale si basa anzitutto su un partenariato strategico autentico e rafforzato e, oltre a ciò, su un'impostazione globale che si avvale dei punti forti e dei risultati delle precedenti convenzioni ACP-CE, e utilizza tutti gli strumenti disponibili per conseguire i suddetti obiettivi, affrontando le difficoltà sia dell'offerta che della domanda. In questo contesto le misure di sviluppo commerciale assumono un'importanza particolare in quanto strumenti per incrementare la competitività degli Stati ACP. Lo sviluppo commerciale deve perciò essere opportunamente valorizzato all'interno delle strategie di sviluppo degli Stati ACP, sostenute dalla Comunità.

2. La cooperazione economica e commerciale si fonda sulle iniziative d'integrazione regionale degli Stati ACP, nel riconoscimento che l'integrazione regionale è un elemento fondamentale dell'integrazione dei paesi ACP nell'economia mondiale.

3. La cooperazione economica e commerciale tiene conto delle esigenze e dei livelli di sviluppo diversi dei paesi e delle regioni ACP. In questo contesto le parti riaffermano di attribuire grande importanza al riconoscimento di un trattamento speciale e differenziato a tutti i paesi ACP, al mantenimento del trattamento speciale per gli Stati ACP meno avanzati e alla prestazione di un'attenzione particolare alla vulnerabilità dei paesi piccoli, senza sbocco sul mare e insulari.

CAPITOLO 2

NUOVI ACCORDI COMMERCIALI

ARTICOLO 36

Modalità

1. Alla luce degli obiettivi e dei principi che precedono le parti convengono di concludere nuovi accordi commerciali compatibili con le disposizioni dell'OMC, eliminare progressivamente gli ostacoli che intralciano i loro scambi e approfondire la cooperazione in tutti i settori connessi al commercio.

2. Le parti convengono sull'opportunità che i nuovi dispositivi commerciali siano introdotti gradualmente e riconoscono, di conseguenza, la necessità di un periodo preparatorio.

3. Per agevolare la transizione ai nuovi accordi commerciali, le preferenze commerciali non reciproche applicate in conformità della IV convenzione ACP-CE sono mantenute durante il periodo preparatorio per tutti i paesi ACP, alle condizioni definite nell'allegato V al presente accordo.

4. In questo contesto le parti riaffermano l'importanza dei protocolli sui prodotti di base, annessi all'allegato V del presente accordo. Esse convengono sulla necessità di riesaminarli alla luce dei nuovi accordi commerciali, soprattutto per quanto riguarda la loro compatibilità con le norme dell'OMC, al fine di salvaguardare i vantaggi che ne derivano, tenendo presente lo speciale status giuridico del protocollo sullo zucchero.

ARTICOLO 37

Procedure

1. Gli accordi di partenariato economico sono negoziati durante il periodo preparatorio che terminerà al più tardi il 31 dicembre 2007. I negoziati ufficiali per i nuovi accordi commerciali iniziano nel settembre 2002 e gli accordi entrano in vigore il 1° gennaio 2008, a meno che le parti non convengano di anticipare tali date.

2. Sono adottate tutte le misure necessarie a garantire che i negoziati si concludano positivamente entro il periodo preparatorio. A tal fine il periodo che precede l'avvio dei negoziati ufficiali per i nuovi accordi commerciali è utilizzato attivamente per i preparativi iniziali di tali negoziati.

3. Il periodo preparatorio è a sua volta utilizzato per sviluppare le capacità dei settori pubblico e privato dei paesi ACP, adottando in particolare misure di miglioramento della competitività, per rafforzare le organizzazioni regionali e per sostenere le iniziative d'integrazione commerciale regionale, che, all'occorrenza, saranno accompagnate da un sostegno agli adeguamenti di bilancio e alla riforma fiscale nonché al miglioramento e allo sviluppo delle infrastrutture e alla promozione degli investimenti.

4. Le parti esaminano periodicamente i progressi dei preparativi e dei negoziati e nel 2006 procedono ad un esame ufficiale completo degli accordi previsti per tutti i paesi, per accertarsi che non sia necessario un periodo di preparativi o negoziati supplementare.

5. Negoziati per accordi di partenariato economico sono avviati con i paesi ACP che si considerano pronti a compiere tale passo, al livello che essi ritengono adeguato e conformemente alle procedure concordate dal gruppo di Stati ACP, tenendo conto del processo d'integrazione regionale in atto tra gli Stati ACP.

6. Nel 2004 la Comunità valuta la situazione dei paesi diversi dai paesi meno avanzati che, dopo essersi consultati con la Comunità, hanno stabilito di non essere in grado di concludere accordi di partenariato economico, ed esamina tutte le alternative possibili intese ad offrire a tali paesi un nuovo quadro commerciale equivalente alle condizioni esistenti e conforme alle norme dell'OMC.

7. I negoziati per gli accordi di partenariato economico mirano in particolare a fissare il calendario della progressiva eliminazione degli ostacoli agli scambi tra le parti, conformemente alle pertinenti norme dell'OMC. Per quanto riguarda la Comunità, la liberalizzazione degli scambi si fonda sull'acquis ed è intesa a migliorare le attuali condizioni di accesso dei paesi ACP al mercato, attraverso, tra l'altro, una revisione delle norme d'origine. I negoziati tengono conto del livello di sviluppo dei paesi ACP e dell'incidenza socioeconomica delle misure commerciali su tali paesi nonché della loro capacità di adattarsi e di adeguare le proprie economie al processo di liberalizzazione. I negoziati sono pertanto quanto più flessibili possibile nello stabilire un periodo di transizione sufficiente, l'elenco definitivo dei prodotti interessati, tenendo conto dei settori sensibili, e il grado di asimmetria nel calendario di smantellamento delle tariffe, pur assicurando la conformità con le norme dell'OMC.

8. Le parti cooperano e collaborano strettamente nell'ambito dell'OMC per difendere il regime commerciale concordato, specialmente riguardo al grado di flessibilità disponibile.

9. Entro l'anno 2000 la Comunità avvia un processo che, entro la fine dei negoziati commerciali multilaterali e al più tardi nel 2005, consente fondamentalmente a tutti i prodotti provenienti dai paesi meno avanzati di entrare sul suo territorio in esenzione dal dazio, in base alle disposizioni commerciali vigenti della quarta convenzione ACP-CE, e che semplifica e rivede le norme d'origine, comprese le disposizioni sul cumulo, che si applicano alle esportazioni di tali paesi.

ARTICOLO 38

Comitato ministeriale misto per il commercio

1. È istituito un Comitato ministeriale misto ACP-CE per il commercio.
2. Il Comitato ministeriale per il commercio segue con particolare attenzione i negoziati commerciali multilaterali in corso ed esamina l'incidenza delle iniziative di liberalizzazione di livello più ampio sugli scambi ACP-CE e sullo sviluppo delle economie dei paesi ACP. Il comitato formula tutte le necessarie raccomandazioni in vista di preservare i vantaggi degli accordi commerciali ACP-CE.
3. Il Comitato ministeriale per il commercio si riunisce almeno una volta l'anno. Il suo regolamento interno è adottato dal Consiglio dei ministri. Il comitato è composto di rappresentanti degli Stati ACP e della Comunità.

CAPITOLO 3

COOPERAZIONE NELL'AMBITO DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

ARTICOLO 39

Disposizioni generali

1. Le parti sottolineano l'importanza della loro adesione e attiva partecipazione all'Organizzazione mondiale del commercio e ad altre organizzazioni internazionali competenti, di cui seguono da vicino il calendario e le attività.

2. Le parti convengono di cooperare strettamente in vista di individuare e perseguire i loro interessi comuni nell'ambito della cooperazione economica e commerciale internazionale, in particolare in seno all'OMC, e di partecipare alla conduzione dei futuri negoziati commerciali multilaterali e alla fissazione della loro agenda. In questo contesto uno sforzo particolare è compiuto per migliorare l'accesso al mercato comunitario e ad altri mercati dei prodotti e dei servizi originari dei paesi ACP.

3. Le parti riconoscono inoltre l'importanza della flessibilità nell'applicazione delle norme dell'OMC, per tener conto del livello di sviluppo dei paesi ACP e delle difficoltà che questi ultimi devono superare per rispettare gli obblighi assunti. Esse convengono sulla necessità di fornire assistenza tecnica ai paesi ACP per consentire loro di onorare gli impegni.

4. La Comunità si dichiara disposta ad aiutare gli Stati ACP, in conformità delle disposizioni del presente accordo, nei loro sforzi per divenire membri attivi di dette organizzazioni, sviluppare le capacità necessarie a negoziare accordi, parteciparvi efficacemente, controllarli e applicarli.

ARTICOLO 40

Prodotti di base

1. Le parti riconoscono la necessità di garantire un migliore funzionamento dei mercati internazionali dei prodotti di base e d'incrementarne la trasparenza.

2. Le parti confermano la loro volontà d'intensificare le consultazioni reciproche nell'ambito di organizzazioni internazionali che trattano dei prodotti di base.

3. A tal fine si tengono, su richiesta dell'una o dell'altra parte, scambi di opinioni

- relativi al funzionamento di accordi internazionali in vigore o di gruppi di lavoro intergovernativi specializzati, allo scopo di migliorarli e renderli più efficaci, coerentemente con le tendenze del mercato;
- in merito a proposte di conclusione o rinnovo di un accordo internazionale o di costituzione di un gruppo di lavoro intergovernativo specializzato.

Tali scambi di opinioni sono intesi a tener conto dei rispettivi interessi di ciascuna parte. Essi possono aver luogo, all'occorrenza, nel quadro del Comitato ministeriale per il commercio.

CAPITOLO 4

SCAMBI DI SERVIZI

ARTICOLO 41

Disposizioni generali

1. Le parti sottolineano la crescente importanza dei servizi nel commercio internazionale e il loro contributo determinante allo sviluppo economico e sociale.
2. Le parti riaffermano i rispettivi impegni assunti nel quadro dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) e sottolineano la necessità di accordare un trattamento speciale e differenziato ai fornitori di servizi dei paesi ACP.

3. Nel quadro dei negoziati per la progressiva liberalizzazione degli scambi di servizi, prevista all'articolo XIX del GATS, la Comunità s'impegna a considerare favorevolmente le priorità degli Stati ACP per migliorare l'elenco degli impegni della Comunità, al fine di andare incontro agli interessi specifici di questi paesi.

4. Le parti si prefiggono inoltre l'obiettivo di estendere il loro partenariato, nel quadro degli accordi di partenariato economico e dopo aver acquisito una certa esperienza nell'applicazione della clausola della nazione più favorita prevista dal GATS, alla liberalizzazione dei servizi, conformemente alle disposizioni del GATS, in particolare quelle relative alla partecipazione dei paesi in via di sviluppo agli accordi di liberalizzazione.

5. La Comunità sostiene gli sforzi compiuti dagli Stati ACP per accrescere le loro capacità di prestazione di servizi. Un'attenzione particolare è rivolta ai servizi connessi alla manodopera, alle imprese, alla distribuzione, ai finanziamenti, al turismo, alla cultura, alle costruzioni e ai relativi servizi d'ingegneria, al fine di migliorarne la competitività incrementando il valore e il volume degli scambi di beni e servizi degli Stati ACP.

ARTICOLO 42

Trasporti marittimi

1. Le parti riconoscono l'importanza di servizi di trasporto marittimo efficienti e redditizi, effettuati in un ambiente marino sicuro e non inquinato, dato che i trasporti marittimi sono il modo di trasporto più utile al commercio internazionale, che costituisce di conseguenza uno dei motori dello sviluppo economico e degli scambi.

2. Le parti s'impegnano a promuovere la liberalizzazione dei trasporti marittimi e a tal fine ad applicare efficacemente il principio dell'accesso illimitato al mercato internazionale dei trasporti marittimi su base non discriminatoria e commerciale.
3. Ciascuna parte attribuisce, tra l'altro, alle navi gestite da cittadini o società dell'altra parte e alle navi registrate sul territorio dell'una o dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle proprie navi per quanto riguarda l'accesso ai porti, l'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti, le relative tasse ed oneri, le agevolazioni doganali e l'assegnazione di ormeggi e d'impianti di carico e scarico.
4. La Comunità sostiene gli sforzi compiuti dagli Stati ACP per sviluppare e promuovere servizi di trasporto marittimo redditizi e efficienti sui loro territori, in vista di incrementare la partecipazione degli operatori dei paesi ACP ai servizi di trasporto marittimo internazionali.

ARTICOLO 43

Tecnologie dell'informazione e della comunicazione e società dell'informazione

1. Le parti riconoscono il ruolo determinante delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nonché di un'attiva partecipazione alla società dell'informazione in quanto presupposto dell'integrazione dei paesi ACP nell'economia mondiale.

2. Le parti riconfermano pertanto gli impegni rispettivamente assunti nel quadro degli accordi multilaterali in vigore, in particolare del protocollo sulle telecomunicazioni di base allegato al GATS, e invitano i paesi ACP che non lo hanno ancora fatto ad aderire a tali accordi.

3. Le parti decidono inoltre di partecipare pienamente e attivamente a qualsiasi futuro negoziato internazionale che sia avviato in questo settore.

4. Le parti si adoperano, di conseguenza, per consentire agli abitanti dei paesi ACP di accedere facilmente alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, adottando, tra le altre, le seguenti misure:

- sviluppo e incoraggiamento all'uso di fonti di energia rinnovabile a prezzi accessibili;
- sviluppo e utilizzo di più estese reti di comunicazione senza filo a basso costo.

5. Le parti convengono inoltre d'intensificare la cooperazione reciproca nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nonché della società dell'informazione. La cooperazione è orientata in particolare ad assicurare una complementarità e un'armonizzazione maggiori dei sistemi di comunicazione a livello nazionale, regionale e internazionale e il loro adeguamento alle nuove tecnologie.

CAPITOLO 5

SETTORI CONNESSI AGLI SCAMBI

ARTICOLO 44

Disposizioni generali

1. Le parti riconoscono la crescente importanza di nuovi settori connessi agli scambi per la progressiva integrazione degli Stati ACP nell'economia mondiale. Esse decidono pertanto di rafforzare la cooperazione reciproca in questi settori e di coordinare la partecipazione completa di entrambe alle iniziative e agli accordi internazionali pertinenti.
2. La Comunità sostiene, conformemente alle disposizioni del presente accordo e alle strategie di sviluppo concordate tra le parti, gli sforzi degli Stati ACP per rafforzare la propria capacità a gestire tutti i settori connessi agli scambi e, all'occorrenza, migliorare e consolidare il quadro istituzionale.

ARTICOLO 45

Politica di concorrenza

1. Le parti convengono che l'introduzione e l'attuazione di sane ed efficaci politiche e regole di concorrenza sono d'importanza fondamentale per garantire un contesto favorevole agli investimenti, un processo d'industrializzazione durevole e un accesso trasparente ai mercati.

2. Per garantire l'eliminazione di distorsioni della concorrenza tenendo conto dei diversi livelli di sviluppo e delle diverse esigenze economiche dei vari paesi ACP, le parti s'impegnano ad attuare regole e politiche di concorrenza nazionali o regionali, compreso il controllo e, a determinate condizioni, il divieto di accordi tra imprese, di decisioni di associazione di imprese e di pratiche concordate che abbiano per oggetto o per effetto d'impedire, restringere o falsare la concorrenza. Le parti convengono inoltre di vietare l'abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato della Comunità e sul territorio degli Stati ACP.

3. Le parti decidono inoltre di rafforzare la cooperazione in questo settore al fine di formulare e sostenere, in collaborazione con le competenti autorità nazionali, efficaci politiche di concorrenza che assicurino progressivamente la corretta applicazione delle regole di concorrenza da parte delle imprese pubbliche e private. La cooperazione in questo campo comprende segnatamente l'assistenza all'istituzione di un adeguato quadro giuridico e alla sua applicazione amministrativa, con particolare riferimento alla situazione speciale dei paesi meno avanzati.

ARTICOLO 46

Protezione dei diritti di proprietà intellettuale

1. Fatte salve le posizioni da esse assunte nell'ambito di negoziati multilaterali, le parti riconoscono la necessità di garantire un adeguato ed efficace livello di protezione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale e degli altri diritti sanciti dall'accordo TRIPS, compresa la protezione delle indicazioni geografiche, in conformità degli standard internazionali, al fine di ridurre le distorsioni e gli ostacoli al commercio bilaterale.

2. A questo proposito le parti sottolineano l'importanza di aderire all'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio dell'OMC (accordo TRIPs) e alla convenzione sulla diversità biologica (CBD).
3. Le parti convengono inoltre sulla necessità di aderire a tutte le convenzioni internazionali relative alla proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui alla parte I dell'accordo TRIPs, tenendo conto del rispettivo livello di sviluppo.
4. La Comunità, i suoi Stati membri e gli Stati ACP possono eventualmente concludere accordi intesi a proteggere marchi e indicazioni geografiche per i prodotti aventi un interesse particolare per l'una o l'altra parte.
5. Ai fini del presente accordo, la nozione di proprietà intellettuale comprende in particolare il diritto d'autore, incluso il diritto d'autore sui programmi informatici, e i diritti affini, inclusi quelli sui modelli artistici, e la proprietà industriale che abbraccia i modelli di utilità, i brevetti, compresi quelli relativi alle invenzioni biotecnologiche e alle varietà vegetali e altri efficaci sistemi di protezione sui generis, i modelli industriali, le indicazioni geografiche compresa la denominazione di origine, i marchi di beni e servizi, le topografie di circuiti integrati nonché la protezione giuridica delle basi di dati e la protezione contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della convenzione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale e la protezione d'informazioni riservate sul know-how.

6. Le parti convengono di rafforzare la cooperazione reciproca in questo campo. Su richiesta e secondo termini e condizioni approvati da entrambe, la cooperazione è estesa, tra l'altro, ai seguenti settori: elaborazione di disposizioni legislative e regolamentari per la protezione e l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, prevenzione dell'abuso di tali diritti da parte dei titolari e della loro violazione da parte dei concorrenti, istituzione e rafforzamento di autorità nazionali e regionali e di altri organismi, sostegno agli organismi regionali incaricati dell'applicazione e della protezione dei diritti di proprietà intellettuale, compresa la formazione del personale.

ARTICOLO 47

Standardizzazione e certificazione

1. Le parti decidono di cooperare più strettamente nel campo della standardizzazione, della certificazione e del controllo della qualità, onde eliminare gli inutili ostacoli tecnici, ridurre le differenze esistenti tra loro in detti settori e agevolare in tal modo gli scambi.

In questo contesto esse riaffermano gli impegni assunti nel quadro dell'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi dell'OMC (accordo TBT).

2. La cooperazione nel campo della standardizzazione e della certificazione è intesa ad assicurare che le parti adottino sistemi compatibili tra loro e comprende in particolare:

- misure dirette a promuovere, conformemente all'accordo TBT, un uso intensificato delle regolamentazioni tecniche, delle norme e delle procedure di valutazione della conformità internazionali, comprese misure specifiche per settore, tenendo conto del livello di sviluppo economico dei paesi ACP;

- una cooperazione in materia di gestione e controllo della qualità in settori scelti di rilievo per gli Stati ACP;
 - un sostegno a iniziative di potenziamento delle capacità in materia di valutazione della conformità, metrologia e standardizzazione nei paesi ACP;
 - la creazione di efficaci collegamenti tra gli organismi di standardizzazione, valutazione della conformità e certificazione degli Stati ACP e dell'UE.
3. Le parti s'impegnano a prendere in considerazione, a tempo debito, la possibilità di concludere accordi di mutuo riconoscimento in settori di reciproco interesse economico.

ARTICOLO 48

Misure sanitarie e fitosanitarie

1. Le parti riconoscono il diritto di ciascuna di esse di adottare e applicare le misure sanitarie e fitosanitarie necessarie a proteggere la vita e la salute delle persone e degli animali e a preservare i vegetali, a condizione che non costituiscano in generale uno strumento di discriminazione arbitraria o di restrizione dissimulata degli scambi. A tal fine esse riaffermano gli impegni assunti in forza dell'accordo sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie dell'OMC (accordo SPS), tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo.

2. Le parti s'impegnano inoltre a rafforzare il coordinamento, la consultazione e l'informazione in materia di notifica e applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie previste, conformemente all'accordo SPS, nel caso tali misure possano ledere gli interessi di una delle parti. Esse stabiliscono anche di consultarsi preliminarmente e coordinarsi nel quadro del CODEX ALIMENTARIUS, dell'Ufficio internazionale delle epizootie e della convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, al fine di promuovere gli interessi comuni.

3. Le parti decidono di rafforzare la loro cooperazione in vista di potenziare le capacità dei settori pubblico e privato dei paesi ACP in questo campo.

ARTICOLO 49

Commercio e ambiente

1. Le parti riaffermano la propria volontà di promuovere lo sviluppo degli scambi internazionali in un modo che consenta una gestione sostenibile e sana dell'ambiente, in conformità delle convenzioni e degli impegni sottoscritti in questo campo a livello internazionale e tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo. Le parti convengono che nell'elaborazione e nell'applicazione delle misure ambientali si dovrà tener conto dei bisogni e delle esigenze particolari degli Stati ACP.

2. Tenendo conto dei principi di Rio de Janeiro, le parti decidono di approfondire la loro cooperazione in questo campo per far sì che le politiche commerciali e quelle ambientali si sostengano a vicenda. La cooperazione mira in particolare a istituire politiche nazionali, regionali e internazionali coerenti, rafforzare i controlli della qualità dei prodotti e dei servizi dal punto di vista della protezione ambientale e migliorare i metodi di produzione ecologici nei settori appropriati.

ARTICOLO 50

Scambi e norme di lavoro

1. Le parti riaffermano il loro impegno nei confronti delle norme fondamentali di lavoro riconosciute a livello internazionale, definite nelle pertinenti convenzioni dell'OIL, in particolare quelle relative alla libertà di associazione e al diritto di contrattazione collettiva, all'abolizione del lavoro coatto, all'eliminazione delle forme più gravi di lavoro minorile e al principio di non discriminazione.

2. Esse decidono di approfondire la cooperazione in questo settore, in particolare per quanto riguarda:
 - lo scambio d'informazioni sulle rispettive legislazioni e regolamentazioni del lavoro;
 - l'elaborazione di legislazioni del lavoro nazionali e il miglioramento di quelle esistenti;
 - programmi d'istruzione e di sensibilizzazione;
 - l'effettiva applicazione delle legislazioni e regolamentazioni del lavoro nazionali.

3. Le parti convengono che le norme del lavoro non devono essere utilizzate a scopi di protezionismo commerciale.

ARTICOLO 51

Politica dei consumatori e tutela della salute dei consumatori

1. Le parti decidono d'intensificare la loro cooperazione nel campo della politica e della tutela della salute dei consumatori, nel rispetto delle legislazioni nazionali, per evitare la creazione di ostacoli agli scambi.
2. La cooperazione mira in particolare a: rafforzare le capacità istituzionali e tecniche disponibili in questo settore, istituire sistemi di allarme rapido e d'informazione reciproca sui prodotti pericolosi, scambiare informazioni ed esperienze sull'istituzione e il funzionamento di sistemi di sorveglianza dei prodotti immessi sul mercato e sulla sicurezza dei prodotti, migliorare le informazioni fornite ai consumatori sui prezzi e sulle caratteristiche dei prodotti e dei servizi offerti, incoraggiare la formazione di associazioni di consumatori indipendenti e i contatti tra rappresentanti degli interessi dei consumatori, migliorare la compatibilità tra le politiche e i sistemi di protezione dei consumatori, notificare i casi di applicazione della legislazione e promuovere la cooperazione nelle indagini relative a pratiche commerciali pericolose o sleali e applicare, negli scambi tra le parti, i divieti di esportazione dei beni e dei servizi la cui commercializzazione è stata vietata nel paese di produzione.

ARTICOLO 52

Clausola sull'esenzione fiscale

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 31 dell'allegato IV, il trattamento della nazione più favorita, accordato in conformità delle disposizioni del presente accordo o di qualsiasi intesa adottata ai sensi del presente accordo, non si applica alle agevolazioni fiscali che le parti concedono o possono concedere in futuro in base ad accordi intesi ad evitare la duplice imposizione o ad altre intese fiscali, o in base alla legislazione tributaria nazionale.

2. Nessuna disposizione del presente accordo, né di qualsiasi intesa adottata ai sensi del presente accordo, può essere interpretata come un impedimento all'adozione o all'applicazione di qualsiasi misura destinata a prevenire l'elusione o l'evasione fiscale ai sensi delle disposizioni di accordi intesi ad evitare la duplice imposizione o di altre intese fiscali, o della legislazione tributaria nazionale.

3. Nessuna delle disposizioni del presente accordo, né di qualsiasi intesa adottata ai sensi del presente accordo, può essere interpretata in modo da impedire alle parti di distinguere, nell'applicazione delle pertinenti disposizioni delle loro legislazioni fiscali, tra contribuenti che non si trovano nella stessa situazione, in particolare per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo in cui sono investiti i loro capitali.

CAPITOLO 6

COOPERAZIONE IN ALTRI SETTORI

ARTICOLO 53

Accordi di pesca

1. Le parti dichiarano la loro disponibilità a negoziare accordi di pesca diretti a garantire che le attività di pesca negli Stati ACP si svolgano in condizioni sostenibili e soddisfacenti per entrambe.

2. Nella conclusione o nell'attuazione di tali accordi gli Stati ACP non effettuano discriminazioni nei confronti della Comunità o tra gli Stati membri, fatte salve le intese particolari concluse tra Stati in via di sviluppo della stessa zona geografica, comprese le disposizioni reciproche in materia di pesca, né la Comunità effettua discriminazioni nei confronti degli Stati ACP.

ARTICOLO 54

Sicurezza alimentare

1. Per quanto riguarda i prodotti agricoli disponibili, la Comunità s'impegna a garantire la possibilità di fissare anticipatamente, a più lungo termine, restituzioni all'esportazione verso tutti gli Stati ACP e per una gamma di prodotti definita tenendo conto del fabbisogno alimentare indicato da tali Stati.
2. Detta fissazione anticipata può avere la durata di un anno ed è applicata ogni anno durante il periodo di validità del presente accordo, rimanendo inteso che il livello delle restituzioni è fissato secondo i metodi normalmente seguiti dalla Commissione.
3. Possono essere conclusi accordi specifici con gli Stati ACP che ne facciano richiesta nell'ambito della loro politica in materia di sicurezza alimentare.
4. Detti accordi specifici non devono pregiudicare la produzione e i flussi commerciali delle regioni ACP.

PARTE 4

COOPERAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DELLO SVILUPPO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPITOLO I

OBIETTIVI, PRINCIPI, LINEE DIRETTRICI E IDONEITÀ AL FINANZIAMENTO

ARTICOLO 55

Obiettivi

La cooperazione per il finanziamento dello sviluppo mira, mediante la concessione di mezzi di finanziamento sufficienti e un'assistenza tecnica adeguata, a sostenere e promuovere gli sforzi degli Stati ACP per realizzare gli obiettivi definiti nel presente accordo, sulla base dell'interesse reciproco e in uno spirito d'interdipendenza.

ARTICOLO 56

Principi

1. La cooperazione per il finanziamento dello sviluppo è attuata conformemente a e coerentemente con gli obiettivi, le strategie e le priorità di sviluppo stabiliti dagli Stati ACP, a livello nazionale e regionale, e tenendo conto delle rispettive caratteristiche geografiche, sociali e culturali nonché dello specifico potenziale degli Stati ACP. Inoltre, la cooperazione:

- a) promuove l'assunzione di responsabilità da parte degli attori locali a tutti i livelli del processo di sviluppo;
- b) rispecchia un partenariato basato su diritti e obblighi reciproci;
- c) accentua l'importanza della prevedibilità e della sicurezza degli apporti di risorse, effettuati a condizioni molto liberali e su base regolare;
- d) è flessibile e adeguata alla situazione di ciascuno Stato ACP, nonché alla natura specifica del progetto o del programma interessato;
- e) assicura l'efficacia, il coordinamento e la coerenza degli interventi.

2. La cooperazione assicura un trattamento speciale agli Stati ACP meno avanzati e tiene conto della vulnerabilità dei paesi ACP senza sbocco sul mare e insulari. Essa considera anche le esigenze particolari dei paesi che si trovano in situazione postbellica.

ARTICOLO 57

Linee direttrici

1. Gli interventi finanziati nell'ambito del presente accordo sono attuati dagli Stati ACP e dalla Comunità in stretta cooperazione e nel rispetto dell'uguaglianza delle parti.
2. Spetta agli Stati ACP:
 - a) definire gli obiettivi e le priorità sui quali si basano i loro programmi indicativi;
 - b) scegliere i progetti e i programmi;
 - c) preparare e presentare i fascicoli dei progetti e dei programmi;
 - d) elaborare, negoziare e stipulare i contratti di appalto;
 - e) eseguire e gestire i progetti e i programmi;
 - f) provvedere al corretto andamento dei progetti e dei programmi.
3. Fatte salve le disposizioni che precedono, proporre e attuare programmi e progetti in settori che li riguardano può spettare anche agli attori non statali idonei al finanziamento.

4. Spetta agli Stati ACP ed alla Comunità congiuntamente:
 - a) definire, nell'ambito delle istituzioni congiunte, le linee direttrici generali della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo;
 - b) adottare i programmi indicativi;
 - c) istruire i progetti e i programmi;
 - d) assicurare parità di condizioni per la partecipazione a gare d'appalto e ad appalti;
 - e) seguire e valutare gli effetti e i risultati dei progetti e dei programmi;
 - f) garantire un'esecuzione adeguata, rapida ed efficace dei progetti e dei programmi.
5. Spetta alla Comunità prendere le decisioni di finanziamento per i progetti e i programmi.
6. Salvo disposizione contraria del presente accordo, ogni decisione che richieda l'approvazione di una delle parti è approvata o considerata approvata entro sessanta giorni a decorrere dalla notifica effettuata dall'altra parte.

ARTICOLO 53

Idoneità al finanziamento

1. Beneficiano di un sostegno finanziario in virtù dell'accordo gli enti o organismi seguenti:
 - a) gli Stati ACP;
 - b) gli organismi regionali o interstatali di cui fanno parte uno o più Stati ACP e che sono autorizzati da questi Stati;
 - c) gli organismi misti istituiti dagli Stati ACP e dalla Comunità per conseguire taluni obiettivi specifici.

2. Beneficiano inoltre di un sostegno finanziario con il consenso dello Stato o degli Stati ACP interessato(i):
 - a) gli organismi pubblici o semipubblici nazionali o regionali, i ministeri o gli enti locali degli Stati ACP, in particolare le istituzioni finanziarie e le banche di sviluppo;
 - b) le società, imprese e altre organizzazioni e gli operatori economici privati degli Stati ACP;
 - c) le imprese di uno Stato membro della Comunità per permettere loro, al di là del loro contributo specifico, d'intraprendere progetti produttivi sul territorio di uno Stato ACP;

- d) gli intermediari finanziari degli Stati ACP o della Comunità che concedono mezzi di finanziamento, promuovono e finanziano gli investimenti privati negli Stati ACP;
- e) gli attori della cooperazione decentralizzata e altri attori non statali degli Stati ACP e della Comunità.

CAPITOLO 2

CAMPO D'APPLICAZIONE E NATURA DEI FINANZIAMENTI

ARTICOLO 59

Nel quadro delle priorità fissate dallo Stato o dagli Stati ACP interessati sia a livello nazionale che regionale, può essere fornito un sostegno ai progetti, ai programmi e alle altre forme d'intervento che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi stabiliti nel presente accordo.

ARTICOLO 60

Campo d'applicazione

A seconda del fabbisogno e dei tipi d'intervento ritenuti più appropriati, possono essere concessi finanziamenti, tra l'altro, a favore di:

- a) misure che contribuiscono ad alleviare gli oneri inerenti al debito e ad attenuare i problemi della bilancia dei pagamenti degli Stati ACP;

- b) riforme e politiche macroeconomiche e strutturali;
- c) attenuazione degli effetti negativi dell'instabilità dei proventi da esportazione;
- d) politiche e riforme settoriali;
- e) sviluppo delle istituzioni e potenziamento delle capacità;
- f) programmi di cooperazione tecnica;
- g) aiuti umanitari e d'emergenza, comprese l'assistenza ai profughi e agli sfollati, le misure di ricostruzione a breve termine e la prevenzione delle calamità.

ARTICOLO 61

Natura dei finanziamenti

- 1. I finanziamenti riguardano tra l'altro:
 - a) progetti e programmi;
 - b) linee di credito, regimi di garanzia, partecipazioni;
 - c) un sostegno al bilancio, diretto per gli Stati ACP le cui valute sono convertibili e liberamente trasferibili, o indiretto a partire da fondi di contropartita generati dai vari strumenti comunitari;

- d) le risorse umane e materiali necessarie per un'amministrazione e una supervisione efficaci di progetti e programmi;
 - e) programmi settoriali e generali di sostegno alle importazioni, che possono assumere la forma di:
 - i) programmi settoriali di importazione in natura, compreso il finanziamento di fattori di produzione e le forniture volte a migliorare i servizi sociali;
 - ii) programmi settoriali d'importazione sotto forma di contributi in valuta erogati ratealmente per finanziare importazioni settoriali;
 - iii) programmi generali di importazione sotto forma di contributi in valuta erogati ratealmente per finanziare importazioni generali riguardanti una vasta gamma di prodotti.
2. L'aiuto diretto al bilancio per sostenere riforme macroeconomiche o settoriali è concesso quando:
- a) la gestione della spesa pubblica è sufficientemente trasparente, responsabile ed efficace;
 - b) sono in atto politiche macroeconomiche o settoriali ben definite, istituite dal paese in questione e approvate dai suoi finanziatori principali;
 - c) gli appalti pubblici sono aperti e trasparenti.

3. Un analogo aiuto diretto al bilancio è concesso gradualmente alle politiche settoriali, in sostituzione di singoli progetti.
4. Gli strumenti dei programmi d'importazione e del sostegno al bilancio indicati sopra possono essere utilizzati anche per aiutare gli Stati ACP idonei al finanziamento che attuano riforme volte alla liberalizzazione economica intraregionale generanti costi di transizione netti.
5. Nel quadro del presente accordo sono utilizzati, per finanziare progetti, programmi e altre forme d'intervento che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi dell'accordo, il Fondo europeo per lo sviluppo (in appresso "il Fondo"), compresi i fondi di contropartita, i residui di fondi precedenti, le risorse proprie della Banca europea per gli investimenti (in appresso "la Banca") e, all'occorrenza, risorse attinte dal bilancio generale delle Comunità europee.
6. Gli aiuti finanziari concessi in virtù dell'accordo possono coprire tutte le spese locali ed esterne dei progetti e dei programmi, comprese le spese di funzionamento.

TITOLO II

COOPERAZIONE FINANZIARIA

CAPITOLO I

MEZZI DI FINANZIAMENTO

ARTICOLO 62

Importo globale

1. Ai fini del presente accordo, l'importo globale dei contributi finanziari della Comunità e i termini e le condizioni di finanziamento dettagliati sono indicati negli allegati all'accordo.
2. In caso di mancata ratifica o denuncia del presente accordo da parte di uno Stato ACP, le parti adeguano gli importi finanziari previsti dal protocollo finanziario di cui all'allegato I. Tale adeguamento è anche applicabile in caso:

- a) di adesione al presente accordo di nuovi Stati ACP che non hanno partecipato ai negoziati dello stesso;
- b) di allargamento della Comunità a nuovi Stati membri.

ARTICOLO 63

Modi di finanziamento

I modi di finanziamento per ciascun progetto o programma sono determinati congiuntamente dallo Stato o dagli Stati ACP interessato(i) e dalla Comunità in funzione:

- a) del livello di sviluppo, della situazione geografica, economica e finanziaria dello o degli Stati ACP;
- b) della natura del progetto o programma, delle sue prospettive di redditività economica e finanziaria e del suo impatto sociale e culturale;
- c) nel caso di prestiti, dei fattori che garantiscono il servizio dei prestiti.

ARTICOLO 64

Finanziamento a due livelli

1. Un aiuto finanziario può essere concesso agli Stati ACP interessati o tramite gli Stati ACP o, fatte salve le disposizioni del presente accordo, attraverso istituti finanziari idonei o direttamente a qualsiasi altro beneficiario idoneo. Quando l'aiuto finanziario è concesso da un intermediario al beneficiario finale o direttamente al beneficiario finale del settore privato:
 - a) le condizioni per la concessione di tali fondi tramite l'intermediario al beneficiario finale o direttamente al beneficiario finale del settore privato sono fissate nell'accordo di finanziamento o nel contratto di prestito;
 - b) qualsiasi utile maturato a favore dell'intermediario in seguito a questa transazione o risultante da operazioni di prestito diretto al beneficiario finale del settore privato è utilizzato ai fini dello sviluppo alle condizioni previste dall'accordo di finanziamento o dal contratto di prestito, dopo aver tenuto conto dei costi amministrativi, dei rischi finanziari e di cambio e del costo dell'assistenza tecnica fornita al beneficiario finale.
2. Qualora il finanziamento sia effettuato tramite un organismo di finanziamento intermedio avente sede o operante negli Stati ACP, spetta a quest'ultimo selezionare e istruire ogni progetto e gestire i fondi messi a sua disposizione in base alle condizioni previste nel presente accordo e di comune accordo tra le parti.

ARTICOLO 65

Cofinanziamenti

1. A richiesta degli Stati ACP, i mezzi di finanziamento previsti dall'accordo possono servire per cofinanziamenti da attuare in particolare con organismi e istituzioni che operano a favore dello sviluppo, Stati membri della Comunità, Stati ACP, paesi terzi o istituzioni finanziarie internazionali o private, imprese o organismi di credito all'esportazione.
2. Con particolare attenzione vengono trattate le possibilità di cofinanziamento nei casi in cui la partecipazione della Comunità può incoraggiare la partecipazione di altri organismi di finanziamento e quando tale finanziamento può determinare una dotazione finanziaria vantaggiosa per lo Stato ACP interessato.
3. I cofinanziamenti possono assumere la forma di finanziamenti congiunti o paralleli. In ciascun caso la preferenza viene attribuita alla formula più adeguata sotto il profilo del rapporto costo-efficacia. Inoltre, gli interventi della Comunità e quelli degli altri cofinanziatori sono soggetti a necessari provvedimenti di armonizzazione e coordinamento, in modo da ridurre il numero di procedure che gli Stati ACP devono applicare e da consentire uno snellimento delle stesse.
4. Il processo di consultazione e di coordinamento con gli altri finanziatori e i cofinanziatori va rafforzato e sviluppato, concludendo, quando sia possibile, accordi quadro di cofinanziamento, mentre gli orientamenti e le procedure di cofinanziamento devono essere riveduti per garantire l'efficacia alle migliori condizioni possibili.

CAPITOLO 2

DEBITO E SOSTEGNO ALL'AGGIUSTAMENTO STRUTTURALE

ARTICOLO 66

Sostegno all'alleggerimento del debito

1. Per alleviare l'onere del debito degli Stati ACP e attenuare i loro problemi relativi alla bilancia dei pagamenti, le parti decidono di utilizzare le risorse rese disponibili nel quadro del presente accordo per contribuire alle iniziative di ammortamento del debito approvate a livello internazionale a favore dei paesi ACP. Inoltre, l'utilizzazione delle risorse dei programmi indicativi precedenti che non sono state impegnate è accelerata, caso per caso, attraverso gli strumenti a versamento rapido previsti nell'accordo. La Comunità s'impegna peraltro ad esaminare in che modo a lungo termine risorse diverse da quelle del FES possano essere mobilitate per finanziare iniziative di alleggerimento del debito approvate a livello internazionale.
2. A richiesta di uno Stato ACP, la Comunità può concedere:
 - a) un'assistenza per studiare e trovare soluzioni concrete all'indebitamento, debito interno compreso, alle difficoltà del servizio del debito e ai problemi relativi alla bilancia dei pagamenti;
 - b) una formazione in materia di gestione del debito e di negoziazione finanziaria internazionale, nonché un aiuto per workshop, corsi e seminari di formazione in questi settori;

c) un aiuto per mettere a punto tecniche e strumenti elastici di gestione del debito.

3. Per contribuire al servizio del debito risultante da prestiti comunitari provenienti dalle risorse proprie della Banca, dai prestiti speciali e dai capitali di rischio, gli Stati ACP possono, secondo modalità da convenire caso per caso con la Commissione, utilizzare per tale servizio la valuta straniera disponibile cui si fa riferimento nel presente accordo, in funzione delle scadenze del debito ed entro i limiti delle necessità per i pagamenti in moneta nazionale.

4. Data la gravità del problema dell'indebitamento internazionale e del suo impatto sulla crescita economica, le parti si dichiarano disposte a continuare gli scambi di opinione nell'ambito di discussioni internazionali sul problema generale dell'indebitamento, senza pregiudicare le discussioni specifiche che hanno luogo all'interno delle organizzazioni pertinenti.

ARTICOLO 67

Sostegno all'aggiustamento strutturale

1. L'accordo prevede un sostegno alle riforme macroeconomiche e settoriali condotte dagli Stati ACP. In questo quadro le parti assicurano che l'aggiustamento sia economicamente valido e socialmente e politicamente sostenibile. Il sostegno viene fornito nel contesto di una valutazione congiunta, da parte della Comunità e dello Stato ACP interessato, delle riforme in atto o previste a livello macroeconomico o settoriale, che consente un apprezzamento generale degli sforzi di riforma compiuti. Il tempestivo versamento dei fondi è una delle caratteristiche principali dei programmi di sostegno.

2. Gli Stati ACP e la Comunità riconoscono la necessità d'incoraggiare i programmi di riforma a livello regionale e di assicurare che nell'elaborazione e dell'esecuzione dei programmi nazionali si tenga conto delle attività regionali aventi un'incidenza sullo sviluppo nazionale. A tal fine, il sostegno all'aggiustamento strutturale deve cercare anche di:

- a) comprendere, fin dalla fase di diagnosi, misure d'incoraggiamento all'integrazione regionale, tenendo conto delle conseguenze dell'aggiustamento transfrontaliero;
- b) contribuire all'armonizzazione e al coordinamento delle politiche macroeconomiche e settoriali, compreso nei settori tributario e doganale, perché possa essere raggiunto il duplice obiettivo dell'integrazione regionale e delle riforme strutturali a livello nazionale;
- c) tener conto, attraverso programmi generali d'importazione o un sostegno al bilancio, dell'incidenza dei costi di transizione netti dell'integrazione regionale sulle entrate di bilancio e sulla bilancia dei pagamenti.

3. Tutti gli Stati ACP che intraprendono o prevedono d'intraprendere riforme macroeconomiche o settoriali hanno diritto all'aiuto all'aggiustamento strutturale, tenuto conto del contesto regionale, della loro efficacia e della possibile incidenza sulla dimensione economica, sociale e politica dello sviluppo, nonché delle difficoltà economiche e sociali che detti Stati devono affrontare.

4. Si considera che gli Stati ACP che intraprendono programmi di riforme riconosciuti e sostenuti almeno dai principali finanziatori multilaterali o convenuti con detti donatori ma da questi non necessariamente sostenuti sul piano finanziario, abbiano automaticamente assolto le condizioni richieste per l'ottenimento di un aiuto all'aggiustamento.

5. Il sostegno all'aggiustamento strutturale viene mobilitato in modo flessibile sotto forma di programmi settoriali e generali d'importazione oppure di sostegno al bilancio.

6. La preparazione e l'istruzione dei programmi di aggiustamento strutturale e le decisioni di finanziamento sono realizzate in conformità delle disposizioni del presente accordo relative alle procedure di attuazione, tenendo debitamente conto del rapido versamento dei pagamenti nell'ambito dell'aggiustamento strutturale. Caso per caso, può essere autorizzato il finanziamento retroattivo di una parte limitata delle importazioni di origine ACP-CE.

7. L'attuazione di ciascun programma di sostegno garantisce l'accesso più ampio e trasparente possibile degli operatori degli Stati ACP alle risorse del programma e la conformità delle procedure di appalto con le pratiche amministrative e commerciali dello Stato interessato, assicurando il miglior rapporto possibile qualità/prezzo per i beni importati e la necessaria coerenza con i progressi compiuti a livello internazionale in materia di armonizzazione delle procedure di sostegno all'aggiustamento strutturale.

CAPITOLO 3

SOSTEGNO IN CASO DI FLUTTUAZIONI A BREVE TERMINE DEI PROVENTI DA ESPORTAZIONE

ARTICOLO 68

1. Le parti riconoscono che la discontinuità dei proventi da esportazione, specialmente nei settori agricolo e minerario, può incidere negativamente sullo sviluppo degli Stati ACP pregiudicando il conseguimento degli obiettivi che essi si sono prefissi. È istituito pertanto un sistema di sostegno supplementare nell'ambito della dotazione finanziaria del sostegno allo sviluppo a lungo termine, per attenuare gli effetti negativi di qualsiasi discontinuità riguardo ai proventi da esportazione, compresi quelli dei settori agricolo e minerario.

2. Scopo del sostegno in caso di fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazione è di salvaguardare le riforme e le politiche macroeconomiche e settoriali messe in pericolo dalla brusca riduzione delle entrate e di riassorbire gli effetti negativi della discontinuità dei proventi da esportazione, in particolare di quelli dei prodotti agricoli e minerari.

3. Nell'allocazione delle risorse dell'anno di applicazione si tiene conto dell'estrema dipendenza delle economie degli Stati ACP dalle esportazioni, in particolare da quelle agricole e minerarie. In questo contesto gli Stati meno avanzati, senza sbocco sul mare e insulari ricevono un trattamento più favorevole.

4. Le risorse supplementari sono fornite secondo le particolari modalità del meccanismo di sostegno illustrate nell'allegato II relativo alle modalità e alle condizioni di finanziamento.

5. La Comunità sostiene anche i regimi di assicurazione basati sul mercato destinati agli Stati ACP che vogliono proteggersi dai rischi di fluttuazione dei proventi da esportazione.

CAPITOLO 4

SOSTEGNO ALLE POLITICHE SETTORIALI

ARTICOLO 69

1. La cooperazione sostiene, mediante i vari strumenti e in base alle varie modalità previsti dall'accordo:

- a) le politiche e le riforme settoriali di carattere sociale ed economico;

- b) le misure dirette a intensificare le attività del settore privato e a migliorare la sua competitività sui mercati esteri;
 - c) le misure di espansione dei servizi sociali settoriali;
 - d) le questioni tematiche e a carattere trasversale.
2. Il sostegno è fornito, a seconda dei casi, per mezzo di:
- a) programmi settoriali;
 - b) sostegno al bilancio;
 - c) investimenti;
 - d) azioni di ricostruzione;
 - e) azioni di formazione;
 - f) assistenza tecnica;
 - g) sostegno alle istituzioni.

CAPITOLO 5

MICROPROGETTI E COOPERAZIONE DECENTRATA

ARTICOLO 70

Per rispondere alle esigenze di sviluppo delle comunità locali e per incoraggiare tutti gli attori della cooperazione decentrata in grado di contribuire allo sviluppo autonomo degli Stati ACP a proporre e attuare iniziative, la cooperazione sostiene tali azioni di sviluppo nel quadro stabilito dalle norme e dalle legislazioni nazionali degli Stati ACP interessati e dalle disposizioni del programma indicativo. In questo contesto la cooperazione sostiene:

- a) microprogetti a livello locale che hanno un impatto economico e sociale sulla vita delle popolazioni, rispondono ad un bisogno prioritario espresso e constatato e sono attuati su iniziativa e con la partecipazione attiva delle comunità locali beneficiarie;
- b) azioni di cooperazione decentrata, soprattutto quando sono frutto degli sforzi e delle risorse combinati di attori decentrati degli Stati ACP e dei loro omologhi comunitari. Questa forma di cooperazione consente la mobilitazione delle competenze, dei metodi di funzionamento innovativi e delle risorse degli attori della cooperazione decentrata per lo sviluppo dello Stato ACP interessato.

ARTICOLO 71

1. I microprogetti e le azioni di cooperazione decentrate possono avvalersi delle risorse finanziarie dell'accordo. I progetti e i programmi attuati nell'ambito di questa forma di cooperazione possono essere o non essere collegati ai programmi effettuati nei settori di concentrazione dei programmi indicativi, ma possono rappresentare un modo per raggiungere gli obiettivi specifici del programma indicativo o quelli derivanti dalle iniziative delle comunità locali e degli attori della cooperazione decentrata.

2. Partecipa al finanziamento dei microprogetti e della cooperazione decentrata il Fondo europeo per lo sviluppo, il cui contributo non supera di norma i tre quarti del costo totale di ciascun progetto né può superare il limite stabilito nel programma indicativo. La differenza è coperta:

- a) dalla comunità locale interessata, nel caso di microprogetti, in forma di contributi in natura, prestazione di servizi o in contanti, a seconda delle sue possibilità;
- b) dagli attori della cooperazione decentrata, a condizione che le risorse finanziarie, tecniche, materiali o di altro tipo da essi apportate non siano di norma inferiori al 25% del costo stimato del progetto/programma;
- c) a titolo eccezionale, dallo Stato ACP interessato, che può concedere un contributo finanziario, ammettere l'uso di attrezzature pubbliche o fornire servizi.

3. Ai progetti e ai programmi finanziati nell'ambito dei microprogetti o della cooperazione decentrata si applicano le procedure definite nel presente accordo, in particolare quelle di cui ai programmi pluriennali.

CAPITOLO 6

AIUTO UMANITARIO E AIUTO D'EMERGENZA

ARTICOLO 72

1. L'aiuto umanitario e l'aiuto d'emergenza sono concessi alla popolazione degli Stati ACP che devono far fronte a difficoltà economiche e sociali gravi, di carattere eccezionale, risultanti da calamità naturali, da crisi provocate dagli esseri umani, come le guerre e altri conflitti, o da circostanze straordinarie aventi effetti comparabili. L'aiuto umanitario e l'aiuto d'emergenza sono mantenuti per il tempo necessario a coprire i bisogni urgenti dovuti a tali situazioni.

2. L'aiuto umanitario e l'aiuto d'emergenza sono concessi esclusivamente in base ai bisogni e agli interessi delle vittime delle calamità e conformemente ai principi del diritto umanitario internazionale. In particolare, non si operano discriminazioni tra le vittime in base alla razza, all'origine etnica, alla religione, al sesso, all'età, alla nazionalità o alla tendenza politica e sono garantiti il libero accesso alle vittime e la loro protezione nonché la sicurezza del personale e delle attrezzature umanitarie.

3. L'aiuto umanitario e l'aiuto d'emergenza sono intesi a:

- a) salvaguardare le vite umane in situazioni di crisi o immediatamente successive a crisi provocate da calamità naturali, conflitti o guerre;
- b) contribuire al finanziamento e alla fornitura dell'aiuto umanitario nonché a garantire che i beneficiari vi possano accedere direttamente utilizzando tutti i mezzi logistici disponibili;

- c) eseguire opere di ricostruzione a breve termine per consentire ai settori della popolazione colpiti di beneficiare di un minimo d'integrazione socioeconomica e ristabilire quanto prima le condizioni per la ripresa dello sviluppo in base agli obiettivi a lungo termine definiti dal paese ACP interessato;
 - d) rispondere alle esigenze determinate dagli spostamenti di popolazioni (profughi, sfollati e rimpatriati) in seguito a calamità naturali o provocate dall'uomo, in modo da coprire, finché sarà necessario, tutti i bisogni dei profughi e degli sfollati (ovunque si trovino) e agevolare il rimpatrio volontario e il reinserimento nel paese d'origine;
 - e) aiutare gli Stati ACP a mettere a punto meccanismi di prevenzione e preparazione alle calamità naturali, compresi i sistemi di previsione e di allarme rapido, allo scopo di attenuare le conseguenze delle catastrofi.
4. Aiuti simili a quelli di cui sopra possono essere concessi agli Stati ACP che accolgono profughi o rimpatriati per rispondere ai bisogni urgenti non previsti dall'aiuto d'emergenza.
5. Dato l'obiettivo di sviluppo degli aiuti concessi in conformità di questo articolo, gli aiuti in questione possono, in via eccezionale, essere utilizzati congiuntamente con i fondi assegnati al programma indicativo dello Stato ACP interessato.
6. Le azioni di aiuto umanitario o aiuto d'emergenza sono intraprese a richiesta dello Stato ACP interessato dalla crisi, della Commissione, di organizzazioni internazionali o di organizzazioni non governative locali o internazionali. Gli aiuti sono gestiti e attuati secondo procedure che permettono interventi rapidi, elastici ed efficaci. La Comunità prende i provvedimenti necessari ad agevolare la celerità degli interventi richiesti dalla situazione d'emergenza.

ARTICOLO 73

1. Le azioni successive alla fase d'emergenza destinate al necessario ripristino delle condizioni materiali e sociali dopo calamità naturali o circostanze straordinarie con effetti comparabili possono essere finanziate dalla Comunità ai sensi dell'accordo. Tali azioni, che ricorrono a meccanismi efficaci ed elastici, devono agevolare la transizione dalla fase d'emergenza alla fase di sviluppo, promuovere il reinserimento socioeconomico delle popolazioni colpite, eliminare per quanto possibile le cause della crisi, rafforzare le istituzioni e favorire l'appropriazione da parte degli attori locali e nazionali del proprio ruolo nell'elaborazione di una politica di sviluppo sostenibile per lo Stato ACP interessato.
2. Le azioni d'emergenza a breve termine sono finanziate in via eccezionale dal Fondo quando non possono essere finanziate dal bilancio comunitario.

CAPITOLO 7

SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI E ALLO SVILUPPO DEL SETTORE PRIVATO

ARTICOLO 74

La cooperazione promuove, attraverso un aiuto finanziario e tecnico, le politiche e le strategie di sviluppo degli investimenti e del settore privato definite nel presente accordo.

ARTICOLO 75

Promozione degli investimenti

Riconoscendo l'importanza degli investimenti privati per la promozione della loro cooperazione allo sviluppo e la necessità di adottare misure per stimolare questi investimenti, gli Stati ACP, la Comunità e i suoi Stati membri, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze:

- a) attuano misure allo scopo d'incoraggiare gli investitori privati che si conformano agli obiettivi e alle priorità della cooperazione allo sviluppo ACP-CE, nonché alle leggi e ai regolamenti applicabili nei loro Stati rispettivi, a partecipare ai loro sforzi di sviluppo;
- b) adottano le misure e le disposizioni atte a creare e a mantenere un clima prevedibile e sicuro per gli investimenti e negoziano accordi volti a migliorare questo clima;
- c) incoraggiano il settore privato dell'UE a investire e a fornire un'assistenza specifica agli operatori corrispondenti dei paesi ACP nel quadro di cooperazioni e partenariati tra imprese d'interesse reciproco;
- d) agevolano i partenariati e le imprese comuni incoraggiando il cofinanziamento;
- e) patrocinano ambiti d'investimento settoriali per promuovere i partenariati e gli investimenti esteri;

- f) appoggiano gli sforzi degli Stati ACP volti ad attrarre finanziamenti, specialmente privati, per investimenti infrastrutturali e per infrastrutture producenti entrate, che sono fondamentali per il settore privato;
- g) sostengono il potenziamento delle capacità degli enti e delle istituzioni nazionali di promozione degli investimenti, incaricati di promuovere e agevolare gli investimenti esteri;
- h) diffondono informazioni sulle possibilità d'investimento e sulle condizioni di funzionamento delle imprese negli Stati ACP;
- i) promuovono il dialogo, la cooperazione e i partenariati tra imprese private a livello nazionale, regionale e delle relazioni ACP-UE, in particolare attraverso un forum delle imprese private ACP-UE; le attività di un siffatto forum sono sostenute in vista del conseguimento dei seguenti obiettivi:
 - i) favorire il dialogo ACP-UE nel settore privato e tra il settore privato ACP-UE e gli organismi istituiti ai sensi dell'accordo;
 - ii) analizzare e fornire periodicamente agli organismi competenti le informazioni sull'insieme delle questioni concernenti le relazioni istituite tra i settori privati dei paesi ACP e dell'UE nel quadro dell'accordo o, più in generale, delle relazioni economiche tra la Comunità e i paesi ACP;
 - iii) analizzare e fornire agli organismi competenti le informazioni sui problemi specifici di carattere settoriale, relativi, tra l'altro, a rami di produzione o a tipi di prodotti di livello regionale o subregionale.

ARTICOLO 76

Finanziamento e sostegno degli investimenti

1. La cooperazione mette a disposizione risorse finanziarie a lungo termine, compresi capitali di rischio, per contribuire a promuovere la crescita del settore privato e a mobilitare i capitali nazionali ed esteri a tal fine. In quest'ottica la cooperazione fornisce in particolare:
 - a) aiuti non rimborsabili per: l'assistenza finanziaria e tecnica finalizzata alle riforme politiche, allo sviluppo delle risorse umane, al potenziamento delle capacità istituzionali e ad altre forme di sostegno istituzionale connesse ad un investimento specifico; misure per aumentare la competitività delle imprese e rafforzare le capacità degli intermediari privati, finanziari e non; l'agevolazione e la promozione degli investimenti e attività di miglioramento della competitività;
 - b) servizi di consulenza per contribuire a creare un clima favorevole agli investimenti e una base d'informazione per incoraggiare e indirizzare l'afflusso di capitali;
 - c) capitali di rischio per investimenti in fondi propri o quasi propri, garanzie a sostegno di investimenti privati nazionali ed esteri e prestiti o linee di credito alle condizioni definite all'allegato II al presente accordo relativo alle modalità e alle condizioni di finanziamento;
 - d) prestiti della Banca concessi sulle sue risorse proprie.
2. I prestiti sulle risorse proprie della Banca sono concessi in conformità del suo statuto e dei termini e delle condizioni stabiliti all'allegato II del presente accordo.

ARTICOLO 77

Garanzie degli investimenti

1. Le garanzie degli investimenti sono uno strumento sempre più importante per il finanziamento dello sviluppo, poiché contribuiscono a ridurre i rischi connessi ai progetti e incoraggiano l'afflusso di capitali privati. La cooperazione assicura pertanto una disponibilità e un utilizzo crescenti delle assicurazioni in quanto meccanismo di riduzione dei rischi, per aumentare la fiducia degli investitori negli Stati ACP.
2. La cooperazione offre garanzie e contribuisce attraverso dei fondi di garanzia a coprire i rischi connessi ad investimenti idonei. Più particolarmente la cooperazione sostiene:
 - a) i regimi di riassicurazione destinati a coprire gli investimenti esteri diretti effettuati da investitori idonei contro le incertezze giuridiche e i principali rischi di espropriazione, restrizioni dei trasferimenti valutarî, guerre e disordini civili e rotture di contratto; gli investitori possono assicurare i progetti combinando a piacere questi quattro tipi di copertura;
 - b) i programmi di garanzia volti a coprire il rischio con garanzie parziali per il finanziamento del debito; le garanzie possono essere concesse anche solo per una parte del rischio o una parte del credito;
 - c) i fondi di garanzia nazionali e regionali che coinvolgano in particolare istituzioni finanziarie o investitori nazionali, per incoraggiare lo sviluppo del settore finanziario.

3. La cooperazione sostiene anche lo sviluppo delle capacità e fornisce un appoggio istituzionale e una partecipazione al finanziamento di base delle iniziative nazionali o regionali intese a ridurre i rischi commerciali cui sono esposti gli investitori (tra l'altro, fondi di garanzia, organismi di regolamentazione, meccanismi di arbitraggio e sistemi giudiziari volti a proteggere maggiormente gli investimenti migliorando i sistemi di credito all'esportazione).

4. La cooperazione fornisce tale sostegno alle iniziative private e pubbliche sulla base del valore supplementare aggiunto e, ove possibile, in partenariato con organizzazioni private e con altre organizzazioni pubbliche. Gli Stati ACP e l'UE procederanno, nell'ambito del Comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, ad un'analisi congiunta della proposta d'istituire un organismo di garanzia ACP-CE incaricato di mettere a punto e gestire programmi di garanzia degli investimenti.

ARTICOLO 78

Tutela degli investimenti

1. Gli Stati ACP e la Comunità e i suoi Stati membri, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, ribadiscono la necessità di promuovere e di tutelare gli investimenti di ciascuna parte nei rispettivi territori e, in questo contesto, affermano l'importanza di concludere, nell'interesse reciproco, accordi di promozione e di tutela degli investimenti che possano anche costituire la base di sistemi di assicurazione e di garanzia.

2. Al fine di dare maggior impulso agli investimenti europei in progetti di sviluppo avviati dagli Stati ACP e che rivestano per essi un'importanza particolare, la Comunità e gli Stati membri, da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro, possono anche concludere accordi relativi a progetti specifici di reciproco interesse, qualora la Comunità e gli imprenditori europei contribuiscano al loro finanziamento.

3. Le parti convengono inoltre d'introdurre, nel quadro degli accordi di partenariato economico e nel rispetto delle competenze rispettive della Comunità e dei suoi Stati membri, dei principi generali sulla tutela e la promozione degli investimenti, facendo propri i migliori risultati raggiunti in questo campo nell'ambito delle organizzazioni internazionali competenti o nelle relazioni bilaterali.

TITOLO III

COOPERAZIONE TECNICA

ARTICOLO 79

1. La cooperazione tecnica deve aiutare gli Stati ACP a valorizzare le loro risorse umane nazionali e regionali e a sviluppare in modo duraturo le istituzioni indispensabili alla riuscita del loro sviluppo, nonché, tra l'altro, contribuire al rafforzamento delle imprese e delle organizzazioni di consulenza dei paesi ACP e alla conclusione di accordi di scambi per consulenti di imprese dei paesi ACP e dell'UE.

2. La cooperazione tecnica deve inoltre avere un rapporto costo/efficacia favorevole, rispondere alle esigenze per le quali è stata progettata, agevolare il trasferimento di know-how e incrementare le competenze nazionali e regionali. La cooperazione tecnica deve contribuire a realizzare gli obiettivi dei progetti e dei programmi e a rafforzare le capacità di gestione dell'ordinatore nazionale o regionale. L'assistenza tecnica deve:

- a) basarsi sulla domanda, dunque essere concessa solo su richiesta dello Stato o degli Stati ACP interessati ed essere adeguata ai bisogni del beneficiario;

- b) fungere da complemento e da sostegno agli sforzi degli Stati ACP per individuare le proprie esigenze;
- c) essere seguita e controllata perché se ne possa garantire l'efficacia;
- d) incoraggiare la partecipazione di esperti, imprese di consulenza e istituti di formazione e di ricerca dei paesi ACP negli appalti finanziati dal Fondo e individuare le possibilità di assumere personale qualificato nazionale o regionale per i progetti del Fondo;
- e) incoraggiare il distacco di quadri nazionali dei paesi ACP, in qualità di consulenti, presso un'istituzione del proprio paese o di un paese vicino o presso un'organizzazione regionale;
- f) contribuire a inquadrare meglio i limiti e il potenziale delle risorse umane nazionali e regionali e a istituire un registro degli esperti, dei consulenti e delle imprese di consulenza dei paesi ACP cui poter ricorrere per i progetti e i programmi finanziati dal Fondo;
- g) appoggiare l'assistenza tecnica tra gli Stati ACP per promuovere gli scambi tra gli Stati ACP di quadri ed esperti in materia di assistenza tecnica e di gestione;
- h) sviluppare, quale parte integrante della pianificazione di progetti e programmi, programmi d'azione per lo sviluppo a lungo termine delle istituzioni e del personale, tenendo conto delle relative esigenze finanziarie;

- i) accrescere la capacità degli Stati ACP di acquisire competenze tecniche proprie;
 - j) prestare particolare attenzione allo sviluppo delle capacità degli Stati ACP in materia di pianificazione, attuazione e valutazione dei progetti e di gestione delle dotazioni.
3. L'assistenza tecnica può essere fornita in tutti i settori della cooperazione, entro i limiti stabiliti dal presente accordo. Le attività oggetto dell'assistenza sono diverse per estensione e natura e sono definite su misura per soddisfare i bisogni degli Stati ACP.
4. La cooperazione tecnica può assumere un carattere specifico o generale. Il Comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo stabilisce gli orientamenti per l'attuazione della cooperazione tecnica.

ARTICOLO 80

Allo scopo d'invertire il movimento di esodo dei quadri dagli Stati ACP, la Comunità assiste gli Stati ACP che ne facciano richiesta con misure appropriate d'incentivazione al rimpatrio, per favorire il ritorno dei cittadini ACP qualificati residenti nei paesi sviluppati.

TITOLO IV

PROCEDURE E SISTEMI DI GESTIONE

ARTICOLO 81

Procedure

Le procedure di gestione sono trasparenti e semplici da applicare e consentono il decentramento dei compiti e delle responsabilità agli operatori sul campo. Gli attori non statali sono associati all'attuazione della cooperazione allo sviluppo ACP-UE nei settori che li riguardano. Le disposizioni procedurali relative alla programmazione, alla preparazione, all'attuazione e alla gestione della cooperazione finanziaria e tecnica sono definite nei dettagli all'allegato IV sulle procedure di attuazione e gestione. Il Consiglio dei ministri può esaminare, rivedere e modificare tali disposizioni su raccomandazione del Comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.

ARTICOLO 82

Agenti incaricati dell'esecuzione

Per l'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica definita nel presente accordo sono designati agenti responsabili dell'esecuzione. Le disposizioni che disciplinano le loro responsabilità figurano nell'allegato IV sulle procedure di attuazione e gestione.

ARTICOLO 83

Comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo

1. Il Consiglio dei ministri esamina, almeno una volta all'anno, la fase di realizzazione degli obiettivi della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo e i problemi generali e specifici derivanti dall'attuazione di detta cooperazione. A tal fine è istituito in sede di Consiglio dei ministri un comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, denominato in appresso "comitato ACP-CE".
2. Detto comitato ha l'incarico, tra l'altro, di:
 - a) assicurare la realizzazione in generale degli obiettivi e dei principi della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo e stabilire gli orientamenti generali per la loro efficace e tempestiva attuazione;
 - b) esaminare i problemi posti dall'attuazione delle azioni di cooperazione allo sviluppo e proporre adeguate misure;
 - c) esaminare periodicamente gli allegati all'accordo per garantire che continuino ad essere pertinenti e raccomandare eventuali modifiche al Consiglio dei ministri ai fini della loro approvazione;

- d) esaminare le azioni intraprese nel quadro dell'accordo per raggiungere gli obiettivi relativi alla promozione dello sviluppo e degli investimenti del settore privato nonché le operazioni connesse allo strumento per gli investimenti.
3. Il comitato ACP-CE, che si riunisce trimestralmente, è composto, su base paritetica, di rappresentanti degli Stati ACP e della Comunità, o dei loro mandatari. Esso si riunisce a livello ministeriale ogniqualvolta una parte lo richieda, ed almeno una volta all'anno.
4. Il Consiglio dei ministri adotta il regolamento interno del comitato ACP-CE, in articolare le condizioni di rappresentanza ed il numero dei membri dello stesso, le modalità secondo le quali deliberano e le condizioni di esercizio della presidenza.
5. Il comitato ACP-CE può convocare riunioni di esperti per studiare le cause delle eventuali difficoltà o degli eventuali blocchi che ostacolano l'efficace attuazione della cooperazione allo sviluppo. Detti esperti sottoporranno al comitato raccomandazioni sui mezzi atti ad eliminare tali difficoltà o blocchi.

PARTE 5

DISPOSIZIONI GENERALI CONCERNENTI GLI STATI ACP MENO AVANZATI,
SENZA SBOCCO SUL MARE E INSULARI

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 84

1. La cooperazione garantisce un trattamento speciale ai paesi ACP meno avanzati e tiene debitamente conto della vulnerabilità dei paesi ACP senza sbocco sul mare e insulari, per permettere loro di trarre pienamente profitto dalle possibilità offerte dall'accordo e in modo da accelerare il rispettivo ritmo di sviluppo. Essa tiene conto anche dei bisogni dei paesi che si trovano in situazione postbellica.
2. A prescindere dalle misure e disposizioni specifiche da prevedere per ciascun gruppo nei vari capitoli dell'accordo, è rivolta un'attenzione particolare, per quanto riguarda i paesi meno avanzati, senza sbocco sul mare e insulari nonché i paesi che sono stati teatro di conflitti:
 - a) all'intensificazione della cooperazione regionale;

- b) alle infrastrutture dei trasporti e delle telecomunicazioni;
- c) allo sfruttamento efficace delle risorse marine e alla commercializzazione di tali prodotti, nonché, per i paesi senza sbocco sul mare, alla pesca continentale;
- d) in materia di aggiustamento strutturale, al livello di sviluppo di questi paesi, e nella fase di esecuzione, alla dimensione sociale dell'aggiustamento;
- e) all'attuazione di strategie alimentari e di programmi integrati di sviluppo.

CAPITOLO 2

STATI ACP MENO AVANZATI

ARTICOLO 85

1. Un particolare trattamento è riservato agli Stati ACP meno avanzati per aiutarli a risolvere le gravi difficoltà economiche e sociali che ostacolano il loro sviluppo, in modo da accelerare il rispettivo ritmo di sviluppo.
2. L'elenco degli Stati ACP meno avanzati figura all'allegato VI. Esso può essere modificato con decisione del Consiglio dei ministri qualora:
 - a) uno Stato terzo che si trovi in una situazione simile aderisca al presente accordo;

- b) la situazione economica di uno Stato ACP si modifichi in maniera significativa e duratura, in modo da richiedere la sua inclusione nella categoria degli Stati ACP meno avanzati o da non giustificare più tale inclusione.

ARTICOLO 86

Le disposizioni a favore degli Stati ACP meno avanzati si trovano negli articoli seguenti: 2, 29, 32, 35, 37, 56, 68, 84, 85.

CAPITOLO 3

STATI ACP SENZA SBOCCO SUL MARE

ARTICOLO 87

1. Sono previste disposizioni e misure specifiche per sostenere gli Stati ACP senza sbocco sul mare negli sforzi che essi compiono per superare le difficoltà geografiche e gli altri ostacoli che frenano il loro sviluppo, in maniera da consentire loro di accelerare il rispettivo ritmo di sviluppo.
2. L'elenco degli Stati ACP senza sbocco sul mare figura all'allegato VI. Esso può essere modificato con decisione del Consiglio dei ministri qualora uno Stato terzo che si trovi in una situazione simile aderisca al presente accordo.

ARTICOLO 88

Le disposizioni a favore degli Stati ACP senza sbocco sul mare si trovano negli articoli seguenti: 2, 32, 35, 56, 68, 84, 87.

CAPITOLO 4

STATI ACP INSULARI

ARTICOLO 89

1. Sono previste disposizioni e misure specifiche per sostenere gli Stati ACP insulari negli sforzi che essi compiono per superare le difficoltà naturali e geografiche e gli altri ostacoli che frenano il loro sviluppo, in maniera da consentire loro di accelerare il rispettivo ritmo di sviluppo.
2. L'elenco degli Stati ACP insulari figura all'allegato VI. Esso può essere modificato con decisione del Consiglio dei ministri qualora uno Stato terzo che si trovi in una situazione simile aderisca al presente accordo.

ARTICOLO 90

Le disposizioni a favore degli Stati ACP insulari si trovano negli articoli seguenti: 2, 32, 35, 56, 68, 84, 89.

PARTE 6

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 91

Incompatibilità tra il presente accordo e altri trattati

I trattati, le convenzioni, gli accordi o le intese di qualsiasi forma o natura conclusi fra uno o più Stati membri della Comunità e uno o più Stati ACP non devono essere di ostacolo all'applicazione del presente accordo.

ARTICOLO 92

Campo d'applicazione territoriale

Fatte salve le disposizioni particolari in materia di relazioni fra gli Stati ACP e i dipartimenti d'oltremare in esse enunciate, il presente accordo si applica, da una parte, ai territori nei quali si applica il trattato, alle condizioni precisate in detto trattato e, dall'altra, ai territori degli Stati ACP.

ARTICOLO 93

Ratifica ed entrata in vigore dell'accordo

1. Il presente accordo è ratificato dalle parti firmatarie secondo le rispettive norme e procedure costituzionali.
2. Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della conclusione del presente accordo sono depositati, per quanto riguarda gli Stati ACP, presso il segretariato del Consiglio delle Comunità europee e, per quanto riguarda gli Stati membri, presso il segretariato degli Stati ACP. I segretariati ne informano immediatamente gli Stati firmatari e la Comunità.
3. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica da parte degli Stati membri e di almeno due terzi degli Stati ACP nonché dello strumento di approvazione dell'accordo da parte della Comunità.
4. Gli Stati ACP che non hanno espletato le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 alla data dell'entrata in vigore del presente accordo come previsto al paragrafo 3, possono procedervi soltanto entro i dodici mesi successivi a detta data, salve restando le disposizioni del paragrafo 6.

Per tali Stati il presente accordo diventa applicabile il primo giorno del secondo mese successivo all'espletamento di dette procedure. Detti Stati riconoscono la validità di qualsiasi misura di applicazione del presente accordo presa dopo la data della sua entrata in vigore.

5. Il regolamento interno delle istituzioni congiunte istituite ai sensi del presente accordo stabilisce le condizioni alle quali i rappresentanti degli Stati firmatari di cui al paragrafo 4 partecipano in veste di osservatori alle sedute delle istituzioni.

6. Il Consiglio dei ministri può decidere di accordare un sostegno speciale agli Stati ACP firmatari delle precedenti convenzioni ACP-CE che, mancando di istituzioni statali normalmente costituite, non sono stati in grado di firmare o ratificare il presente accordo. Il sostegno può essere concesso per il potenziamento di istituzioni e per attività di sviluppo economico e sociale, con particolare attenzione ai bisogni dei settori più vulnerabili della popolazione. In questo ambito, tali paesi potranno attingere ai fondi previsti nella parte 4 del presente accordo, relativa alla cooperazione finanziaria e tecnica.

In deroga al paragrafo 4, i paesi in questione che sono firmatari dell'accordo possono completare le procedure di ratifica entro dodici mesi dalla ricostituzione delle istituzioni statali.

I paesi in questione che non hanno firmato né ratificato l'accordo, possono aderirvi mediante le procedure di cui all'articolo 94.

ARTICOLO 94

Adesioni

1. Ogni domanda di adesione al presente accordo presentata da uno Stato indipendente le cui caratteristiche strutturali e la cui situazione economico-sociale siano paragonabili a quelle degli Stati ACP, dev'essere sottoposta al Consiglio dei ministri.

In caso di approvazione del Consiglio dei ministri, lo Stato in questione aderisce all'accordo depositando un atto di adesione presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, che ne trasmette una copia certificata conforme al segretariato degli Stati ACP e ne informa gli Stati membri. Il Consiglio dei ministri può decidere le misure di adeguamento eventualmente necessarie.

Lo Stato in questione gode degli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi degli Stati ACP. La sua adesione non può pregiudicare i vantaggi derivanti agli Stati ACP firmatari del presente accordo dalle disposizioni relative alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo. Il Consiglio dei ministri può definire le condizioni e le modalità specifiche dell'adesione di un singolo Stato in un protocollo speciale che forma parte integrante dell'accordo.

2. Il Consiglio dei ministri viene informato di qualsiasi domanda di adesione di uno Stato terzo ad un'associazione economica di Stati ACP.

3. Il Consiglio dei ministri è informato di qualsiasi domanda di adesione di uno Stato terzo all'Unione europea. Durante i negoziati tra l'Unione e lo Stato candidato, la Comunità fornisce agli Stati ACP ogni informazione utile e questi, a loro volta, indicano alla Comunità le loro preoccupazioni affinché quest'ultima possa prenderle nella massima considerazione. La Comunità informa il segretariato degli Stati ACP di ogni nuova adesione all'Unione europea.

Ogni nuovo Stato membro dell'Unione europea diviene parte contraente del presente accordo dalla data della sua adesione mediante una clausola inserita a tal fine nell'atto di adesione. Se l'atto di adesione all'Unione europea non prevede una siffatta adesione automatica dello Stato membro al presente accordo, lo Stato membro in questione aderisce depositando un atto di adesione presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, che ne trasmette una copia certificata conforme al segretariato degli Stati ACP e ne informa gli Stati membri.

Le parti esaminano gli effetti dell'adesione dei nuovi Stati membri sul presente accordo. Il Consiglio dei ministri può decidere le misure transitorie o di adeguamento eventualmente necessarie.

ARTICOLO 95

Durata dell'accordo e clausola di revisione

1. Il presente accordo è concluso per un periodo di venti anni a decorrere dal 1° marzo 2000.
2. Dei protocolli finanziari sono definiti per ciascun periodo di cinque anni.
3. Al più tardi 12 mesi prima della scadenza di ciascun periodo di cinque anni, la Comunità e gli Stati membri, da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro, notificano all'altra parte le disposizioni del presente accordo di cui chiedono la revisione ai fini di un'eventuale modifica dell'accordo stesso. Ciò non si applica tuttavia alle disposizioni relative alla cooperazione economica e commerciale, per le quali è prevista una procedura di revisione speciale. A prescindere da detta scadenza, qualora una parte chieda la revisione di una qualsiasi delle disposizioni dell'accordo, l'altra parte dispone di un periodo di due mesi per chiedere che detta revisione sia estesa ad altre disposizioni connesse con quelle che hanno formato oggetto della richiesta iniziale.

Dieci mesi prima della scadenza di tale periodo quinquennale in corso, le parti avviano negoziati per esaminare le eventuali modifiche da apportare alle disposizioni oggetto della notifica.

Le disposizioni dell'articolo 93 si applicano anche alle modifiche in tal modo apportate all'accordo.

Il Consiglio dei ministri adotta eventualmente le misure transitorie necessarie per quanto riguarda le disposizioni modificate, fino alla loro entrata in vigore.

4. Diciotto mesi prima della fine del periodo complessivo dell'accordo le parti avviano negoziati per esaminare le disposizioni che disciplineranno in seguito le loro relazioni.

Il Consiglio dei ministri adotta le eventuali misure transitorie necessarie fino all'entrata in vigore del nuovo accordo.

ARTICOLO 96

Elementi essenziali - Procedura di consultazione e misure appropriate
relative ai diritti dell'uomo, ai principi democratici e allo Stato di diritto

1. Ai fini del presente articolo, s'intende per "parte" la Comunità e gli Stati membri dell'Unione europea, da un lato, e ciascuno Stato ACP, dall'altro.

2. a) Se, nonostante il dialogo politico che le parti intrattengono regolarmente, una parte reputa che l'altra non abbia soddisfatto un obbligo derivante dal rispetto dei diritti dell'uomo, dei principi democratici o dello Stato di diritto di cui all'articolo 9, paragrafo 2, essa fornisce all'altra parte e al Consiglio dei ministri, eccetto in casi particolarmente urgenti, le informazioni utili necessarie ad un esame approfondito della situazione, al fine di trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti. A tal fine, essa invita l'altra parte a tenere consultazioni vertenti principalmente sulle misure adottate o da adottare dalla parte interessata per porre rimedio alla situazione.

Le consultazioni sono condotte al livello e nella forma considerati più appropriati al raggiungimento di una soluzione.

Le consultazioni iniziano entro 15 giorni dall'invito e continuano per un periodo stabilito di comune accordo in funzione del carattere e della gravità della violazione. In ogni caso, esse non superano i 60 giorni.

Se le consultazioni non portano ad una soluzione accettabile per entrambe le parti, se la consultazione è rifiutata o vi è un'urgenza particolare, possono essere adottate misure appropriate. Tali misure sono revocate non appena vengono meno le ragioni che hanno condotto alla loro adozione.

- (b) Con l'espressione "urgenza particolare" s'intendono casi eccezionali di violazioni particolarmente serie e flagranti di uno degli elementi essenziali di cui all'articolo 9, paragrafo 2, che richiedono una reazione immediata.

La parte che ricorre alla procedura d'urgenza particolare ne informa separatamente l'altra parte e il Consiglio dei ministri, a meno che non le manchi il tempo di farlo.

- c) Con l'espressione "misure appropriate" utilizzata nel presente articolo s'intendono le misure adottate in conformità del diritto internazionale e proporzionate alla violazione. Nella scelta di tali misure si privilegiano quelle che pregiudicano meno l'applicazione del presente accordo. Resta inteso che la sospensione costituisce l'ultima risorsa.

Se in casi di urgenza particolare vengono adottate misure, esse sono notificate immediatamente all'altra parte e al Consiglio dei ministri. Su richiesta della parte interessata, possono allora essere avviate consultazioni per esaminare in profondità la situazione e, se possibile, trovare una soluzione. Tali consultazioni si svolgono secondo le modalità indicate alla precedente lettera a), secondo e terzo comma.

ARTICOLO 97

Procedura di consultazione e misure appropriate riguardanti la corruzione

1. Le parti ritengono che, nei casi in cui la Comunità è un partner importante in termini di sostegno finanziario alle politiche e ai programmi economici e settoriali, i casi di corruzione gravi debbano essere oggetto di consultazioni tra le Parti.

2. In queste circostanze ciascuna delle parti può invitare l'altra a procedere a consultazioni. Queste iniziano entro 21 giorni dall'invito e non durano più di 60 giorni.
3. Se le consultazioni non portano ad una soluzione accettabile per entrambe le parti, o se la consultazione è rifiutata, le parti adottano le misure appropriate. In ogni caso, incombe principalmente alla parte presso la quale si sono verificati i casi di corruzione gravi prendere le misure necessarie per rimediare immediatamente alla situazione. Le misure adottate dall'una o dall'altra Parte devono essere proporzionate alla gravità della situazione. Nella scelta di tali misure si privilegiano quelle che pregiudicano meno l'applicazione del presente accordo. Resta inteso che la sospensione costituisce l'ultima risorsa.
4. Ai fini del presente articolo, s'intende per "parte" la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e ciascuno Stato ACP, dall'altro.

ARTICOLO 98

Composizione delle controversie

1. Le controversie sull'interpretazione o sull'applicazione del presente accordo tra uno Stato membro, più Stati membri o la Comunità, da una parte, e uno o più Stati ACP, dall'altra, sono sottoposte al Consiglio dei ministri.

Tra le sessioni del Consiglio dei ministri, tali controversie sono sottoposte al Comitato degli ambasciatori.

2. a) Se il Consiglio dei ministri non riesce a dirimere la controversia, l'una o l'altra parte può chiedere l'avvio di una procedura di arbitrato. A tal fine, ciascuna delle parti designa un arbitro entro trenta giorni dalla richiesta di arbitrato. In mancanza di una designazione, ciascuna delle parti può chiedere al Segretario generale della Corte permanente di arbitrato di designare il secondo arbitro.
- b) I due arbitri nominano a loro volta, entro trenta giorni, un terzo arbitro. In mancanza di una designazione, ciascuna delle parti può chiedere al Segretario generale della Corte permanente di arbitrato di designare il terzo arbitro.
- c) Salvo decisione contraria degli arbitri, viene applicata la procedura prevista dal regolamento facoltativo di arbitrato della Corte permanente di arbitrato per le organizzazioni internazionali e gli Stati. Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza entro il termine di tre mesi.
- d) Ciascuna parte in causa è tenuta a prendere i provvedimenti necessari all'esecuzione della decisione arbitrale.
- e) Ai fini dell'applicazione di questa procedura, la Comunità e gli Stati membri sono considerati come un'unica parte in causa.

ARTICOLO 99**Clausola di denuncia**

Il presente accordo può essere denunciato dalla Comunità e dai suoi Stati membri nei confronti di ciascuno Stato ACP e da ciascuno Stato ACP nei confronti della Comunità e dei suoi Stati membri con un preavviso di sei mesi.

ARTICOLO 100**Status dei testi**

I protocolli e gli allegati al presente accordo ne costituiscono parte integrante. Gli allegati nn. II, III, IV e VI possono essere rivisti, adattati e modificati dal Consiglio dei ministri su raccomandazione del Comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.

Il presente accordo redatto in due esemplari in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e svedese, ciascun testo facente ugualmente fede, è depositato negli archivi del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e presso il segretariato degli Stati ACP, che ne rimettono copia certificata conforme al governo di ogni Stato firmatario.

Fatto a Cotonou, addì ventitré giugno duemila.

ALLEGATI DELL'ACCORDO

INDICE

| | |
|-------------------------------------|---|
| ALLEGATO I: | PROTOCOLLO FINANZIARIO |
| ALLEGATO II: | MODALITÀ E CONDIZIONI DI FINANZIAMENTO |
| Capitolo 1 | Finanziamento degli investimenti..... |
| Capitolo 2 | Interventi speciali |
| Capitolo 3 | Finanziamenti per le fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazioni..... |
| Capitolo 4 | Altre disposizioni |
| Capitolo 5 | Accordi per la tutela degli investimenti..... |
| ALLEGATO III: | SOSTEGNO ISTITUZIONALE - CSI e CSA |
| ALLEGATO IV: | PROCEDURE DI ATTUAZIONE E DI GESTIONE |
| Capitolo 1 | Programmazione (nazionale)..... |
| Capitolo 2 | Programmazione e preparazione (regionale)..... |
| Capitolo 3 | Attuazione del progetto |
| Capitolo 4 | Concorrenza e preferenze |
| Capitolo 5 | Controllo e valutazione..... |
| Capitolo 6 | Agenti incaricati della gestione e dell'esecuzione |
| ALLEGATO V: | REGIME COMMERCIALE APPLICABILE DURANTE IL PERIODO PREPARATORIO PREVISTO ALL'ARTICOLO 37, PARAGRAFO 1 |
| Capitolo 1 | Regime generale degli scambi..... |
| Capitolo 2 | Impegni speciali per lo zucchero e le carni bovine |
| Capitolo 3 | Disposizioni finali |
| PROTOCOLLO 1 | RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA..... |
| TITOLO | I DISPOSIZIONI GENERALI |
| TITOLO II | DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" |
| TITOLO III | REQUISITI TERRITORIALI |
| TITOLO IV | PROVA DELL'ORIGINE |
| TITOLO V | MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA |
| TITOLO VI | CEUTA E MELILLA..... |
| TITOLO VII | DISPOSIZIONI FINALI |
| ALLEGATO I del protocollo 1 | Note introduttive all'elenco dell'allegato II |
| ALLEGATO II del protocollo 1 | Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario..... |

| | |
|--------------------------------|---|
| ALLEGATO III del protocollo 1 | Paesi e territori d'oltremare |
| ALLEGATO IV del protocollo 1 | Formulario dei certificati di circolazione |
| ALLEGATO V del protocollo 1 | Dichiarazione su fattura |
| ALLEGATO VIA del protocollo 1 | Dichiarazione del fornitore per prodotti aventi carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale |
| ALLEGATO VIB del protocollo 1 | Dichiarazione del fornitore per prodotti che non hanno carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale |
| ALLEGATO VII del protocollo 1 | Scheda d'informazione |
| ALLEGATO VIII del protocollo 1 | Formulario della richiesta di deroga |
| ALLEGATO IX del protocollo 1 | Elenco di lavorazioni o trasformazioni che conferiscono il carattere di origine ACP a prodotti ottenuti da lavorazioni o trasformazioni effettuate su materiali tessili originari dei paesi in via di sviluppo di cui all'articolo 6, paragrafo 11, del presente protocollo |
| ALLEGATO X del protocollo 1 | Prodotti tessili esclusi dalla procedura di cumulo con taluni paesi in via di sviluppo di cui all'articolo 6, paragrafo 11, del presente protocollo |
| ALLEGATO XI del protocollo 1 | Prodotti per i quali le disposizioni di cumulo con il Sudafrica di cui all'articolo 6, paragrafo 3, si applicano dopo tre anni dell'applicazione provvisoria dell'accordo sul commercio, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana |
| ALLEGATO XII del protocollo 1 | Prodotti per i quali le disposizioni di cumulo con il Sudafrica di cui all'articolo 6, paragrafo 3, si applicano dopo sei anni dell'applicazione provvisoria dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana |
| ALLEGATO XIII del protocollo 1 | Prodotti ai quali non si applica l'articolo 6, paragrafo 3 |
| ALLEGATO XIV del protocollo 1 | Prodotti della pesca temporaneamente esclusi dalle disposizioni di cumulo con il Sudafrica di cui all'articolo 6, paragrafo 3 |
| ALLEGATO XV del protocollo 1 | Dichiarazione congiunta sul cumulo |
| | |
| PROTOCOLLO N. 2 | RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 9 |
| PROTOCOLLO N. 3 | CONTENENTE IL TESTO DEL PROTOCOLLO N. 3 RELATIVO ALLO ZUCCHERO ACP |
| ALLEGATO del protocollo n. 3 | Dichiarazioni relative al protocollo n. 3 |
| ALLEGATO del protocollo n. 3 | Scambio di lettere |
| PROTOCOLLO N. 4 | RELATIVO ALLE CARNI BOVINE |
| PROTOCOLLO N. 5 | SECONDO PROTOCOLLO RELATIVO ALLE BANANE |
| ALLEGATO VI: | ELENCHI DEGLI STATI ACP MENO AVANZATI, SENZA SBOCCO SUL MARE E INSULARI |
| | |
| PROTOCOLLI | |
| PROTOCOLLO N. 1 | RELATIVO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI CONGIUNTE |
| PROTOCOLLO N. 2 | SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ |
| Capitolo 1 | Persone che partecipano ai lavori relativi all'accordo |
| Capitolo 2 | Beni, fondi e averi del Consiglio dei ministri ACP |
| Capitolo 3 | Comunicazioni ufficiali |
| Capitolo 4 | Personale del segretariato degli Stati ACP |
| Capitolo 5 | Delegazioni della Commissione negli Stati ACP |
| Capitolo 6 | Disposizioni generali |
| PROTOCOLLO 3 | RELATIVO AL SUDAFRICA |

ALLEGATO F

PROTOCOLLO FINANZIARIO

1. Ai fini precisati nel presente Accordo e per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° marzo 2000, l'importo globale dei contributi finanziari della Comunità agli Stati ACP è pari a 15 200 milioni di euro.
2. I contributi finanziari della Comunità comprendono un importo di 13 500 milioni di euro provenienti dal 9° Fondo europeo di sviluppo (FES).
3. Il 9° FES viene suddiviso tra gli strumenti di cooperazione nel modo che segue:
 - (a) 10 000 milioni di euro in forma di sovvenzioni sono destinati al sostegno dello sviluppo a lungo termine. La dotazione servirà a finanziare i programmi indicativi nazionali, in conformità degli articoli da 1 a 5 dell'allegato IV "Procedure di attuazione e di gestione" del presente Accordo. Dalla dotazione per il sostegno dello sviluppo a lungo termine:
 - (i) 90 milioni di euro sono destinati a finanziare il bilancio del centro per lo sviluppo delle imprese (CSI);

- (ii) 70 milioni di euro sono destinati a finanziare il bilancio del centro di sviluppo agricolo (CSA);
 - (iii) un importo non superiore a 4 milioni di euro è destinato ai fini di cui all'articolo 17 del presente Accordo (Assemblea parlamentare paritetica).
- (b) 1 300 milioni di euro in forma di sovvenzioni sono destinati a finanziare il sostegno alla cooperazione e integrazione regionale degli Stati ACP, conformemente agli articoli da 6 a 14 dell'allegato IV "Procedure di attuazione e di gestione" del presente Accordo.
- (c) 2 200 milioni di euro sono destinati ad alimentare il Fondo investimenti secondo le modalità e le condizioni precisate nell'allegato II "Modalità e condizioni di finanziamento" del presente Accordo, fermo restando il finanziamento delle sovvenzioni in conto interessi, di cui agli articoli 2 e 4 dell'allegato II dell'Accordo, sulle risorse indicate al paragrafo 3 lettera a) del presente allegato.
4. Un importo pari a 1 700 milioni di euro viene fornito dalla Banca europea per gli investimenti in forma di prestiti concessi sulle risorse proprie. Queste risorse sono erogate ai fini indicati nell'allegato II "Modalità e condizioni di finanziamento" del presente Accordo, alle condizioni previste dai suoi statuti e secondo le modalità e le condizioni relative al finanziamento degli investimenti in esso stabilite. La Banca può contribuire al finanziamento dei progetti e programmi regionali sulle risorse che essa gestisce.

5. Eventuali rimanenze dai FES precedenti, alla data dell'entrata in vigore del presente protocollo finanziario, e qualsiasi importo disimpegnato in data successiva da progetti in corso nel quadro di tali FES, saranno trasferiti al 9° FES e utilizzati secondo le condizioni stabilite nel presente Accordo. Le risorse così trasferite al 9° FES e precedentemente assegnate al programma indicativo di uno Stato o di una regione ACP rimarranno assegnate allo Stato o alla regione medesimi. L'importo complessivo del presente protocollo finanziario, integrato dai saldi trasferiti dai precedenti FES, interessa il periodo compreso tra il 2000 e il 2007.

6. La Banca gestisce i prestiti concessi sulle sue risorse proprie, nonché le operazioni finanziate sul Fondo investimenti. Tutte le altre risorse finanziarie a titolo del presente Accordo sono amministrate dalla Commissione.

7. Prima della scadenza del presente protocollo finanziario, le Parti valutano il grado di esecuzione degli impegni e dei pagamenti. Questo esame permetterà di ricalcolare l'importo globale della dotazione, nonché di valutare l'opportunità di assegnare nuove risorse al sostegno della cooperazione finanziaria nell'ambito dell'Accordo.

8. Qualora i fondi messi a disposizione di uno qualsiasi degli strumenti dell'Accordo risultino esauriti prima della scadenza del protocollo finanziario, il consiglio congiunto dei ministri ACP-CE prende le misure del caso.

ALLEGATI

ALLEGATO II: MODALITÀ E CONDIZIONI DI FINANZIAMENTO

CAPITOLO I

FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

ARTICOLO 1

Le modalità e le condizioni di finanziamento per quanto riguarda gli interventi del Fondo investimenti, i prestiti sulle risorse proprie della Banca europea per gli investimenti e altre speciali operazioni sono stabilite nel presente capitolo. Le risorse possono essere erogate a imprese aventi i necessari requisiti direttamente o indirettamente, tramite adeguati fondi d'investimento e/o intermediari finanziari.

ARTICOLO 2

Risorse del Fondo investimenti

1. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate, tra l'altro, per:
 - (a) fornire capitali di rischio in forma di:
 - (i) partecipazioni azionarie in imprese ACP, inclusi gli istituti finanziari;
 - (ii) assistenza quasi capitale a imprese ACP, inclusi gli istituti finanziari;

- (iii) garanzie e altri strumenti cautelativi che possano essere usati per coprire rischi politici e altri rischi connessi all'investimento, a favore di investitori o finanziatori sia stranieri che locali;
 - (b) fornire prestiti ordinari.
2. La partecipazione azionaria consente di norma di acquisire quote di minoranza e viene remunerata in base ai risultati del progetto interessato.
3. L'assistenza quasi capitale può comprendere anticipi da parte degli azionisti, obbligazioni convertibili, prestiti condizionali, prestiti subordinati e prestiti con diritto di partecipazione o altre simili forme di assistenza. Detta assistenza può comportare in particolare:
- (a) prestiti condizionali, il cui servizio e/o la cui durata dipendono dall'adempimento di determinate condizioni relative ai risultati del progetto finanziato; nel caso specifico di prestiti condizionali per studi di preinvestimento o per altri tipi di assistenza tecnica connessa al progetto, il servizio può essere cancellato se l'investimento non ha luogo;
 - (b) prestiti con diritto di partecipazione, il cui servizio e/o la cui durata sono legati ai profitti ricavati dal progetto;
 - (c) prestiti subordinati che vengono rimborsati soltanto dopo l'estinzione di altri debiti.

4. La remunerazione di ciascuna operazione viene specificata al momento della concessione del prestito. Tuttavia:
 - (a) nel caso di prestiti condizionali o con diritto di partecipazione, la remunerazione comprende di norma un tasso d'interesse fissato a non oltre il 3% e una componente variabile legata al rendimento del progetto;
 - (b) nel caso di prestiti subordinati, il tasso d'interesse dipende dall'evoluzione del mercato.
5. Le garanzie vengono fissate in funzione dei rischi assicurati e delle caratteristiche specifiche dell'operazione.
6. Il tasso d'interesse dei prestiti ordinari comprende un tasso di riferimento applicato dalla Banca su prestiti analoghi alle medesime condizioni, per quanto concerne il periodo di tolleranza e di rimborso, nonché una maggiorazione stabilita dalla Banca stessa.
7. I prestiti ordinari possono essere prorogati a condizioni privilegiate nei seguenti casi:
 - (a) per progetti d'infrastruttura nei paesi meno avanzati o in paesi che escono da un conflitto, come presupposto per lo sviluppo del settore privato. In tali casi il tasso d'interesse del prestito viene ridotto del 3%;

- (b) per progetti che comportano attività di ristrutturazione nel quadro della privatizzazione oppure per progetti che presentano vantaggi sociali o ambientali sostanziali e chiaramente dimostrabili. In tali casi i prestiti possono essere prorogati con un abbuono d'interesse, il cui importo e la cui forma vengono decisi in funzione delle caratteristiche specifiche del progetto. Il tasso di abbuono non deve tuttavia essere superiore al 3%.

In ogni caso il tasso d'interesse finale non è mai inferiore al 50% del tasso di riferimento.

8. Le risorse necessarie per queste agevolazioni vengono prelevate dal Fondo investimenti e non devono superare il 5% della dotazione riservata al finanziamento degli investimenti da parte del Fondo stesso e dalla Banca sulle risorse proprie.

9. Gli abbuoni di interessi possono essere capitalizzati o utilizzati in forma di sovvenzioni per finanziare l'assistenza tecnica necessaria ai progetti, in particolare a favore di istituti finanziari dei paesi ACP.

ARTICOLO 3

Interventi del Fondo investimenti

1. Il Fondo interviene in tutti i settori economici e sostiene gli investimenti di imprese private e di imprese pubbliche gestite secondo criteri commerciali, nonché infrastrutture economiche e tecnologiche produttrici di reddito, essenziali per il settore privato. Il Fondo:

- (a) è gestito come un fondo rotativo finanziariamente sostenibile. I suoi interventi avvengono a condizioni di mercato, evitando di provocare distorsioni sui mercati locali e di sostituirsi ai finanziamenti privati;
 - (b) a produrre un effetto catalizzatore, incoraggiando la mobilitazione di risorse locali a lungo termine e risvegliando l'interesse di investitori e finanziatori privati stranieri per progetti negli Stati ACP.
2. o scadere del protocollo finanziario, e in mancanza di una specifica decisione da parte del Consiglio dei ministri, i rimborsi netti cumulativi versati sul Fondo investimenti verranno trasferiti al nuovo protocollo.

ARTICOLO 4

Prestiti sulle risorse proprie della BEI

1. La Banca:

- (a) contribuisce, con le risorse che essa gestisce, allo sviluppo economico e industriale degli Stati ACP a livello nazionale e regionale; a tal fine essa finanzia in via prioritaria i progetti e i programmi produttivi o altri investimenti destinati a promuovere il settore privato in tutti i comparti dell'economia;

- (b) stabilisce strette relazioni di cooperazione con banche di sviluppo nazionali e regionali e con istituzioni bancarie e finanziarie degli Stati ACP e dell'UE;
 - (c) in consultazione con lo Stato ACP interessato, adegua le modalità e le procedure di attuazione della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, definite dal presente Accordo, per tenere conto eventualmente della natura dei progetti e programmi e per agire in conformità degli obiettivi del presente Accordo nell'ambito delle procedure fissate nel suo statuto.
2. I prestiti concessi dalla Banca sulle sue risorse proprie vengono erogati secondo le modalità e alle condizioni seguenti:
- (a) il tasso di riferimento è il tasso applicato dalla Banca per un prestito concesso alle stesse condizioni, per quanto concerne la valuta e il periodo di rimborso, alla data della firma del contratto oppure alla data dell'esborso;
 - (b) tuttavia:
 - (i) in linea di massima i progetti del settore pubblico possono fruire di un abbuono d'interesse del 3%;
 - (ii) i progetti del settore privato che rientrano nelle categorie specificate all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b) del presente allegato possono fruire di abbuoni d'interesse alle stesse condizioni specificate all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b).

In ogni caso il tasso d'interesse definitivo non è mai inferiore al 50% del tasso di riferimento.

- (c) l'importo degli abbuoni d'interesse, attualizzato al valore del momento dei versamenti del prestito, è imputato all'importo delle sovvenzioni del Fondo investimenti, come indicato all'articolo 2, paragrafi 8 e 9, ed è versato direttamente alla Banca;
- (d) il periodo di rimborso dei prestiti concessi dalla Banca sulle sue risorse proprie è stabilito in base al profilo economico e finanziario del progetto, ma non può essere superiore a 25 anni. Di norma questi prestiti prevedono un periodo di tolleranza fissato in riferimento al periodo di costruzione del progetto.
3. Per gli investimenti finanziati dalla Banca sulle risorse proprie in società del settore pubblico, potranno essere richiesti specifici impegni o garanzie allo Stato ACP interessato.

ARTICOLO 5

Condizioni relative ai rischi del cambio

Per contenere il più possibile gli effetti delle fluttuazioni dei cambi, i problemi dei rischi vengono affrontati nel modo seguente:

- (a) in caso di partecipazione azionaria intesa a rafforzare il capitale di un'impresa, i rischi vengono assunti di norma dal Fondo investimenti;

- (b) in caso di finanziamento su capitale di rischio per piccole e medie imprese, i rischi di cambio sono di norma condivisi tra la Comunità da un lato e le altre Parti implicate dall'altro. In media i rischi del cambio sono condivisi equamente;
- (c) qualora sia possibile e opportuno, soprattutto in paesi che godono di una stabilità macroeconomica e finanziaria, il Fondo cerca di concedere i prestiti in valuta ACP, assumendosi di fatto i rischi del cambio.

ARTICOLO 6

Condizioni per il trasferimento di valuta estera

Per quanto attiene agli interventi a titolo del presente Accordo e agli impegni scritti assunti nell'ambito dello stesso, gli Stati ACP interessati:

- (a) concedono l'esonero da qualsiasi imposta o prelievo fiscale, nazionale e locale, sugli interessi, sulle commissioni e sugli ammortamenti dei prestiti, dovuti ai sensi della normativa vigente nello Stato o negli Stati ACP interessati;
- (b) mettono a disposizione dei beneficiari le valute necessarie al pagamento degli interessi, delle commissioni e degli ammortamenti dei prestiti, dovuti a norma dei contratti di finanziamento conclusi per l'attuazione dei progetti e programmi sul loro territorio;

- (c) mettono a disposizione della Banca le valute necessarie al trasferimento di tutte le somme che essa ha ricevuto in moneta nazionale al tasso di cambio vigente tra l'euro, o altre monete di riferimento, e la moneta nazionale alla data del trasferimento. Sono comprese tutte le forme di introiti, quali, tra l'altro, interessi, dividendi, commissioni e altri oneri, nonché gli ammortamenti dei prestiti e i ricavi della vendita di azioni, dovuti a norma dei contratti di finanziamento conclusi per l'attuazione dei progetti e programmi sul loro territorio.

CAPITOLO 2

INTERVENTI SPECIALI

ARTICOLO 7

1. Sulla dotazione riservata alle sovvenzioni, la cooperazione sostiene:
- (a) la costruzione di case popolari per promuovere lo sviluppo a lungo termine del settore edilizio; è possibile ottenere agevolazioni in materia ipotecaria;
 - (b) il microfinanziamento per promuovere le PMI e le microimprese;
 - (c) il potenziamento istituzionale per rafforzare e favorire la partecipazione effettiva del settore privato allo sviluppo socioeconomico.

2. Il Consiglio dei ministri ACP-UE, dopo la firma del presente Accordo e su proposta del comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, decide le modalità e l'entità delle risorse da prelevare sulla dotazione destinata allo sviluppo a lungo termine per il conseguimento di questi obiettivi.

CAPITOLO 3

FINANZIAMENTI PER LE FLUTTUAZIONI A BREVE TERMINE DEI PROVENTI DA ESPORTAZIONI

ARTICOLO 8

1. Le Parti riconoscono che le perdite di proventi da esportazioni, a causa di fluttuazioni di breve durata possono compromettere la copertura del fabbisogno finanziario necessario allo sviluppo e all'attuazione di politiche macroeconomiche e settoriali. Il grado di dipendenza dell'economia di uno Stato ACP dall'esportazione di prodotti, soprattutto agricoli e minerari, costituisce pertanto un criterio per stabilire l'entità degli stanziamenti da destinare allo sviluppo a lungo termine.
2. Per porre rimedio agli effetti nefasti dell'instabilità dei proventi da esportazioni e tutelare il programma di sviluppo compromesso dalla diminuzione degli introiti, è previsto un sostegno finanziario supplementare da prelevare sulle risorse programmabili destinate allo sviluppo a lungo termine del paese, ai sensi degli articoli 9 e 10.

ARTICOLO 9

Criteri di idoneità

1. L'idoneità a fruire di risorse supplementari è determinata da:
 - (a) una perdita del 10% (del 2% per i paesi meno avanzati) di proventi da esportazioni rispetto alla media aritmetica dei proventi ottenuti nei primi tre dei primi quattro anni che precedono l'anno di applicazione;

oppure

una perdita del 10% (del 2% per i paesi meno avanzati) di proventi ricavati dall'esportazione di tutta la produzione agricola o mineraria rispetto alla media aritmetica dei proventi ottenuti nei primi tre dei primi quattro anni che precedono l'anno di applicazione per i paesi le cui esportazioni agricole o minerarie rappresentano oltre il 40% del totale dei proventi da esportazione di merci;

 - (b) un peggioramento del 10% del disavanzo pubblico programmato per l'anno in questione o previsto per l'anno successivo.
2. La possibilità di usufruire di un sostegno supplementare è limitata a quattro anni consecutivi.

3. Le risorse supplementari devono figurare nei conti pubblici del paese interessato. Esse sono utilizzate conformemente alle norme e ai metodi di programmazione, nonché alle specifiche disposizioni di cui all'allegato IV "Procedure di attuazione e di gestione", sulla base di accordi precedentemente stipulati tra la Comunità e lo Stato ACP interessato nell'anno successivo a quello d'applicazione. Con il consenso di entrambe le Parti, le risorse possono essere impiegate per finanziare programmi compresi nel bilancio nazionale. Tuttavia, una parte delle risorse supplementari può essere accantonata per specifici settori.

ARTICOLO 10

Anticipi

Il sistema d'assegnazione di risorse supplementari permette di versare anticipi per coprire eventuali ritardi nell'elaborazione di statistiche commerciali consolidate e permette di includere le risorse in questione nel bilancio dell'anno successivo a quello di applicazione. Gli anticipi vengono erogati in base a statistiche provvisorie sulle esportazioni, elaborate dal governo e presentate alla Commissione prima delle statistiche ufficiali consolidate e definitive. L'anticipo massimo è pari all'80% dell'importo delle risorse supplementari stimato per l'anno d'applicazione. Le somme erogate vengono concordate di comune accordo tra la Commissione e il governo in base alle statistiche definitive e consolidate sulle esportazioni e in base ai dati definitivi sul debito pubblico.

ARTICOLO 11

Le disposizioni contenute nel presente capitolo sono soggette a revisione, al più tardi dopo due anni di applicazione e su richiesta dell'una o dell'altra Parte.

CAPITOLO 4

ALTRE DISPOSIZIONI

ARTICOLO 12

Pagamenti correnti e movimenti di capitali

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 3 qui di seguito, le Parti si impegnano a non porre alcun limite ai pagamenti, in valuta liberamente convertibile, sul conto della bilancia dei pagamenti tra cittadini della Comunità e cittadini degli Stati ACP.
2. Per quanto concerne le transazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, le Parti si impegnano a non imporre alcuna restrizione al libero movimento dei capitali, relativamente a investimenti diretti effettuati in società costituite in conformità della legge del paese ospitante e a investimenti effettuati in conformità del presente Accordo, nonché alla liquidazione o al rimpatrio di detti investimenti e di qualsiasi profitto da essi derivato.
3. Qualora uno o più Stati ACP o uno o più Stati membri della Comunità si trovi in serie difficoltà di bilancia dei pagamenti, oppure in pericolo di trovarsi in tali difficoltà, lo Stato ACP, lo Stato membro o la Comunità possono, conformemente alle condizioni stabilite nell'ambito dal GATT, dal GATS e dagli articoli VIII e XIV dell'accordo del Fondo monetario internazionale, adottare misure restrittive sulle transazioni correnti; tali misure devono essere di breve durata e non possono superare i limiti di quanto sia necessario per porre rimedio alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Parte che adotta le suddette misure ne informa le altre Parti e comunica loro al più presto il calendario relativo all'abolizione delle misure in questione.

ARTICOLO 13

Qualifica e regime applicabile alle imprese

Per quanto concerne il regime applicabile in materia di stabilimento e prestazione di servizi, gli Stati ACP da un lato e gli Stati membri dall'altro riservano rispettivamente ai cittadini e alle società o imprese degli Stati ACP e ai cittadini e alle società o imprese degli Stati membri un trattamento non discriminatorio. Tuttavia, se per una determinata attività uno Stato ACP o uno Stato membro non può assicurare tale trattamento, lo Stato ACP o, eventualmente, lo Stato membro non è tenuto ad accordarlo per la medesima attività ai cittadini e alle società o imprese dello Stato in questione.

ARTICOLO 14

Definizione di "società e imprese"

1. Ai sensi del presente accordo per "società o imprese di uno Stato membro o di uno Stato ACP" si intendono le società o imprese di diritto civile o di diritto commerciale, comprese le società di capitali, di diritto pubblico o d'altra natura, le società cooperative, qualsiasi altra persona giuridica e società semplice, contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione di quelle che non si prefiggono scopi di lucro, costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro o di uno Stato ACP e che hanno la sede sociale o legale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale in uno Stato membro o in uno Stato ACP.
2. Tuttavia, qualora dette società o imprese abbiano in uno Stato membro o in uno Stato ACP soltanto la sede sociale o legale, la loro attività deve essere connessa in modo effettivo e continuo con l'economia di detto Stato membro o di detto Stato ACP.

CAPITOLO 5

ACCORDI PER LA TUTELA DEGLI INVESTIMENTI

ARTICOLO 15

1. Nell'applicare le disposizioni dell'articolo 78 del presente Accordo, le Parti tengono conto dei seguenti principi:

- (a) uno Stato contraente può chiedere, se del caso, che venga negoziato un accordo di promozione e protezione degli investimenti con un altro Stato contraente;
- (b) gli Stati che hanno stipulato tali accordi non praticano discriminazioni tra Stati contraenti che siano Parti del presente Accordo o tra loro in rapporto a paesi terzi quando siano avviati negoziati per concludere, applicare e interpretare accordi bilaterali o multilaterali per la promozione e la tutela degli investimenti;
- (c) gli Stati contraenti hanno il diritto di chiedere una modifica o un adattamento del trattamento non discriminatorio di cui sopra, qualora obblighi internazionali o mutate circostanze lo rendano necessario;
- (d) l'applicazione dei principi di cui sopra non comporta, e in pratica non può comportare, violazione della sovranità di una qualsiasi delle Parti dell'Accordo;

(e) la relazione tra la data di entrata in vigore di ogni accordo negoziato, le disposizioni per la composizione delle controversie e la data degli investimenti in questione viene precisata in detto accordo, tenendo conto delle disposizioni di cui sopra. Le Parti confermano che, in linea di massima, la retroattività non è d'applicazione, salvo disposizione contraria degli Stati contraenti.

2. Al fine di agevolare il negoziato di accordi bilaterali sulla promozione e la protezione degli investimenti, le Parti convengono di mettere allo studio le clausole principali di un modello di accordo di protezione. Lo studio, che si basa sulle disposizioni degli accordi bilaterali esistenti tra gli Stati Parti dell'accordo, esamina in particolare i seguenti aspetti:

- (a) garanzie giuridiche per assicurare un trattamento giusto ed equo e la protezione degli investitori stranieri;
- (b) la clausola dell'investitore più favorito;
- (c) la protezione in caso di esproprio e nazionalizzazione;
- (d) il trasferimento dei capitali e dei profitti;
- (e) l'arbitrato internazionale in caso di disputa tra investitori e Stato ospitante.

3. Le Parti convengono di esaminare se i sistemi di garanzia possano costituire una risposta positiva alle esigenze specifiche delle piccole e medie imprese per quanto si riferisce alla tutela dei loro investimenti negli Stati ACP. Gli studi di cui sopra inizieranno al più presto dopo la firma dell'Accordo. Una volta ultimati gli studi, i risultati saranno presentati al comitato di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo che li prenderà in esame e deciderà le azioni appropriate.

ALLEGATO III**SOSTEGNO ISTITUZIONALE - CSI e CSA****ARTICOLO 1**

La cooperazione sostiene i meccanismi istituzionali che forniscono assistenza alle società e alle imprese e promuovono l'agricoltura e lo sviluppo rurale. In questo ambito la cooperazione:

- (a) migliora e rafforza il ruolo del centro per lo sviluppo delle imprese (CSI) al fine di offrire al settore privato ACP il supporto necessario alla promozione e allo sviluppo delle attività;
- (b) rafforza il ruolo del centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale (CSA) nel potenziamento delle capacità istituzionali degli ACP, in particolare per quanto riguarda la gestione dell'informazione, al fine di migliorare l'accesso alle tecnologie e pertanto incentivare la produttività agricola, la commercializzazione, la sicurezza alimentare e lo sviluppo rurale.

ARTICOLO 2**CSI**

1. Il CSI sostiene l'attuazione di strategie di sviluppo del settore privato nei paesi ACP, mettendo a disposizione delle società e delle imprese locali servizi non finanziari e appoggiando iniziative comuni promosse da operatori economici della Comunità e degli Stati ACP.

2. Il CSI si propone di aiutare le imprese private ACP a diventare più competitive in tutti i settori economici. In particolare esso:

- (a) agevola e promuove la cooperazione commerciale e i partenariati tra imprese ACP e UE;
- (b) contribuisce allo sviluppo dei servizi di sostegno alle imprese favorendo il potenziamento istituzionale delle organizzazioni private o la fornitura di servizi tecnici, professionali, amministrativi, commerciali, nonché di formazione;
- (c) promuove gli investimenti sostenendo le organizzazioni che operano nel settore attraverso conferenze, programmi di formazione, seminari e specifiche missioni;
- (d) sostiene iniziative che contribuiscono allo sviluppo e al trasferimento di tecnologie, know-how e pratiche ottimali su tutti gli aspetti della gestione aziendale.

3. Inoltre il CSI:

- (a) informa il settore privato ACP in merito alle disposizioni dell'Accordo;

- (b) diffonde le informazioni nell'ambito del settore privato ACP in merito alle norme di qualità richieste sui mercati esterni;
 - (c) informa le società e le organizzazioni europee del settore privato riguardo alle modalità e alle opportunità commerciali nei paesi ACP.
4. Il CSI estende il suo sostegno alle imprese tramite intermediari qualificati e competenti nazionali e/o regionali in grado di prestare i propri servizi.
5. Le attività del CSI si basano sul principio del coordinamento, della complementarità e del valore aggiunto rispetto alle iniziative di enti pubblici o privati per lo sviluppo del settore privato. Nell'intraprendere le sue attività il CSI segue un'impostazione selettiva.
6. Il comitato degli ambasciatori è l'autorità incaricata della supervisione del centro. Dopo la firma del presente Accordo, esso:
- (a) stabilisce gli statuti e le norme procedurali del centro, nonché i relativi organismi di vigilanza;
 - (b) stabilisce lo statuto relativo al personale e il regolamento finanziario;

- (c) verifica le attività degli organismi del centro;
 - (d) stabilisce le norme operative e le procedure per l'adozione del bilancio del centro.
7. In conformità delle procedure e dei criteri da esso stabiliti, il comitato degli ambasciatori nomina i membri degli organismi del centro.
8. Il bilancio del centro viene finanziato secondo le norme stabilite nel presente Accordo, relativamente alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.

ARTICOLO 3

CSA

1. Il compito del CSA è di rafforzare le capacità istituzionali, programmatiche e di gestione dell'informazione e comunicazione delle organizzazioni ACP responsabili per lo sviluppo agricolo e rurale. Esso assiste tali organizzazioni nel formulare e attuare politiche e programmi volti a ridurre la povertà, promuovere la sicurezza alimentare sostenibile, preservare il patrimonio naturale; in tal modo esso contribuisce al raggiungimento dell'autosufficienza dei paesi ACP relativamente allo sviluppo agricolo e rurale.

2. Il CSA:

- (a) predisporre e fornire servizi d'informazione e garantisce un migliore accesso alla ricerca, alla formazione e alle innovazioni nel settore agricolo e rurale al fine di promuovere lo sviluppo e la divulgazione;
- (b) sviluppa e rafforza le capacità dei paesi ACP al fine di:
 - (i) migliorare la formulazione e la gestione delle politiche e delle strategie di sviluppo agricolo e rurale a livello nazionale e regionale, inclusa la capacità di raccogliere dati e la capacità di ricerca, analisi ed elaborazione di programmi;
 - (ii) migliorare la gestione dell'informazione e della comunicazione, soprattutto nell'ambito della strategia agricola nazionale;
 - (iii) promuovere un'effettiva gestione dell'informazione e della comunicazione intraistituzionale (GIC) per il controllo delle realizzazioni, nonché consorzi con partner regionali e internazionali;
 - (iv) promuovere la GIC decentrata a livello locale e nazionale;

- (v) potenziare le iniziative attraverso la cooperazione regionale;
 - (vi) elaborare criteri di valutazione riguardo all'impatto delle strategie sullo sviluppo agricolo e rurale.
3. Il centro sostiene iniziative e reti regionali e attuerà sempre più programmi di sviluppo delle capacità in collaborazione con adeguate organizzazioni ACP. A tal fine esso sosterrà le reti d'informazione regionali decentrate che verranno costituite per gradi e in modo efficace.
4. Il comitato degli ambasciatori è responsabile della supervisione del centro. Dopo la firma del presente Accordo, esso:
- (a) stabilisce gli statuti e le norme procedurali del centro, nonché i relativi organismi di sorveglianza;
 - (b) stabilisce gli statuti, il regolamento finanziario e quello relativo al personale;
 - (c) sorveglia le attività degli organismi del centro;
 - (d) stabilisce le norme operative e le procedure per l'adozione del bilancio del centro.

5. In conformità delle procedure e dei criteri da esso stabiliti, il comitato degli ambasciatori nomina i membri degli organismi del centro.

6. Il bilancio del centro viene finanziato conformemente alle norme stabilite nel presente Accordo, relativamente alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.

ALLEGATO IV

PROCEDURE DI ATTUAZIONE E DI GESTIONE

CAPITOLO 1

PROGRAMMAZIONE (NAZIONALE)

ARTICOLO 1

Le operazioni finanziate mediante sovvenzioni nell'ambito del presente Accordo sono programmate all'inizio del periodo di applicazione del protocollo finanziario. Per programmazione si intende:

- (a) la preparazione e l'elaborazione di una strategia di sostegno nazionale (SSN) basata sugli obiettivi e sulle strategie di sviluppo a medio termine del paese interessato;
- (b) una chiara indicazione da parte della Comunità della dotazione finanziaria indicativa programmabile, di cui il paese può disporre nel periodo quinquennale, e ogni altra informazione utile;
- (c) la preparazione e l'adozione di un programma indicativo per l'attuazione della SSN;
- (d) una revisione della SSN, del programma indicativo e del volume delle risorse ad esso attribuite.

ARTICOLO 2**Strategia di sostegno nazionale**

La SSN viene preparata dallo Stato ACP interessato e dall'UE, previa consultazione di un gran numero di protagonisti nel processo di sviluppo, e si basa sull'esperienza acquisita delle pratiche ottimali. Ciascuna SSN viene adattata alle esigenze e alla situazione specifica di ciascuno Stato ACP. La SSN è uno strumento per individuare le priorità e per preparare gli operatori locali a subentrare nell'attuazione dei programmi di cooperazione. Verrà presa in considerazione qualsiasi divergenza fra l'analisi effettuata dal paese interessato e quella eseguita dalla Comunità. La SSN deve comprendere i seguenti elementi standard:

- (a) un'analisi del contesto politico, economico e sociale del paese, nonché dei problemi, delle capacità e delle prospettive, inclusi una valutazione delle esigenze di base, il reddito pro capite, le dimensioni della popolazione, gli indicatori sociali e il grado di vulnerabilità;
- (b) una descrizione dettagliata della strategia di sviluppo a medio termine del paese, delle priorità chiaramente specificate e del fabbisogno finanziario previsto;
- (c) una descrizione dei programmi e delle azioni di altri donatori operanti nel paese, in particolare quelli degli Stati membri dell'UE nella loro qualità di finanziatori bilaterali;
- (d) strategie ad hoc, indicando il contributo specifico dell'UE. Dette strategie devono consentire, nei limiti del possibile, la complementarità con operazioni finanziate dallo Stato ACP stesso e da altri donatori presenti nel paese;
- (e) una definizione della natura e della portata dei meccanismi di sostegno più appropriati da applicare nella messa in atto delle suddette strategie.

ARTICOLO 3

Assegnazione delle risorse

1. L'assegnazione delle risorse dipende dalle necessità e dai risultati, così come vengono definiti nel presente Accordo. Al riguardo:
 - (a) le necessità sono valutate in base a criteri, quali il reddito pro capite, la popolazione, gli indicatori sociali e il livello del debito, la perdita di proventi da esportazioni e la dipendenza da tali proventi, soprattutto nei settori agricolo e minerario. Viene accordato un trattamento speciale agli Stati ACP meno industrializzati e viene prestata la dovuta attenzione alla vulnerabilità degli Stati insulari e interclusi. Inoltre, si dovrà tener conto delle specifiche difficoltà dei paesi che escono da conflitti;
 - (b) i risultati vengono valutati in modo obiettivo e trasparente, basandosi sui seguenti parametri: i progressi ottenuti nell'attuazione delle riforme istituzionali, l'efficienza del paese nell'uso delle risorse, l'effettiva attuazione delle operazioni in corso, il contenimento o la riduzione della povertà, le misure adottate ai fini dello sviluppo sostenibile e il buon esito delle strategie settoriali e macroeconomiche.
2. Le risorse assegnate sono costituite da due elementi:
 - (a) un'assegnazione destinata al sostegno macroeconomico, alle politiche settoriali, ai programmi e ai progetti nei settori prioritari o meno dell'assistenza comunitaria;
 - (b) un'assegnazione destinata a imprevisti, quali gli aiuti d'emergenza nei casi in cui non sia possibile ricorrere a finanziamenti sul bilancio UE, i contributi a iniziative internazionali per la riduzione del debito e il sostegno inteso a contrastare l'instabilità dei proventi da esportazioni.

3. Tale importo indicativo deve facilitare la programmazione a lungo termine dell'aiuto comunitario al paese interessato. Oltre alle rimanenze non impegnate delle risorse assegnate al paese nell'ambito del FES precedente e, se possibile, alle risorse del bilancio comunitario, dette assegnazioni costituiscono la base del programma indicativo riguardante il paese in questione.
4. Si studierà anche il caso di quei paesi che, a causa di circostanze eccezionali, non hanno accesso alle normali risorse programmabili.

ARTICOLO 4

Preparazione e adozione del programma indicativo

1. Appena ricevute le informazioni di cui sopra, ciascuno Stato ACP redige e presenta alla Comunità un progetto di programma indicativo coerente con i propri obiettivi e con le priorità di sviluppo indicati nella SSN. Il progetto di programma indicativo deve comprendere:
 - (a) Il settore o i settori chiave sui quali dovrebbe concentrarsi il sostegno;
 - (b) le misure ed operazioni più adeguate ai fini del conseguimento degli obiettivi e degli scopi nel settore o nei settori chiave;
 - (c) le risorse destinate a progetti e programmi che non rientrano nel settore o nei settori chiave e/o un quadro generale di tali attività, nonché l'indicazione delle risorse da destinare a ciascuno di tali elementi;

- (d) l'identificazione degli organismi non statali idonei a beneficiare del finanziamento e delle risorse loro assegnate;
- (e) le proposte di progetti e programmi regionali;
- (f) una riserva per assicurazione in caso di eventuali reclami, destinata anche a coprire gli aumenti di spesa e gli imprevisti.

2. Il progetto di programma indicativo deve, se del caso, disporre dei mezzi destinati al potenziamento delle risorse umane, materiali e istituzionali degli ACP, al fine di preparare e attuare i programmi indicativi nazionali e regionali e di migliorare la gestione dei progetti di investimento pubblico degli Stati ACP.

3. Il progetto di programma indicativo deve essere sottoposto a uno scambio di vedute tra lo Stato ACP interessato e la Comunità. Il programma indicativo viene adottato di comune accordo dalla Comunità e dallo Stato ACP interessato e, una volta adottato, è vincolante per la Comunità e per lo Stato medesimo. Tale programma indicativo viene allegato alla SSN e deve inoltre comprendere:

- (a) operazioni specifiche ben individuate, soprattutto quelle che possono essere impegnate prima della revisione successiva;
- (b) un calendario di esecuzione e revisione del programma indicativo, compresi gli impegni e gli esborsi;
- (c) i parametri e i criteri delle revisioni.

4. La Comunità e lo Stato ACP interessato prendono tutte le misure necessarie per garantire che la programmazione sia completata al più presto e, salvo in circostanze eccezionali, entro dodici mesi dalla firma del protocollo finanziario. A tale riguardo, la preparazione della SSN e del programma indicativo devono far parte di un processo continuo che porti all'adozione di un unico documento.

ARTICOLO 5

Revisione

1. La cooperazione finanziaria tra lo Stato ACP e la Comunità deve essere abbastanza flessibile da garantire che le operazioni siano mantenute costantemente coerenti con gli obiettivi del presente Accordo e tener conto di eventuali cambiamenti della situazione politica, delle priorità e degli obiettivi dello Stato ACP interessato. Al riguardo, l'ordinatore nazionale e il capo delegazione devono:

- (a) intraprendere una revisione operativa annua del programma indicativo;
- (b) effettuare una revisione intermedia e una revisione finale della SSN e del programma indicativo alla luce delle esigenze e dei risultati.

2. In circostanze eccezionali, indicate nelle disposizioni sull'aiuto umanitario e d'urgenza, la revisione può essere effettuata su richiesta di una delle Parti.

3. L'ordinatore nazionale e il capo delegazione devono:
- (a) prendere i provvedimenti necessari per garantire la corretta esecuzione delle disposizioni del programma indicativo, nonché il rispetto del calendario degli impegni e degli esborsi concordato al momento della programmazione;
 - (b) individuare le eventuali cause dei ritardi nell'attuazione e proporre opportune misure per porvi rimedio.
4. La revisione annuale del programma indicativo deve consistere in una valutazione comune dell'attuazione del programma e tener conto dei risultati delle relative attività di controllo e valutazione. Tale revisione viene eseguita a livello locale e portata a termine dall'ordinatore nazionale e dal capo delegazione entro un termine di 60 giorni. In particolare essa comprende una valutazione sugli aspetti seguenti:
- (a) i risultati conseguiti nel settore o settori chiave rispetto agli obiettivi individuati, agli indicatori d'impatto e agli impegni di politica settoriale;
 - (b) i progetti e programmi non compresi nel settore o settori chiave e/o nell'ambito dei programmi pluriennali;
 - (c) l'uso di risorse messe da parte per gli operatori non statali;
 - (d) l'efficace attuazione di operazioni in corso e la misura in cui il calendario degli impegni e dei pagamenti è stato rispettato;
 - (e) un'estensione della prospettiva di programmazione per gli anni successivi.

5. L'ordinatore nazionale e il capo delegazione presentano le conclusioni della revisione annuale al comitato di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo entro 30 giorni dal completamento della revisione operativa. Il comitato esamina la relazione nell'ambito delle responsabilità e dei poteri che gli sono conferiti dall'Accordo.

6. Alla luce della revisione operativa annuale, l'ordinatore nazionale e il capo delegazione possono, al momento della revisione intermedia e della revisione finale ed entro i limiti di tempo di cui sopra, rivedere e adattare la SSN:

(a) nei casi in cui le revisioni operative mettano in luce problemi specifici e/o

(b) qualora la situazione sia mutata in uno Stato ACP.

Tali revisioni vengono ultimate entro un periodo supplementare di 30 giorni dalla conclusione delle revisioni intermedia e finale. La revisione del protocollo finanziario comprende altresì gli adattamenti per un nuovo protocollo, relativamente all'assegnazione delle risorse e alla preparazione del programma successivo.

7. Dopo la conclusione delle revisioni intermedia e finale, la Comunità può modificare l'assegnazione delle risorse sulla base delle esigenze e della situazione dello Stato ACP interessato.

CAPITOLO 2

PROGRAMMAZIONE E PREPARAZIONE (REGIONALE)

ARTICOLO 6

Partecipazione

1. La cooperazione regionale comprende operazioni a vantaggio e con la partecipazione:
 - (a) di due o più o tutti gli Stati ACP e/o
 - (b) un organismo regionale di cui siano membri almeno due Stati ACP.

2. La cooperazione regionale può comprendere inoltre paesi e territori d'oltre mare e regioni remote. I finanziamenti inteso a consentire la partecipazione di questi territori si aggiunge ai fondi assegnati agli Stati ACP a titolo dell'Accordo.

ARTICOLO 7

Programmi regionali

Gli Stati ACP interessati decidono in merito alla definizione delle regioni geografiche. I programmi d'integrazione regionale devono coincidere il più possibile con i programmi delle organizzazioni regionali esistenti che perseguono l'obiettivo dell'integrazione economica. In linea di massima, se vi è sovrapposizione tra le varie organizzazioni regionali competenti, il programma di integrazione regionale deve associare la partecipazione di tali organizzazioni. A tale riguardo la Comunità offre un sostegno specifico, a valere sulle risorse dei programmi regionali, a gruppi di ACP che si siano impegnati a negoziare accordi di partenariato economico con l'UE.

ARTICOLO 8

Programmazione regionale

1. La programmazione si effettua a livello di ciascuna regione. Essa è il risultato di uno scambio di vedute tra la Commissione e l'organizzazione o le organizzazioni regionali debitamente autorizzate e, in mancanza di tale autorizzazione, l'ordinatore nazionale dei paesi di tale regione. Se del caso, la programmazione può includere una consultazione con operatori non statali aventi i necessari requisiti.
2. Nella fattispecie, per programmazione si intende:
 - (a) la preparazione ed elaborazione di una strategia di sostegno regionale (SSR) basata sugli obiettivi e le strategie di sviluppo a medio termine della regione;
 - (b) una chiara indicazione da parte della Comunità della dotazione finanziaria indicativa di cui la regione può beneficiare nel periodo quinquennale, nonché tutte le altre informazioni utili;
 - (c) la preparazione e adozione del programma indicativo regionale (PIR) per l'attuazione della SSR;
 - (d) una revisione concernente la SSR, il PIR e l'entità della dotazione finanziaria assegnata a ciascuna regione.

3. La SSR viene preparata dalla Commissione e dalle organizzazioni regionali debitamente autorizzate in collaborazione con gli Stati ACP della regione medesima. La SSR è uno strumento per definire le priorità e per preparare gli operatori locali a subentrare nell'attuazione dei programmi finanziati. La SSR comprende i seguenti elementi standard:

- (a) un'analisi del contesto politico, economico e sociale della regione;
- (b) una valutazione dell'integrazione economica regionale e delle sue prospettive, nonché dell'integrazione nell'economia mondiale;
- (c) una descrizione delle strategie e priorità regionali perseguite, nonché del previsto fabbisogno finanziario;
- (d) un profilo delle attività di altri partner esterni nella cooperazione regionale;
- (e) un quadro del contributo specifico UE inteso alla realizzazione degli obiettivi di cooperazione e integrazione regionale, complementari, se possibile, alle operazioni finanziate dagli Stati ACP e da altri partner esterni, soprattutto gli Stati membri dell'UE.

ARTICOLO 9

Assegnazione delle risorse

All'inizio del periodo di applicazione del protocollo finanziario, ciascuna regione riceve dalla Comunità l'indicazione della dotazione finanziaria di cui può beneficiare per un periodo di cinque anni. L'assegnazione finanziaria indicativa si basa su una stima delle esigenze, dei progressi e delle prospettive nel processo di cooperazione e integrazione regionale. Per raggiungere una certa consistenza finanziaria e per aumentare l'efficienza, i fondi regionali e nazionali possono integrarsi a vicenda allo scopo di finanziare operazioni regionali con una componente nazionale ben definita.

ARTICOLO 10

Programma indicativo regionale

1. Sulla base dell'assegnazione delle risorse di cui sopra, la (le) organizzazione(i) appositamente autorizzata(e) e, in mancanza di tale autorizzazione, gli ordinatori nazionali dei paesi della regione, prepara(no) un progetto di programma indicativo regionale. In particolare tale progetto deve precisare:

- (a) i settori di concentrazione e i comparti cui è destinato l'aiuto comunitario;
- (b) le misure e le azioni più appropriate per il raggiungimento degli obiettivi fissati per detti settori e comparti;
- (c) i progetti e i programmi che consentono la realizzazione di tali obiettivi, a condizione che siano stati chiaramente individuati, nonché l'indicazione delle risorse da destinare a ciascuno di questi elementi e un calendario della loro attuazione.

2. I programmi indicativi regionali sono adottati di comune accordo dalla Comunità e dagli Stati ACP interessati.

ARTICOLO 11**Revisione**

La cooperazione finanziaria tra ciascuna regione ACP e la Comunità deve essere sufficientemente flessibile per poter garantire la coerenza delle operazioni con gli obiettivi del presente Accordo e tener conto di eventuali cambiamenti della situazione economica, delle priorità e degli obiettivi della regione interessata. Verranno effettuate una revisione intermedia e una revisione di fine protocollo dei programmi indicativi regionali per adattarli all'evolvere della situazione e per garantirne la corretta esecuzione. Una volta completate le revisioni intermedia e finale, la Commissione può modificare l'assegnazione finanziaria sulla base delle esigenze e delle realizzazioni.

ARTICOLO 12**Cooperazione tra paesi ACP**

All'inizio del periodo di applicazione del protocollo finanziario, la Comunità fa sapere al Consiglio dei ministri ACP quale parte dei fondi destinati alle operazioni regionali debba essere accantonata per operazioni a vantaggio di molti o di tutti gli Stati ACP. Tali operazioni possono prescindere dal concetto di ubicazione geografica.

ARTICOLO 13**Richieste di finanziamento**

1. Le richieste di finanziamento dei programmi regionali devono essere presentate da:
 - (a) un ente o organizzazione regionale debitamente autorizzati, oppure
 - (b) un ente o un'organizzazione subregionale debitamente autorizzati, oppure da uno Stato membro della regione interessata nella fase di programmazione, a condizione che l'azione figuri nel programma indicativo regionale.
2. Le richieste di finanziamento di programmi intra-ACP vengono presentate da:
 - (a) almeno tre enti o organizzazioni regionali autorizzati appartenenti a regioni geografiche diverse o dagli ordinatori nazionali delle stesse regioni, oppure
 - (b) dal Consiglio dei ministri ACP o, mediante una specifica delega, dal comitato degli ambasciatori ACP, oppure
 - (c) da organizzazioni internazionali i cui interventi contribuiscono al perseguimento degli obiettivi della cooperazione e integrazione regionale, previa approvazione da parte del comitato degli ambasciatori ACP.

ARTICOLO 14

Procedure di attuazione

1. I programmi regionali sono attuati dall'organo richiedente o da qualsiasi altro organo o istituzione debitamente autorizzati.
2. I programmi intra-ACP sono attuati dall'organo richiedente o dal loro agente autorizzato. In mancanza di un organo incaricato dell'esecuzione e debitamente autorizzato e salvi restando i progetti e i programmi ad hoc gestiti dal segretariato ACP, la Commissione è responsabile dell'attuazione delle operazioni intra-ACP.
3. Tenuto conto degli obiettivi e delle caratteristiche tipiche della cooperazione regionale, le operazioni intraprese nel settore sono disciplinate, se del caso, dalle procedure fissate per la cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.

CAPITOLO 3

ATTUAZIONE DEL PROGETTO

ARTICOLO 15

Individuazione, preparazione e istruzione dei progetti

1. I progetti e i programmi presentati dallo Stato ACP devono essere sottoposti a una istruzione comune. Il comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo deve definire gli orientamenti generali e i criteri di istruzione dei progetti e dei programmi.

2. I fascicoli dei progetti e programmi preparati e presentati per ottenere il finanziamento devono contenere tutte le informazioni necessarie all'istruzione dei progetti o programmi o, qualora questi progetti e programmi non siano stati completamente definiti, devono fornire una descrizione sommaria che sarà necessaria per la fase di istruzione. Gli Stati ACP o gli altri beneficiari trasmettono ufficialmente questi fascicoli alla Comunità conformemente al presente Accordo.

3. L'istruzione dei progetti e programmi tiene conto della scarsa disponibilità di risorse umane di ciascun paese ed elabora una strategia favorevole alla promozione di tali risorse. Essa tiene conto altresì delle caratteristiche e dei vincoli specifici di ciascuno Stato ACP.

ARTICOLO 16

Proposta e decisione di finanziamento

1. Le conclusioni dell'istruzione sono riassunte in una proposta di finanziamento redatta dalla Comunità in stretta collaborazione con lo Stato ACP interessato. Tale proposta di finanziamento viene presentata, per approvazione, dall'organo decisionale della Commissione.

2. La proposta di finanziamento contiene una previsione di calendario per l'esecuzione tecnica e finanziaria del progetto o programma, compresi i programmi pluriennali e le assegnazioni globali per operazioni su piccola scala, e precisa la durata delle varie fasi di esecuzione. La proposta di finanziamento:

- (a) tiene conto dei commenti dello Stato o degli Stati ACP interessati;
- (b) viene trasmessa contemporaneamente allo Stato o agli Stati ACP interessati e alla Comunità.

3. La Commissione conclude la proposta di finanziamento e la trasmette, con o senza modifiche, all'organo decisionale comunitario. Lo Stato o gli Stati ACP interessati potranno presentare osservazioni su qualsiasi modifica sostanziale che la Commissione ha intenzione di apportare al documento. Queste osservazioni si rifletteranno nella proposta di finanziamento modificata.
4. L'organo decisionale della Comunità comunica la propria decisione entro un termine di 120 giorni a decorrere dalla data di trasmissione della proposta finanziaria di cui sopra.
5. Qualora la proposta di finanziamento non sia adottata dalla Comunità, lo Stato o gli Stati ACP interessati sono informati immediatamente dei motivi di questa decisione. In tal caso i rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati possono richiedere entro un termine di 60 giorni a decorrere dalla notifica:
 - (a) o che il problema venga sollevato in sede di comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo istituito nell'ambito dell'Accordo;
 - (b) o di essere ascoltato dall'organo decisionale della Comunità.
6. Successivamente a tale audizione, l'organo competente della Comunità prende una decisione definitiva in merito all'adozione o al rifiuto della proposta di finanziamento. Prima che la decisione venga presa, lo Stato o gli Stati ACP interessati possono comunicare ad esso qualsiasi elemento a loro parere necessario per completare l'informazione di tale organo.
7. I programmi pluriennali finanziano, tra l'altro, formazione, azioni decentrate, microprogetti, promozione commerciale e sviluppo degli scambi, complessi di azioni di scarsa entità in un settore determinato, sostegno alla gestione di progetti e programmi e cooperazione tecnica.

8. In questi casi lo Stato ACP interessato può sottoporre al capo delegazione un programma pluriennale che precisi le linee generali, i tipi di azione previsti e l'impegno finanziario proposto:

- (a) la decisione di finanziamento per ciascun programma pluriennale è presa dall'ordinatore principale. La lettera di notifica di questa decisione trasmessa dall'ordinatore principale all'ordinatore nazionale costituisce l'accordo di finanziamento;
- (b) nell'ambito dei programmi pluriennali così approvati, l'ordinatore nazionale o, se del caso, l'organismo di cooperazione decentrata delegato a questo scopo, ovvero, ove appropriato, altri beneficiari aventi diritto, realizzano ogni azione in conformità delle disposizioni del presente Accordo e dell'accordo di finanziamento sopra citato. Qualora l'esecuzione sia affidata a organismi decentrati o ad altri beneficiari aventi diritto, la responsabilità finanziaria e il controllo periodico delle azioni spettano all'ordinatore nazionale e al capo delegazione che devono, tra l'altro, poter assolvere ai loro obblighi.

9. Alla fine di ciascun anno l'ordinatore nazionale, in consultazione con il capo delegazione, trasmette alla Commissione una relazione sull'esecuzione dei programmi pluriennali.

ARTICOLO 17

Accordo di finanziamento

1. Salvo disposizioni contrarie del presente Accordo, qualsiasi progetto o programma finanziato con una sovvenzione del Fondo dà luogo a un accordo di finanziamento tra la Commissione e lo Stato o gli Stati ACP interessati. Qualora il beneficiario diretto non sia uno Stato ACP, la Commissione formalizza la decisione di finanziamento attraverso uno scambio di lettere con il beneficiario interessato.
2. L'accordo di finanziamento è definito tra la Commissione e lo Stato o gli Stati ACP interessati entro i 60 giorni successivi alla decisione dell'organo decisionale della Comunità. L'accordo:
 - (a) precisa in particolare l'impegno finanziario del Fondo, le modalità e le condizioni di finanziamento, nonché le disposizioni generali e specifiche relative al progetto o programma in questione; esso contiene altresì le previsioni di calendario per l'esecuzione tecnica del progetto o programma che figura nella proposta di finanziamento;
 - (b) prevede stanziamenti adeguati per coprire gli aumenti dei costi e le spese impreviste.
3. Dopo la firma dell'accordo di finanziamento, i pagamenti sono effettuati secondo il piano di finanziamento in esso indicato. Qualsiasi rimanenza riscontrata alla chiusura dei progetti e programmi è attribuita allo Stato ACP interessato e viene iscritta come tale nei conti del Fondo. Essa può essere utilizzata nel modo previsto dal presente Accordo per il finanziamento di progetti e programmi.

ARTICOLO 18

Superamenti

1. Non appena si manifestino rischi di superamenti dei limiti fissati nell'accordo di finanziamento, l'ordinatore nazionale ne informa l'ordinatore principale tramite il capo delegazione, precisando le misure che intende adottare per coprire questi superamenti rispetto alla dotazione; ciò può avvenire riducendo la portata del progetto o programma oppure ricorrendo alle risorse nazionali o ad altre risorse non comunitarie.
2. Se non si decide di comune accordo di ridurre la portata del progetto o programma o se non è possibile coprirli con altre risorse, i superamenti possono essere finanziati, nei limiti di un massimale fissato al 20% dell'impegno finanziario previsto per il progetto o programma considerato, sulle risorse del programma indicativo.

ARTICOLO 19

Finanziamento retroattivo

1. Allo scopo di garantire un rapido avviamento dei progetti e di evitare vuoti ed eventuali ritardi fra progetti sequenziali, gli Stati ACP possono, in accordo con la Commissione, nel momento in cui è completata l'istruzione del progetto e prima che venga presa la decisione di finanziamento:
 - (a) indire gare d'appalto con clausola sospensiva per tutti i tipi di contratti;
 - (b) prefinanziare attività connesse alla fase iniziale dei programmi, lavori preliminari e stagionali, ordinazioni di attrezzature per le quali occorre prevedere un lungo termine di consegna, nonché talune azioni già avviate. Siffatte spese devono essere conformi alle procedure previste dall'Accordo.

2. Queste disposizioni lasciano impregiudicate le competenze dell'organo decisione della Comunità.

3. Le spese effettuate dallo Stato ACP in virtù di questa disposizione sono finanziate retroattivamente nell'ambito del progetto o programma, dopo la firma dell'accordo di finanziamento.

CAPITOLO 4

CONCORRENZA E PREFERENZE

ARTICOLO 20

Ammissibilità

A meno che non sia concessa una deroga in conformità del regolamento generale dei contratti o dell'articolo 22 qui di seguito:

- (a) alle gare d'appalto e agli appalti finanziati dal Fondo sono ammesse a partecipare, a parità di condizioni:
 - (i) persone fisiche, società o imprese, organismi pubblici o a partecipazione pubblica degli Stati ACP e degli Stati membri;
 - (ii) società cooperative o altre persone giuridiche di diritto pubblico o o di diritto privato degli Stati membri e/o degli Stati ACP, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro;
 - (iii) qualsiasi joint venture o gruppi di imprese o società degli ACP e/o degli Stati membri;

- (b) le forniture devono essere originarie della Comunità e/o degli Stati ACP. Al riguardo la definizione della nozione di "prodotti originari" deve essere stabilita in riferimento ai relativi accordi internazionali; le forniture originarie della Comunità devono comprendere quelle originarie dei paesi e territori d'oltremare.

ARTICOLO 21

Parità di partecipazione

Gli Stati ACP e la Commissione adottano i provvedimenti atti ad assicurare, a parità di condizioni, la partecipazione più estesa possibile alle gare d'appalto di opere, forniture e servizi; in particolare, se del caso, provvedimenti intesi a:

- (a) assicurare la pubblicazione dei bandi di gara attraverso la Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, l'Internet, le gazzette ufficiali di tutti gli Stati membri e altri mezzi d'informazione appropriati;
- (b) eliminare le pratiche discriminatorie o le specifiche tecniche che potrebbero ostacolare un'estesa partecipazione a parità di condizioni;
- (c) incoraggiare la cooperazione tra società e imprese degli Stati membri e degli Stati ACP;
- (d) assicurare che tutti i criteri di selezione figurino nel capitolato d'appalto;
- (e) garantire che l'offerta prescelta risponda ai requisiti e ai criteri fissati nel capitolato d'appalto.

ARTICOLO 22

Deroghe

1. Al fine di garantire il rapporto ottimale tra costo ed efficienza del sistema, le persone fisiche e giuridiche dei paesi in via di sviluppo non ACP possono essere ammesse a partecipare ad appalti finanziati dalla Comunità su richiesta degli Stati ACP interessati. Gli Stati ACP interessati forniscono al capo delegazione, per ciascun caso, le informazioni necessarie alla Comunità per decidere siffatte deroghe, tenuto conto in particolare:

- (a) della situazione geografica dello Stato ACP interessato;
- (b) della competitività degli appaltatori, dei fornitori e dei consulenti degli Stati membri e degli Stati ACP;
- (c) della necessità di evitare eccessive dilatazioni per quanto riguarda il costo di esecuzione degli appalti;
- (d) delle difficoltà di trasporto o dei ritardi dovuti ai termini di consegna o ad altri problemi analoghi;
- (e) della tecnologia più appropriata e maggiormente adatta alle condizioni locali.

2. La partecipazione dei paesi terzi agli appalti finanziati dalla Comunità può inoltre essere ammessa:

- (a) qualora la Comunità partecipi al finanziamento di azioni di cooperazione regionale o interregionale che interessano paesi terzi;

(b) in caso di cofinanziamento dei progetti e dei programmi;

(c) in caso di aiuti d'urgenza.

3. In casi eccezionali e d'intesa con la Commissione, gli uffici di consulenza aventi esperti di paesi terzi possono partecipare agli appalti di servizi.

ARTICOLO 23

Concorrenza

1. Per semplificare e snellire le regole generali e i regolamenti relativi alla concorrenza e alle preferenze per le operazioni finanziate dal FES, gli appalti vengono aggiudicati mediante procedure aperte e ristrette, nonché mediante contratti quadro, contratti a trattativa privata e contratti di esecuzione in economia nel modo che segue:

- (a) gara aperta internazionale, tramite o previa pubblicazione di un bando conformemente alle disposizioni del presente Accordo;
- (b) gara aperta locale, per la quale il bando viene pubblicato esclusivamente nello Stato ACP beneficiario;
- (c) gara ristretta internazionale, in cui l'amministrazione aggiudicatrice invita un numero limitato di candidati a partecipare alla gara previa pubblicazione di un avviso di preinformazione;
- (d) appalti mediante trattativa privata, che comportano una procedura semplificata in cui la pubblicazione del bando non è necessaria e l'amministrazione aggiudicatrice invita un numero limitato di prestatori di servizi a presentare le loro offerte;

(e) esecuzione in economia, in cui gli appalti sono eseguiti da agenzie o servizi pubblici o semipubblici dello Stato beneficiario.

2. I contratti d'appalto finanziati dal Fondo vengono aggiudicati conformemente alle seguenti disposizioni:

(a) gli appalti di opere aventi un valore:

(i) superiore a 5 milioni di euro vengono aggiudicati tramite gara aperta internazionale;

(ii) compreso tra 300 000 euro e 5 milioni di euro vengono aggiudicati tramite gara aperta locale;

(iii) inferiore a 300 000 euro vengono aggiudicati mediante trattativa privata che comporta una procedura semplificata senza pubblicazione del bando di gara.

(b) Gli appalti di forniture aventi un valore:

(i) superiore a 150 000 euro vengono aggiudicati tramite gara aperta internazionale;

(ii) compreso tra 30 000 e 150 000 euro vengono aggiudicati tramite gara aperta locale;

(iii) inferiore a 30 000 euro vengono aggiudicati mediante trattativa privata che comporta una procedura semplificata senza pubblicazione del bando di gara.

- (c) Gli appalti di servizi aventi un valore:
- (i) superiore a 200 000 euro vengono aggiudicati tramite gara ristretta internazionale, previa pubblicazione del bando;
 - (ii) inferiore a 200 000 euro vengono aggiudicati mediante trattativa privata che comporta una procedura semplificata oppure un contratto quadro.
3. Gli appalti di opere, forniture e servizi aventi un valore non superiore a 5 000 euro possono essere aggiudicati direttamente senza ricorrere a gara.
4. Nel caso di gara ristretta, lo Stato o gli Stati ACP interessati, d'accordo con il capo delegazione, compilano un elenco ristretto degli eventuali offerenti, se del caso in seguito a una procedura di preselezione con pubblicazione del bando.
5. Nel caso di appalti mediante trattativa privata, lo Stato ACP avvia liberamente le discussioni che gli sembrano utili con gli eventuali offerenti che figurano nell'elenco ristretto da esso compilato, conformemente alle disposizioni degli articoli da 20 a 22, e aggiudica l'appalto all'offerente prescelto.
6. Gli Stati ACP possono chiedere alla Commissione di negoziare, preparare, stipulare e realizzare appalti di servizi direttamente o tramite l'agenzia competente.

ARTICOLO 24

Appalti eseguiti in economia

1. Nel caso di esecuzione in economia le azioni, i progetti e i programmi sono attuati da agenzie o servizi pubblici o semipubblici dello Stato o degli Stati interessati, oppure dalla persona responsabile dell'esecuzione dell'operazione.
2. La Comunità contribuisce alle spese dei servizi interessati fornendo le attrezzature e/o i materiali mancanti e/o le risorse che gli consentano di assumere il personale supplementare necessario, ad esempio esperti degli Stati ACP interessati o di altri Stati ACP. La partecipazione della Comunità si limita a prendere a carico eventuali mezzi complementari e spese di esecuzione temporanee, circoscritte alle sole necessità del progetto considerato.

ARTICOLO 25

Contratti per aiuti d'urgenza

Le modalità di esecuzione degli appalti a titolo degli aiuti d'urgenza devono tener conto della situazione in questione. A tale scopo, lo Stato ACP, per tutte le azioni relative agli aiuti d'urgenza, può autorizzare, d'accordo con il capo delegazione:

- (a) la conclusione di appalti mediante trattativa privata;
- (b) l'esecuzione degli appalti in economia;
- (c) l'esecuzione tramite organismi specializzati;
- (d) l'attuazione diretta da parte della Commissione.

ARTICOLO 26

Preferenze

Sono adottate misure atte a favorire una partecipazione quanto più possibile ampia delle persone fisiche e giuridiche degli Stati ACP all'esecuzione degli appalti finanziati dal Fondo allo scopo di consentire un'utilizzazione ottimale delle risorse materiali e umane di questi Stati. A tal fine:

- (a) nel caso degli appalti di opere di valore inferiore a 5 milioni di euro, agli offerenti degli Stati ACP viene concessa, a condizione che almeno un quarto del capitale e dei quadri sia originario di uno o più Stati ACP, una preferenza pari al 10% nel raffronto tra offerte equivalenti per qualità economiche, tecniche e amministrative;
- (b) nel caso degli appalti di forniture, indipendentemente dal loro importo, agli offerenti degli Stati ACP che propongono forniture per le quali almeno il 50% del contratto è di origine ACP, viene concessa una preferenza del 15% nel raffronto tra offerte equivalenti per qualità economiche, tecniche e amministrative;
- (c) nel caso degli appalti di servizi, data la competenza richiesta, la preferenza viene concessa:
 - (i) a esperti, istituzioni, uffici o società di consulenza degli Stati ACP, nel raffronto tra offerte equivalenti per qualità economiche e tecniche;
 - (ii) a offerte presentate da un'impresa ACP in consorzio con partner europei;
 - (iii) a offerte presentate da offerenti europei che operano con subappaltatori o esperti ACP;

- (d) qualora si preveda di ricorrere a subappaltatori, l'offerente scelto accorda la preferenza a persone fisiche, società e imprese degli Stati ACP in grado di eseguire l'appalto alle medesime condizioni;
- (e) lo Stato ACP può, nella gara d'appalto, proporre agli eventuali offerenti l'assistenza di società o imprese o esperti o consulenti di altri Stati ACP, scelti di comune accordo. Questa cooperazione può assumere la forma di joint venture, subappalto o anche di formazione pratica del personale già assunto.

ARTICOLO 27

Aggiudicazione dei contratti

1. Fatto salvo l'articolo 24 di cui sopra, lo Stato ACP aggiudica l'appalto:
 - (a) all'offerente la cui offerta è stata ritenuta conforme al capitolato d'appalto;
 - (b) nel caso di appalti di opere e forniture, all'offerente che ha presentato l'offerta più vantaggiosa valutata soprattutto in base ai seguenti criteri:
 - (i) l'importo dell'offerta, i costi di funzionamento e di manutenzione;
 - (ii) le qualifiche e le garanzie offerte dall'offerente, le qualità tecniche dell'offerta, nonché la proposta di un servizio di assistenza nello Stato ACP;
 - (iii) la natura dell'appalto, le condizioni e i termini di esecuzione, l'adattamento alle condizioni locali;

- (c) nel caso di appalti di servizi, all'offerente che ha presentato l'offerta più vantaggiosa tenuto conto tra l'altro del prezzo dell'offerta, delle qualità tecniche della stessa, dell'organizzazione e della metodologia proposte per la fornitura dei servizi, nonché della competenza, dell'indipendenza e della disponibilità del personale proposto.
2. Se due offerte sono giudicate equivalenti in base ai criteri sopra esposti, si accorda la preferenza;
- (a) all'offerta presentata da un cittadino di uno Stato ACP, oppure
- (b) se una siffatta offerta non esiste:
- (i) all'offerta che permetta il migliore uso possibile delle risorse materiali e umane degli Stati ACP;
- (ii) all'offerta che propone le migliori possibilità di subappalto alle società, imprese o persone fisiche degli Stati ACP, oppure
- (iii) ad un consorzio di persone fisiche, di imprese e società degli Stati ACP e della Comunità.

ARTICOLO 28

Regolamento generale dei contratti

1. L'aggiudicazione degli appalti finanziati dal Fondo è disciplinata dal presente allegato e dalle procedure che vengono adottate mediante decisione del Consiglio dei ministri nel corso della prima riunione successiva alla firma del presente Accordo, previa raccomandazione del comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo. Tali procedure devono rispettare le disposizioni del presente allegato e le norme della Comunità in materia di appalti pubblici per la cooperazione con i paesi terzi.

2. In attesa dell'adozione di tali procedure, si applicano le consuete norme del FES contenute nell'attuale regolamentazione e nelle condizioni generali dei contratti.

ARTICOLO 29

Condizioni generali applicabili agli appalti

L'esecuzione degli appalti di opere, forniture e servizi finanziati dal Fondo è disciplinata:

- (a) dalle condizioni generali applicabili agli appalti finanziati dal Fondo che sono adottate mediante decisione del Consiglio dei ministri nel corso della prima riunione successiva alla firma del presente Accordo, dietro raccomandazione del comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, oppure
- (b) nel caso di progetti e programmi cofinanziati, di concessione di una deroga a terzi, di procedura accelerata o in altri casi appropriati, dalle altre condizioni generali accettate dallo Stato ACP interessato e dalla Comunità, ovvero:
 - (i) le condizioni generali stabilite dalla legislazione nazionale dello Stato ACP interessato o le pratiche ammesse in questo Stato in materia di appalti internazionali;
 - (ii) tutte le altre condizioni generali internazionali in materia di appalto.

ARTICOLO 30**Composizione delle controversie**

La composizione delle controversie tra l'amministrazione di uno Stato ACP e un imprenditore, fornitore o prestatore di servizi durante l'esecuzione di un contratto di appalto finanziato dal Fondo avviene:

- (a) in caso di appalto nazionale, conformemente alla legislazione nazionale dello Stato ACP interessato;
- (b) in caso di appalto transnazionale:
 - (i) se le parti del contratto di appalto lo accettano, conformemente alla legislazione nazionale dello Stato ACP interessato o alle loro prassi riconosciute sul piano internazionale, oppure
 - (ii) mediante arbitrato, conformemente alle norme di procedura adottate con decisione del Consiglio dei ministri nel corso della prima riunione successiva alla firma del presente Accordo, dietro raccomandazione del comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.

ARTICOLO 31**Regime fiscale e doganale**

1. Gli Stati ACP applicano ai contratti di appalto finanziati dalla Comunità un regime fiscale e doganale non meno favorevole di quello applicato nei confronti dello Stato più favorito o delle organizzazioni internazionali per lo sviluppo con le quali intrattengono relazioni. Per determinare il regime applicabile alla nazione più favorita (NPF) non si tiene conto dei regimi applicati dallo Stato ACP interessato ad altri Stati ACP o ad altri paesi in via di sviluppo.

2. Fatte salve le disposizioni di cui sopra, ai contratti finanziati dalla Comunità viene applicato il seguente regime:
- (a) nello Stato beneficiario ACP i contratti di appalto non sono soggetti né alle tasse di bollo e di registro, né a prelievi fiscali di effetto equivalente esistenti o da istituire; tuttavia questi contratti di appalto sono registrati conformemente alle leggi vigenti nello Stato ACP e la registrazione può dar luogo alla riscossione di un diritto che corrisponde alla prestazione del servizio reso;
 - (b) gli utili e/o i redditi risultanti dall'esecuzione degli appalti sono soggetti a imposta secondo il regime fiscale interno dello Stato ACP interessato, purché le persone fisiche o giuridiche che li hanno realizzati abbiano in tale Stato una sede permanente o purché la durata di esecuzione del contratto sia superiore a sei mesi;
 - (c) le imprese che, per l'esecuzione degli appalti di opere, devono importare attrezzature professionali beneficiano, dietro loro richiesta, del regime di ammissione temporanea, quale definito dalla legislazione dello Stato ACP beneficiario per quanto riguarda dette attrezzature;
 - (d) le attrezzature professionali necessarie all'esecuzione dei lavori previsti in un contratto di servizi sono ammesse temporaneamente nello Stato o negli Stati ACP beneficiari, conformemente alla loro legislazione nazionale, in esenzione dagli oneri fiscali, dai diritti di entrata, dai dazi doganali e dalle altre tasse di effetto equivalente, purché tali dazi e tasse non costituiscano il compenso per una prestazione di servizi;
 - (e) le importazioni nell'ambito dell'esecuzione di un contratto di forniture sono ammesse nello Stato ACP beneficiario in esenzione da dazi doganali, diritti di entrata, tasse o imposte di effetto equivalente. Il contratto di forniture originarie dello Stato ACP interessato viene concluso per il prezzo franco fabbrica maggiorato delle imposte interne eventualmente applicabili a tali forniture nello Stato ACP;

- (f) gli acquisti di carburanti, lubrificanti e leganti idrocarbonati nonché, in genere, di tutti i materiali utilizzati per l'esecuzione di un appalto di opere sono considerati effettuati sul mercato locale e sono soggetti al regime fiscale applicabile a norma della legislazione nazionale vigente nello Stato ACP beneficiario;
- (g) l'importazione di effetti e oggetti, ad uso persone e domestico, da parte di persone fisiche diverse da quelle assunte in loco, incaricate dell'esecuzione dei compiti definiti in un appalto di servizi, nonché da parte di membri della loro famiglia, avviene in esenzione da dazi doganali, dazi di entrata, tasse o imposte di effetto equivalente, conformemente alla legislazione nazionale vigente nello Stato ACP beneficiario.
3. Qualsiasi questione non contemplata dalle disposizioni di cui sopra in materia di regime fiscale e doganale è soggetta alla legislazione nazionale dello Stato ACP interessato.

CAPITOLO 5

CONTROLLO E VALUTAZIONE

ARTICOLO 32

Obiettivi

Il controllo e la valutazione hanno lo scopo di passare al vaglio in modo regolare le azioni in materia di sviluppo (preparazione, esecuzione e azioni susseguenti) per migliorare l'efficacia di tali azioni già avviate o future.

ARTICOLO 33

Modalità

1. Fatte salve le valutazioni effettuate dagli Stati ACP o dalla Commissione, il controllo e la valutazione verranno eseguiti congiuntamente dallo Stato o dagli Stati ACP e dalla Comunità. Il comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo garantisce il carattere congiunto delle operazioni di controllo e valutazione. Per assistere il comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, la Commissione e il segretariato generale ACP preparano ed eseguono il controllo e le valutazioni comuni e ne riferiscono al comitato. In occasione della prima riunione successiva alla firma dell'Accordo, il comitato fissa le modalità intese a garantire il carattere congiunto delle operazioni e approva annualmente il programma di lavoro.

2. Il controllo e la valutazione sono intesi a:

- (a) fornire valutazioni regolari e indipendenti sugli interventi del Fondo e sulle attività, mettendo a raffronto risultati e obiettivi;
- (b) consentire agli Stati ACP, alla Commissione e alle istituzioni congiunte di valersi dell'esperienza acquisita nella progettazione ed esecuzione delle politiche e delle operazioni future.

CAPITOLO 6

AGENTI INCARICATI DELLA GESTIONE E DELL'ESECUZIONE

ARTICOLO 34

Ordinatore principale

1. La Commissione nomina l'ordinatore principale del Fondo, responsabile della gestione delle risorse dello stesso. L'ordinatore principale è responsabile degli impegni, delle liquidazioni, delle autorizzazioni e della contabilità delle spese effettuate nell'ambito del Fondo.
2. A questo titolo l'ordinatore principale:
 - (a) impegna, liquida e autorizza le spese e tiene la contabilità degli impegni e degli ordini di pagamento;
 - (b) controlla che le decisioni di finanziamento siano rispettate;
 - (c) in stretta collaborazione con l'ordinatore nazionale prende le decisioni relative agli impegni e le misure finanziarie che si rivelano necessarie per garantire, sotto il profilo economico e tecnico, la corretta esecuzione delle azioni approvate ;

- (d) redige il fascicolo di gara prima della pubblicazione del bando per:
 - (i) le gare aperte internazionali;
 - (ii) le gare ristrette internazionali con procedura di preselezione;
 - (e) approva la proposta di aggiudicazione dell'appalto, fatti salvi i poteri del capo delegazione ai sensi dell'articolo 36;
 - (f) provvede alla pubblicazione dei bandi di gara entro termini ragionevoli.
3. Al termine di ogni esercizio l'ordinatore principale comunica un bilancio particolareggiato del Fondo, che indica il saldo dei contributi versati al Fondo dagli Stati membri e i versamenti globali per ciascuna rubrica di finanziamento.

ARTICOLO 35

Ordinatore nazionale

1. Il governo di ciascuno Stato ACP nomina un ordinatore nazionale che lo rappresenta in tutte le operazioni finanziate con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione e dalla Banca. L'ordinatore nazionale può delegare una parte delle proprie funzioni e informa l'ordinatore principale delle deleghe conferite. L'ordinatore nazionale:
- (a) in stretta collaborazione con il capo delegazione, è responsabile della preparazione, della presentazione e dell'istruzione dei progetti e programmi;

- (b) in stretta collaborazione con il capo delegazione, indice le gare locali, riceve le offerte, sia locali che internazionali (di gare aperte e ristrette), presiede al loro spoglio, approva i risultati dello spoglio delle offerte, firma i contratti d'appalto e le clausole aggiuntive e approva le spese;
 - (c) prima che siano indette le gare aperte locali, sottopone il capitolato d'appalto al capo delegazione che lo approva entro un termine di 30 giorni;
 - (d) conclude l'esame delle offerte entro il termine di validità delle stesse, tenendo conto del termine richiesto per l'approvazione del contratto d'appalto;
 - (e) trasmette i risultati dello spoglio delle offerte e una proposta di aggiudicazione del contratto al capo delegazione che dà la sua approvazione entro i limiti fissati dall'articolo 36;
 - (f) liquida le spese ed emette gli ordinativi di pagamento entro i limiti delle risorse che gli sono assegnate;
 - (g) nel corso dell'esecuzione, prende i provvedimenti di adeguamento necessari per assicurare, sotto il profilo economico e tecnico, la corretta esecuzione dei progetti e programmi approvati.
2. Nel corso dell'esecuzione delle operazioni, fermo restando l'obbligo di informare il capo delegazione, l'ordinatore nazionale decide:
- (a) adeguamenti e modifiche tecniche di scarso rilievo, purché non alterino le soluzioni tecniche adottate e restino nei limiti dei fondi previsti per gli adeguamenti;

- (b) modifiche dei preventivi in corso di esecuzione;
- (c) storni da articolo ad articolo all'interno dei preventivi;
- (d) cambiamenti di ubicazione per quanto riguarda progetti o programmi che comportano più unità, motivati da ragioni tecniche, economiche o sociali;
- (e) applicazione o condono delle penalità per ritardo;
- (f) atti per lo svincolo delle cauzioni;
- (g) acquisti sul mercato locale senza tener conto dell'origine delle merci;
- (h) impiego di materiali e macchine per cantiere non originari degli Stati membri o degli Stati ACP, a condizione che gli Stati membri o gli Stati ACP non producano attrezzature e macchinari comparabili;
- (i) subappalti;
- (j) collaudi definitivi; il capo delegazione deve essere comunque presente ai collaudi provvisori, approvare i relativi verbali e, eventualmente, assistere ai collaudi definitivi, in particolare se l'entità delle riserve formulate al collaudo provvisorio richiede ulteriori lavori di un certo rilievo;
- (k) assunzione di consulenti e altri esperti in materia di assistenza tecnica.

ARTICOLO 36

Capo delegazione

1. La Commissione è rappresentata in ciascuno Stato ACP o in ciascun gruppo regionale che ne faccia espressa richiesta, da una delegazione sotto l'autorità di un capo delegazione e con l'approvazione dello Stato o degli Stati ACP interessati. Qualora un capo delegazione sia designato presso un gruppo di Stati ACP, vengono presi adeguati provvedimenti affinché tale capo delegazione sia rappresentato da un agente che risieda in ciascuno degli Stati in cui il capo delegazione non è residente. Il capo delegazione rappresenta la Commissione in tutti i settori di sua competenza e in tutte le sue attività.
2. A tale scopo e in stretta cooperazione con l'ordinatore nazionale, il capo delegazione:
 - (a) a richiesta dello Stato ACP interessato, partecipa e offre un'assistenza per preparare i progetti e i programmi e per negoziare i contratti di assistenza tecnica;
 - (b) partecipa all'istruzione dei progetti e programmi, alla preparazione dei capitolati d'appalto, alla ricerca dei mezzi atti a semplificare l'istruzione dei progetti e programmi e le procedure di attuazione;
 - (c) prepara le proposte di finanziamento;
 - (d) approva, prima che l'ordinatore nazionale pubblichi i bandi, i capitolati d'appalto per le gare aperte locali e i contratti per gli aiuti d'urgenza entro 30 giorni dal loro invio da parte dell'ordinatore nazionale;

- (e) assiste allo spoglio delle offerte e riceve copia delle stesse, nonché dei risultati del loro esame;
- (f) approva, nel termine di 30 giorni, la proposta dell'ordinatore nazionale di aggiudicazione delle gare aperte locali, degli appalti a trattativa privata, degli appalti relativi agli aiuti d'urgenza, degli appalti di servizi e di opere di valore inferiore a 5 milioni di euro e degli appalti di forniture di valore inferiore a 1 milione di euro;
- (g) per tutti gli altri appalti non contemplati dalla lettera f), approva, nel termine di 30 giorni, la proposta dell'ordinatore nazionale di aggiudicazione del contratto qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:
 - (i) l'offerta prescelta è la più bassa tra le offerte conformi alle condizioni richieste nel capitolato d'appalto;
 - (ii) l'offerta prescelta è conforme ai criteri di selezione fissati nel capitolato d'appalto;
 - (iii) l'offerta prescelta non supera gli stanziamenti assegnati al contratto d'appalto;
- (h) quando non sono soddisfatte le condizioni previste alla lettera g) di cui sopra, trasmette la proposta di aggiudicazione all'ordinatore principale, il quale delibera entro 60 giorni dalla data in cui il capo delegazione ha ricevuto la proposta. Quando l'importo dell'offerta prescelta supera gli stanziamenti assegnati al contratto d'appalto, l'ordinatore principale, previa approvazione del contratto, prende i necessari impegni finanziari;
- (i) approva i contratti e i preventivi in caso di esecuzione in economia, nonché le relative clausole aggiuntive e le autorizzazioni di pagamento accordate dall'ordinatore nazionale;

- (j) si accerta che i progetti e i programmi finanziati sulle risorse del Fondo gestite dalla Commissione siano eseguiti correttamente dal punto di vista finanziario e tecnico;
- (k) coopera con le autorità nazionali dello Stato ACP in cui rappresenta la Commissione, valutando le azioni in modo regolare;
- (l) comunica allo Stato ACP ogni informazione o documento utile concernente le procedure di attuazione della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, in particolare per quanto riguarda i criteri di istruzione e valutazione delle offerte;
- (m) informa regolarmente le autorità nazionali sulle attività comunitarie che possono interessare direttamente la cooperazione tra la Comunità e gli Stati ACP.

3. Il capo delegazione dispone degli strumenti e delle deleghe necessarie per facilitare e accelerare tutte le operazioni previste nel quadro dell'Accordo. Qualsiasi ulteriore delega di poteri amministrativi e/o finanziari al capo delegazione, diversi da quelli descritti nel presente articolo, saranno notificati all'ordinatore nazionale e al Consiglio dei ministri.

ARTICOLO 37

Pagamenti e delegati ai pagamenti

1. Per i pagamenti nelle monete nazionali degli Stati ACP, in ciascuno di questi Stati sono aperti, a nome della Commissione, conti espressi nella moneta di uno degli Stati membri o in Euro, presso un istituto finanziario nazionale pubblico o a partecipazione pubblica scelto di comune accordo dallo Stato ACP e dalla Commissione. Tale istituto svolge le funzioni di delegato nazionale ai pagamenti.

2. I servizi resi dal delegato nazionale ai pagamenti non sono retribuiti e i fondi depositati sono infruttiferi. I conti locali di cui sopra sono alimentati dalla Commissione nella moneta di uno degli Stati membri o in Euro, in base a una stima dei futuri bisogni di tesoreria, con sufficiente anticipo per evitare la necessità di un prefinanziamento da parte degli Stati ACP e ritardi negli esborsi.
3. Per i pagamenti in Euro, negli Stati membri vengono aperti presso istituti finanziari conti espressi in Euro a nome della Commissione. Tali istituti esplicano le funzioni di delegati ai pagamenti in Europa.
4. I pagamenti sui conti europei possono essere eseguiti secondo le istruzioni della Commissione o del capo delegazione che opera a suo nome per le spese autorizzate dall'ordinatore nazionale o dall'ordinatore principale, previa autorizzazione dell'ordinatore nazionale.
5. Nei limiti dei fondi disponibili nei conti, i delegati ai pagamenti eseguono i pagamenti autorizzati dall'ordinatore nazionale o, eventualmente, dall'ordinatore principale, previa verifica dell'esattezza e della regolarità dei documenti giustificativi, nonché della validità della quietanza.
6. Le procedure per la liquidazione, l'autorizzazione e il pagamento delle spese devono essere espletate entro 90 giorni a decorrere dalla data di scadenza del pagamento. L'ordinatore nazionale emette l'ordinativo di pagamento e lo notifica al capo delegazione entro 45 giorni dalla scadenza.

7. I risarcimenti richiesti per i ritardi di pagamento sono a carico dello Stato o degli Stati ACP interessati e della Commissione, sulle sue risorse proprie, ognuno per la parte di ritardo di cui è responsabile, in conformità delle procedure di cui sopra.

8. I delegati ai pagamenti, l'ordinatore nazionale, il capo delegazione e i servizi competenti della Commissione rimangono finanziariamente responsabili fino all'approvazione finale da parte della Commissione delle operazioni che essi sono stati incaricati di eseguire.

ALLEGATO VREGIME COMMERCIALE APPLICABILE DURANTE IL PERIODO PREPARATORIO
PREVISTO ALL'ARTICOLO 37, PARAGRAFO 1

CAPITOLO I

REGIME GENERALE DEGLI SCAMBI

ARTICOLO 1

I prodotti originari degli Stati ACP sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e tasse d'effetto equivalente.

(a) Nel caso dei prodotti originari degli Stati ACP:

- enumerati nell'elenco dell'allegato II del trattato, che sono oggetto di un'organizzazione comune di mercato a norma dell'articolo 34 del trattato o che sono
- soggetti, all'atto dell'importazione nella Comunità, ad una regolamentazione specifica introdotta in seguito all'attuazione della politica agricola comune

la Comunità prende le misure necessarie ad assicurare un trattamento più favorevole di quello riservato ai paesi terzi che beneficiano, per gli stessi prodotti, della clausola della nazione più favorita.

- (b) Se nel periodo di applicazione del presente allegato gli Stati ACP chiedono che nuove produzioni agricole che non sono soggette ad un regime speciale al momento dell'entrata in vigore del presente allegato beneficino di siffatto regime, la Comunità esamina queste domande in consultazione con gli Stati ACP.
- (c) Nonostante quanto precede, la Comunità esamina caso per caso, nell'ambito delle relazioni privilegiate e della specificità della cooperazione ACP-CE, le domande degli Stati ACP intese ad assicurare ai loro prodotti agricoli un accesso preferenziale al mercato comunitario e comunica la sua decisione in merito a tali domande, debitamente motivate, possibilmente entro quattro mesi, e comunque non oltre sei mesi, dalla loro presentazione.

Nel contesto della lettera a), la Comunità decide, in particolare facendo riferimento a concessioni accordate a paesi terzi in via di sviluppo. Essa tiene conto delle possibilità offerte dal mercato fuori stagione.

- (d) Il regime di cui alla lettera a) entra in vigore contemporaneamente al presente accordo e resta in applicazione per tutta la durata del periodo preparatorio previsto all'articolo 37, paragrafo 1 dell'accordo.

Se però, durante tale periodo, la Comunità:

- sottopone uno o più prodotti ad una organizzazione comune di mercato o a una regolamentazione specifica adottata nell'ambito dell'attuazione della politica agricola comune, essa si riserva di adattare, previa consultazione in sede di Consiglio dei ministri, il regime di importazione di questi prodotti originari degli Stati ACP. In tal caso si applica la lettera a);

- modifica un'organizzazione comune di mercato o una regolamentazione specifica adottata nell'ambito dell'attuazione della politica agricola comune, essa si riserva di modificare, previa consultazione in sede di Consiglio dei ministri, il regime fissato per i prodotti originari degli Stati ACP. In tal caso la Comunità si impegna a mantenere a favore dei prodotti originari degli Stati ACP un vantaggio paragonabile a quello di cui essi beneficiavano in precedenza rispetto ai prodotti originari dei paesi terzi beneficiari della clausola della nazione più favorita.
- (e) Se la Comunità intende concludere un accordo preferenziale con paesi terzi, ne informa gli Stati ACP. Su richiesta degli Stati ACP vengono avviate consultazioni allo scopo di difendere i loro interessi.

ARTICOLO 2

1. La Comunità non applica all'importazione dei prodotti originari degli Stati ACP restrizioni quantitative o misure d'effetto equivalente.
2. Il paragrafo 1 non è d'ostacolo ai divieti o alle restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, conservazione delle risorse naturali esauribili, ove tali misure siano applicate unitamente a restrizioni della produzione o del consumo nazionali, o di tutela della proprietà industriale e commerciale.
3. Detti divieti o restrizioni non devono comunque costituire un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata del commercio in generale.

Qualora l'applicazione delle misure menzionate al paragrafo 2 leda gli interessi di uno o più Stati ACP, si procede, su richiesta di questi ultimi, a consultazioni conformemente all'articolo 12 dell'accordo, al fine di trovare una soluzione soddisfacente.

ARTICOLO 3

1. Qualora gli interessi di uno o più Stati ACP rischino di essere lesi da misure nuove o da misure previste nell'ambito dei programmi di ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari adottate dalla Comunità per migliorare la circolazione delle merci, la Comunità prima di adottare tali misure, ne informa gli Stati ACP tramite il Consiglio dei ministri.

2. Per consentire alla Comunità di prendere in considerazione gli interessi degli Stati ACP in questione, si tengono consultazioni, a richiesta di questi ultimi, conformemente all'articolo 12 dell'accordo, al fine di trovare una soluzione soddisfacente.

ARTICOLO 4

1. Qualora gli interessi di uno o più Stati ACP siano lesi da regolamentazioni comunitarie esistenti, volte ad agevolare la circolazione delle merci, o dall'interpretazione, applicazione o attuazione delle modalità di dette regolamentazioni, si tengono consultazioni, a richiesta degli Stati ACP interessati, al fine di trovare una soluzione soddisfacente.

2. Allo scopo di trovare una soluzione soddisfacente, gli Stati ACP possono anche evocare in sede di Consiglio dei ministri altre difficoltà relative alla circolazione delle merci, eventualmente risultanti da misure prese o previste dagli Stati membri.

3. Le competenti istituzioni della Comunità forniscono al Consiglio dei ministri le più ampie informazioni possibili su tali misure allo scopo di assicurare consultazioni efficaci.

ARTICOLO 5

1. Gli Stati ACP non sono tenuti a sottoscrivere, relativamente alle importazioni di prodotti originari della Comunità, obblighi corrispondenti agli impegni assunti dalla Comunità, a norma del presente allegato, riguardo alle importazioni dei prodotti originari degli Stati ACP.

- (a) Nel quadro dei loro scambi con la Comunità, gli Stati ACP non operano discriminazioni fra gli Stati membri e accordano alla Comunità un trattamento non meno favorevole di quello riservato alla nazione più favorita.
- (b) Il trattamento della nazione più favorita cui si fa riferimento alla lettera a) non si applica alle relazioni economiche e commerciali fra i vari paesi ACP né a quelle tra uno o più Stati ACP ed altri paesi in via di sviluppo.

ARTICOLO 6

Ciascuna parte trasmette la propria tariffa doganale al Consiglio dei ministri entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente allegato. Ciascuna parte comunica anche le successive modifiche della propria tariffa man mano che entrano in vigore.

ARTICOLO 7

1. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, la nozione di «prodotti originari» ed i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo n. 1 che figura qui di seguito.
2. Il Consiglio dei ministri può decidere qualsiasi modifica del protocollo n. 1.
3. Qualora per un dato prodotto non sia ancora definita, in applicazione dei paragrafi 1 o 2, la nozione di «prodotti originari», ciascuna parte continua ad applicare la propria regolamentazione.

ARTICOLO 8

1. Qualora un prodotto venga importato in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare grave pregiudizio ai fabbricanti nazionali di prodotti simili o direttamente competitivi, o gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficoltà che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione, la Comunità può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 9.
2. La Comunità si impegna a non avvalersi di altri mezzi a fini protezionistici o allo scopo di ostacolare le evoluzioni strutturali. La Comunità si astiene dal ricorrere a misure di salvaguardia di effetto equivalente.
3. Le suddette misure di salvaguardia devono limitarsi a quelle che perturbano il meno possibile il commercio tra le parti nel perseguimento degli obiettivi dell'accordo, e non devono superare la portata strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà manifestatesi.

4. Al momento della loro attuazione le misure di salvaguardia tengono conto del livello raggiunto dalle esportazioni in questione degli Stati ACP nella Comunità e del loro potenziale di sviluppo. Si presta particolare attenzione agli interessi degli Stati ACP meno avanzati, senza sbocco sul mare ed insulari.

ARTICOLO 9

1. Si svolgono consultazioni preventive in merito all'applicazione della clausola di salvaguardia sia che si tratti dell'applicazione iniziale sia di una proroga di tali misure. La Comunità fornisce agli Stati ACP tutte le informazioni necessarie per queste consultazioni nonché i dati che consentono di determinare in quale misura le importazioni di un dato prodotto in provenienza da uno Stato ACP abbiano provocato gli effetti di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

2. Qualora si siano svolte consultazioni, le misure di salvaguardia o qualsiasi accordo concluso tra gli Stati ACP interessati e la Comunità entrano in vigore al termine di dette consultazioni.

3. Tuttavia le consultazioni preliminari di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono di ostacolo a decisioni immediate che la Comunità può prendere conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, se particolari circostanze rendono necessarie tali decisioni.

4. Per facilitare l'esame dei fatti che possono perturbare il mercato, viene istituito un meccanismo destinato ad assicurare il controllo statistico di talune esportazioni degli Stati ACP nella Comunità.

5. Le parti si impegnano a tenere regolari consultazioni allo scopo di trovare soluzioni soddisfacenti agli eventuali problemi causati dall'applicazione della clausola di salvaguardia.

6. Le consultazioni preliminari così come le consultazioni regolari ed il meccanismo di sorveglianza, di cui ai paragrafi da 1 a 5 sono attuati conformemente al protocollo n. 2 allegato qui di seguito.

ARTICOLO 10

Su richiesta di qualsiasi parte interessata, il Consiglio dei ministri esamina gli effetti economici e sociali determinati dall'applicazione della clausola di salvaguardia.

ARTICOLO 11

In caso di adozione, di modifica o di ritiro delle misure di salvaguardia, si presta particolare attenzione agli interessi degli Stati ACP meno avanzati, senza sbocco sul mare ed insulari.

ARTICOLO 12

Al fine di assicurare l'efficace applicazione delle disposizioni del presente allegato, le parti convengono di informarsi e di consultarsi a vicenda.

Oltre ai casi in cui sono specificamente previste consultazioni ai sensi degli articoli da 2 a 9 del presente allegato, si avviano consultazioni, su richiesta della Comunità o degli Stati ACP, alle condizioni previste dalle norme di procedura di cui all'articolo 12 dell'accordo, in particolare nei casi seguenti:

- (1) se talune parti intendono prendere misure di natura commerciale che ledano gli interessi di una o più parti nell'ambito del presente allegato, esse devono informarne il Consiglio dei ministri. Su richiesta delle parti interessate si avviano consultazioni per tenere conto dei rispettivi interessi;

- (2) se, durante il periodo di applicazione del presente allegato, gli Stati ACP ritengono che i prodotti agricoli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), che non sono oggetto di un regime speciale, debbano beneficiare di un tale regime, possono aver luogo consultazioni in sede di Consiglio dei ministri;
- (3) se una parte ritiene che una regolamentazione esistente in un'altra parte, la sua interpretazione, la sua applicazione o l'attuazione delle sue modalità ostacolano la circolazione delle merci;
- (4) se la Comunità prende misure di salvaguardia in conformità dell'articolo 8 del presente allegato, possono essere avviate consultazioni al riguardo in sede di Consiglio dei ministri, su richiesta delle parti interessate, specialmente per assicurare il rispetto dell'articolo 8, paragrafo 3.

Tali consultazioni devono concludersi entro un termine di tre mesi.

CAPITOLO 2

IMPEGNI SPECIALI PER LO ZUCCHERO E LE CARNI BOVINE

ARTICOLO 13

1. Conformemente all'articolo 25 della convenzione ACP-CEE di Lomé firmata il 28 febbraio 1975 e al protocollo n. 3 allegato a quest'ultima, la Comunità si è impegnata per un periodo indeterminato, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato, ad acquistare e ad importare a prezzi garantiti determinati quantitativi di zucchero di canna, greggio o bianco, originario degli Stati ACP produttori ed esportatori di zucchero di canna, che detti Stati si sono impegnati a fornirle.

2. Le condizioni di applicazione dell'articolo 25 precitato sono state fissate dal protocollo n. 3 di cui al paragrafo 1. Il testo di tale protocollo è accluso al presente allegato come protocollo n. 3.
3. L'articolo 8 del presente allegato non si applica nel contesto di detto protocollo.
4. Ai fini dell'articolo 8 di detto protocollo, durante il periodo di applicazione del presente accordo si può ricorrere alle istituzioni da esso create.
5. L'articolo 8, paragrafo 2 del suddetto protocollo si applica qualora l'accordo cessi di avere effetto.
6. Le dichiarazioni riportate negli allegati XIII, XXI e XXII dell'atto finale della convenzione ACP-CEE di Lomé firmata il 28 febbraio 1975 sono confermate e il loro contenuto rimane di applicazione. Esse sono allegate in quanto tali al protocollo n. 3.
7. Il presente articolo ed il protocollo n. 3 non si applicano alle relazioni tra gli Stati ACP ed i dipartimenti francesi d'oltremare.

ARTICOLO 14

Gli impegni speciali per lo zucchero e le carni bovine, specificati al protocollo 4 in appresso allegato, sono d'applicazione.

CAPITOLO 3

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 15

I protocolli allegati al presente accordo ne costituiscono parte integrante.

PROTOCOLLO I
RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI
“PRODOTTI ORIGINARI” E
AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

INDICE**TITOLO I: Disposizioni generali****Articoli****1. Definizioni****TITOLO II: Definizione della nozione di**
“prodotti originari”**Articoli**

2. Requisiti di carattere generale
3. Prodotti interamente ottenuti
4. Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
5. Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
6. Cumulo dell'origine
7. Unità di riferimento
8. Accessori, pezzi di ricambio e utensili
9. Assortimenti
10. Elementi neutri

TITOLO III: Requisiti territoriali**Articoli**

11. Principio di territorialità
12. Trasporto diretto
13. Esposizioni

TITOLO IV: Prova dell'origine**Articoli**

14. Requisiti di carattere generale
15. Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR. I
16. Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR. I
17. Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR. I
18. Rilascio dei certificati di circolazione EUR. I sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

19. Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura**20. Esportatore autorizzato****21. Validità delle prove dell'origine****22. Procedura di transito****23. Presentazione della prova dell'origine****24. Importazioni con spedizioni scaglionate****25. Esonero della prova dell'origine****26. Procedura d'informazione ai fini del cumulo****27. Documenti giustificativi****28. Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi****29. Discordanze ed errori formali****30. Importi espressi in EURO****TITOLO V: Misure di cooperazione amministrativa****Articoli**

31. Assistenza reciproca
32. Verifica delle prove dell'origine
33. Controllo delle dichiarazioni dei fornitori
34. Composizione delle controversie
35. Sanzioni
36. Zone franche
37. Comitato di cooperazione doganale
38. Deroghe

TITOLO VI: Ceuta e Melilla**Articoli**

39. Condizioni particolari

TITOLO VII: Disposizioni finali**Articoli**

40. Revisione delle norme d'origine
41. Allegati
42. Attuazione del protocollo

INDICE

ALLEGATI

ALLEGATO I : Note introduttive all'elenco dell'allegato II

ALLEGATO II : Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

ALLEGATO III del protocollo 1: Paesi e territori d'oltremare

ALLEGATO IV del protocollo 1: Formulario dei certificati di circolazione

ALLEGATO V del protocollo 1: Dichiarazione su fattura

ALLEGATO VIA del protocollo 1: Dichiarazione del fornitore per i prodotti aventi carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale

ALLEGATO VIB : Dichiarazione del fornitore per prodotti che non hanno carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale

ALLEGATO VII : Scheda d'informazione

ALLEGATO VIII : Formulario della richiesta di deroga

ALLEGATO IX : Elenco di lavorazioni o trasformazioni che conferiscono il carattere di origine ACP a prodotti ottenuti da lavorazioni o trasformazioni effettuate su materiali tessili originari dei paesi in via di sviluppo di cui all'articolo 6, paragrafo 11, del presente protocollo

ALLEGATO X : Prodotti tessili esclusi dalla procedura di cumulo con taluni paesi in via di sviluppo di cui all'articolo 6, paragrafo 11, del presente protocollo

ALLEGATO XI : Prodotti per i quali le disposizioni di cumulo con il Sudafrica di cui all'articolo 6, paragrafo 3, si applicano dopo tre anni dell'applicazione provvisoria dell'accordo sul commercio, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana

ALLEGATO XII : Prodotti per i quali le disposizioni di cumulo con il Sudafrica di cui all'articolo 6, paragrafo 3, si applicano dopo sei anni dell'applicazione provvisoria dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana

ALLEGATO XIII del protocollo 1: Prodotti ai quali non si applica l'articolo 6, paragrafo 3

ALLEGATO XIV del protocollo 1: Prodotti della pesca temporaneamente esclusi dalle disposizioni di cumulo con il Sudafrica di cui all'articolo 6, paragrafo 3

ALLEGATO XV del protocollo 1: Dichiarazione congiunta sul cumulo

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai sensi del presente protocollo:

- (a) per "produzione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche;
- (b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella produzione del prodotto;
- (c) per "prodotto" si intende il prodotto oggetto della produzione, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di produzione;
- (d) per "merci" si intendono sia i materiali, sia i prodotti;
- (e) per "valore in dogana" si intende il valore determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana);

- (f) per "prezzo franco fabbrica" si intende quello pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché sia compreso il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
- (g) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel territorio in questione;
- (h) per "valore dei materiali originari" si intende il valore di detti materiali definito, mutatis mutandis, alla lettera g);
- (i) per "valore aggiunto" si intende il prezzo franco fabbrica al netto del valore in dogana dei materiali di paesi terzi importati nella Comunità, negli Stati ACP o nei Paesi e territori d'oltremare;
- (j) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo "sistema armonizzato" o "SA";
- (k) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;
- (l) per "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero contemplati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;
- (m) il termine "territori" comprende anche le acque territoriali.

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"

ARTICOLO 2

Requisiti di carattere generale

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'allegato V, relative alla cooperazione commerciale, si considerano originari degli Stati ACP i seguenti prodotti:

- (a) i prodotti interamente ottenuti negli Stati ACP ai sensi dell'articolo 3 del presente protocollo;
- (b) i prodotti ottenuti negli Stati ACP in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sui loro territori, a condizione che detti materiali siano stati oggetto negli Stati ACP di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo.

2. Ai fini dell'attuazione del paragrafo 1, i territori degli Stati ACP si considerano un unico territorio.

I prodotti originari composti di materiali interamente ottenuti o sufficientemente lavorati o trasformati in due o più Stati ACP si considerano prodotti originari dello Stato ACP nel quale è avvenuta l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che tale lavorazione o trasformazione consista in operazioni più complesse di quelle di cui all'articolo 5 del presente protocollo.

ARTICOLO 3**Prodotti interamente ottenuti**

1. Sono considerati interamente ottenuti negli Stati ACP, nella Comunità o nei paesi e territori d'oltremare di cui all'allegato III, in appresso denominati PTOM:
- (a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
 - (b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
 - (c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
 - (d) i prodotti ottenuti da animali vivi ivi allevati;
 - (e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
 - (f) i prodotti della pesca marittima ed altri prodotti estratti dal mare, con le loro navi, al di fuori delle loro acque territoriali;
 - (g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);
 - (h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;

- (i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
 - (j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché essi abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
 - (k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).
2. Le espressioni "le loro navi" e "le loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si riferiscono unicamente alle navi e alle navi officina:
- (a) registrate o iscritte in uno Stato membro della CE, in uno Stato ACP o in un PTOM;
 - (b) battenti bandiera di uno Stato membro della CE, di uno Stato ACP o di un PTOM;
 - (c) che appartengono, in misura non inferiore al 50 per cento, a cittadini degli Stati parti dell'accordo o di un PTOM oppure ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati o PTOM, di cui il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini degli Stati parti dell'accordo o di un PTOM e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene agli Stati parti dell'accordo o ad organismi pubblici oppure a cittadini di tali Stati, o di un PTOM;
 - (d) il cui equipaggio, compresi il capitano e gli ufficiali, è composto almeno per il 50% da cittadini degli Stati parti dell'accordo o di un PTOM.

3. In deroga al paragrafo 2, la Comunità consente, su richiesta di uno Stato ACP, che le navi noleggate o prese in locazione dallo Stato ACP siano trattate come "sue navi" per svolgere attività di pesca nella sua zona economica esclusiva a condizione che:

- lo Stato ACP abbia offerto alla Comunità l'opportunità di negoziare un accordo di pesca e la Comunità abbia respinto tale offerta;
- l'equipaggio, compresi il capitano e gli ufficiali, sia composto almeno per il 50% da cittadini degli Stati parti dell'accordo o di un PTOM;
- il contratto di nolo o di locazione sia stato accettato dal comitato di cooperazione doganale ACP-CE in quanto atto a garantire adeguate possibilità di sviluppo della capacità dello Stato ACP di svolgere in proprio attività di pesca, segnatamente in virtù del conferimento allo Stato ACP della responsabilità della gestione nautica e commerciale della nave messa a sua disposizione per un periodo rilevante.

ARTICOLO 4

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini del presente protocollo, i prodotti non interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati negli Stati ACP, nella Comunità o nei PTOM quando sono soddisfatte le condizioni elencate nell'allegato II.

Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente Accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella produzione, e si applicano unicamente a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella produzione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua produzione.

2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella produzione di un determinato prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:

- (a) il loro valore totale non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto;
- (b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una qualsiasi delle percentuali indicate nell'elenco relative al valore massimo dei materiali non originari.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 5.

ARTICOLO 5

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 4, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

- (a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione in buone condizioni dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);
- (b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura classificazione, assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli), lavaggio, pittura e taglio;
- (c)
 - i) il cambiamento di imballaggi, la scomposizione e composizione di confezioni;
 - ii) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone, su tavolette ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- (d) l'apposizione di marchi, etichette o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;
- (e) la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse, quando uno o più componenti di tali miscele non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari di uno Stato ACP, della Comunità o dei PTOM;
- (f) il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un prodotto completo;
- (g) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a f);
- (h) la macellazione degli animali.

2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite negli Stati ACP, nella Comunità o nei PTOM su quel prodotto.

ARTICOLO 6**Cumulo dell'origine****Cumulo con i PTOM e la Comunità**

1. I materiali originari della Comunità o dei PTOM incorporati in un prodotto ottenuto negli Stati ACP si considerano materiali originari degli Stati ACP. Non è necessario a tal fine che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle indicate all'articolo 5.
2. Le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella Comunità o nei PTOM sono considerate effettuate negli Stati ACP se i materiali sono sottoposti a ulteriore lavorazione o trasformazione negli Stati ACP.

Cumulo con il Sudafrica

3. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 4, 5, 6, 7 e 8, i materiali originari del Sudafrica incorporati in un prodotto ottenuto negli Stati ACP si considerano originari degli Stati ACP. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
4. I prodotti cui è stato riconosciuto il carattere originario ai sensi del paragrafo 3 si continuano a considerare prodotti originari degli Stati ACP se il valore aggiunto negli Stati ACP supera quello dei materiali utilizzati originari del Sudafrica. In caso contrario, i prodotti in questione sono considerati originari del Sudafrica. Ai fini della determinazione dell'origine, non si tiene conto dei materiali originari del Sudafrica che sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti negli Stati ACP.

5. Per i prodotti elencati negli allegati XI e XII, il cumulo di cui al paragrafo 3 può essere applicato solo dopo rispettivamente 3 e 6 anni dall'applicazione provvisoria dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana. Il cumulo di cui al paragrafo 3 non si applica ai prodotti elencati nell'allegato XIII.

6. In deroga all'articolo 5, il cumulo di cui al paragrafo 3 può essere applicato, su richiesta degli Stati ACP, ai prodotti elencati negli allegati XI e XII. Il comitato degli ambasciatori ACP-CE delibera in merito alle richieste degli Stati ACP, per ogni singolo prodotto, in base alla relazione del comitato di cooperazione doganale ACP-CE, istituito a norma dell'articolo 37. Nell'esaminare le richieste, si tiene conto dei rischi di elusione delle disposizioni commerciali dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana.

7. Il cumulo di cui al paragrafo 3 si applica ai prodotti elencati nell'allegato XIV solo quando i dazi su questi prodotti sono stati aboliti nel quadro dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana. La Commissione europea pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (serie C) la data in cui siano state soddisfatte le condizioni di cui al presente paragrafo.

8. Il cumulo di cui al paragrafo 3 si può applicare solo se ai materiali sudafricani utilizzati è stato riconosciuto il carattere di prodotti originari mediante l'applicazione di norme d'origine identiche a quelle del presente protocollo. Gli Stati ACP forniscono alla Comunità informazioni dettagliate sugli accordi conclusi con il Sudafrica e sulle norme di origine corrispondenti. La Commissione europea pubblica sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (serie C) la data in cui gli Stati ACP hanno adempiuto agli obblighi di cui al presente paragrafo.

9. Fatti salvi i paragrafi 5 e 7, le lavorazioni e le trasformazioni effettuate in Sudafrica si considerano effettuate in un altro Stato membro della SACU (Unione doganale sudafricana) quando i materiali sono oggetto di ulteriori lavorazioni o trasformazioni in detto Stato membro della SACU.

10. Fatti salvi i paragrafi 5 e 7, su richiesta degli Stati ACP, le lavorazioni e le trasformazioni effettuate in Sudafrica si considerano effettuate negli Stati ACP quando i materiali sono oggetto di ulteriori lavorazioni o trasformazioni in uno Stato ACP nel quadro di un accordo di integrazione economica regionale.

Il comitato di cooperazione doganale ACP-CE decide in merito alle richieste degli Stati ACP conformemente all'articolo 37, a meno che una delle parti non chieda specificamente che venga adito il consiglio dei ministri ACP-CE.

Cumulo con i paesi in via di sviluppo confinanti

11. Su richiesta degli Stati ACP, i materiali originari di un paese in via di sviluppo confinante non ACP, appartenente ad una entità geografica omogenea, vengono considerati originari degli Stati ACP se incorporati in un prodotto ivi ottenuto. Non è necessario che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che:

- la lavorazione o la trasformazione effettuata nello Stato ACP consista in operazioni più complesse di quelle elencate all'articolo 5. Inoltre i prodotti di cui ai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato devono essere sufficientemente lavorati o trasformati nel paese ACP in modo che il prodotto ottenuto sia classificato in una voce diversa da quelle in cui sono classificati i materiali originari del paese in via di sviluppo non ACP impiegati per la sua produzione. Per i prodotti elencati nell'allegato IX del presente protocollo, si applica solo la lavorazione specifica di cui alla colonna 3, indipendentemente dal fatto che questa comporti un cambiamento di voce,
- gli Stati ACP, la Comunità e gli altri paesi interessati abbiano concluso un accordo sulle procedure amministrative atte a garantire la corretta attuazione del presente paragrafo.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti a base di tonno classificati al capitolo 3 o 16 del sistema armonizzato, ai prodotti a base di riso di cui al codice SA 1006 o ai prodotti tessili elencati nell'allegato X del presente protocollo.

Per determinare se i prodotti sono originari del paese in via di sviluppo non ACP si applicano le disposizioni del presente protocollo.

Il comitato di cooperazione doganale ACP-CE decide in merito alle richieste degli Stati ACP conformemente all'articolo 37, a meno che una delle parti non chieda specificamente che venga adito il consiglio dei ministri ACP-CE.

ARTICOLO 7

Unità di riferimento

1. L'unità di riferimento per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

- quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità di riferimento;
- quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.

2. Ogniqualvolta, in base alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

ARTICOLO 8

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel suo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

ARTICOLO 9**Assortimenti**

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

ARTICOLO 10**Elementi neutri**

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua produzione:

- (a) energia e combustibile;
- (b) impianti e attrezzature;
- (c) macchine e utensili;
- (d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale del prodotto.

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

ARTICOLO 11

Principio di territorialità

1. Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario stabilite nel titolo II devono essere rispettate senza interruzione negli Stati ACP, salvo il disposto dell'articolo 6.
2. Salvo il disposto dell'articolo 6, le merci originarie esportate dagli Stati ACP, dalla Comunità o dai PTOM verso un altro paese e successivamente reimportate sono considerate non originarie, a meno che si fornisca alle autorità doganali prove sufficienti del fatto che:
 - (a) le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate e
 - (b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

ARTICOLO 12

Trasporto diretto

1. Il trattamento preferenziale previsto dalle disposizioni relative alla cooperazione commerciale dell'allegato V si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo, trasportati direttamente tra i territori degli Stati ACP, della Comunità, dei PTOM o del Sudafrica, ai fini dell'articolo 6, senza entrare in nessun altro territorio. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantire la conservazione in buono stato.

I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli di uno Stato ACP, della Comunità o di un PTOM.

2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:

- (a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito o

- (b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito:
 - (i) che fornisca un'esatta descrizione dei prodotti;
 - (ii) che indichi le date dello scarico e del ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati e
 - (iii) che certifichi le condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito o
- (c) in mancanza dei documenti di cui sopra, qualsiasi documento probatorio.

ARTICOLO 13

Esposizioni

1. I prodotti originari spediti da uno Stato ACP per un'esposizione in un paese diverso da quelli di cui all'articolo 6 e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'allegato V, purché siano fornite alle autorità doganali prove sufficienti del fatto che:
 - (a) un esportatore ha spedito detti prodotti da uno Stato ACP nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
 - (b) detto esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a una persona nella Comunità;
 - (c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione e

(d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2. Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo IV, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV

PROVA DELL'ORIGINE

ARTICOLO 14

Requisiti di carattere generale

1. Perché i prodotti originari degli Stati ACP importati nella Comunità possano beneficiare delle disposizioni dell'allegato V, si devono presentare i seguenti documenti:

(a) un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato IV o

- (b) nei casi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, una dichiarazione, il cui testo è riportato nell'allegato V del presente protocollo, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in appresso "dichiarazione su fattura"), che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.
2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 25, i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'allegato V senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.

ARTICOLO 15

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.
2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano nell'allegato IV. Detti formulari sono compilati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta nell'apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.

3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali dello Stato ACP di esportazione in cui è rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri requisiti di cui al presente protocollo.
4. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali dello Stato ACP di esportazione se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari degli Stati ACP o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 6 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
5. Le autorità doganali che rilasciano il certificato adottano tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.
6. La data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 dev'essere indicata nella casella 11 del certificato.
7. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

ARTICOLO 16

Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1

1. In deroga all'articolo 15, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce, se:
 - (a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari o
 - (b) vengono fornite alle autorità doganali prove sufficienti del fatto che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.
3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato di circolazione EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

"NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT", "DELIVRE A POSTERIORI",
"RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI",
"ISSUED RETROSPECTIVELY", "UDSTEDT EFTERFØLGENDE",
"ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ", "EXPEDIDO A POSTERIORI",
"EMITIDO A POSTERIORI", "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN",
"UTFÄRDAT I EFTERHAND".

5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella "Osservazioni" del certificato di circolazione EUR.1.

ARTICOLO 17

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

2. Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture:

"DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE",
"ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ", "DUPLICADO", "SEGUNDA VIA", "KAKSOISKAPPALE".

3. Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.
4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

ARTICOLO 18

Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale in uno Stato ACP o nella Comunità, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati di circolazione EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove negli Stati ACP o nella Comunità. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

ARTICOLO 19

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:
 - (a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20 oppure
 - (b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000 EUR.

2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari degli Stati ACP o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 6 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.
4. La dichiarazione su fattura dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato V del presente protocollo, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alla legislazione nazionale del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.
5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni alle autorità doganali del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
6. La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d'importazione entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

ARTICOLO 20

Esportatore autorizzato

1. Le autorità doganali del paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore che effettui frequenti spedizioni di prodotti ai sensi delle disposizioni relative alla cooperazione commerciale dell'allegato V a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali le garanzie necessarie per accertare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.
2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.
3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.
4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.
5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione, le autorità doganali procedono al ritiro di detta autorizzazione.

ARTICOLO 21

Validità della prova dell'origine

1. La prova dell'origine ha una validità di dieci mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.
2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.
3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

ARTICOLO 22

Procedura di transito

Quando i prodotti entrano in uno Stato ACP o in un PTOM diverso dal paese di origine, un nuovo termine di validità di 4 mesi inizia a decorrere dalla data in cui le autorità doganali del paese di transito hanno apposto nella casella 7 del certificato EUR. I seguenti dati:

- la dicitura "transito";
- il nome del paese di transito;

- il timbro ufficiale, la cui impronta è stata preventivamente trasmessa alla Commissione ai sensi dell'articolo 31;
- la data di tali attestazioni.

ARTICOLO 23

Presentazione della prova dell'origine

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono richiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'allegato V.

ARTICOLO 24

Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

ARTICOLO 25

Esonero dalla prova dell'origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.
2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.
3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

ARTICOLO 26

Procedura d'informazione ai fini del cumulo

1. Qualora si applichino l'articolo 2, paragrafo 2, o l'articolo 6, paragrafo 1, la prova del carattere originario, ai sensi del presente protocollo, dei materiali provenienti dagli altri Stati ACP, dalla Comunità o dai PTOM consiste in un certificato di circolazione EUR.1 o in una dichiarazione del fornitore, il cui modello figura nell'allegato VI A del presente protocollo, fornita dall'esportatore nello Stato o nel PTOM di provenienza.

2. Qualora si applichino l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 2 o l'articolo 6, paragrafo 9, la prova della lavorazione o trasformazione effettuate negli altri Stati ACP, nella Comunità, nei PTOM o in Sudafrica consiste nella dichiarazione del fornitore, il cui modello figura nell'allegato VI B del presente protocollo, fornita dall'esportatore nello Stato o nel PTOM di provenienza.
3. Per ciascuna spedizione di materiale, il fornitore redige una dichiarazione distinta sulla fattura commerciale relativa a tale spedizione, su un suo allegato, sulla bolla di consegna o su ogni altro documento commerciale relativo alla spedizione in cui figuri una descrizione dei materiali in questione sufficientemente particolareggiata per consentirne l'identificazione.
4. La dichiarazione del fornitore può essere redatta su un formulario prestampato.
5. Le firme sulle dichiarazioni dei fornitori devono essere manoscritte. Tuttavia, se la fattura e la dichiarazione del fornitore sono compilate mediante elaboratore, non occorre che la firma sulla dichiarazione del fornitore sia manoscritta, purché l'identificazione del responsabile della ditta fornitrice sia riconosciuta esauriente dalle autorità doganali dello Stato in cui le dichiarazioni dei fornitori sono redatte. Dette autorità doganali possono stabilire le condizioni per l'applicazione del presente paragrafo.
6. Le dichiarazioni dei fornitori sono presentate all'ufficio doganale competente dello Stato ACP di esportazione cui si chiede il rilascio del certificato di circolazione EUR.1.
7. Le dichiarazioni dei fornitori e le schede di informazione rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente protocollo ai sensi dell'articolo 23 del protocollo 1 della quarta convenzione ACP/CEE restano valide.

ARTICOLO 27

Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 15, paragrafo 3, e all'articolo 19, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari di uno Stato ACP o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 6 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l'altro, in:

- (a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;
- (b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in uno Stato ACP o in uno degli altri paesi di cui all'articolo 6, dove tali documenti sono utilizzati in base alla legislazione nazionale;
- (c) documenti comprovanti la lavorazione o trasformazione dei materiali negli Stati ACP, nella Comunità o nei PTOM, rilasciati o compilati in uno Stato ACP, nella Comunità o in un PTOM, dove tali documenti sono utilizzati in base alla legislazione nazionale;
- (d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati negli Stati ACP o in uno degli altri paesi di cui all'articolo 6, in conformità del presente protocollo.

ARTICOLO 28

Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 conserva per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 15, paragrafo 3.
2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 19, paragrafo 3.
3. Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 conservano per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 15, paragrafo 2.
4. Le autorità doganali del paese d'importazione conservano per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.

ARTICOLO 29

Discordanze ed errori formali

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

ARTICOLO 30

Importi espressi in EURO

1. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale di uno Stato membro sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in EUR al primo giorno lavorativo del mese di ottobre del 1999.

2. All'occorrenza, gli importi espressi in EUR e il loro controvalore nelle monete nazionali di alcuni Stati membri della CE possono essere riveduti dalla Comunità, che li notifica al comitato di cooperazione doganale al più tardi un mese prima della loro entrata in vigore. Nel procedere a detta revisione, la Comunità garantisce che non si verifichino diminuzioni degli importi da utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e tiene conto altresì dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, la Comunità può decidere di modificare gli importi espressi in EUR.

3. Quando i prodotti sono fatturati nella moneta di un altro Stato membro della CE, il paese d'importazione riconosce l'importo notificato dallo Stato membro in questione.

TITOLO V

MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 31

Assistenza reciproca

1. Gli Stati ACP trasmettono alla Commissione le impronte dei timbri usati e gli indirizzi delle autorità doganali competenti per il rilascio dei certificati di circolazione EUR. 1 e per il controllo a posteriori dei certificati di circolazione EUR. 1 e delle dichiarazioni su fattura.

I certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura sono accettati ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale a decorrere dalla data in cui le informazioni pervengono alla Commissione.

La Commissione trasmette queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri.

2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità, i PTOM e gli Stati ACP si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni su fattura o delle dichiarazioni dei fornitori nonché della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Le autorità consultate forniscono qualsiasi informazione utile sulle condizioni nelle quali il prodotto è stato realizzato, indicando in particolare le condizioni in cui le norme di origine sono state osservate nei vari Stati ACP, negli Stati membri o nei PTOM in questione.

ARTICOLO 32

Verifica delle prove dell'origine

1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali del paese di importazione abbiano fondati motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.
3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.

4. Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
5. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari degli Stati ACP o di uno dei paesi di cui all'articolo 6 e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.
7. Qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indizi di violazioni delle disposizioni del presente protocollo, lo Stato ACP effettua, di propria iniziativa o su richiesta della Comunità, le inchieste necessarie o dispone affinché tali inchieste siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire siffatte violazioni. A tal fine, lo Stato ACP può invitare la Comunità a partecipare a dette inchieste.

ARTICOLO 33

Controllo delle dichiarazioni dei fornitori

1. Il controllo delle dichiarazioni dei fornitori può essere effettuato per sondaggio oppure ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato d'importazione nutrano fondati dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza e completezza delle informazioni riguardanti la reale origine dei materiali in questione.

2. Le autorità doganali alle quali è presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere alle autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione è stata fatta di rilasciare una scheda di informazione, il cui modello figura nell'allegato VII del presente protocollo. In alternativa, le autorità doganali alle quali è stata presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere all'esportatore di presentare una scheda di informazione rilasciata dalle autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione è stata fatta.

L'ufficio che ha rilasciato la scheda di informazione ne conserva una copia per almeno tre anni.

3. I risultati del controllo sono trasmessi al più presto alle autorità doganali che ne hanno fatto richiesta. Essi devono indicare con chiarezza se la dichiarazione relativa allo status dei materiali sia o meno veritiera.

4. A fini di controllo, i fornitori conservano per un periodo non inferiore a tre anni una copia del documento contenente la dichiarazione, unitamente ad ogni altro documento atto a comprovare il reale carattere dei materiali.

5. Le autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione del fornitore è stata redatta hanno facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo che ritengano utile allo scopo di accertare l'esattezza di tale dichiarazione.

6. I certificati di circolazione EUR. 1 e le dichiarazioni su fattura rilasciati o redatte in base ad una dichiarazione del fornitore inesatta sono considerati non validi.

ARTICOLO 34

Composizione delle controversie

In caso di controversie sulle procedure di controllo di cui agli articoli 32 e 33 che non possano essere risolte tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali responsabili della sua esecuzione, o qualora tali controversie sollevino una questione relativa all'interpretazione del presente protocollo, esse sono sottoposte al comitato di cooperazione doganale.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione è comunque soggetta alla legislazione del suddetto paese.

ARTICOLO 35

Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

ARTICOLO 36

Zone franche

1. Gli Stati ACP adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati in virtù di una prova dell'origine o di una dichiarazione del fornitore e che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1, se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

ARTICOLO 37

Comitato di cooperazione doganale

1. È istituito un comitato di cooperazione doganale in seguito denominato "comitato", incaricato di assicurare la cooperazione amministrativa ai fini della corretta ed uniforme applicazione del presente protocollo e di assolvere qualsiasi altro compito che possa venirgli affidato nel settore doganale.
2. Il comitato esamina periodicamente gli effetti dell'applicazione delle norme di origine sugli Stati ACP e in particolare su quelli meno avanzati, e raccomanda al Consiglio dei ministri i provvedimenti del caso.

3. Il comitato prende le decisioni in materia di cumulo alle condizioni precisate all'articolo 6.
4. Il comitato prende le decisioni in materia di deroghe al presente protocollo alle condizioni precisate all'articolo 38.
5. Il comitato si riunisce periodicamente, specialmente per preparare le decisioni del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 40.
6. Il comitato è composto, da un lato, da esperti degli Stati membri e da funzionari della Commissione responsabili delle questioni doganali, e, dall'altro, da esperti in rappresentanza degli Stati ACP e da funzionari dei raggruppamenti regionali degli Stati ACP responsabili delle questioni doganali. Il comitato può, se necessario, ricorrere a consulenze specifiche.

ARTICOLO 38

Deroghe

1. Il comitato può adottare deroghe al presente protocollo quando esse siano giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti o dall'insediamento di nuove industrie.

Prima che gli Stati ACP adiscano il comitato o contemporaneamente, lo Stato o gli Stati ACP interessati informano la Comunità in merito alla loro richiesta di deroga, sulla base di una documentazione giustificativa elaborata conformemente al paragrafo 2.

La Comunità accoglie tutte le richieste degli Stati ACP debitamente giustificate ai sensi del presente articolo e che non possano arrecare gravi pregiudizi ad un'industria comunitaria già stabilita.

2. Per facilitare l'esame delle richieste di deroga da parte del comitato, lo Stato ACP richiedente fornisce a corredo della sua richiesta, mediante il formulario che figura nell'allegato VIII del presente protocollo, informazioni il più possibile complete riguardanti in particolare i seguenti punti:

- descrizione del prodotto finito,
- natura e quantità dei materiali originari di paesi terzi,
- natura e quantità dei materiali originari degli Stati ACP, della Comunità o dei PTOM, o ivi trasformati,
- processi di fabbricazione,
- valore aggiunto,
- personale impiegato nell'impresa interessata,
- volume delle esportazioni previste nella Comunità,
- altre possibili fonti di approvvigionamento di materie prime,

- giustificazione della durata richiesta in base alle ricerche effettuate per trovare nuove fonti di approvvigionamento,
- altre osservazioni.

Le stesse disposizioni si applicano ad eventuali richieste di proroga.

Il comitato può modificare il formulario.

3. Nell'esame delle richieste si tiene conto in particolare:

- (a) del livello di sviluppo o della situazione geografica dello Stato o degli Stati ACP in questione;
- (b) dei casi nei quali l'applicazione delle norme di origine vigenti comprometterebbe sensibilmente, per un'industria esistente in uno Stato ACP, la possibilità di continuare le proprie esportazioni nella Comunità, e particolarmente dei casi in cui questa applicazione potrebbe provocare la cessazione di attività;
- (c) dei casi specifici nei quali è chiaramente dimostrabile che importanti investimenti in un dato settore industriale potrebbero essere disincentivati dalle norme di origine, e nei quali una deroga che favorisca l'attuazione di un programma di investimenti consentirebbe l'osservanza di dette norme per fasi successive.

4. In ogni caso si dovrebbe accertare se le norme sul cumulo dell'origine non permettano di risolvere il problema.

5. Inoltre, le richieste di deroga relative ad uno Stato ACP meno sviluppato o insulare saranno esaminate con favorevole disposizione, tenendo particolarmente conto:

- (a) dell'incidenza economica e sociale, specialmente in materia di occupazione, delle decisioni da prendere;
- (b) della necessità di applicare la deroga per un periodo che tenga conto della particolare situazione dello Stato ACP interessato e delle sue difficoltà.

6. Nell'esame delle richieste, si tiene particolarmente conto, caso per caso, della possibilità di riconoscere il carattere originario a prodotti nella cui composizione rientrano materiali originari di paesi in via di sviluppo o di paesi meno avanzati confinanti oppure di paesi in via di sviluppo con i quali uno o più Stati ACP intrattengono relazioni speciali, a condizione che si possa instaurare una cooperazione amministrativa soddisfacente.

7. Salvi restando i paragrafi da 1 a 6, la deroga è accordata quando il valore aggiunto ai prodotti non originari utilizzati nello Stato o negli Stati ACP interessati è pari almeno al 45% del valore del prodotto finito, purché la deroga non sia causa di grave pregiudizio per un settore economico della Comunità o di uno o più Stati membri.

8. In deroga ai paragrafi da 1 a 7, le deroghe relative alle conserve di tonno e ai pezzi di tonno sono concesse entro i limiti di contingenti annui pari rispettivamente a 8 000 t e 2 000 t.

Le richieste di deroga sono inoltrate dagli Stati ACP, tenendo conto dei suddetti contingenti, al comitato, che concede dette deroghe automaticamente e le applica mediante decisione.

9. Il comitato prende le misure necessarie per fare in modo che si raggiunga una decisione il più presto possibile, e comunque non oltre settantacinque giorni lavorativi dalla data in cui la richiesta è pervenuta al copresidente CE del comitato. Se la Comunità non informa gli Stati ACP della sua posizione entro questo termine, la richiesta si ritiene accettata. In mancanza di decisione del comitato, il comitato degli ambasciatori delibera entro un mese dal momento in cui è adito.

10.(a) La deroga è valida per un determinato periodo, generalmente di cinque anni, stabilito dal comitato.

(b) La decisione di deroga può prevedere rinnovi senza necessità di una nuova decisione del comitato, a condizione che tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo lo Stato o gli Stati ACP interessati dimostrino di non aver ancora potuto conformarsi alle disposizioni del presente protocollo oggetto della deroga.

In caso di obiezioni alla proroga, il comitato le esamina al più presto e decide a favore o meno di una nuova proroga della deroga. Esso agisce alle condizioni stabilite al paragrafo 9. Si prendono tutte le misure utili al fine di evitare interruzioni nell'applicazione della deroga.

(c) corso dei periodi di cui alle lettere a) e b), il comitato può procedere ad un riesame delle condizioni di applicazione della deroga qualora riscontri un cambiamento importante degli elementi di fatto che ne hanno motivato l'adozione. Al termine di detto esame il comitato può decidere di modificare i termini della sua decisione per quanto riguarda il campo d'applicazione della deroga o qualsiasi altra condizione fissata in precedenza.

TITOLO VI

CEUTA E MELILLA

ARTICOLO 39

Condizioni particolari

1. Il termine "Comunità" utilizzato nel presente protocollo non comprende Ceuta e Melilla. L'espressione "prodotti originari della Comunità" non comprende i prodotti originari di Ceuta e Melilla.
2. Le disposizioni del presente protocollo si applicano, *mutatis mutandis*, per determinare se prodotti importati a Ceuta e Melilla possano essere considerati originari degli Stati ACP.
3. Quando prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla, nei PTOM o nella Comunità costituiscono oggetto di lavorazione o di trasformazione negli Stati ACP, li si considera come interamente ottenuti negli Stati ACP.
4. Le lavorazioni o trasformazioni effettuate a Ceuta e Melilla, nei PTOM o nella Comunità sono considerate effettuate negli Stati ACP se i materiali sono sottoposti a ulteriore lavorazione o trasformazione negli Stati ACP.
5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4, non si considerano lavorazioni o trasformazioni le operazioni insufficienti di cui all'articolo 5.
6. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 40

Revisione delle norme d'origine

Conformemente all'articolo 7 dell'allegato V, il Consiglio dei ministri procede annualmente, oppure ogniqualvolta gli Stati ACP o la Comunità ne facciano richiesta, all'esame dell'applicazione del presente protocollo e dei suoi effetti economici, allo scopo di apportarvi le modifiche o gli adeguamenti necessari.

Il Consiglio dei ministri tiene conto di vari elementi, tra cui l'incidenza degli sviluppi tecnologici sulle norme di origine.

Le decisioni prese vengono attuate quanto prima.

ARTICOLO 41

Allegati

Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.

ARTICOLO 42

Attuazione del protocollo

La Comunità e gli Stati ACP adottano le misure necessarie per l'esecuzione del presente protocollo.

ALLEGATO I DEL PROTOCOLLO I

Note introduttive all'elenco dell'allegato II

Nota 1:

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 del protocollo.

Nota 2:

1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da "ex"; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna
2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.
3. Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.

4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3.

Nota 3:

1. Le disposizioni dell'articolo 4 del protocollo relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nella Comunità o negli Stati ACP.

Ad esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 per cento del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da "sbozzi di forgia di altri acciai legati" della voce ex 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nella Comunità a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunità. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

2. La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.
3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola autorizza l'impiego di "materiali di qualsiasi voce", si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia, l'espressione "fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce ..." significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.
4. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, e non che si devono utilizzare tutti i materiali.

Ad esempio:

La regola per i tessuti di cui alle voci 5208-5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.

5. Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.3. per quanto riguarda i tessili).

Ad esempio:

La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dai particolari materiali specificati nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.

Ad esempio:

Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da "tessuti non tessuti", nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

6. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4:

1. Nell'elenco, con l'espressione "fibre naturali" s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
2. Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci 5101-5105, le fibre di cotone delle voci 5201-5203 e le altre fibre vegetali delle voci 5301-5305.
3. Nell'elenco, le espressioni "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" designano i materiali che non sono classificati nei capitoli 50-63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.
4. Nell'elenco, per "fibre in fiocco sintetiche o artificiali" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci 5501-5507.

Nota 5:

1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 per cento del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).

2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta;
- lana;
- peli grossolani di animali;
- peli fini di animali;
- crine di cavallo;
- cotone;
- carta e materiali per la fabbricazione della carta;
- lino;
- canapa;
- iuta ed altre fibre tessili liberiane;
- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;
- cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;
- filamenti sintetici;
- filamenti artificiali;
- filamenti conduttori elettrici;
- fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;
- fibre sintetiche in fiocco di poliestere;
- fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
- fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;
- fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;

- fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;
- fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene;
- fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile;
- altre fibre sintetiche in fiocco;
- fibre artificiali in fiocco di viscosa;
- altre fibre artificiali in fiocco;
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;
- prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;
- altri prodotti di cui alla voce 5605.

Ad esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 per cento, in peso, del filato.

Ad esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 per cento del peso del tessuto.

Ad esempio:

Una superficie tessile "tufted" della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Ad esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile "tufted" sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti", la tolleranza è del 20 per cento per tali filati.

4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del "nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica," la tolleranza per tale nastro è del 30 per cento.

Nota 6:

1. Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota introduttiva, si possono utilizzare guarnizioni e accessori tessili che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per i prodotti finiti in questione, purché il loro peso non superi il 10% del peso complessivo di tutti i materiali tessili incorporati.

Le guarnizioni e gli accessori tessili sono quelli classificati ai capitoli 50-63. Le fodere e le controfodere non sono considerate guarnizioni o accessori.

2. Le guarnizioni e accessori non tessili o altri materiali utilizzati che contengano componenti tessili, non devono soddisfare le condizioni della colonna 3, anche se non rientrano nel campo di applicazione della nota 3.5.
3. Conformemente alla nota 3.5, le guarnizioni e gli accessori non originari e non tessili o altri prodotti che non contengono componenti tessili, possono comunque essere utilizzati liberamente qualora non sia possibile produrli a partire dai materiali elencati nella colonna 3.
 - Ad esempio ¹, se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come una blusa, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non possono essere prodotti a partire da materiali tessili.

¹ Il presente esempio è fornito a titolo indicativo e non è giuridicamente vincolante.

4. Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore delle guarnizioni ed accessori.

Nota 7:

1. I "trattamenti specifici" relativi alle voci ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:
 - (a) distillazione sotto vuoto;
 - (b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto ¹;
 - (c) cracking;
 - (d) reforming;
 - (e) estrazione mediante solventi selettivi;
 - (f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
 - (g) polimerizzazione;

¹ Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

- (h) alchilazione;
 - (i) isomerizzazione.
2. I "trattamenti specifici" relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:
- (a) distillazione sotto vuoto;
 - (b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto ¹;
 - (c) cracking;
 - (d) reforming;
 - (e) estrazione mediante solventi selettivi;
 - (f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
 - (g) polimerizzazione;
 - (h) alchilazione;

¹ Il presente esempio è fornito a titolo indicativo e non giuridicamente vincolante.

- (i) isomerizzazione;
 - (j) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 per cento il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
 - (k) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;
 - (l) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250° C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'"hydrofinishing" o la decolorazione);
 - (m) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 per cento a 300° C, secondo il metodo ASTM D 86;
 - (n) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza.
3. Ai sensi delle voci ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

ALLEGATO II DEL PROTOCOLLO I

**Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti
i materiali non originari affinché il prodotto trasformato
possa avere il carattere di prodotto originario**

**Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dall'accordo. È pertanto necessario
consultare le altre parti dell'accordo.**

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario |
|----------------|--|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) |
| capitolo 01 | Animali vivi | Tutti gli animali del capitolo 1 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
| capitolo 02 | Carni e frattaglie commestibili | Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
| capitolo 03 | Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
| ex capitolo 04 | Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
| 0403 | Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, kefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del capitolo 4 devono essere interamente ottenuti; - i succhi di frutta (eccettuati i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 devono essere originari, e - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 05 | Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
| ex 0502 | Setole di maiale o di cinghiale, preparate | Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole di maiale o di cinghiale |

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario |
|----------------|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) |
| capitolo 06 | Piante vive e prodotti della floricoltura | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del capitolo 6 devono essere interamente ottenuti; - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| capitolo 07 | Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
| capitolo 08 | Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni | Fabbricazione in cui: - tutti i frutti utilizzati devono essere interamente ottenuti, e - il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 09 | Caffè, tè, mate e spezie, esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
| 0901 | Caffè, anche torrefatto o decaffeinato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione | Fabbricazione a partire da materiali appartenenti a tutte le voci |
| 0902 | Tè, anche aromatizzato | Fabbricazione a partire da materiali appartenenti a tutte le voci |
| ex 0910 | Miscugli di spezie | Fabbricazione a partire da materiali appartenenti a tutte le voci |

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario |
|----------------|--|--|
| (1) | (2) | (3) o (4) |
| capitolo 10 | Cereali | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
| ex capitolo 11 | Prodotti della macerazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento; esclusi: | Fabbricazione in cui i cereali, ortaggi, legumi, radici e tuberi della voce 0714 o la frutta utilizzata devono essere interamente ottenuti |
| ex 1106 | Farine, semolini e polveri dei legumi da granella, secchi, della voce 0713, sgranati | Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708 |
| capitolo 12 | Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
| 1301 | Gomma lacca; gomme, resine, gomme-resine e oleoresine (ad esempio: balsami), naturali | Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 1301 utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 1302 | Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti, derivati da vegetali, anche modificati: | |
| | - mucillagini ed ispessenti, modificati, derivati da vegetali, | Fabbricazione a partire da mucillagini ed ispessenti non modificati |

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario | |
|----------------|--|---|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | - altri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| capitolo 14 | Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale non nominati né compresi altrove | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati devono essere interamente ottenuti | |
| ex capitolo 15 | Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| 1501 | Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503: | | |
| | - grassi di ossa o grassi di carcami | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506 | |
| | - altri | Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina della voce 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207 | |
| 1502 | Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503 | | |

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario |
|---------------|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) |
| | - grassi di ossa o grassi di cascami | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206 oppure da ossa della voce 0506 |
| | - altri | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
| 1504 | Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: | |
| | - frazioni solide | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504 |
| | - altri | Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
| ex 1505 | Lanolina raffinata | Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505 |
| 1506 | Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: | |
| | - frazioni solide | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506 |

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario |
|---------------|---------------------------|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) |

| | | |
|----------------|--|--|
| | - altri | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
| da 1507 a 1515 | Oli vegetali e loro frazioni: | |
| | - oli di soia, di arachide, di palma, di cocco (di copra), di palmisti o di babassu, di tung (di abrasin), di oleococca e di oiticicica, cera di mirica e cera del Giappone, frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
| | - frazioni solide, escluse quelle dell'olio di jojoba | Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515 |
| | - altri | Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti |
| 1516 | Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del capitolo 2 devono essere interamente ottenuti; - tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513 |

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario |
|----------------|--|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) |
| 1517 | Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti; - tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513 |
| capitolo 16 | Preparazioni di carne, di pesce o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici | Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1. Tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
| ex capitolo 17 | Zuccheri e prodotti a base di zuccheri; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
| ex 1701 | Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 1702 | Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: | |

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario |
|---------------|--|--|
| (1) | (2) | (3) o (4) |
| | - maltosio o fruttosio chimicamente puri | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702 |
| | - altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - altri | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere originari |
| ex 1703 | Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 1704 | Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| capitolo 18 | Cacao e sue preparazioni | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario | |
|---------------|---------------------------|---|-------|
| (1) | (2) | (3) | o (4) |

| | | | |
|------|---|---|--|
| 1901 | <p>Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno del 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno del 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:</p> <p>- estratti di malto</p> <p>- altri</p> | <p>Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e</p> <p>- il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> | |
| 1902 | <p>Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:</p> | | |

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario |
|---------------|---|--|
| (1) | (2) | (3) o (4) |
| | - contenenti, in peso, 20% o meno di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi | Fabbricazione in cui i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) devono essere interamente ottenuti |
| | - contenenti, in peso, più di 20% di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi | Fabbricazione in cui: - i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) devono essere interamente ottenuti, e - tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
| 1903 | Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecola, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108 |
| 1904 | Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove | Fabbricazione in cui: - a partire da materiali non classificati alla voce 1806; - nella quale i cereali e la farina (ad eccezione del grano duro e dei suoi derivati e del mais Zea indurata) devono essere interamente ottenuti ¹ ; - nella quale il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

¹ L'eccezione concernente il mais Zea indurata è applicabile fino al 31.12.2002.

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario |
|-----------------------|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) |
| 1905 | Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11 |
| ex capitolo 20 | Preparazioni di ortaggi e legumi, di frutta ed altre parti di piante, esclusi: | Fabbricazione in cui gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti |
| ex 2001 | Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%, preparati o conservati nell'aceto o acido acetico | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
| ex 2004 ed ex 2005 | Patate sotto forma di farine, semolini o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
| 2006 | Ortaggi o legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 2007 | Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto. |

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario |
|----------------|---|--|
| (1) | (2) | (3) o (4) |
| ex 2008 | - Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole | Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati deve eccedere il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
| | - altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 2009 | Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zucchero o di altri dolcificanti | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 21 | Preparazioni alimentari diverse, esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario | |
|---------------|---|---|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 2101 | Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - la cicoria utilizzata deve essere interamente ottenuta | |
| 2103 | Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate - Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti - Farina di senapa e senapa preparata Fabbricazione a partire da materiali appartenenti a tutte le voci | |
| ex 2104 | Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005 | |

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario | o | (4) |
|----------------|---|--|---|-----|
| (1) | (2) | (3) | | |
| 2106 | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto | | |
| ex capitolo 22 | Bevande, liquidi alcolici ed aceti; esclusi: | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti | | |
| 2202 | Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) devono essere originari | | |
| 2207 | Alcool etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol; alcool etilico ed acquaviti, denaturati di qualsiasi titolo | Fabbricazione: - a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208; - in cui tutte le uve o tutti i materiali da esse derivati utilizzati devono essere interamente ottenuti o, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, si può utilizzare l'arak fino al limite del 5% in volume | | |

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario |
|----------------|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) |
| 2208 | Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80%; acqueviti, liquori e altre bevande spiritose | Fabbricazione: - a partire da materiali non classificati nelle voci 2207 o 2208, e - in cui l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5% in volume |
| ex capitolo 23 | Residui e cascami dell'industria alimentare; alimenti preparati per animali; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
| ex 2301 | Farine di balene; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana | Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
| ex 2303 | Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), avente tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40% in peso | Fabbricazione in cui il granturco utilizzato deve essere interamente ottenuto |
| ex 2306 | Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio d'oliva, con tenore di olio d'oliva superiore al 3% | Fabbricazione in cui le olive utilizzate devono essere interamente ottenute |

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario |
|----------------|--|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) |
| 2309 | Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali | Fabbricazione in cui: - i cereali, lo zucchero, i melassi, le carni e il latte utilizzati devono essere originari, e - tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
| ex capitolo 24 | Tabacchi e succedanei del tabacco fabbricati, esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
| 2402 | Sigari (compresi i sigari spuntati) sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco | Fabbricazione in cui almeno il 70% in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari |
| ex 2403 | Tabacco da fumo | Fabbricazione in cui almeno il 70% in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari |
| ex capitolo 25 | Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi, esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
| ex 2504 | Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata | Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia |
| ex 2515 | Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm | Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm |

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario | |
|---------------|---|--|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| ex 2516 | Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm | Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm | |
| ex 2518 | Dolomite calcinata | Calcinazione della dolomite non calcinata | |
| ex 2519 | Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata) | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato | |
| ex 2520 | Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex 2524 | Fibre di amianto naturali | Fabbricazione a partire da minerale di amianto (concentrato di asbesto) | |
| ex 2525 | Mica in polvere | Triturazione della mica o dei residui di mica | |
| ex 2530 | Terre coloranti, calcinate o polverizzate | Calcinazione o triturazione di terre coloranti | |
| capitolo 26 | Minerali, scorie e ceneri | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario |
|----------------|--|--|
| (1) | (2) | (3) o (4) |
| ex capitolo 27 | Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
| ex 2707 | Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ¹ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 2709 | Oli greggi di minerali bituminosi | Distillazione pirogenica dei minerali bituminosi |
| 2710 | Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70% o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente di base | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ¹ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

¹ I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1. e 7.3.

² I trattamenti specifici sono esposti nella nota introduttiva 7.2.

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario |
|---------------|---|--|
| (1) | (2) | (3) o (4) |
| 2711 | Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ¹ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 2712 | Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ¹ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

¹ I trattamenti specifici sono esposti nella nota introduttiva 7.2.

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario |
|---------------|--|--|
| (1) | (2) | (3) o (4) |
| 2713 | Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ¹ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 2714 | Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ¹ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

¹ I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1. e 7.3.

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario | |
|----------------|--|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 2715 | Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ¹ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex capitolo 28 | Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di metalli delle terre rare, di metalli radioattivi o di isotopi; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 2805 | "Mischmetall" | Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex 2811 | Triossido di zolfo | Fabbricazione a partire da diossido di zolfo | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

¹ I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1. e 7.3.

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario | |
|----------------|--|--|--|
| (1) | (2) | (3) | o (4) |
| ex 2833 | Solfato di alluminio | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex 2840 | Perborato di sodio | Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 29 | Prodotti chimici organici; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex 2901 | Idrocarburi aciclici utilizzati come carburante o combustibile | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ¹ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

¹ I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1. e 7.3.

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario | |
|---------------|--|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| ex 2902 | Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall'azulene), benzene, toluene e xilene, destinati ad essere utilizzati come carburante o combustibile | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ¹ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex 2905 | Alcolati metallici di questa voce e di etanolo | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 2915 | Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

¹ I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1. e 7.3.

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario | |
|----------------|--|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| ex 2932 | - Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi | Fabbricazione a partire da materiali appartenenti a tutte le voci | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 2933 | Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 2934 | Acidi nucleici e loro sali; altri composti eterociclici | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 30 | Prodotti farmaceutici, esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario | |
|---------------|---------------------------|--|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |

3002

Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:

- Prodotti composti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, condizionati in confezioni di dosi prestabilite o in imballaggi per la vendita al minuto

- altri:

-- Sangue umano

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario |
|---------------|---------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) o (4) |

— Sangue animale
preparato per usi
terapeutici o profilattici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto

— Frazioni di sangue
diverse da antisieri,
emoglobina e globuline
del siero

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto

-- Emoglobina, globulina
del sangue e globulina del
siero

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto

-- altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario | |
|----------------|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | o (4) |
| 3003 e 3004 | Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 e 3006) | <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati purché il loro valore globale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> | |
| | - ottenuti a partire da amicacina della voce 2941 | <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati purché il loro valore globale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> | |
| | - altri | <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati purché il loro valore globale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex capitolo 31 | Concimi; esclusi: | <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario | |
|----------------|---|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| ex 3105 | Concimi minerali o chimici contenenti due o tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in pasticche o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti: - nitrato di sodio - calciocianammide - solfato di potassio - solfato di potassio e di magnesio | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce del prodotto possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 32 | Estratti per conca o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3201 | Tannini e loro sali, eteri, esteri ed altri derivati | Fabbricazione a partire da estratti per conca di origine vegetale | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 3205 | Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo ¹ | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le voci 3203 e 3204 e 3205; tuttavia, i materiali della voce 3205 possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

¹ La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32.

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario | | |
|---------------|---------------------------|---|---|-----|
| (1) | (2) | (3) | o | (4) |

| | | | | |
|----------------|--|---|--|--|
| ex capitolo 33 | Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 3301 | Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per "enfleurage" o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un "gruppo" ¹ diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 34 | Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, "cere per l'odontoiatria" e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

¹ Per "gruppo" si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario | |
|---------------|---|---|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| ex 3403 | Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70% in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ¹ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 3404 | Cere artificiali e cere preparate: | <p data-bbox="448 992 699 1104">- a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici</p> <p data-bbox="719 992 1002 1261">Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p data-bbox="448 1283 515 1305">- altri</p> <p data-bbox="719 1283 1002 1538">Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi: - gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516, - gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 3823,</p> <p data-bbox="1026 1283 1281 1384">Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> | |

¹ I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1. e 7.3.

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario | |
|----------------|---|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | - i materiali della voce 3404 | |
| | | Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex capitolo 35 | Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 3505 | Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati: | | |
| | - eteri ed esteri di amidi o di fecole | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce compresi gli "altri materiali" della voce 3505 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - altri | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della voce 1108 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3507 | Enzimi preparati non nominati né compresi altrove | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario | |
|---------------|---------------------------|--|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |

| | | | |
|----------------|---|---|---|
| capitolo 36 | Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 37 | Prodotti per la fotografia e per la cinematografia; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 3701 | Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 e 3702. tuttavia, i materiali della voce 3702 possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - pellicole a colori per apparecchi fotografici a sviluppo istantaneo, in caricatori | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 e 3702. tuttavia, i materiali della voce 3702 possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario | |
|----------------|---|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | - altri | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 e 3702. Tuttavia, i materiali classificati nelle voci 3701 e 3702 possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 3702 | Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 e 3702 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 3704 | Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessuti, fotografici, impressionati ma non sviluppati | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 3701 a 3704 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 38 | Prodotti vari delle industrie chimiche; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3801 | - grafite colloidale in sospensione in olio e grafite semicollodale; composizioni in pasta per elettrodi, a base di sostanze carboniose | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario | |
|---------------|---|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | - grafite in forma di pasta, in una miscela di oltre il 30%, in peso, di grafite e di oli minerali | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3803 | Tallol raffinato | Raffinazione di tallol greggio | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3805 | Essenza di trementina al solfato, depurata | Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3806 | Gomme esteri | Fabbricazione a partire da acidi resinici | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3807 | Pece nera (pece di catrame vegetale) | Distillazione del catrame di legno | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 3808 | Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicidiche | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| Voce SA N. (1) | Designazione del prodotto (2) | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario (3) o (4) |
|--------------------------|---|--|
| 3809 | Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 3810 | Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 3811 | Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi pepuzzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali: | - additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali binuminosi Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario | |
|---------------|---|---|----------|
| (1) | (2) | (3) | o (4) |
| | - altri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 3812 | Preparazioni dette "acceleranti di vulcanizzazione"; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 3813 | Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 3814 | Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 3818 | Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrelle o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario | |
|---------------|---|---|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 3819 | Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70%, in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi. | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 3820 | Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 3822 | Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 3823 | Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali: | | |
| | - Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| | - Alcoli grassi industriali | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli altri materiali della voce 3823 | |

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario | | |
|---------------|---------------------------|---|---|-----|
| (1) | (2) | (3) | o | (4) |

3824

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:

- I seguenti prodotti della presente voce:

leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali

acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri

Sorbitolo diverso da quello della voce 2905 solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio e d'etanolammine; acidi solfonici di oli minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali

scambiatori di ioni

composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario | |
|----------------|--|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas | | |
| | acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante | | |
| | acidi solfoaftenici e loro sali insolubili in acqua e loro esteri | | |
| | oli di flemma e di Dippel | | |
| | miscele di sali aventi differenti anioni | | |
| | Paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto | | |
| | - altri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| da 3901 a 3915 | Materie plastiche in forme primarie; cascami, ritagli e rottami di plastica esclusi i prodotti delle voci ex 3907 e 3912 per i quali la relativa regola è specificata in appresso: | | |
| | - prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99%, in peso, del tenore totale del polimero | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ¹ | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

¹ Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario | |
|----------------|--|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | - altri | Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ¹ | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3907 | - Copolimeri, ottenuti da policarbonati e copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ¹ | |
| | - Poliestere | Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A) | |
| 3912 | Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie | Fabbricazione in cui il valore dei materiali della stessa voce del prodotto non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| da 3916 a 3921 | Semilavorati ed articoli di plastica; esclusi quelli delle voci ex 3916, ex 3917, ex 3920 ed ex 3921, per i quali le relative regole sono specificate in appresso: | | |

¹ Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario | |
|-----------------------|---|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | - prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superfici: | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - altri: | | |
| | - prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99%, in peso, del tenore totale del polimero | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ¹ | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - altri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ¹ | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3916 ed ex 3917 | Profilati e tubi | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali dello stesso capitolo del prodotto non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

¹ Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario | | |
|----------------|---|---|---|--|
| (1) | (2) | (3) | o | (4) |
| ex 3920 | - Fogli e pellicole di ionomeri | Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio | | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - Fogli di cellulosa rigenerata, di poliammidi o di polietilene | Fabbricazione in cui il valore dei materiali della stessa voce del prodotto non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | | |
| ex 3921 | Fogli di plastica, metallizzati | Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron | | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| da 3922 a 3926 | Articoli di plastica | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | |
| ex capitolo 40 | Gomma e lavori i gomma, esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | | |
| ex 4001 | Lastre «crêpe» di gomma per suole | Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale | | |

¹ Sono considerati altamente trasparenti i fogli il cui assorbimento ottico - misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmittometro di Gardner (fattore di opacità) - è inferiore al 2%.

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario |
|----------------|---|--|
| (1) | (2) | (3) o (4) |
| 4005 | Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 4012 | Coperture usate o rigenerate, di gomma; coperture piene o semipiene, battistrada amovibili per coperture e protettori, in gomma | |
| | - coperture rigenerate, piene o semipiene, in gomma | Rigenerazione di coperture piene o semipiene usate |
| | - altri | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 o 4012 |
| ex 4017 | Articoli in gomma indurita | Fabbricazione a partire da gomma indurita |
| ex capitolo 41 | Pelli gregge (diverse dalle pellicce) e cuoio, esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
| ex 4102 | Pelli gregge di ovini, senza vello | Stanatura di pelli di ovinida |
| da 4104 a 4107 | Cuoio e pelli depilati, preparati, diversi da quelli delle voci 4108 o 4109 | Riconcianura di cuoio e pelli preconciati o Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario |
|----------------|--|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) |
| 4109 | Cuoio e pelli, verniciati o laccati; cuoio e pelli, metallizzati | Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4107, purché il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| capitolo 42 | Lavori di cuoio e di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
| ex capitolo 43 | Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
| ex 4302 | Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite: - tavole, croci e manufatti simili - altri | Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite |
| 4303 | Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelle da pellicceria | Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302 |
| ex capitolo 44 | Legno, carbone di legna e lavori di legno; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario |
|----------------------|--|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) |
| ex 4403 | Legno semplicemente squadrato | Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrassato |
| ex 4407 | Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm | Levigatura, piallatura o incollatura con giunture a spina |
| ex 4408 | Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati, giuntati ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giuntura a spina, di spessore inferiore o uguale a 6 mm | Giuntura, piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina |
| ex 4409 | Legno, profilato, lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina: | |
| | - levigato o incollato con giunture a spina | Levigatura o incollatura, con giunture a spina |
| | - liste e modanature | Fabbricazione di liste e modanature |
| da ex 4410 a ex 4413 | Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili | Fabbricazione di liste e modanature |
| ex 4415 | Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno | Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato |

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario | |
|----------------|---|--|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| ex 4416 | Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno | Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato | |
| ex 4418 | - Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, di legno | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura ("shingles" e "shakes") di legno | |
| | - liste e modanature | Fabbricazione di liste e modanature | |
| ex 4421 | Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature | Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fucelli della voce 4409 | |
| ex capitolo 45 | Sughero e lavori di sughero; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| 4503 | Articoli in sughero naturale | Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501 | |
| capitolo 46 | Lavori di intreccio, da panierai o da stuoiaio | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| capitolo 47 | Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti) | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario |
|----------------|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) |
| ex capitolo 48 | Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone, esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
| ex 4811 | Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati | Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 |
| 4816 | Carta carbone, carta detta "autocopiante" e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809) matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole | Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 |
| 4817 | Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 4818 | Carta igienica | Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 |
| ex 4819 | Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario |
|----------------|--|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) |
| ex 4820 | Blocchi di carta da lettere | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 4823 | Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa ed altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura | Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 |
| ex capitolo 49 | Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
| 4909 | Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni | Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911 |
| 4910 | Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare: | |
| | - calendari del genere «perpetuo», o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario |
|----------------------|--|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) |
| | - altri | Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911 |
| ex capitolo 50 | Seta, esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
| ex 5003 | Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla tratura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati | Cardatura o pettinatura dei cascami di seta |
| da 5004 a ex 5006 | Filati di seta e filati di cascami di seta | Fabbricazione a partire da ¹ : - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - altre fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta |
| 5007 | Tessuti di seta o di cascami di seta: | |
| | - contenenti fili di gomma | Fabbricazione a partire da filati semplici ¹ |
| | - altri | Fabbricazione a partire da ¹ : |

¹ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario |
|----------------|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - carta <p style="text-align: center;">o</p> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandatura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |
| ex capitolo 51 | Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
| da 5106 a 5110 | Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine | Fabbricazione a partire da ¹ : <ul style="list-style-type: none"> - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta |

¹ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario | | |
|----------------|--|--|---|-----|
| (1) | (2) | (3) | o | (4) |
| da 5111 a 5113 | Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine: | <ul style="list-style-type: none"> - contenenti fili di gomma Fabbricazione a partire da filati semplici¹ - altri Fabbricazione a partire da¹: <ul style="list-style-type: none"> - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - carta | | |
| | | <p style="text-align: center;">o</p> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratatura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolarura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> | | |
| ex capitolo 32 | Cotone, esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | | |

¹ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario |
|----------------|----------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) o (4) |
| da 5204 a 5207 | Filati di cotone | Fabbricazione a partire da ¹ : - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta |
| da 5208 a 5212 | Tessuti di cotone: | |
| | - contenenti fili di gomma | Fabbricazione a partire da filati semplici ¹ |
| | - altri | Fabbricazione a partire da ¹ : - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandatura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

¹ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario | | |
|---------------|---------------------------|---|---|-----|
| (1) | (2) | (3) | o | (4) |

| | | | | |
|----------------|--|---|--|--|
| ex capitolo 53 | Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta, esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | | |
| da 5306 a 5308 | Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta | Fabbricazione a partire da ¹ : - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta | | |
| da 5309 a 5311 | Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta: | | | |
| | - contenenti fili di gomma | Fabbricazione a partire da filati semplici ¹ | | |
| | - altri | Fabbricazione a partire da ¹ : - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - carta | | |

¹ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario |
|----------------|---|--|
| (1) | (2) | (3) |
| | | <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |
| da 5401 a 5406 | Filati, monofilamenti e fili di filamenti o artificiali | <p>Fabbricazione a partire da¹:</p> <ul style="list-style-type: none"> - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta |
| 5407 e 5408 | Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali: | <ul style="list-style-type: none"> - contenenti fili di gomma Fabbricazione a partire da filati semplici¹ - altri Fabbricazione a partire da¹: <ul style="list-style-type: none"> - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - carta |

¹ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario |
|----------------|--|--|
| (1) | (2) | (3) o (4) |
| | | <p>o</p> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratatura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decarissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |
| da 5501 a 5507 | Fibre sintetiche artificiali discontinue | o Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili |
| da 5508 a 5511 | Filati e filati per cucire | Fabbricazione a partire da ¹ : - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta |
| da 5512 a 5516 | Tessuti di fibre sintetiche o artificiali discontinue: - contenenti fili di gomma | Fabbricazione a partire da filati semplici ¹ |

¹ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario |
|----------------|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) |
| | - altri | Fabbricazione a partire da ¹ : - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né petinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessili non stampati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 56 | Ovaie, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi: | Fabbricazione a partire da ¹ : - filati di cocco, - fibre naturali, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta |
| 5602 | Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati: | |

¹ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario |
|---------------|---------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) o (4) |

| | | |
|------|---|--|
| | - feltri all'ago | Fabbricazione a partire da ¹ : - fibre naturali, - materiali chimici o paste tessili Tuttavia: - i filati di filamenti di polipropilene della voce 5402, - le fibre in fiocco di polipropilene delle voci 5503 e 5506, o - i fasci di filamenti di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - altri | Fabbricazione a partire da ¹ : - fibre naturali, - fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, o - materiali chimici o paste tessili |
| 5604 | - Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica: | |
| | - fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili | Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili |

¹ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario |
|---------------|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) |
| | - altri | Fabbricazione a partire da ¹ : - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta |
| 5605 | Filati metallici e filati metallizzati, anche spiraliati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo | Fabbricazione a partire da ¹ : - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta |
| 5606 | Filati spiraliati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spirilate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiraliati); filati di cinghia; filati detti "a catenella" | Fabbricazione a partire da ¹ : - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta |
| capitolo 57 | Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili: - di feltro ad ago | Fabbricazione a partire da ¹ : - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili Tuttavia: |

¹ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario |
|----------------|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - i filati di filamenti di polipropilene della voce 5402, - le fibre in fiocco di polipropilene delle voci 5503 e 5506, o - i fasci di filamenti di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - di altri feltri | <p>il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto</p> <p>Fabbricazione a partire da¹ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili |
| | - altri | <p>Fabbricazione a partire da¹ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - fili di cocco o di iuta, - filati di filamenti sintetici o artificiali - fibre naturali, o - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura <p>il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto</p> |
| ex capitolo 58 | Tessuti speciali; superfici tessili "tufted"; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami, esclusi: | |
| | elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma | Fabbricazione a partire da filati semplici ¹ |
| | - altri | <p>Fabbricazione a partire da¹ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili |

¹ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario | |
|---------------|---|--|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | o | |
| | | <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> | |
| 5805 | Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| 5810 | Ricami in pezza, in strisce o in motivi | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 5901 | Tessuti spalmati di colla, o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco e trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria | Fabbricazione a partire da filati | |

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario | |
|---------------|--|---|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 5902 | Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa: | Fabbricazione a partire da filati | o |
| | - contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili | Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili | |
| | - altri | | |
| 5903 | Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902 | Fabbricazione a partire da filati | o |
| | | Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 5904 | Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto di materie tessili, anche tagliati | Fabbricazione a partire da filati ¹ | |

¹ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario | | |
|---------------|---|---|---|-----|
| (1) | (2) | (3) | o | (4) |
| 5905 | Rivestimenti murali di materie tessili: | Fabbricazione a partire da filati | | |
| | - impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie | Fabbricazione a partire da ¹ : - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili | | |
| | - altri | o | | |
| | | Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandatura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | |
| 5906 | Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902: | | | |

¹ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario | |
|---------------|--|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | - tessuti a maglia | Fabbricazione a partire da ¹ : - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili | |
| | - altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili | Fabbricazione a partire da materiali chimici | |
| | - altri | Fabbricazione a partire da filati | |
| 5907 | Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili | Fabbricazione a partire da filati | o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammenando e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

¹ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario | | |
|---------------|--|--|---|-----|
| (1) | (2) | (3) | o | (4) |
| 5908 | Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate: | Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia | | |
| | - reticelle ad incandescenza, impregnate | | | |
| | - altri | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | | |

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario | |
|---------------|---------------------------|---|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |

| | | | |
|----------------|---|--|--|
| da 5909 a 5911 | <p>Manufatti tessili per usi industriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911. - tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911 | <ul style="list-style-type: none"> - Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310 <p>Fabbricazione a partire da¹:</p> <ul style="list-style-type: none"> - filati di cocco, - i materiali seguenti: <ul style="list-style-type: none"> - filati di politetrafluoroetilene² - filati di poliammide, ritorti e spalmati, impregnati o coperti di resina fenolica, - filati di fibre tessili sintetiche di poliammide aromatica ottenuta per policondensazione di metafenilendiammina e di acido isoftalico, - monofilati di politetrafluoroetilene² - filati di fibre tessili sintetiche in poli-p-fenilenteraftalamide, - filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spirati di filati acrilici² - monofilamenti di copoliestere di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1.4 cicloesandictanolo e di acido isoftalico, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili | |
|----------------|---|--|--|

¹ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

² L'uso di questo prodotto è limitato alla fabbricazione di tessuti del tipo utilizzato nelle macchine per cartiere.

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario |
|---------------|--|--|
| (1) | (2) | (3) o (4) |
| | - altri | Fabbricazione a partire da ¹ : - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili |
| Capitolo 60 | Stoffe a maglia | Fabbricazione a partire da ¹ : - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili |
| Capitolo 61 | Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia: - ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta - altri | Fabbricazione a partire da ² : Fabbricazione a partire da ¹ : - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili |

¹ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

² Cfr. la nota introduttiva 6.

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario |
|---|--|--|
| (1) | (2) | (3) o (4) |
| ex capitolo 62 | Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi: | Fabbricazione a partire da filati ^{1,2} |
| ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 ed ex 6211 | Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bebè) ed altri accessori per vestiario, confezionati per bambini piccoli (bebè), ricamati | Fabbricazione a partire da filati ¹ o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ¹ |
| ex 6210 ed ex 6216 | Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato | Fabbricazione a partire da filati ¹ o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ¹ |
| 6213 e 6214 | Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpe, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: - ricamati | Fabbricazione a partire da filati semplici greggi ^{1,2} o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ¹ |

¹ Cfr. la nota introduttiva 6.

² Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario |
|---------------|---------------------------|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) |

| | | |
|------|--|---|
| | - altri | Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ^{1,2} o Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratatura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e siappolatura), purché il valore delle merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 6217 | Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212 | |
| | - ricamati | Fabbricazione a partire da filati ¹ o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ¹ |

¹ Cfr. la nota introduttiva 6.

² Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario |
|----------------|---|--|
| (1) | (2) | (3) o (4) |
| | -equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato | Fabbricazione a partire da filati ¹ o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ¹ |
| | - tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - altri | Fabbricazione a partire da filati ¹ |
| ex capitolo 63 | Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
| da 6301 a 6304 | Coperte; biancheria da letto, ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento: | |
| | - in feltro, non tessuti | Fabbricazione a partire da ² : - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili |
| | - altri: | |

¹ Cfr. la nota introduttiva 6.

² Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario |
|---------------|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) |
| | — ricamati | Fabbricazione a partire da filati semplici greggi ^{1,3} o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (ad esclusione di quelli a maglia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | — altri | Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ^{1,3} |
| 6305 | Sacchi e sacchetti da imballaggio | Fabbricazione a partire da ¹ : - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili |
| 6306 | Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio: | |
| | - non tessuti | Fabbricazione a partire da ^{1,2} : - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili |
| | - altri | Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ^{1,2} |

³ Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

¹ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

² Cfr. la nota introduttiva 6.

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario |
|----------------|--|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) |
| 6307 | Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 6308 | Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto | Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati purché il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento |
| ex capitolo 64 | Calzature, ghette ed oggetti simili; esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406 |
| 6406 | Parti di calzature; soles interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
| ex capitolo 65 | Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti, esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario |
|----------------|--|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) |
| 6503 | Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti | Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili ¹ |
| 6505 | Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite | Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili ¹ |
| ex capitolo 66 | Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
| 6601 | Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| capitolo 67 | Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
| ex capitolo 68 | Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |

¹ Cfr. la nota introduttiva 6.

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario |
|----------------------------------|---|--|
| (1) | (2) | (3) o (4) |
| ex 6803 | Lavori di ardesia naturale o agglomerata | Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata |
| ex 6812 | Lavori in amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio | Fabbricazione a partire da materiali appartenenti a tutte le voci |
| ex 6814 | Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altri materiali | Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita) |
| capitolo 69 | Prodotti ceramici | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
| ex capitolo 70 | Vetro e lavori di vetro; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
| ex 7003 ex 7004 ed ex 7005 | Vetro con strati non riflettenti | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
| 7006 | Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altri materiali | |
| | - lastre di vetro (substrati) ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMI ¹ | Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) non ricoperte della voce 7006 |

¹ SEMI-Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario |
|---------------|---|--|
| (1) | (2) | (3) o (4) |
| | - altri | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
| 7007 | Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
| 7008 | Vetri isolanti a pareti multiple | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
| 7009 | Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
| 7010 | Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampole ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito |
| 7013 | Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018 | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito o Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito |

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario |
|-----------------------------------|--|--|
| (1) | (2) | (3) o (4) |
| ex 7019 | Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati | Fabbricazione a partire da: - stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), e - lana di vetro |
| ex capitolo 71 | Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
| ex 7101 | Perle fini o coltivate, assortite e infilate temporaneamente per comodità di trasporto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 7102, ex 7103 ed ex 7104 | Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate | Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate |
| 7106, 7108 e 7110 | Metalli preziosi: - greggi | Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci doganali 7106, 7108 o 7110 o Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci doganali 7106, 7108 o 7110 o Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni |

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario |
|-----------------------------------|---|--|
| (1) | (2) | (3) o (4) |
| | - semilavorati o in polvere | Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi |
| ex 7107, ex 7109 ed ex 7111 | Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati | Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi |
| 7116 | Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 7117 | Minuterie di fantasia | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 72 | Ghisa, ferro e acciaio; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
| 7207 | Semiprodotto di ferro o di acciai non legati | Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 e 7205 |
| da 7208 a 7216 | Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati | Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206 |
| 7217 | Fili di ferro o di acciai non legati | Fabbricazione a partire da semiprodotto della voce 7207 |

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario |
|----------------------------|---|--|
| (1) | (2) | (3) o (4) |
| ex 7218, da 7219 a 7222 | Semiprodotto, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili | Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218 |
| 7223 | Fili di acciai inossidabili | Fabbricazione a partire da semiprodotto della voce 7218 |
| ex 7224, da 7225 a 7228 | Semiprodotto, prodotti laminati piani e vergella o bordone, barre e profilati in altri acciai legati, barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati | Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206, 7218 o 7224 |
| 7229 | Fili di altri acciai legati | Fabbricazione a partire da semiprodotto della voce 7224 |
| ex capitolo 73 | Lavori di ghisa, ferro o acciaio; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
| ex 7301 | Palancole | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 |
| 7302 | Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 |

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario |
|----------------------|--|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) |
| 7304, 7305 e 7306 | Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio | Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224 |
| ex 7307 | Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti | Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbatura di abbozzi fucinati, il cui valore non eccede il 35% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 7308 | Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati |
| ex 7315 | Catene antisdrucchiolevoli | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario |
|---------------|---------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) o (4) |

| | | |
|----------------|---|---|
| ex capitolo 74 | Rame e lavori di rame; esclusi: | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 7401 | Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame) | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
| 7402 | Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
| 7403 | Rame raffinato e leghe di rame, grezzo: | |
| | - Rame raffinato | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
| | - Leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi | Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami e rottami di rame |
| 7404 | Cascami ed avanzi di rame | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
| 7405 | Leghe madri di rame | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario | | |
|---------------|---------------------------|--|---|-----|
| (1) | (2) | (3) | o | (4) |

| | | | | |
|----------------|--|---|--|--|
| ex capitolo 75 | Nichel e lavori di nichel; esclusi: | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | |
| da 7501 a 7503 | Metalline di nichel, "sinters" di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami ed avanzi di nichel | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | | |
| ex capitolo 76 | Alluminio e lavori di alluminio; esclusi: | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | |
| 7601 | Alluminio grezzo | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | |

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario |
|----------------|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) |
| | | <p>o</p> <p>Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio</p> |
| 7602 | Cascami ed avanzi di alluminio | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
| ex 7616 | Articoli di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| capitolo 77 | Riservato a un eventuale uso futuro nel sistema armonizzato | |
| ex capitolo 78 | Piombo e lavori di piombo; esclusi: | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario | |
|----------------|--------------------------------------|---|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 7801 | Piombo greggio: | | |
| | - Piombo raffinato | Fabbricazione a partire da piombo d'opera | |
| | - altri | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia i materiali della voce 7802 non possono essere utilizzati | |
| 7802 | Cascami ed avanzi di piombo | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| ex capitolo 79 | Zinco e lavori di zinco; esclusi: | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 7901 | Zinco greggio | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia i materiali della voce 7902 non possono essere utilizzati | |

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario |
|----------------|--|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) |
| 7902 | Cascami ed avanzi di zinco | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
| ex capitolo 80 | Stagno e lavori di stagno; esclusi: | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8001 | Stagno greggio | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati |
| 8002 e 8007 | Cascami ed avanzi di stagno; altri lavori di stagno | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
| capitolo 81 | Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie - altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzato non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario | | |
|----------------|--|--|---|-----|
| (1) | (2) | (3) | o | (4) |
| | - altri | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | | |
| ex capitolo 82 | Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; esclusi; | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | | |
| 8206 | Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere inseriti negli assortimenti purché il loro valore non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | |
| 8207 | Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | | |
| 8208 | Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | | |

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario |
|----------------|---|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) |
| ex 8211 | Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati |
| 8214 | Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie) | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati |
| 8215 | Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati |
| ex capitolo 83 | Lavori diversi di metalli comuni esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
| ex 8302 | Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario | o | |
|----------------|--|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | | (4) |
| ex 8306 | Statuette ed oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | |
| ex capitolo 84 | Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; loro parti; esclusi: | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 8401 | Elementi combustibili nucleari | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto ¹ | | Fabbricazione nella quale il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8402 | Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette "ad acqua surriscaldata". | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

¹ Questa regola è applicabile fino al 31 dicembre 2005.

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario | |
|-------------------|--|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 8403 e ex 8404 | Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da 8403 o 8404. | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8406 | Turbine a vapore | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 8407 | Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 8408 | Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 8409 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 8411 | Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8412 | Altri motori e macchine motrici | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario | |
|---------------|--|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| ex 8413 | Pompe volumetriche rotative | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 8414 | Ventilatori e simili, per usi industriali | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8415 | Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 8418 | Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415 | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario | | |
|----------------|---|--|---|--|
| (1) | (2) | (3) | 0 | (4) |
| ex 8419 | Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta e del cartone | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto | | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8420 | Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto | | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8423 | Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e le bilance per verificare ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| da 8425 a 8428 | Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario | | |
|---------------|---|--|---|---|
| (1) | (2) | (3) | o | (4) |
| 8429 | <p>Apripista (bulldozer, angledozer), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi:</p> <p>- rulli compressori</p> <p>- altri</p> | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> | | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |
| 8430 | <p>Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve</p> | <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</p> <p>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> | | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario | | |
|----------------|--|--|--|-----|
| (1) | (2) | (3) | o | (4) |
| ex 8431 | Parti di ricambio per rulli compressori | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | | |
| 8439 | Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 8441 | Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| da 8444 a 8447 | Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | | |
| ex 8448 | Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | | |

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario | | |
|---------------|---------------------------|--|---|-----|
| (1) | (2) | (3) | o | (4) |

| | | | | |
|----------------|---|---|--|--|
| 8452 | Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire: | | | |
| | - macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore o 17 kg con il motore | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e - il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono già prodotti originari | | |
| | - altri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | | |
| da 8456 a 8466 | Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | | |
| da 8469 a 8472 | Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | | |

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario | | |
|---------------|--|--|--|-----|
| (1) | (2) | (3) | o | (4) |
| 8480 | Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | |
| 8482 | Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini) | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 8484 | Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | | |
| 8485 | Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | | |

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario | |
|----------------|---|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| ex capitolo 85 | Macchine elettriche, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di tali apparecchi; esclusi: | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8501 | Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni) | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali della voce 8503 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8502 | Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8501 o 8503 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 8504 | Unità di alimentazione elettrica del tipo utilizzato con le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario | |
|---------------|---|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| ex 8518 | Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8519 | Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8520 | Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8521 | Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario | | |
|---------------|---|--|--|-----|
| (1) | (2) | (3) | o | (4) |
| 8522 | Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | | |
| 8523 | Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | | |
| 8524 | Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37: | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | | |
| | - matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | | |
| | - altri | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali della voce 8523 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario | o |
|---------------|---|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 8525 | Apparecchi trasmettenti per la radiotelefonìa, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; videoapparecchi per la presa di immagini fisse e altre videocamere | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8526 | Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8527 | Apparecchi riceventi per la radiotelefonìa, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario | |
|---------------|--|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 8528 | Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini; videomonitor e videoproiettori | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8529 | Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528: - adatte per essere utilizzate unicamente o principalmente con apparecchi per la registrazione o la riproduzione di immagini - altri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8535 e 8536 | Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario | |
|---------------|---|--|--|
| (1) | (2) | (3) | o (4) |
| 8537 | Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517: | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 8541 | Diodi, transistor e simili dispositivi a semiconduttori, esclusi i dischi (wafer) non ancora tagliati in microplacchette | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8542 | Circuiti integrati e micro-assiemaggi elettronici | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8541 o 8542 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario |
|---------------|--|--|
| (1) | (2) | (3) o (4) |
| 8544 | Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8545 | Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8546 | Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario |
|----------------|---|--|
| (1) | (2) | (3) o (4) |
| 8547 | Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8548 | Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 86 | Veicoli e materiale rotante per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione; esclusi: | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario | |
|----------------|---|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 8608 | Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 87 | Veicoli automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori; esclusi: | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 8709 | Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8710 | Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario | |
|---------------|--|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 8711 | Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali ("sidecar"): | | |
| | - con motore alternativo a pistoni, a combustione interna, a cilindrata: | | |
| | -- non superiore ai 50 cm ³ | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | -- superiore ai 50 cm ³ | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario | | |
|---------------|---|---|---|--|
| (1) | (2) | (3) | o | (4) |
| | - altri | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati | | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 8712 | Biciclette senza cuscinetti a sfere | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714 | | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8715 | Carrozine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini; loro parti | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8716 | Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario | |
|----------------|--|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| ex capitolo 88 | Aeroplani, veicoli spaziali e loro parti, esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 8804 | Rotochutes | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8805 | Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| capitolo 89 | Navi, battelli ed altri natanti | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Inoltre, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 90 | Strumenti ed apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione, strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; loro parti ed accessori, esclusi: | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario | |
|---------------|--|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 9001 | Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 9002 | Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 9004 | Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex 9005 | Binocoli, cannocchiali, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici di rifrazione e loro sostegni | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario | |
|---------------|--|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| ex 9006 | Apparecchi fotografici (non cinematografici); apparecchi e dispositivi, compresi lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce, elettriche | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9007 | Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9011 | Microscopi ottici, compresi quelli per la microfotografia, la microcinematografia o la microproiezione | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario |
|---------------|---|--|
| (1) | (2) | (3) o (4) |
| ex 9014 | Altri strumenti ed apparecchi di navigazione | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9015 | Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole, telemetri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9016 | Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9017 | Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9018 | Strumenti e apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici: | |

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario | |
|---------------|---|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | - poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce compresi gli "altri materiali" della voce 9018 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - altri | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9019 | Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9020 | Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario |
|---------------|--|--|
| (1) | (2) | (3) o (4) |
| 9024 | Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9025 | Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9026 | Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario | |
|---------------|---|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 9027 | Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 9028 | Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura: | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| | - parti ed accessori | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| | - altri | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario |
|---------------|---|--|
| (1) | (2) | (3) |
| 9029 | Altri contatori (per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (conta-chilometri), pedometri; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9030 | Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9031 | Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9032 | Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario | |
|----------------|---|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 9033 | Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex capitolo 91 | Orologeria (pendole ed orologi; loro parti); esclusi: | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 9105 | Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9109 | Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli degli orologi tascabili | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario | |
|---------------|--|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 9110 | Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati "chablous"; movimenti di orologeria incompleti, montati; sbocchi di movimenti di orologeria | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9111 | Casse per orologi e loro parti | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9112 | Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9113 | Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti: | | |

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario | |
|----------------|---|--|---|
| (1) | (2) | (3) | o (4) |
| | <p>- di metallo, anche placcati, o ricoperti di metallo prezioso</p> <p>- altri</p> | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> | |
| capitolo 92 | Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| capitolo 93 | Armi e munizioni e loro parti ed accessori | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex capitolo 94 | Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereschi e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario | | |
|-----------------------|---|--|--|-----|
| (1) | (2) | (3) | o | (4) |
| ex 9401 ed ex 9403 | Mobili di metallo, muniti di tessuto in cotone, non imbottito, di peso non superiore ai 300 g/m ² | Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, purché: - il suo valore non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - tutti gli altri materiali utilizzati siano già originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 9405 | Apparecchi per illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo e loro parti non nominate né comprese altrove | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | |
| 9406 | Costruzioni prefabbricate | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | |

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario |
|---------------|---------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) o (4) |

| | | |
|-----------------------|--|---|
| ex capitolo 95 | Giocattoli, giochi, oggetti per divertimento o sport; loro parti ed accessori, esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
| 9503 | Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 9506 | Mazze da golf e parti di mazze | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati sbocchi per la fabbricazione di teste di mazze da golf |
| ex capitolo 96 | Lavori diversi, esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
| ex 9601 ed ex 9602 | Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio | Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce |

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario |
|---------------|--|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) |
| ex 9603 | Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, tamponi e rulli per dipingere, scope di stracci, di spugna | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9605 | Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli abiti | Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento; tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, purché il loro valore complessivo non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento |
| 9606 | Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9608 | Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609 | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, possono essere utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce |

| Voce SA N. | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario |
|---------------|--|---|
| (1) | (2) | (3) o (4) |
| 9612 | Nastri inchiosturatori per macchine da scrivere e nastri inchiosturatori simili, inchiosturati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 9613 | Accenditori ed accendini ad accensione piezoelettrica | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 9614 | Pipe, comprese le teste di pipe | Fabbricazione a partire da sbozzi |
| Capitolo 97 | Oggetti d'arte, da collezione o di antichità | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |

ALLEGATO III DEL PROTOCOLLO I**Paesi e territori d'oltremare**

Ai sensi del presente protocollo, per "paesi e territori d'oltremare" si intendono i paesi e i territori di cui alla parte quarta del trattato che istituisce la Comunità europea, elencati in appresso:

(Questo elenco non pregiudica lo status di questi paesi e territori né la sua evoluzione)

1. Paesi che mantengono relazioni particolari con il Regno di Danimarca:
 - Groenlandia.

2. Territori d'oltremare della Repubblica francese:
 - Nuova Caledonia
 - Polinesia francese
 - Terre australi e antartiche francesi
 - Isole Wallis e Futuna.

3. Collettività territoriali della Repubblica francese:
 - Mayotte
 - Saint Pierre e Miquelon.

4. Territori d'oltremare del Regno dei Paesi Bassi:

- Aruba;
- Antille olandesi:
 - = Bonaire;
 - = Curaçao;
 - = Saba;
 - = Sint Eustatius;
 - = Sint Maarten.

5. Paesi e territori d'oltremare britannici:

- Anguilla
- Isole Cayman
- Isole Falkland
- Georgia del sud e isole Sandwich australi
- Montserrat
- Pitcairn
- Sant'Elena, Isole dell'Ascensione, Tristan da Cunha
- Territorio britannico dell'Antartide
- Territorio britannico dell'Oceano Indiano
- Isole Turks e Caicos
- Isole Vergini britanniche

ALLEGATO IV DEL PROTOCOLLO I

Formulario dei certificati di circolazione

1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene compilato sul formulario il cui modello figura nel presente allegato. Detto formulario è stampato in una o più lingue nelle quali è redatta la presente convenzione. Il certificato è redatto in una di queste lingue in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione. Se compilato a mano, esso deve essere scritto con inchiostro e a stampatello.
2. Il certificato deve avere un formato di 210 x 297 mm; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25g/m². Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde, in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
3. Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei certificati o affidare il compito a tipografie autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione. Su ogni certificato deve figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

| | | |
|---|---|---|
| 1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese) | EUR.1 n. A 000.000 | |
| | Prima di compilare il formulario leggere le note sul verso | |
| 3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa) | 2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra | |
| | E | |
| 6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa) | (Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi) | |
| | 4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari | 5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione |
| 7. Osservazioni | | |
| 8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (1), designazione delle merci | 9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m ³ , ecc.) | 10. Fatture (indicazione facoltativa) |
| 11. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme Documento d'esportazione (?) Modello _____ n. _____ Ufficio doganale _____ Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato _____ Data _____ (Firma) | Timbro | 12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE. Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per il rilascio del presente certificato. Luogo e data _____ (Firma) |

(1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o apporre la dicitura "alla rinfusa".
 (2) Da compilare solo se richiesto dalle norme in vigore nel paese o nel territorio di esportazione

| | |
|--|---|
| 13. Domanda di controllo, da inviare a: | 14. Risultato del controllo Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (*) <input type="checkbox"/> è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti. non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegato osservazioni). |
| È chiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato _____ (Luogo e data) _____ Timbro _____ _____ (Firma) | _____ (Luogo e data) _____ Timbro _____ _____ (Firma) (*) Segnare con una X la menzione applicabile. |

NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

| | | |
|---|---|--|
| 1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa) | EUR. I n. A 000.000 | |
| | Prima di compilare il formulario leggere le note sul verso. | |
| 3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa) | 2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra | |
| | e | |
| 6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa) | (Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi) | |
| | 4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari | 5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione |
| 7. Osservazioni | | |
| 8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (), designazione delle merci | 9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m ³ , ecc.) | 10. Fattore (indicazione facoltativa) |

(1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o apporre la dicitura "alla rinfusa".

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte sul recto,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

SPECIFICO di seguito le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

.....
.....
.....
.....

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi ⁽¹⁾:

.....
.....
.....
.....

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi altro documento giustificativo che dette autorità potranno ritenere necessario per il rilascio del certificato qui allegato; m'impegno inoltre a permettere alle suddette autorità qualsiasi ispezione contabile e qualsiasi controllo del processo produttivo delle merci di cui sopra;

RICHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per le merci in questione.

.....
(Luogo e data)

.....
(Firma)

⁽¹⁾ Per esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, dichiarazioni del produttore, ecc. relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali.

ALLEGATO V DEL PROTOCOLLO I

Dichiarazione su fattura

La dichiarazione su fattura, il cui testo è riportato di seguito, deve essere compilata in base alle indicazioni contenute nelle note; le note, tuttavia, non dovranno comparire.

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin (2).

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° ... (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... (2).

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... (2).

-
- (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20 del protocollo, nel presente spazio va inserito il numero di autorizzazione dell'esportatore. Se, invece, la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi dovranno essere omesse o lo spazio dovrà rimanere bianco.
- (2) Indicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta o Melilla ai sensi dell'articolo 39 del protocollo, l'esportatore deve indicarne chiaramente l'origine sulla dichiarazione, apponendo la sigla CM".

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... (1), der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ... Ursprungswaren sind (2)

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής (2).

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ... (1)), déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2).

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (2).

Versione olandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ... (1)) verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2).

(1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20 del protocollo, nel presente spazio va inserito il numero di autorizzazione dell'esportatore. Se, invece, la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi dovranno essere omesse o lo spazio dovrà rimanere bianco.

(2) Indicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta o Melilla ai sensi dell'articolo 39 del protocollo, l'esportatore deve indicarne chiaramente l'origine sulla dichiarazione, apponendo la sigla CM".

Versione portoghese

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.º ... (1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... (2).

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupan:o ... (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2).

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ... (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2).

.....³
(Luogo e data)
.....⁴
(Firma dell'esportatore; e nome e cognome,
in forma leggibile, della persona che firma
la dichiarazione)

³ Se l'informazione è contenuta nel documento stesso, le presenti indicazioni possono essere omesse.

⁴ Cfr. l'articolo 19, paragrafo 5 del protocollo. Nei casi in cui non è richiesta la firma dell'esportatore, l'esonero dalla firma implica anche l'esonero dall'indicazione del nome della persona che firma la dichiarazione.

ALLEGATO VIA DEL PROTOCOLLO I

Dichiarazione del fornitore per prodotti aventi carattere originario
nell'ambito di un regime preferenziale

Io sottoscritto dichiaro che le merci elencate nella presente fattura(1)
sono state prodotte in.....(2) e sono conformi alle norme in materia di origine che
disciplinano gli scambi preferenziali tra gli Stati ACP e la Comunità europea.

M'impegno a presentare alle autorità doganali, su richiesta, la documentazione comprovante tale
dichiarazione.

.....(3).....(4)
.....(5)

Nota

Il testo di cui sopra, opportunamente compilato in base alle indicazioni contenute nelle note a piè di
pagina, costituisce una dichiarazione del fornitore. Le note non devono essere riprodotte.

- (1) - Se le merci interessate sono solo alcune di quelle descritte nella fattura, esse devono essere chiaramente indicate o contrassegnate e tale precisazione deve essere inserita nella dichiarazione nel modo seguente: "..... descritte in questa fattura e contrassegnate..... sono state prodotte....."
- Se si fa uso di un documento diverso dalla fattura o da un allegato alla fattura (cfr. articolo 26, paragrafo 3) il nome del documento utilizzato deve essere riportato al posto della parola "fattura".
- (2) Comunità, Stato membro, Stato ACP o PTOM. Laddove si tratti di un ACP/PTOM, deve essere indicato anche l'ufficio doganale comunitario che detiene il (i) certificato (i) EUR.1 in questione, fornendo il n. del (dei) certificato (i) in questione ed eventualmente il relativo numero di registrazione doganale.
- (3) Luogo e data
- (4) Nome, cognome e posizione all'interno della società
- (5) Firma

ALLEGATO VIB DEL PROTOCOLLO I

Dichiarazione del fornitore per prodotti che non hanno carattere originario
nell'ambito di un regime preferenziale

Io sottoscritto dichiaro che le merci elencate nella presente fattura⁽¹⁾ sono state prodotte in.....⁽²⁾ e incorporano i seguenti elementi o materiali che non hanno origine comunitaria, ACP o PTOM per gli scambi preferenziali:

.....⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾

⁽⁶⁾

Mi impegno a presentare alle autorità doganali, su richiesta, la documentazione comprovante tale dichiarazione.

.....⁽⁷⁾⁽⁸⁾
⁽⁹⁾

Nota

Il testo di cui sopra, opportunamente compilato in base alle indicazioni contenute nelle note a piè di pagina, costituisce una dichiarazione del fornitore. Le note non devono essere riprodotte.

- (1) - Se le merci interessate sono solo alcune di quelle descritte nella fattura, esse devono essere chiaramente indicate o contrassegnate e tale precisazione deve essere inserita nella dichiarazione nel modo seguente: "..... descritte in questa fattura e contrassegnate..... sono state prodotte....."
- Se si fa uso di un documento diverso dalla fattura o da un allegato alla fattura (cfr. articolo 26, paragrafo 3) il nome del documento utilizzato deve essere riportato al posto della parola "fattura".
- (2) Comunità, Stato membro, Stato ACP, PTOM o Sud Africa.
- (3) La descrizione deve essere fornita in tutti i casi. La descrizione deve essere adeguata e sufficientemente particolareggiata da permettere la classificazione tariffaria delle merci considerate.
- (4) Indicare i valori in dogana unicamente nei casi in cui sia richiesto.
- (5) Indicare il paese d'origine unicamente nei casi in cui sia richiesto. L'origine da fornire deve essere un'origine preferenziale, mentre in tutti gli altri casi deve essere indicata l'origine di "paese terzo".
- (6) Da aggiungere "e sono state sottoposte alle seguenti operazioni [nella Comunità] [Stato membro] [Stato ACP] [PTOM] [Sud Africa]"; con una descrizione delle operazioni effettuate, qualora tale informazione sia richiesta.
- (7) Luogo e data
- (8) Nome, cognome e posizione all'interno della società
- (9) Firma

ALLEGATO VII DEL PROTOCOLLO I

Scheda d'informazione

1. Occorre utilizzare il formulario di scheda d'informazione il cui modello figura nel presente allegato. Detto formulario è stampato in una o più lingue ufficiali nelle quali è redatta la presente convenzione in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione. Le schede d'informazione devono essere compilate in una di tali lingue; se compilate a mano, esse devono essere scritte con inchiostro e a stampatello. Sulle schede deve figurare un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerle.
2. La scheda d'informazione deve avere il formato di 210 x 297 mm, con una tolleranza massima di 8 mm in più e di 5 mm in meno nel senso della lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritte, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m².
3. Le amministrazioni nazionali possono riservarsi la stampa dei formulari o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun formulario devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione. Su ogni formulario deve figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione.

Comunità europee

| | | | | |
|--|--|---|--------------|------------|
| 1. Speditore (1) | | <p>SCHEDA DI INFORMAZIONE per ottenere un CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE per gli scambi preferenziali tra</p> <p>LA COMUNITÀ EUROPEA e GLI STATI ACP</p> | | |
| 2. Destinataria | | | | |
| 3. Trasformatore | | 4. Stato in cui sono state effettuate le lavorazioni o trasformazioni | | |
| 6. Ufficio doganale d'importazione | | 5. Per uso ufficiale | | |
| 7. Documento d'importazione Modello N. Serie..... Data <input type="text"/> | | | | |
| MERCI SPEDITE NEGLI STATI MEMBRI DI DESTINAZIONE | | | | |
| 8. Marche, numeri, numero e natura dei colli | | 9. Voce/sottovoce doganale (codice SA) e descrizione delle merci | 10. Quantità | 11. Valore |
| MERCI IMPORTATE UTILIZZATE | | | | |
| 12. Voce/sottovoce doganale (codice SA) e descrizione delle merci | | 13. Paese di Origine | 14. Quantità | 15. Valore |
| 16. Natura delle lavorazioni o trasformazioni effettuate | | | | |
| 17. Osservazioni | | | | |
| <p>18. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme:</p> <p>Documento Modello N. Ufficio doganale Data: <input type="text"/></p> <p style="text-align: center;"><input type="text"/> Timbro dell'ufficio</p> <p>..... (Firma)</p> | | <p>19. DICHIARAZIONE DELLO SPEDITORE Il sottoscritto dichiara che le informazioni che figurano sulla presente scheda sono esatte</p> <p style="text-align: center;"><input type="text"/> (Luogo).....(Data)</p> <p>..... (Firma)</p> | | |

Per le note vedi a tergo

| | |
|---|--|
| <p>RICHIESTA DI CONTROLLO Il funzionario doganale sottoscritto chiede il controllo dell'autenticità e dell'esattezza della presente scheda d'informazione</p> | <p>RISULTATO DEL CONTROLLO Il controllo effettuato dal funzionario doganale sottoscritto ha permesso di accertare che la presente scheda d'informazione:</p> <p>a) è stata effettivamente rilasciata dall'ufficio doganale indicato e che le menzioni ivi contenute sono esatte (*)</p> <p>b) non risponde ai requisiti di autenticità e di esattezza prescritti (cfr. note escluse) (**)</p> |
| (Luogo e data) | (Luogo e data) |
| <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center; font-size: 8px;"> Timbro dell'ufficio </div> | <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center; font-size: 8px;"> Timbro dell'ufficio </div> |
| (Firma del funzionario) | (Firma del funzionario) |
| | (*) Depennare la menzione inutile |

NOTE

- (1) Nome o ragione sociale e indirizzo completo.
- (2) Menzione facoltativa.
- (3) Kg, l, m³ e altra unità di misura.
- (4) Si considera che gli imballaggi formino un tutto unico con le merci in essi contenute. Questa disposizione, tuttavia, non si applica agli imballaggi che non sono di tipo abituale per il prodotto imballato e che hanno un proprio valore di utilizzazione a carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione di imballaggio.
- (5) Il valore deve essere indicato conformemente alle disposizioni riguardanti le norme di origine.

ALLEGATO VIII DEL PROTOCOLLO I

Formulario della richiesta di deroga

| | |
|---|---|
| 1. Denominazione commerciale del prodotto finito 1.1 Classificazione doganale (codice SA) | 2. Volume annuo previsto delle esportazioni nella Comunità (in peso, numero di pezzi, metri o altra unità) |
| 3. Denominazione commerciale dei materiali impiegati originari di paesi terzi Classificazione doganale (codice SA). | 4. Volume annuo previsto dei materiali impiegati originari di paesi terzi |
| 5. Valore dei materiali impiegati originari di paesi terzi | 6. Valore franco fabbrica del prodotto finito |
| 7. Origine dei materiali provenienti da paesi terzi | 8. Motivi per i quali la norma d'origine non può essere soddisfatta per il prodotto finito |
| 9. Denominazione commerciale dei materiali da impiegare originari degli Stati ACP, della CE o dei PTOM | 10. Volume annuo previsto dei materiali impiegati originari degli Stati ACP, della CE o dei PTOM |
| 11. Valore dei materiali da impiegare originari degli Stati ACP, della CE o dei PTOM | 12. Lavorazioni o trasformazioni effettuate (senza conseguimento dell'origine) nella CE o nei PTOM sui materiali provenienti da paesi terzi |
| 13. Durata della deroga richiesta dal..... al..... | |
| 14. Descrizione dettagliata delle lavorazioni o trasformazioni effettuate nei paesi ACP: | 15. Struttura del capitale sociale dell'impresa interessata |
| | 16. Valore degli investimenti realizzati/previsti |
| | 17. Personale in organico/previsto |
| 18. Valore aggiunto a seguito delle lavorazioni o trasformazioni effettuate negli Stati ACP: 18.1 Manodopera: 18.2 Spese generali: 18.3 Altre: | 20. Soluzioni previste per evitare in futuro la necessità di una deroga |
| 19. Altre fonti d'approvvigionamento prevedibili per i materiali impiegati | 21. Osservazioni |

NOTE

1. Se nelle caselle del formulario non vi è spazio a sufficienza per riportare tutte le informazioni necessarie, è possibile allegare fogli aggiuntivi. In tal caso, la dicitura "cfr. allegato" deve essere inserita nella casella corrispondente.
2. Se possibile occorre unire al formulario campioni o illustrazioni (fotografie, disegni, schemi, cataloghi, ecc.) del prodotto finale e dei materiali impiegati.
3. Per ogni prodotto oggetto della richiesta deve essere compilato un formulario.

Caselle 3, 4, 5, 7: Per "paese terzo" si intende qualsiasi paese non compreso negli Stati ACP, nella Comunità o nei PTOM.

Casella 12: Se materiali provenienti da paesi terzi hanno subito lavorazioni o trasformazioni nella Comunità o nei PTOM senza conseguire l'origine, prima che vengano sottoposti ad una nuova trasformazione nello Stato ACP che chiede la deroga occorre indicare il tipo di lavorazione o di trasformazione effettuato nella Comunità o nei PTOM.

Casella 13: Le date da indicare sono quella di inizio e di fine del periodo nel quale i certificati EUR. I possono essere rilasciati nell'ambito della deroga.

Casella 18: Indicare la percentuale del valore aggiunto rispetto al prezzo franco fabbrica del prodotto oppure l'importo del valore aggiunto per unità di prodotto.

Casella 19: Se esistono fonti alternative di approvvigionamento in materiali, indicare quali e, se possibile, i motivi (costi o altri) per cui tali fonti non sono utilizzate.

Casella 20: Indicare gli investimenti o la diversificazione delle fonti d'approvvigionamento previsti affinché la deroga sia necessaria solo per un periodo limitato.

ALLEGATO IX DEL PROTOCOLLO I

Elenco di lavorazioni o trasformazioni che conferiscono il carattere di origine ACP a prodotti ottenuti da lavorazioni o trasformazioni effettuate su materiali tessili originari dei paesi in via di sviluppo di cui all'articolo 6, paragrafo 11, del presente protocollo

Materie tessili e loro manufatti della sezione XI

| Codice NC | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari |
|---------------------------------|---|--|
| (1) | (2) | (3) |
| ex 5101 | Lane, non cardate né pettinate - sgrassate, non carbonizzate - carbonizzate | Fabbricazione a partire da lana sucida, tra cui cascami di lana, il cui valore non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da lana sgrassata, non carbonizzata, il cui valore non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 5103 | Cascami di lana o di peli fini o grossolani, carbonizzati | Fabbricazione a partire da cascami non carbonizzati, il cui valore non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 5201 | Cotone, non cardato né pettinato, imbianchito | Fabbricazione a partire da cotone grezzo, il cui valore non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| da 5501 a 5507 | Fibre sintetiche o artificiali in fiocco - non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura - cardate o pettinate o altro | Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da pasta tessile Fabbricazione da materiali chimici o da pasta tessile o da cascami di cui al codice NC 5505 |
| da ex capitolo 50 a capitolo 55 | Filato, monofilamento e filo, tranne filo di carta: | Fabbricazione a partire da: - fibre naturali non cardate né pettinate né preparate altrimenti per la filatura; - prodotti chimici o pasta tessile o - materiali per la fabbricazione della carta |

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Codice NC | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari |
|-----------|--|---|
| (1) | (2) | (3) |
| | - stampate o tinte | Fabbricazione a partire da: - fibre naturali no cardate né pettinate né preparate altrimenti per la filatura; - seta greggia o cascami di seta; - materiali chimici o pasta tessile, o fibre sintetiche o artificiali in fiocco, fascio di fibre o cascami di fibre, non cardati né pettinati né preparati altrimenti per la filatura o |
| | - altro | Stampa o tintura di filati o monofilamenti, non imbianchiti o preimbianchiti (1), accompagnate da operazioni preparatorie o di finitura, escluse la torcitura e la disposizione particolare dei fili non considerate tali, in cui il valore del materiale non originario (inclusi i filati) non eccede il 48% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da: - fibre naturali no cardate né pettinate né preparate altrimenti per la filatura; - seta greggia o cascami di seta; - materiali chimici o pasta tessile, o fibre sintetiche o artificiali in fiocco, fascio di fibre o cascami di fibre, non cardati né pettinati né preparati altrimenti per la filatura |
| | Stoffe tessute, tranne stoffe di filo di carta: - stampate o tinte | Fabbricazione da filati o |
| | - altro | Stampa o tintura di tessuti non imbianchiti o preimbianchiti, accompagnata da operazioni preparatorie o di finitura (1) (2) Fabbricazione da filati |
| 5601 | Ovatte di materiali tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti di materie tessili | Fabbricazione da fibre |

| Codice NC | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari |
|-----------|--|--|
| (1) | (2) | (3) |
| 5602 | Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati: - stampate o tinte - impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati - altro | Fabbricazione da fibre o Stampa o tintura di tessuti non imbianchiti o preimbianchiti, accompagnata da operazioni preparatorie o di finitura (1) (2) Impregnazione, spalmatura, ricopertura, o stratificazione di stoffe non tessute, non imbianchite (3) Fabbricazione da fibre |
| 5603 | Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate - stampate o tinte - impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati - altro | Fabbricazione da fibre o Stampa o tintura di tessuti non imbianchiti o preimbianchiti, accompagnata da operazioni preparatorie o di finitura (1) (2) Impregnazione, spalmatura, ricopertura, o stratificazione di stoffe non tessute, non imbianchite (3) |
| 5604 | - altro Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle e forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica: - fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili - altro | Fabbricazione da fibre Fabbricazione a partire da fili e corde di gomma, non ricoperti di tessuto Impregnazione, rivestimento, copertura o inguainatura di filati tessili, lamelle e forme simili, non imbianchiti |
| 5607 | Spago, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica | Fabbricazione a partire da fibre, filati di cocco, filati sintetici o artificiali o monofilamenti |

| Codice NC | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari |
|----------------|--|--|
| (1) | (2) | (3) |
| 5609 | Manufatti di filati, di lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, di spago, corde o funi o cavi, non nominati né compresi altrove | Fabbricazione a partire da fibre, filati di cocco, filati sintetici o artificiali o monofilamenti |
| 5704 | Tappeti e altri rivestimenti del suolo in materie tessili: | Fabbricazione da fibre |
| ex capitolo 58 | Tessuti speciali; superfici tessili tufted*; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; - ricamo in pezza, in strisce o in motivi (codice NC 5810) - stampate o tinte - impregnati, spalmati o ricoperti - altro | Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione da filati o Stampa o tintura di tessuti non imbianchiti o preimbianchiti, accompagnata da operazioni preparatorie o di finitura (1) (2) Fabbricazione da tessuti non imbianchiti, feltro o stoffe non tessute Fabbricazione da filati |
| 5901 | Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi per cappelleria | Fabbricazione da tessuti non imbianchiti |
| 5902 | Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altri poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa: | Fabbricazione da filati |
| 5903 | Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti o stratificati con materia plastica, diversi da quelli del codice NC 5902 | Fabbricazione da tessuti non imbianchiti o Stampa o tintura di tessuti non imbianchiti o preimbianchiti, accompagnata da operazioni preparatorie o di finitura (1) (2) |

| Codice NC | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari |
|-----------|--|--|
| (1) | (2) | (3) |
| 5904 | Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati | Fabbricazione da tessuti non imbianchiti, feltro o stoffe non tessute |
| 5905 | Rivestimenti murali di materie tessili | Fabbricazione da tessuti non imbianchiti Stampa o tintura di tessuti non imbianchiti o preimbianchiti, accompagnata da operazioni preparatorie o di finitura (1) (2) |
| 5906 | Tessuti gommati, diversi da quelli dalla voce 5902: | Fabbricazione da tessuti a maglia o a uncinetto, imbianchiti, o da altri tessuti non imbianchiti |
| 5907 | Tessuti altrimenti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per fondi di studi d'arte o per usi simili | Fabbricazione da tessuti non imbianchiti o Stampa o tintura di tessuti non imbianchiti o preimbianchiti, accompagnata da operazioni preparatorie o di finitura (1) (2) |
| 5908 | Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle a incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate | Fabbricazione da filati |
| 5909 | Tubi per pompe e simili di materie tessili, anche con armature o accessori di altre materie | Fabbricazione da filati o da fibre |
| 5910 | Nastri trasportatori o cinghie di trasmissione di materie tessili, anche rinforzate di metallo o di altre materie | Fabbricazione da filati o da fibre |
| 5911 | Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici, indicati nella nota 7 del capitolo 59 della nomenclatura combinata: | |
| | - dischi o rondelle per lucidare, non di feltro | Fabbricazione da filati, da avanzi di tessuto o da stracci del codice NC 6310 |
| | - altro | Fabbricazione da filati o da fibre |

| Codice NC | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari |
|-----------------------------------|---|--|
| (1) | (2) | (3) |
| capitolo 60 | Stoffe a maglia o a uncinetto - stampate o tinte | Fabbricazione da filati o Stampa o tintura di tessuti non imbianchiti o preimbianchiti, accompagnata da operazioni preparatorie o di finitura (1) (2) |
| capitolo 61 | - altro Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia o a uncinetto: - ottenuti cucendo o assemblando in altro modo due o più pezzi di tessuto, a maglia o a uncinetto, tagliati o direttamente ottenuti in forma - altro | Fabbricazione da filati Confezionamento completo (4) Fabbricazione da filati |
| ex capitolo 62 6213 e 6214 | Indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia o a uncinetto; diversi da quelli dei codici NC 6213 e 6214 per i quali valgono le regole seguenti: - finiti o completi - non finiti o incompleti Fazzoletti da naso, scialli, sciarpe, sciarpette, mantiglie, veli e manufatti simili: - ricamati - Altro | Fabbricazione da filati ** Confezionamento completo (4) Fabbricazione da filati Fabbricazione da filati o Fabbricazione da tessuti non ricamati a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto * Fabbricazione da filati |

* cfr anche i prodotti esclusi dalla procedura di deroga elencati all'allegato X

| Codice NC | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari |
|----------------------|--|--|
| (1) | (2) | (3) |
| da 6301 a ex 6306 | <p>Coperte e coperte da viaggio, biancheria da letto, da tavola, da toilette e da cucina; tende (anche tendine) e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto; altri manufatti per l'arredamento (esclusi quelli del codice NC 9494); sacchi e sacchetti del tipo di quelli usati per l'imballaggio delle merci; copertoni, tende per l'esterno e oggetti per campeggio;</p> <p>- Di feltro, di stoffe non tessute:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non impregnati né spalmati né ricoperti né stratificati - impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati <p>- altro</p> <ul style="list-style-type: none"> - a maglia o a uncinetto <ul style="list-style-type: none"> - non ricamati - ricamati - non a maglia, né a uncinetto <ul style="list-style-type: none"> - non ricamati - ricamati | <p>Fabbricazione da fibre</p> <p>Impregnazione, spalmatura, ricopertura, o stratificazione di feltro o stoffe non tessute, non imbianchite (3)</p> <p>Confezionamento completo (4) Confezionamento completo (4) o</p> <p>Fabbricazione da tessuto a maglia o a uncinetto non ricamato, a condizione che il valore del tessuto a maglia o a uncinetto non ricamato non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione da filati Fabbricazione da filati o</p> <p>Fabbricazione da tessuto non ricamato, a condizione che il valore del tessuto non ricamato non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |

| Codice NC | Designazione del prodotto | Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari |
|-----------|--|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 6307 | Altri manufatti di materie tessili confezionati, (compresi modelli di vestiti), esclusi ventagli e ventole a mano, non meccaniche, loro ossature e parti di ossature - Stracci, strofinacci, stracci e simili - altro | Fabbricazione da filati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 6308 | Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto | Aggiunta a un set" in cui il valore totale di tutti gli articoli non originari non ecceda il 25% del prezzo franco fabbrica del set" |

- (1) Il termine "preimbianchito", utilizzato nell'elenco dell'allegato IX al fine di indicare il livello di manifattura richiesto quando vengono utilizzati alcuni materiali non originari, si riferisce ad alcuni generi di filati, stoffe tessute, tessuti a maglia o a uncinetto che sono solo stati lavati dopo l'operazione di filatura o tessitura.
- (2) Tuttavia, per essere considerata una lavorazione o una trasformazione che conferisce il carattere di origine, la stampa a caldo deve essere accompagnata dalla stampa della carta da trasporto.
- (3) I termini impregnazione, spalmatura, ricopertura, o stratificazione" non includono le operazioni atte a unire i tessuti.
- (4) Il termine confezionamento completo", usato nell'elenco dell'allegato IX, significa che devono ancora avvenire tutte le operazioni per ottenere la forma finale successive al taglio del tessuto o alla lavorazione a maglia o a uncinetto del tessuto.

Il confezionamento, tuttavia, non è necessariamente considerato incompleto se non sono state effettuate una o più operazioni di finitura.

Nel seguente elenco sono riportati alcuni esempi di operazioni di finitura:

- cucitura dei bottoni e/o di altri tipi di chiusura;
- preparazione delle asole;
- finitura degli orli dei pantaloni e delle maniche o delle orlature delle gonne o dei vestiti;
- apposizione di rifiniture o accessori come tasche, etichette, scudetti, ecc.;
- stiratura e altre preparazioni dei capi da vendere già pronti".

Osservazioni sulle operazioni di finitura - Casi speciali

È possibile, nel caso di particolari operazioni di manifattura, che la realizzazione delle operazioni di finitura, soprattutto se si tratta di più operazioni, sia di importanza tale da non consentire più la definizione di semplici operazioni di finitura". Se queste non sono compiute, infatti, il capo non può essere considerato confezionato.

ALLEGATO X DEL PROTOCOLLO I

Prodotti tessili esclusi dalla procedura di cumulo con taluni paesi in via di sviluppo
di cui all'articolo 6, paragrafo 11, del presente protocollo

| | |
|--|--|
| 6101 10 90 6101 20 90 6101 30 90 | Maglie, pullover (con o senza maniche), twinset, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia |
| 6102 10 90 6102 20 90 6102 30 90 | |
| 6110 10 10 6110 10 31 6110 10 35 6110 10 38 6110 10 91 6110 10 95 6110 10 98 6110 20 91 6110 20 99 6110 30 91 6110 30 99 | |
| 6203 41 10 6203 41 90 6203 42 31 6203 42 33 6203 42 35 6203 42 90 6203 43 19 6203 43 90 6203 49 19 6203 49 50 | Calzoncini, short (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti per uomo e per ragazzo, pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, parti inferiori di tute sportive (training) con fodera, diverse da quelle della categoria 16 o 29 di cotone o di fibre sintetiche o artificiali |
| 6204 61 10 6204 62 31 6204 62 33 6204 62 39 6204 63 18 6204 69 18 | |
| 6211 32 42 6211 33 42 6211 42 42 6211 43 42 | |

ALLEGATO XI DEL PROTOCOLLO I

Prodotti per i quali le disposizioni di cumulo con il Sudafrica di cui all'articolo 6, paragrafo 3, si applicano dopo tre anni dell'applicazione provvisoria dell'accordo sul commercio, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana

Prodotti industriali

Codice NC 96

Sale (compreso il sale preparato da tavola e il sale denaturato)

25010051

25010091

25010099

Metalli alcalini o alcalino-terrosi; metalli delle terre rare,

28051100

28051900

28052100

28052200

28053010

28053090

28054010

Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca)

28141000

28142000

Idrossido di sodio (soda caustica)

28151100

28151200

Ossido di zinco; perossido di zinco

28170000

Corindone artificiale,

28181000

28182000

28183000

Ossidi e idrossidi di cromo

28191000

28199000

Codice NC 96**Ossidi di manganese**

28201000

28209000

Ossidi di titanio

28230000

Idrazina e idrossilammia

28258000

Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri

28271000

Solfuri; polisolfuri

28301000

Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti)

28351000

28352200

28352300

28352400

28352510

28352590

28352610

28352690

28352910

28352990

28353100

28353910

28353930

28353970

Carbonati; perossocarbonati (percarbonati)

28362000

28364000

28366000

Sali degli acidi ossometallici o perossometallici

28416100

Elementi chimici radioattivi

28443011

28443019

28443051

Codice NC 96**Isotopi diversi da quelli della voce 2844;**

28451000

28459010

Carburi, di costituzione chimica definita o no

28492000

28499030

Idruri, nitruri, azoturi, siliciuri e boruri,

28500070

Idrocarburi ciclici

29025000

Derivati alogenati degli idrocarburi

29031100

29031200

29031300

29031400

29031500

29031600

29031910

29031990

29032100

29032300

29032900

29033010

29033031

29033033

29033038

29033090

29034100

29034200

29034300

29034410

29034490

29034510

29034515

29034520

29034525

29034530

29034535

29034540

Codice NC 96

29034545
29034550
29034555
29034590
29034610
29034620
29034690
29034700
29034910
29034920
29034990
29035190
29035910
29035930
29035990
29036100
29036200
29036910
29036990

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati,

29051100
29051200
29051300
29051410
29051490
29051500
29051610
29051690
29051700
29051910
29051990
29052210
29052290
29052910
29052990
29053100
29053200
29053910
29053990
29054100
29054200
29054910
29054951
29054959
29054990
29055010
29055030
29055099

Codice NC 96**Fenoli; fenoli-alcoli**

29071100

29071500

29072210

Eteri, eteri-alcoli, eter-fenoli,

29091100

29091900

29092000

29093031

29093039

29093090

29094100

29094200

29094300

29094400

29094910

29094990

29095010

29095090

29096000

Epossidi, epossidi-alcoli, epossidi-fenoli e epossidi-eteri

29102000

Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate

29124100

29126000

Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate

29141100

29142100

Acidi monocarbossilici aciclici saturi

29151100

29151200

29151300

29152100

29152200

29152300

29152400

29152900

29153100

29153200

29153300

29153400

Codice NC 96

29153500
29153910
29153930
29153950
29153990
29154000
29155000
29156010
29156090
29157015
29157020
29157025
29157030
29157080
29159010
29159020
29159080

Acidi monocarbossilici aciclici non saturi

29161210
29161220
29161290
29161410
29161490

Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri

29171100
29171400
29173500
29173600
29173700

Acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari

29181400
29181500
29182200
29189000

Composti a funzione ammina

29211110
29211190
29211200
29211910
29211930
29211990
29212100

Codice NC 96

29212200
29212900
29213010
29213090
29214100
29214210
29214290
29214310
29214390
29214400
29214500
29214910
29214990
29215110
29215190
29215900

Composti amminici a funzioni ossigenate

29221100
29221200
29221300
29221900
29222100
29222200
29222900
29223000
29224210
29224300
29224980
29225000

Composti a funzione carbossiammide;

29242110
29242190
29242930

Composti a funzione nitrile

29261000
29269090

Tiocomposti organici

29302000
29309012
29309014
29309016

Altri composti organo-inorganici

29310040

Codice NC 96**Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno**

29321200

29321300

29322100

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto

29336100

Solfonammidi

29350000

Concimi minerali o chimici azotati

31021010

31021090

31022100

31022900

31023010

31023090

31024010

31024090

31025090

31026000

31027090

31028000

31029000

Concimi minerali o chimici fosfatici

31031010

31031090

Concimi minerali o chimici

31051000

31052010

31052090

31053010

31053090

31054010

31054090

31055100

31055900

31056010

31056090

31059091

31059099

Estratti per concia di origine vegetale;

32012000

32019020

Codice NC 96**Altre sostanze coloranti;**

32061100
32061900
32062000
32063000
32064100
32064200
32064300
32064990
32065000

Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate;

38021000
38029000

Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi,

38081020
38081030
38083011
38083013
38083015
38083017
38083021
38083023
38083027
38083030
38083090

Preparazioni dette acceleranti di vulcanizzazione"; plastificanti composti

38123020

Solventi e diluenti organici composti

38140090

Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele

38171010
38171050
38171080
38172000

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia;

38249090

Codice NC 96**Polimeri di etilene, in forme primarie**

39011010
39011090
39012000
39013000
39019000

Polimeri di propilene o di altre olefine,

39021000
39022000
39023000
39029000

Polimeri di stirene, in forme primarie

39031100
39031900
39032000
39033000
39039000

Polimeri di cloruro di vinile

39041000
39042100
39042200
39043000
39044000
39045000
39046190
39046900
39049000

Polimeri di acetato di vinile,

39051200

Poliacetati, altri polieteri e resine epossidiche,

39072019
39072090
39076090
39079110
39079190
39079910
39079990

Codice NC 96

Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle,

39201022
39201028
39201040
39201080
39202021
39202029
39202071
39202079
39202090
39203000
39204111
39204119
39204191
39204199
39204211
39204219
39204291
39204299
39205100
39205900
39206100
39206210
39206290
39206300
39206900
39207111
39207119
39207190
39207200
39207310
39207350
39207390
39207900
39209100
39209200
39209300
39209400
39209911
39209919
39209950
39209990

Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle,

39219019

Codice NC 96**Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche**

39232100

Coperture rigenerate o usate, di gomma;

40121030

40121050

40121080

40122090

40129010

40129090

Camere d'aria, di gomma

40131010

40131090

40132000

40139010

40139090

Cuoi e pelli depilati di bovini e di equini, preparati

41041091

41041095

41041099

41042100

41042290

41042900

41043111

41043119

41043130

41043190

41043910

41043990

Pelli depilate di ovini, preparate

41052000

Pelli depilate di altri animali e pelli di animali senza peli, preparate

41071010

41072910

41079010

41079090

Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato):

41080010

41080090

Codice NC 96

Cuoi e pelli, verniciati o laccati;
41090000

Cuoi ricostituiti a base di cuoio o di fibre di cuoio,
41110000

Indumenti e accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli,
42031000
42032100
42032910
42032991
42032999
42033000
42034000

Pannelli di particelle e pannelli simili di legno
44101100
44101910
44101930
44101950
44101990
44109000

Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose,
44111100
44111900
44112100
44112900
44113100
44113900
44119100
44119900

Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato
44121311
44121319
44121390
44121400
44121900
44122210
44122291
44122299
44122300
44122920
44122980
44129210
44129291
44129299
44129300
44129920
44129980

Codice NC 96

Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni,

44181010

44181050

44181090

44182010

44182050

44182080

44183010

44189010

Legno intarsiato e legno incrostatato; cofanetti e scrigni

44209011

44209019

Codice NC 96**Lavori di sughero naturale**

45031010

45031090

45039000

Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio,

46019910

Lavori da panieraio

46029010

Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per commissioni, per quietanze),

48201030

Album o libri di immagini e album da disegno o da colorare, per bambini

49030000

Lavori cartografici di ogni specie,

49051000

Decalcomanie di ogni genere

49081000

49089000

Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate

49090010

49090090

Calendari di ogni genere, stampati, inclusi i blocchi di calendari

49100000

Altri stampati, comprese le immagini, le incisioni e le fotografie

49111010

49111090

49119180

49119900

Filati di seta (diversi dai filati di cascami di seta)

50040010

50040090

Filati di cascami di seta, non condizionati per la vendita al minuto

50050010

50050090

Codice NC 96**Filati di seta o di cascami di seta, condizionati per la vendita al minuto;**

50060010

50060090

Tessuti di seta o di cascami di seta

50071000

50072011

50072019

50072021

50072031

50072039

50072041

50072051

50072059

50072061

50072069

50072071

50079010

50079030

50079050

50079090

Filati di lana cardata, non condizionati per la vendita al minuto

51061010

51061090

51062011

51062019

51062091

51062099

Filati di lana pettinata, non condizionati per la vendita al minuto

51071010

51071090

51072010

51072030

51072051

51072059

51072091

51072099

Filati di peli fini, cardati o pettinati, non condizionati per la vendita al minuto

51081010

51081090

51082010

51082090

Codice NC 96**Filati di lana o di peli fini, condizionati per la vendita al minuto**

51091010

51091090

51099010

51099090

Filati di peli grossolani o di crine,

51100000

Tessuti di lana cardata o di peli fini cardati

51111111

51111119

51111191

51111199

51111911

51111919

51111931

51111939

51111991

51111999

51112000

51113010

51113030

51113090

51119010

51119091

51119093

51119099

Tessuti di lana pettinata o di peli fini pettinati

51121110

51121190

51121911

51121919

51121991

51121999

51122000

51123010

51123030

51123090

51129010

51129091

51129093

51129099

Codice NC 96**Tessuti di peli grossolani o di crine**

51130000

Filati per cucire di cotone, anche condizionati per la vendita al minuto

52041100

52041900

52042000

Filati di cotone (diversi dai filati per cucire),

52051100

52051200

52051300

52051400

52051510

52051590

52052100

52052200

52052300

52052400

52052600

52052700

52052800

52053100

52053200

52053300

52053400

52053510

52053590

52054100

52054200

52054300

52054400

52054600

52054700

52054800

Filati di cotone (diversi dai filati per cucire),

52061100

52061200

52061300

52061400

52061510

52061590

52062100

52062200

52062300

52062400

52062510

Codice NC 96

52062590
52063100
52063200
52063300
52063400
52063510
52063590
52064100
52064200
52064300
52064400
52064510
52064590

Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto

52071000
52079000

Filati di lino

53061011
530610191
53061031
53061039
53061050
53061090
53062011
53062019
53062090

Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta

53082010
53082090
53083000
53089011
53089013
53089019
53089090

Tessuti di lino

53091111
53091119
53091190
53091910
53091990
53092110
53092190
53092910
53092990

Codice NC 96**Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane**

53101010
53101090
53109000

Tessuti di altre fibre vegetali;

53110010
53110090

Filati per cucire di filamenti sintetici o artificiali,

54011011
54011019
54011090
54012010
54012090

Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire),

54021010
54021090
54022000
54023110
54023130
54023190
54023200
54023310
54023390
54023910
54023990
54024110
54024130
54024190
54024200
54024310
54024390
54024910
54024991
54024999
54025110
54025130
54025190
54025210
54025290
54025910
54025990
54026110
54026130
54026190
54026210
54026290
54026910
54026990

Codice NC 96**Filati di filamenti artificiali (diversi dai filati per cucire)**

54031000
54032010
54032090
54033100
54033200
54033310
54033390
54033900
54034100
54034200
54034900

Monofilamenti sintetici di 67 decitex o più,

54041010
54041090
54049011
54049019
54049090

Monofilamenti artificiali di 67 decitex o più,

54050000

Filati di filamenti sintetici o artificiali (diversi dai filati per cucire),

54061000
54062000

Tessuti di filati di filamenti sintetici,

54071000
54072011
54072019
54072090
54073000
54074100
54074200
54074300
54074400
54075100
54075200
54075300
54075400
54076110
54076130
54076150
54076190
54076910
54076990
54077100

Codice NC 96

54077200
54077300
54077400
54078100
54078200
54078300
54078400
54079100
54079200
54079300
54079400

Tessuti di filati di filamenti artificiali,

54081000
54082100
54082210
54082290
54082310
54082390
54082400
54083100
54083200
54083300
54083400

Fasci di filamenti sintetici

55011000
55012000
55013000
55019000

Fasci di filamenti artificiali

55020010
55020090

Fibre sintetiche in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate

55031011
55031019
55031090
55032000
55033000
55034000
55039010
55039090

Codice NC 96**Fibre artificiali in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate**

55041000

55049000

Cascami di fibre sintetiche o artificiali (comprese le pettinacce, e i cascami di filati)

55051010

55051030

55051050

55051070

55051090

55052000

Fibre sintetiche in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate

55061000

55062000

55063000

55069010

55069091

55069099

Fibre artificiali in fiocco, cardate pettinate o altrimenti preparate

55070000

Filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco,

55081011

55081019

55081090

55082010

55082090

Filati di fibre sintetiche in fiocco (diversi dai filati per cucire),

55091100

55091200

55092110

55092190

55092210

55092290

55093110

55093190

55093210

55093290

55094110

55094190

55094210

55094290

55095100

55095210

Codice NC 96

55095290
55095300
55095900
55096110
55096190
55096200
55096900
55099110
55099190
55099200
55099900

Filati di fibre artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire),

55101100
55101200
55102000
55103000
55109000

Filati di fibre sintetiche o artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire),

55111000
55112000
55113000

Ovate di materie tessili e manufatti di tali ovate;

56011010
56011090
56012110
56012190
56012210
56012291
56012299
56012900
56013000

Feltri, anche impregnati,

56021011
56021019
56021031
56021035
56021039
56021090
56022100
56022910
56022990
56029000

Codice NC 96 .**Stoffe non tessute, anche impregnate,**

56031110
56031190
56031210
56031290
56031310
56031390
56031410
56031490
56039110
56039190
56039210
56039290
56039310
56039390
56039410
56039490

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili;

56041000
56042000
56049000

Filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati),

56050000

Filati spiralati (vergolinati), lamelle

56060010
56060091
56060099

Manufatti di filati, di lamelle

56090000

Tappeti di materie tessili,

57011010
57011091
57011093
57011099
57019010
57019090

Codice NC 96**Velluti e felpe tessute e tessuti di ciniglia,**

58011000
58012100
58012200
58012300
58012400
58012500
58012600
58013100
58013200
58013300
58013400
58013500
58013600
58019010
58019090

Tessuti ricci del tipo spugna,

58021100
58021900
58022000
58023000

Tessuti a punto di garza,

58031000
58039010
58039030
58039050
58039090

Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate;

58041011
58041019
58041090
58042110
58042190
58042910
58042990
58043000

Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins),

58050000

Codice NC 96

Nastri, galloni e simili,

58061000
58062000
58063110
58063190
58063210
58063290
58063900
58064000

Etichette, scudetti e manufatti simili, di materie tessili,

58071010
58071090
58079010
58079090

Trecce in pezza; manufatti di passamaneria

58081000
58089000

Tessuti di fili di metallo e tessuti di filati metallici

58090000

Ricami in pezza in strisce o in motivi

58101010
58101090
58109110
58109190
58109210
58109290
58109910
58109990

Prodotti tessili tramezzati in pezza,

58110000

Tessuti spalmati di colla

59011000
59019000

Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon

59021010
59021090
59022010
59022090
59029010
59029090

Codice NC 96**Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti**

59031010
59031090
59032010
59032090
59039010
59039091
59039099

Linoleum anche tagliati;

59041000
59049110
59049190
59049200

Rivestimenti murali di materie tessili

59050010
59050031
59050039
59050050
59050070
59050090

Tessuti gommati,

59061010
59061090
59069100
59069910
59069990

Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti;

59070010
59070090

Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia di materie tessili,

59080000

Tubi per pompe e simili, di materie tessili,

59090010
59090090

Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione

59100000

Codice NC 96**Prodotti e manufatti tessili, per usi tecnici**

59111000
59112000
59113111
59113119
59113190
59113210
59113290
59114000
59119010
59119090

Velluti, felpe (comprese le stoffe dette a peli lunghi)

60011000
60012100
60012200
60012910
60012990
60019110
60019130
60019150
60019190
60019210
60019230
60019250
60019290
60019910
60019990

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), per uomo e per ragazzo,

61011010
61011090
61012010
61012090
61013010
61013090
61019010
61019090

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), per donna o ragazza

61021010
61021090
61022010
61022090
61023010
61023090
61029010
61029090

Codice NC 96**Vestiti o completi, insieme, giacche, pantaloni, per uomo o ragazzo**

61034110
61034190
61034210
61034290
61034310
61034390
61034910
61034991
61034999

Abiti a giacca (tailleur), insieme, giacche, per donna o ragazza

61045100
61045200
61045300
61045900
61046110
61046190
61046210
61046290
61046310
61046390
61046910
61046991
61046999

Slip, mutande, camicie da notte, pigiama, per uomo o ragazzo

61071100
61071200
61071900
61072100
61072200
61072900
61079110
61079190
61079200
61079900

Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip, mutande, per donna o ragazza

61081110
61081190
61081910
61081990
61082100
61082200
61082900

Codice NC 96

61083110
61083190
61083211
61083219
61083290
61083900
61089110
61089190
61089200
61089910
61089990

T-shirt e canottiere (magliette), a maglia

61091000
61099010
61099030

Tute sportive (training), combinazioni da sci tipo tuta e insiemi da sci, costumi, mutandine e slip da bagno, a maglia

61121100
61121200
61121900
61122000
61123110
61123190
61123910
61123990
61124110
61124190
61124910
61124990

Indumenti confezionati con stoffa a maglia

61130010
61130090

Altri indumenti a maglia

61141000
61142000
61143000
61149000

Codice NC 96

Calzemaglie (collant), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili,

61151100

61151200

61151910

61151990

61152011

61152019

61152090

61159100

61159200

61159310

61159330

61159391

61159399

61159900

Guanti, mezzoganti e muffole a maglia

61161020

61161080

61169100

61169200

61169300

61169900

Altri accessori di abbigliamento confezionati, a maglia;

61171000

61172000

61178010

61178090

61179000

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), per uomo e per ragazzo,

62011100

62011210

62011290

62011310

62011390

62011900

62019100

62019200

62019300

62019900

Codice NC 96**Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), per donna o ragazza**

62021100
62021210
62021290
62021310
62021390
62021900
62029100
62029200
62029300
62029900

Vestiti o completi, insieme, giacche, pantaloni, per uomo o ragazzo

62034110
62034130
62034190
62034211
62034231
62034233
62034235
62034251
62034259
62034290
62034311
62034319
62034331
62034339
62034390
62034911
62034919
62034931
62034939
62034950
62034990

Abiti a giacca (tailleur), insieme, giacche, per donna o ragazza

62045100
62045200
62045300
62045910
62045990
62046110
62046180
62046190
62046211

Codice NC 96

62046231
62046233
62046239
62046251
62046259
62046290
62046311
62046318
62046331
62046339
62046390
62046911
62046918
62046931
62046939
62046950
62046990

Camice e camicette, per uomo e ragazzo

62051000
62052000
62053000
62059010
62059090

Camiciolo, slip, mutande, per uomo o ragazzo

62071100
62071900
62072100
62072200
62072900
62079110
62079190
62079200
62079900

Camiciolo e camice da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip e mutandine, per donna o ragazza

62081100
62081910
62081990
62082100
62082200
62082900
62089111
62089119
62089190
62089210
62089290
62089900

Codice NC 96**Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere,**

62121000

62122000

62123000

62129000

Fazzoletti da naso e da taschino

62131000

62132000

62139000

Scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette,

62141000

62142000

62143000

62144000

62149010

62149090

Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatta

62151000

62152000

62159000

Guanti, mezzoganti e muffole

62160000

Altri accessori di abbigliamento confezionati;

62171000

62179000

Coperte

63011000

63012010

63012091

63012099

63013010

63013090

63014010

63014090

63019010

63019090

Codice NC 96

Sacchi e sacchetti da imballaggio

63051010
63051090
63052000
63053211
63053281
63053289
63053290
63053310
63053391
63053399
63053900
63059000

Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni,

63061100
63061200
63061900
63062100
63062200
63062900
63063100
63063900
63064100
63064900
63069100
63069900

Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti

63071010
63071030
63071090
63072000
63079010
63079091
63079099

Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati,

63080000

Oggetti da rigattiere

63090000

Codice NC 96**Calzature impermeabili con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica,**

64011010
64011090
64019110
64019190
64019210
64019290
64019910
64019990

Altre calzature con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica

64021210
64021290
64021900
64022000
64023000
64029100
64029910
64029931
64029939
64029950
64029991
64029993
64029996
64029998

Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio

64031200
64031900
64032000
64033000
64034000
64035111
64035115
64035119
64035191
64035195
64035199
64035911
64035931
64035935
64035939
64035950
64035991
64035995

Codice NC 96

64035999
64039111
64039113
64039116
64039118
64039191
64039193
64039196
64039198
64039911
64039931
64039933
64039936
64039938
64039950
64039991
64039993
64039996
64039998

Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio

64041100
64041910
64041990
64042010
64042090

Altre calzature

64051010
64051090
64052010
64052091
64052099
64059010
64059090

Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a soles diverse dalle soles esterne);

64061011
64061019
64061090
64062010
64062090
64069100
64069910
64069930
64069950
64069960
64069980

Codice NC 96**Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento,**

69071000
69079010
69079091
69079093
69079099

Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento,

69081010
69081090
69089011
69089021
69089029
69089031
69089051
69089091
69089093
69089099

Vasellame, altri oggetti per uso domestico

69111000
69119000

Vasellame, altri oggetti per uso domestico e oggetti di igiene o da toletta, di ceramica

69120010
69120030
69120050
69120090

Statuette e altri oggetti d'ornamento, di ceramica

69131000
69139010
69139091
69139093
69139099

Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta,

70131000
70132111
70132119
70132191
70132199
70132910
70132951
70132959

Codice NC 96

70132991
70132999
70133110
70133190
70133200
70133910
70133991
70133999
70139110
70139190
70139910
70139990

Fibre di vetro (compresa la lana di vetro)

70191100
70191200
70191910
70191990
70193100
70193200
70193910
70193990
70194000
70195110
70195190
70195200
70195910
70195990
70199010
70199030
70199091
70199099

Altri lavori di metalli preziosi

71159010
71159090

Ferroleghe

72025000
72027000
72029100
72029200
72029930
72029980

Codice NC 96**Barre e profilati di rame**

74071000
74072110
74072190
74072210
74072290
74072900

Fili di rame

74081100
74081910
74081990
74082100
74082200
74082900

Lamiere e nastri di rame,

74091100
74091900
74092100
74092900
74093100
74093900
74094010
74094090
74099010
74099090

Fogli e nastri sottili di rame (anche stampati o fissati su

74101100
74101200
74102100
74102200

Tubi di rame

74111011
74111019
74111090
74112110
74112190
74112200
74112910
74112990

Codice NC 96**Accessori per tubi di rame**

74121000

74122000

Trefoli, cavi, trecce e articoli simili,

74130091

74130099

Tele metalliche (comprese e tele continue o senza fine), griglie e reti,

74142000

74149000

Punte, chiodi, puntine, rampini e articoli simili,

74151000

74152100

74152900

74153100

74153200

74153900

Molle di rame

74160000

Apparecchi elettrici per cucinare o per riscaldare,

74170000

Oggetti per uso domestico o d'igiene o da toletta,

74181100

74181900

74182000

Altri lavori di rame

74191000

74199100

74199900

Barre e profilati di alluminio

76041010

76041090

76042100

76042910

76042990

Codice NC 96**Fili di alluminio**

76051100
76051900
76052100
76052900

Lamiere e nastri di alluminio,

76061110
76061191
76061193
76061199
76061210
76061250
76061291
76061293
76061299
76069100
76069200

Fogli a nastri sottili, di alluminio

76071110
76071190
76071910
76071991
76071999
76072010
76072091
76072099

Tubi di alluminio

76081090
76082030
76082091
76082099

Accessori per tubi, di alluminio

76090000

Costruzioni e parti di costruzione di alluminio

76101000
76109010
76109090

Serbatoi, cisterne, vasche e tini di alluminio

76110000

Codice NC 96**Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni e scatole di alluminio**

76121000

76129010

76129020

76129091

76129098

Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti

76130000

Trefoli, cavi, trecce e articoli simili,

76141000

76149000

Oggetti per uso domestico o d'igiene o da toletta,

76151100

76151910

76151990

76152000

Altri articoli di alluminio

76161000

76169100

76169910

76169990

Piombo greggio

78011000

78019100

78019991

78019999

Tungsteno (wolframio) e lavori di tungsteno, compresi i cascami e gli avanzi

81011000

81019110

Molibdeno e lavori di molibdeno, compresi i cascami e gli avanzi

81021000

81029110

81029300

Magnesio e lavori di magnesio, compresi i cascami e gli avanzi

81041100

81041900

Codice NC 96**Cadmio e lavori di cadmio, inclusi i cascami e gli avanzi**

81071010

Titanio e lavori di titanio, inclusi i cascami e gli avanzi

81081010

81081090

81089030

81089050

81089070

81089090

Zirconio e lavori di zirconio, inclusi i cascami e gli avanzi

81091010

81099000

Antimonio e lavori di antimonio, inclusi i cascami e gli avanzi

81100011

81100019

Berillio, cromo, germanio, vanadio, gallio,

81122031

81123020

81123090

81129110

81129131

81129930

Cermet e lavori di cermet, inclusi i cascami e gli avanzi

81130020

81130040

Reattori nucleari; elementi combustibili (cartucce),

84011000

84012000

84013000

84014010

84014090

Turbine idrauliche, ruote idrauliche, e loro regolatori

84101100

84101200

84101300

84109010

84109090

Codice NC 96**Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas**

84111190
84111290
84112190
84112290
84118190
84118291
84118293
84118299
84119190
84119990

Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas

84141030
84141050
84141090
84142091
84142099
84143030
84143091
84143099
84144010
84144090
84145190
84145930
84145950
84145990
84146000
84148021
84148029
84148031
84148039
84148041
84148049
84148060
84148071
84148079
84148090
84149090

Carrelli stivatori, altri carrelli di movimentazione

84271010
84271090
84272011
84272019
84272090
84279000

Codice NC 96**Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli**

84521011
84521019
84521090
84522100
84522900
84523010
84523090
84524000
84529000

Apparecchi elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per uso domestico

85091010
85091090
85092000
85093000
85094000
85098000
85099010
85099090

Scaldacqua o scaldatori a immersione, elettrici;

85162991
85163110
85163190
85164010
85164090
85165000
85166070
85167100
85167200
85167980

Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette

85191000
85192100
85192900
85193100
85193900
85194000
85199331
85199339
85199381
85199389
85199912
85199918
85199990

Codice NC 96**Magnetofoni e altri apparecchi per la registrazione del suono**

85201000
85203219
85203250
85203291
85203299
85203319
85203390
85203910
85203990
85209090

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione,

85211030
85211080
85219000

Parti e accessori

85221000
85229030
85229091
85229098

Supporti preparati per la registrazione del suono

85233000

Dischi, nastri e altri supporti per la registrazione del suono

85241000
85243200
85243900
85245100
85245200
85245300
85246000
85249900

Apparecchi riceventi per la radiotelegrafia,

85271210
85271290
85271310
85271391
85271399
85272120
85272152
85272159

Codice NC 96

85272170
85272192
85272198
85272900
85273111
85273119
85273191
85273193
85273198
85273290
85273910
85273991
85273999
85279091
85279099

Apparecchi riceventi per la televisione,

85281214
85281216
85281218
85281222
85281228
85281252
85281254
85281256
85281258
85281262
85281266
85281272
85281276
85281281
85281289
85281291
85281298
85281300
85282114
85282116
85282118
85282190
85282200
85283010
85283090

Codice NC'96**Parti riconoscibili come destinate unicamente o principalmente agli**

85291020
85291031
85291039
85291040
85291050
85291070
85291090
85299051
85299059
85299070
85299081
85299089

Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva

85311020
85311030
85311080
85318090
85319090

Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo,

85401111
85401113
85401115
85401119
85401191
85401199
85401200
85402010
85402030
85402090
85404000
85405000
85406000
85407100
85407200
85407900
85408100
85408911
85408919
85408990
85409100
85409900

Codice NC 96**Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici**

85421425

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali) e altri conduttori isolati per l'elettricità

85441110

85441190

85441910

85441990

85442000

85443090

85444110

85444190

85444920

85444980

85445100

85445910

85445920

85445980

85446010

85446090

85447000

Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più

87021091

87021099

87029031

87029039

87029090

Autoveicoli per il trasporto di merci

87041011

87041019

87041090

87042110

87042191

87042199

87042210

87042310

87043110

87043191

87043199

87043210

87049000

Codice NC 96**Autoveicoli per usi speciali,**

87051000
87052000
87053000
87054000
87059010
87059030
87059090

Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento,

87091110
87091190
87091910
87091990
87099010
87099090

Motocicli (inclusi i ciclomotori)

87111000
87112010
87112091
87112093
87112098
87113010
87113090
87114000
87115000
87119000

Biciclette e altri velocipedi

87120010
87120030
87120080

Apparecchi di fotocopia

90091100
90091200
90092100
90092210
90092290
90093000
90099010
90099090

Codice NC 96**Dispositivi a cristalli liquidi**

90131000
90132000
90138011
90138019
90138030
90138090
90139010
90139090

Orologi da polso, da tasca e simili

91011100
91011200
91011900
91012100
91012900
91019100
91019900

Orologi da polso, da tasca e simili

91021100
91021200
91021900
91022100
91022900
91029100
91029900

Svegli e pendole, con movimento di orologi tascabili

91031000
91039000

Svegli, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili

91051100
91051900
91052100
91052900
91059100
91059910
91059990

Pianoforti, anche automatici; clavicembali

92011010
92011090
92012000
92019000

Codice NC 96**Rivoltelle e pistole,**

93020010

93020090

Altre armi da fuoco e congegni simili

93031000

93032030

93032080

93033000

93039000

Altre armi (ad esempio: fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas

93040000

Parti ed accessori degli oggetti delle voci da 9

93051000

93052100

93052910

93052930

93052980

93059090

Bombe, granate, siluri, mine,

93061000

93062100

93062940

93062970

93063010

93063091

93063093

93063098

93069090

Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402)

94012000

94019010

94019030

94019080

Altri mobili e loro parti

94034010

94034090

94039010

94039030

94039090

Codice NC 96**Sommieri, oggetti letterecci**

94041000
94042110
94042190
94042910
94042990
94043010
94043090
94049010
94049090

Apparecchi per l'illuminazione (inclusi i proiettori)

94051021
94051029
94051030
94051050
94051091
94051099
94052011
94052019
94052030
94052050
94052091
94052099
94053000
94054010
94054031
94054035
94054039
94054091
94054095
94054099
94055000
94056091
94056099
94059111
94059119
94059190
94059290
94059990

Costruzioni prefabbricate

94060010
94060031
94060039
94060090

Codice NC 96**Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili**

95031010
95031090
95032010
95032090
95033010
95033030
95033090
95034100
95034910
95034930
95034990
95035000
95036010
95036090
95037000
95038010
95038090
95039010
95039032
95039034
95039035
95039037
95039051
95039055
95039099

Scope, spazzole,

96031000
96032100
96032910
96032930
96032990
96033010
96033090
96034010
96034090
96035000
96039010
96039091
96039099

Prodotti agricoli**Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi**

01011990
01012090

Codice NC 96

Altri animali vivi
01060020

Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, suina, ovina, caprina
02063021
02064191
02068091
02069091

Carni e frattaglie commestibili,
02071391
02071491
02072691
02072791
02073591
02073689

Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate
02081011
02081019
02089010
02089050
02089060
02089080

Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia,
02109010
02109060
02109079
02109080

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte
04070090

Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove
04100000

Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi,
06012030
06012090

Altre piante vive (comprese le loro radici), talee
06022090
06023000
06024010
06024090

Codice NC 96

06029010
06029030
06029041
06029045
06029049
06029051
06029059
06029070
06029091
06029099

Fogliame, rami e altre parti di piante,

06049121
06049129
06049149
06049990

Patate, fresche o refrigerate

07019059
07019090

Cipolle, scalogni, aglio, porri

07032000

Altri ortaggi, freschi o refrigerati

07091040
07095130
07095200
07096099
07099031
07099071
07099073

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore

07108059

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati

07119010

Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette, oppure tritati

07129005

Altra frutta a guscio, fresca o secca, anche sgusciata o decorticata

08021290

Codice NC 96

Datteri, fichi, ananassi, avocado, guaiave, manghi
08041000

Agrumi, freschi o secchi
08054095

Uve, fresche o secche
08062091
08062092
08062098

Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci)
08094010 (12)
08094090

Altra frutta fresca
08104050

Frutta anche cotta in acqua o al vapore,
08112019
08112051
08112090
08119031
08119050
08119085

Frutta temporaneamente conservata
08129040

Frutta secca
08131000
08133000
08134030
08134095

Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato;
09011200
09012100
09012200
09019090

Garofani (antofilli, chiodi e steli)
09070000

Codice NC 96**Zenzero, zafferano, curcuma,, timo, foglie di alloro**

09104013

09104019

09104090

09109190

09109999

Semi, frutti e spore da sementa

12091100

12091900

Carrube, alghe, barbabietole da zucchero

12129200

Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili

15010090

Stearina solare, olio di strutto, oleostearina,

15030090

Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati,

15081090

15089090

Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati,

15119011

15119019

15119099

Olio di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù

15131191

15131199

15131911

15131919

15131991

15131999

15132130

15132190

15132911

15132919

15132950

15132991

15132999

Codice NC 96**Altri grassi e oli vegetali**

15151990
15152190
15152990
15155019
15155099
15159029
15159039
15159051
15159059
15159091
15159099

Grassi e oli animali o vegetali

15161010
15161090
15162091
15162096
15162098

Margarina; miscele o preparazioni alimentari

15171090
15179091
15179099

Grassi e oli animali o vegetali

15180010
15180091
15180099

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie

16010010

Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei,

16030010

Melassi

17031000
17039000

Pasta di cacao, anche sgrassata

18031000
18032000

Burro, grasso e olio di cacao

18040000

Codice NC 96**Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti**
18050000**Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante**

20019060

20019070

20019075

20019085

20019091

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati

20049030

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati

20057010

20057090

20059010

20059030

20059050

20059060

20059070

20059075

20059080

Ortaggi o legumi, frutta, scorze di frutta e altre parti

20060091

Frutta, frutta a guscio e altre parti commestibili di piante,

20081110

20081192

20081196

20081911

20081913

20081951

20081993

20083071

20089100

20089212

20089214

20089232

20089234

20089236

20089238

20089911

20089919

20089938

20089940

20089947

Codice NC 96**Succhi di frutta (compresi i mosti di uva)**

20098036
20098038
20098088
20098089
20098095
20098096

Lieviti (vivi o morti)

21023000

Preparazioni per salse e salse preparate;

21031000
21033090
21039090

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi;

21041010
21041090
21042000

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

21069092

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate,

22021000
22029010

Altre bevande fermentate (per esempio, sidro, sidro di pere, idromele)

22060031
22060039
22060051
22060059
22060081
22060089

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico

22085011
22085019
22085091
22085099
22086011
22086091
22086099
22087010

Codice NC 96

22087090
22089011
22089019
22089057
22089069
22089074
22089078

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

23091090
23099091
23099093
23099098

Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco

24011030
24011050
24011070
24011080
24011090
24012030
24012049
24012050
24012080
24012090
24013000

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette,

24021000
24022010
24022090
24029000

Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati

24031010
24031090
24039100
24039910
24039990

Codice NC 96

Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine;

35011090

35019010

35019090

Albumine

35029070

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi

38231200

38237000

ALLEGATO XII DEL PROTOCOLLO I

Prodotti per i quali le disposizioni di cumulo con il Sudafrica di cui all'articolo 6, paragrafo 3, si applicano dopo sei anni dell'applicazione provvisoria dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana

Prodotti industriali (1)

Codice NC 96

Tessuti di cotone, contenenti almeno 85%, in peso, di cotone

52081110
52081190
52081211
52081213
52081215
52081219
52081291
52081293
52081295
52081299
52081300
52081900
52082110
52082190
52082211
52082213
52082215
52082219
52082291
52082293
52082295
52082299
52082300
52082900
52083100
52083211
52083213
52083215
52083219
52083291

Codice NC 96

52083293
52083295
52083299
52083300
52083900
52084100
52084200
52084300
52084900
52085100
52085210
52085290
52085300
52085900

Tessuti di cotone, contenenti almeno 85%, in peso, di cotone

52091100
52091200
52091900
52092100
52092200
52092900
52093100
52093200
52093900
52094100
52094200
52094300
52094910
52094990
52095100
52095200
52095900

Tessuti di cotone, contenenti meno di 85%, in peso, di cotone,

52101110
52101190
52101200
52101900
52102110
52102190
52102200
52102900
52103110

Codice NC 96

52103190
52103200
52103900
52104100
52104200
52104900
52105100
52105200
52105900

Tessuti di cotone, contenenti meno di 85%, in peso, di cotone,

52111100
52111200
52111900
52112100
52112200
52112900
52113100
52113200
52113900
52114100
52114200
52114300
52114910
52114990
52115100
52115200
52115900

Altri tessuti di cotone

52121110
52121190
52121210
52121290
52121310
52121390
52121410
52121490
52121510
52121590
52122110
52122190
52122210
52122290

Codice NC 96

52122310
52122390
52122410
52122490
52122510
52122590

Tessuti di fibre sintetiche in fiocco

55121100
55121910
55121990
55122100
55122910
55122990
55129100
55129910
55129990

Tessuti di fibre sintetiche in fiocco

55131110
55131130
55131190
55131200
55131300
55131900
55132110
55132130
55132190
55132200
55132300
55132900
55133100
55133200
55133300
55133900
55134100
55134200
55134300
55134900

Codice NC 96**Tessuti di fibre sintetiche in fiocco**

55141100
55141200
55141300
55141900
55142100
55142200
55142300
55142900
55143100
55143200
55143300
55143900
55144100
55144200
55144300
55144900

Altri tessuti di fibre sintetiche in fiocco

55151110
55151130
55151190
55151210
55151230
55151290
55151311
55151319
55151391
55151399
55151910
55151930
55151990
55152110
55152130
55152190
55152211
55152219
55152291
55152299
55152910
55152930
55152990
55159110
55159130
55159190

Codice NC 96

55159211
55159219
55159291
55159299
55159910
55159930
55159990

Tessuti di fibre artificiali in fiocco

55161100
55161200
55161300
55161400
55162100
55162200
55162310
55162390
55162400
55163100
55163200
55163300
55163400
55164100
55164200
55164300
55164400
55169100
55169200
55169300
55169400

Spago, corde e funi

56071000
56072100
56072910
56072990
56073000
56074100
56074911
56074919
56074990
56075011
56075019
56075030
56075090
56079000

Codice NC 96**Reti a maglie annodate, in strisce o in pezza**

56081111
56081119
56081191
56081199
56081911
56081919
56081931
56081939
56081991
56081999
56089000

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, tessuti

57021000
57022000
57023110
57023130
57023190
57023210
57023290
57023910
57023990
57024110
57024190
57024210
57024290
57024910
57024990
57025100
57025200
57025900
57029100
57029200
57029900

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, tufted"

57031010
57031090
570320111
57032019

Codice NC 96

57032091
57032099
57033011
57033019
57033051
57033059
57033091
57033099
57039010
57039090

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di feltro

57041000
57049000

Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili

57050010
57050031
57050039
57050090

Altre stoffe a maglia

60021010
60021090
60022010
60022031
60022039
60022050
60022070
60022090
60023010
60023090
60024100
60024210
60024230
60024250
60024290
60024311
60024319
60024331

Codice NC 96

60024333
60024335
60024339
60024350
60024391
60024393
60024395
60024399
60024900
60029100
60029210
60029230
60029250
60029290
60029310
60029331
60029333
60029335
60029339
60029391
60029399
60029900

Vestiti o completi, insieme, giacche, per uomo o ragazzo

61031100
61031200
61031900
61032100
61032200
61032300
61032900
61033100
61033200
61033300
61033900

Abiti a giacca (tailleur), insieme, giacche, abiti interi, per donna o ragazza

61041100
61041200
61041300
61041900
61042100

Codice NC 96

61042200
61042300
61042900
61043100
61043200
61043300
61043900
61044100
61044200
61044300
61044400
61044900

Camicie e camicette, a maglia, per uomo o ragazzo

61051000
61052010
61052090
61059010
61059090

Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza

61061000
61062000
61069010
61069030
61069050
61069090

T-shirt e canottiere (magliette), a maglia

61099090

Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili

61101010
61101031
61101035
611010381
61101091
61101095
61101098

Codice NC 96

61102010
61102091
61102099
61103010
61103091
61103099
61109010
61109090

Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli (bebè)

61111010
61111090
61112010
61112090
61113010
61113090
61119000

Vestiti o completi, insieme, giacche, per uomo o ragazzo

62031100
62031200
62031910
62031930
62031990
62032100
62032210
62032280
62032310
62032380
62032911
62032918
62032990
62033100
62033210
62033290
62033310
62033390
62033911
62033919
62033990

Codice NC 96**Abiti a giacca (tailleur), insieme, giacche, abiti interi, per donna o ragazza**

62041100
62041200
62041300
62041910
62041990
62042100
62042210
62042280
62042310
62042380
62042911
62042918
62042990
62043100
62043210
62043290
62043310
62043390
62043911
62043919
62043990
62044100
62044200
62044300
62044400
62044910
62044990

Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza

62061000
62062000
62063000
62064000
62069010
62069090

Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bebè)

62091000
62092000
62093000
62099000

Codice NC 96**Indumenti confezionati con prodotti della voce 5602**

62101010
62101091
62101099
62102000
62103000
62104000
62105000

Tute sportive (training), combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci, costumi, mutandine e slip da bagno; altri indumenti

62111100
62111200
62112000
62113100
62113210
62113231
62113241
62113242
62113290
62113310
62113331
62113341
62113342
62113390
62113900
62114100
62114210
62114231
62114241
62114242
62114290
62114310
62114331
62114341
62114342
62114390
62114900

Codice NC 96**Biancheria da letto, da tavola, da toletta o da cucina**

63021010
63021090
63022100
63022210
63022290
63022910
63022990
63023110
63023190
63023210
63023290
63023910
63023930
63023990
63024000
63025110
63025190
63025200
63025310
63025390
63025900
63026000
63029110
63029190
63029200
63029310
63029390
63029900

Tendine, tende e tendaggi per interni

63031100
63031200
63031900
63039100
63039210
63039290
63039910
63039990

Codice NC 96**Altri manufatti per l'arredamento**

63041100

63041910

63041930

63041990

63049100

63049200

63049300

63049900

Prodotti industriali (2)**Idrogeno, gas rari ed altri elementi non metallici:**

28046900

Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici

28431090

28433000

28439090

Composti amminici a funzioni ossigenate

29224100

Ghise gregge e ghise speculari in pani, salmoni o altre forme primarie

72011011

72011019

72011030

72012000

72015090

Ferro-leghe

72021120

72021180

72021900

72022110

72022190

72022900

72023000

Codice NC 96

72024110
72024191
72024199
72024910
72024950
72024990

Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro

72039000

Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro e di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro o di acciaio

72045090

Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie

72061000

72069000

Semiprodotti di ferro o di acciai non legati

72071111

72071114

72071116

72071210

72071911

72071914

72071916

72071931

72072011

72072015

72072017

72072032

72072051

72072055

72072057

72072071

Codice NC 96**Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati**

72081000
72082500
72082600
72082700
72083600
72083710
72083790
72083810
72083890
72083910
72083990
72084010
72084090
72085110
72085130
72085150
72085191
72085199
72085210
72085291
72085299
72085310
72085390
72085410
72085490
72089010

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati

72091500
72091610
72091690
72091710
72091790
72091810
72091891
72091899
72092500
72092610
72092690
72092710
72092790
72092810
72092890
72099010

Codice NC 96**Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati**

72101110
72101211
72101219
72102010
72103010
72104110
72104910
72105010
72106110
72106910
72107031
72107039
72109031
72109033
72109038

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati

72111300
72111410
72111490
72111920
72111990
72112310
72112351
72112920
72119011

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati

72121010
72121091
72122011
72123011
72124010
72124091
72125031
72125051
72126011
72126091

Codice NC 96**Vergella o bordone di altri acciai legati**

72131000
72132000
72139110
72139120
72139141
72139149
72139170
72139190
72139910
72139990

Altre barre di ferro o di acciai non legati,

72142000
72143000
72149110
72149190
72149910
72149931
72149939
72149950
72149961
72149969
72149980
72149990

Altre barre di ferro o di acciai non legati

72159010

Profilati di ferro o di acciai non legati

72161000
72162100
72162200
72163111
72163119
72163191
72163199
72163211
72163219
72163291

Codice NC 96

72163299
72163310
72163390
72164010
72164090
72165010
72165091
72165099
72169910

Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie;

72181000
72189111
72189119
72189911
72189920

Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili,

72191100
72191210
72191290
72191310
72191390
72191410
72191490
72192110
72192190
72192210
72192290
72192300
72192400
72193100
72193210
72193290
72193310
72193390
72193410
72193490
72193510
72193590
72199010

Codice NC 96**Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili,**

72201100

72201200

72202010

72209011

72209031

Vergella o bordone di altri acciai legati

72210010

72210090

Altre barre e profilati di acciai inossidabili

72221111

72221119

72221121

72221129

72221191

72221199

72221910

72221990

72223010

72224010

72224030

Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie

72241000

72249001

72249005

72249008

72249015

72249031

72249039

Codice NC 96**Prodotti laminati piatti di altri acciai legati**

72251100
72251910
72251990
72252020
72253000
72254020
72254050
72254080
72255000
72259110
72259210
72259910

Prodotti laminati piatti di altri acciai legati

72261110
72261910
72261930
72262020
72269110
72269190
72269210
72269320
72269420
72269920

Vergella o bordione di altri acciai legati

72271000
72272000
72279010
72279050
72279095

Altre barre e profilati di altri acciai legati;

72281010
72281030
72282011
72282019
72282030

Codice NC 96

72283020
72283041
72283049
72283061
72283069
72283070
72283089
72286010
72287010
72287031
72288010
72288090

**Palancole di ferro o di acciaio,
73011000****Elementi per la costruzione di strade ferrate,**

73021031
73021039
73021090
73022000
73024010
73029010

Tubi e profilati cavi, di ghisa

73030010
73030090

Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti),

73071110
73071190
73071910
73071990
73072100
73072210
73072290
73072310
73072390
73072910

Codice NC 96

73072930
73072990
73079100
73079210
73079290
73079311
73079319
73079391
73079399
73079910
73079930
73079990

Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili

73090010
73090030
73090051
73090059
73090090

Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili

73101000
73102110
73102191
73102199
73102910
73102990

Recipienti per gas compressi o liquefatti

73110010
73110091
73110099

Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili

73121030
73121051
73121059
73121071

Codice NC 96

73121075
73121079
73121082
73121084
73121086
73121088
73121099
73129090

Rovi artificiali di ferro o di acciaio;

73130000

Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio.

73151110
73151190
73151200
73151900
73152000
73158100
73158210
73158290
73158900
73159000

Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite,

73181100
73181210
73181290
73181300
73181410
73181491
73181499
73181510
73181520
73181530
73181541
73181549
73181551
73181559
73181561

Codice NC 96

73181569
73181570
73181581
73181589
73181590
73181610
73181630
73181650
73181691
73181699
73181900
73182100
73182200
73182300
73182400
73182900

Aghi da cucire, ferri da maglia, passalacci, uncinetti,

73191000
73192000
73193000
73199000

Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio

73201011
73201019
73201090
73202020
73202081
73202085
73202089
73209010
73209030
73209090

Codice NC 96**Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche**

73211110
73211190
73211200
73211300
73218110
73218190
73218210
73218290
73218300
73219000

Radiatori per il riscaldamento centrale,

73221100
73221900
73229090

Oggetti per uso domestico e loro parti,

73231000
73239100
73239200
73239310
73239390
73239410
73239490
73239910
73239991
73239999

Oggetti di igiene o da toletta e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio

73241090
73242100
73242900
73249090

Codice NC 96**Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio**

73251020
73251050
73251091
73251099
73259100
73259910
73259991
73259999

Altri lavori di ferro o acciaio

73261100
73261910
73261990
73262030
73262050
73262090
73269010
73269030
73269040
73269050
73269060
73269070
73269080
73269091
73269093
73269095
73269097

Zinco greggio

79011100
79011210
79011230
79011290
79012000

Zinco polverizzato, polvere di zinco (tuzia)

79031000
79039000

Codice NC 96

Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più,

87021011

87021019

87029011

87029019

Autoveicoli per il trasporto di merci

87042131

87042139

87042291

87042299

87042391

87042399

87043131

87043139

87043291

87043299

ALLEGATO XIII DEL PROTOCOLLO I

Prodotti ai quali non si applica l'articolo 6, paragrafo 3

Prodotti industriali (1)

Codice NC 96

Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli

87031010
87031090
87032110
87032190
87032211
87032219
87032290
87032311
87032319
87032390
87032410
87032490
87033110
87033190
87033211
87033219
87033290
87033311
87033319
87033390
87039010
87039090

Telai degli autoveicoli, con motore

87060011
87060019
87060091
87060099

Codice NC 96**Carrozzerie degli autoveicoli, comprese le cabine**

87071010

87071090

87079010

87079090

Parti e accessori degli autoveicoli

87081010

87081090

87082110

87082190

87082910

87082990

87083110

87083191

87083199

87083910

87083990

87084010

87084090

87085010

87085090

87086010

87086091

87086099

87087010

87087050

87087091

87087099

87088010

87088090

87089110

87089190

87089210

87089290

87089310

87089390

87089410

87089490

87089910

87089930

87089950

87089992

87089998

Codice NC 96**Prodotti industriali (2)****Alluminio greggio:**

76011000
76012010
76012091
76012099

Polveri e pagliette di alluminio :

76031000
76032000

Prodotti agricoli (1)**Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi:**

01012010

Latte e crema di latte, non concentrati

04011010
04011090
04012011
04012019
04012091
04012099
04013011
04013019
04013031
04013039
04013091
04013099

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir

04031011
04031013
04031019
04031031
04031033
04031039

Codice NC 96**Patate, fresche o refrigerate**

07019051

Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati

07081020

07081095

Altri ortaggi, freschi o refrigerati

07095190

07096010

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore

07108095

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati

07111000

07113000

07119060

07119070

Datteri, fichi, ananassi, avocado, guaiave, manghi

08042090

08043000

08044020

08044090

08044095

Uve, fresche o secche

08061029 (3) (12)

08062011

08062012

08062018

Codice NC 96**Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi**

08071100

08071900

Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci),

08093011 (5) (12)

08093051 (6) (12)

Altra frutta fresca

08109040

08109085

Frutta temporaneamente conservata

08121000

08122000

08129050

08129060

08129070

08129095

Frutta secca

08134010

08135015

08135019

08135039

08135091

08135099

Pepe (del genere "Piper"); essiccato o tritato

09042010

Olio di soia e sue frazioni,

15071010

15071090

15079010

15079090

Codice NC 96**Oli di girasole, di cartamo o di cotone**

15121110

15121191

15121199

15121910

15121991

15121999

15122110

15122190

15122910

15122990

Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni

15141010

15141090

15149010

15149090

Frutta ed altre parti commestibili di piante,

20081959

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva)

20092099

20094099

20098099

Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco

24011010

24011020

24011041

24011049

24011060

24012010

24012020

24012041

24012060

24012070

Codice NC 96**Prodotti agricoli (2)****Fiori e boccioli di fiori, recisi,**

06031055

06031061

06031069 (11)

Cipolle, scalogni, aglio, porri

07031011

07031019

07031090

07039000

Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti

07041005

07041010

07041080

07042000

07049010

07049090

Lattughe (*Lactuca sativa*) e cicorie

07051105

07051110

07051180

07051900

07052100

07052900

Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefica o barba di becco, sedano rapa,

07061000

07069005

07069011

07069017

07069030

07069090

Codice NC 96**Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati**

07081090

07082020

07082090

07082095

07089000

Altri ortaggi, freschi o refrigerati

07091030 (12)

07093000

07094000

07095110

07095150

07097000

07099010

07099020

07099040

07099050

07099090

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore

07101000

07102100

07102200

07102900

07103000

07108010

07108051

07108061

07108069

07108070

07108080

07108085

07109000

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati

07112010

07114000

07119040

07119090

Codice NC 96**Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette**

07122000

07123000

07129030

07129050

07129090

Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur,

07149011

07149019

Altra frutta a guscio, fresca o secca, anche sgusciata o decorticata

08021190

08022100

08022200

08024000

Banane, compresi i platani, fresche o essiccate

08030011

08030090

Datteri, fichi, ananassi, avocado, guaiave, manghi

08042010

Agrumi, freschi o secchi

08052021 (1) (12)

08052023 (1) (12)

08052025 (1) (12)

08052027 (1) (12)

08052029 (1) (12)

08053090

08059000

Uve, fresche o secche

08061095

08061097

Codice NC 96**Mele, pere e cotogne, fresche**

08081010 (12)
08082010 (12)
08082090

Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci),

08091010 (12)
08091050 (12)
08092019 (12)
08092029 (12)
08093011 (7) (12)
08093019 (12)
08093051 (8) (12)
08093059 (12)
08094040 (12)

Altra frutta fresca

08101005
08102090
08103010
08103030
08103090
08104090
08105000

Frutta anche cotta in acqua o al vapore,

08112011
08112031
08112039
08112059
08119011
08119019
08119039
08119075
08119080
08119095

Codice NC 96**Frutta temporaneamente conservata**

08129010

08129020

Frutta secca

08132000

Frumento (grano) e frumento segalato

10019010

Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali

10081000

10082000

10089090

Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets,

11051000

11052000

Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi

11061000

11063010

11063090

Grassi ed oli, e loro frazioni, di pesce

15043011

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie

16022011

16022019

16023111

16023119

Codice NC 96

16023130
16023190
16023219
16023230
16023290
16023929
16023940
16023980
16024190
16024290
16029031
16029072
16029076

Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili

20011000
20012000
20019050
20019065
20019096

Funghi e tartufi, preparati o conservati

20031020
20031030
20031080
20032000

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati

20041010
20041099
20049050
20049091
20049098

Codice NC 96**Altri ortaggi e legumi preparati o conservati**

20051000
20052020
20052080
20054000
20055100
20055900

Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta

20060031
20060035
20060038
20060099

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta

20071091
20079993

Frutta ed altre parti commestibili di piante,

20081194
20081198
20081919
20081995
20081999
20082051
20082059
20082071
20082079
20082091
20082099
20083011
20083039
20083051
20083059
20084011
20084021
20084029
20084039
20086011
20086031

Codice NC 96

20086039
20086059
20086069
20086079
20086099
20087011
20087031
20087039
20087059
20088011
20088031
20088039
20088050
20088070
20088091
20088099
20089923
20089925
20089926
20089928
20089936
20089945
20089946
20089949
20089953
20089955
20089961
20089962
20089968
20089972
20089974
20089979
20089999

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva)

20091119
20091191
20091919
20091991
20091999
20092019
20092091
20093019
20093031

Codice NC 96

20093039
20093051
20093055
20093091
20093095
20093099
20094019
20094091
20098019
20098050
20098061
20098063
20098073
20098079
20098083
20098084
20098086
20098097
20099019
20099029
20099039
20099041
20099051
20099059
20099073
20099079
20099092
20099094
20099095
20099096
20099097
20099098

Altre bevande fermentate (per esempio, sidro, sidro di pere, idromele)
22060010

Fecce di vino; tartaro greggio
23070019

Materie vegetali e cascami vegetali,
23089019

Codice NC 96**Prodotti agricoli (3)****Animali vivi della specie suina**

01039110

01039211

01039219

Animali vivi delle specie ovina e caprina

01041030

01041080

01042090

Animali vivi delle specie domestiche di pollame

01051111

01051119

01051191

01051199

01051200

01051920

01051990

01059200

01059300

01059910

01059920

01059930

01059950

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate

02031110

02031211

02031219

02031911

02031913

02031915

02031955

02031959

02032110

02032211

02032219

02032911

02032913

02032915

02032955

02032959

Codice NC 96**Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate**

02041000

02042100

02042210

02042230

02042250

02042290

02042300

02043000

02044100

02044210

02044230

02044250

02044290

02044310

02044390

02045011

02045013

02045015

02045019

02045031

02045039

02045051

02045053

02045055

02045059

02045071

02045079

Carni e frattaglie commestibili,

02071110

02071130

02071190

02071210

02071290

02071310

02071320

02071330

02071340

02071350

02071360

02071370

02071399

Codice NC 96

02071410
02071420
02071430
02071440
02071450
02071460
02071470
02071499
02072410
02072490
02072510
02072590
02072610
02072620
02072630
02072640
02072650
02072660
02072670
02072680
02072699
02072710
02072720
02072730
02072740
02072750
02072760
02072770
02072780
02072799
02073211
02073215
02073219
02073251
02073259
02073290
02073311
02073319
02073351
02073359
02073390
02073511
02073515
02073521
02073523
02073525

Codice NC 96

02073531
02073541
02073551
02073553
02073561
02073563
02073571
02073579
02073599
02073611
02073615
02073621
02073623
02073625
02073631
02073641
02073651
02073653
02073661
02073663
02073671
02073679
02073690

Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili,

02090011
02090019
02090030
02090090

Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia,

02101111
02101119
02101131
02101139
02101190
02101211
02101219
02101290
02101910
02101920
02101930
02101940

Codice NC 96

02101951
02101959
02101960
02101970
02101981
02101989
02101990
02109011
02109019
02109021
02109029
02109031
02109039

Latte e crema di latte, concentrati

04029111
04029119
04029131
04029139
04029151
04029159
04029191
04029199
04029911
04029919
04029931
04029939
04029991
04029999

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir

04039051
04039053
04039059
04039061
04039063
04039069

Codice NC 96**Siero di latte, anche concentrato**

04041048
04041052
04041054
04041056
04041058
04041062
04041072
04041074
04041076
04041078
04041082
04041084

Formaggi e latticini

04061020 (11)
04061080 (11)
04062090 (11)
04063010 (11)
04063031 (11)
04063039 (11)
04063090 (11)
04064090 (11)
04069001 (11)
04069021 (11)
04069050 (11)
04069069 (11)
04069078 (11)
04069086 (11)
04069087 (11)
04069088 (11)
04069093 (11)
04069099 (11)

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte

04070011
04070019
04070030

Codice NC 96**Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi**

04081180

04081981

04081989

04089180

04089980

Miele naturale

04090000

Pomodori, freschi o refrigerati

07020015 (12)

07020020 (12)

07020025 (12)

07020030 (12)

07020035 (12)

07020040 (12)

07020045 (12)

07020050 (12)

Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati

07070010 (12)

07070015 (12)

07070020 (12)

07070025 (12)

07070030 (12)

07070035 (12)

07070040 (12)

07070090

Altri ortaggi, freschi o refrigerati

07091010 (12)

07091020 (12)

07092000

07099039

07099075 (12)

07099077 (12)

07099079 (12)

Codice NC 96**Ortaggi o legumi temporaneamente conservati**

07112090

Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette

07129019

Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur,

07141010

07141091

07141099

07142090

Agrumi, freschi o secchi

08051037 (2) (12)

08051038 (2) (12)

08051039 (2) (12)

08051042 (2) (12)

08051046 (2) (12)

08051082

08051084

08051086

08052011 (12)

08052013 (12)

08052015 (12)

08052017 (12)

08052019 (12)

08052021 (10) (12)

08052023 (10) (12)

08052025 (10) (12)

08052027 (10) (12)

08052029 (10) (12)

08052031 (12)

08052033 (12)

08052035 (12)

08052037 (12)

08052039 (12)

Codice NC 96**Uve, fresche o secche**

| | |
|--------------|------|
| 08061021 | (12) |
| 08061029 (4) | (12) |
| 08061030 | (12) |
| 08061050 | (12) |
| 08061061 | (12) |
| 08061069 | (12) |
| 08061093 | |

Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci),

| | |
|----------|------|
| 08091020 | (12) |
| 08091030 | (12) |
| 08091040 | (12) |
| 08092011 | (12) |
| 08092021 | (12) |
| 08092031 | (12) |
| 08092039 | (12) |
| 08092041 | (12) |
| 08092049 | (12) |
| 08092051 | (12) |
| 08092059 | (12) |
| 08092061 | (12) |
| 08092069 | (12) |
| 08092071 | (12) |
| 08092079 | (12) |
| 08093021 | (12) |
| 08093029 | (12) |
| 08093031 | (12) |
| 08093039 | (12) |
| 08093041 | (12) |
| 08093049 | (12) |
| 08094020 | (12) |
| 08094030 | (12) |

Altra frutta fresca

| | |
|----------|--|
| 08101010 | |
| 08101080 | |
| 08102010 | |

Codice NC 96**Frutta anche cotta in acqua o al vapore,**

08111011

08111019

Frumento (grano) e frumento segalato

10011000

10019091

10019099

Segala

10020000

Orzo

10030010

10030090

Avena

10040000

Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali

10089010

Farine di frumento (grano) o di frumento segalato

11010011

11010015

11010090

Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato

11021000

11029010

11029030

11029090

Codice NC 96**Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets**

11031110
11031190
11031200
11031910
11031930
11031990
11032100
11032910
11032920
11032930
11032990

Cereali altrimenti lavorati

11041110
11041190
11041210
11041290
11041910
11041930
11041999
11042110
11042130
11042150
11042190
11042199
11042220
11042230
11042250
11042290
11042292
11042299
11042911
11042915
11042919
11042931
11042935
11042939
11042951
11042955
11042959
11042981
11042985
11042989
11043010

Codice NC 96**Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi**

11062010

11062090

Malto, anche torrefatto

11071011

11071019

11071091

11071099

11072000

Carrube, alghe, barbabietole da zucchero

12129120

12129180

Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili,

15010019

Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati,

15091010

15091090

15099000

Altri oli e loro frazioni,

15100010

15100090

Degras

15220031

15220039

Codice NC 96**Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie**

16010091

16010099

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie

16021000

16022090

16023211

16023921

16024110

16024210

16024911

16024913

16024915

16024919

16024930

16024950

16024990

16025031

16025039

16025080

16029010

16029041

16029051

16029069

16029074

16029078

16029098

Altri zuccheri, compreso il lattosio, chimicamente puro

17021100

17021900

Paste alimentari, anche cotte o farcite

19022030

Codice NC 96**Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta**

20071099

20079190

20079991

20079998

Frutta ed altre parti commestibili di piante,

20082011

20082031

20083019

20083031

20083079

20083091

20083099

20084019

20084031

20085011

20085019

20085031

20085039

20085051

20085059

20086019

20086051

20086061

20086071

20086091

20087019

20087051

20088019

20089216

20089218

20089921

20089932

20089933

20089934

20089937

20089943

Codice NC 96**Succhi di frutta (compresi i mosti di uva)**

20091111
20091911
20092011
20093011
20093059
20094011
20095010
20095090
20098011
20098032
20098033
20098035
20099011
20099021
20099031

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove
21069051**Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole;**

22041019 (11)
22041099 (11)
22042110
22042181
22042182
22042198
22042199
22042910
22042958
22042975
22042998
22042999
22043010
22043092 (12)
22043094 (12)
22043096 (12)
22043098 (12)

Codice NC 96**Alcole etilico non denaturato**

22082040

Crusche, staccature ed altri residui,

23023010

23023090

23024010

23024090

Panelli e altri residui solidi,

23069019

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

23091013

23091015

23091019

23091033

23091039

23091051

23091053

23091059

23091070

23099033

23099035

23099039

23099043

23099049

23099051

23099053

23099059

23099070

Codice NC 96**Albumine**

35021190
35021990
35022091
35022099

Prodotti agricoli (4)**Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir**

04031051
04031053
04031059
04031091
04031093
04031099
04039071
04039073
04039079
04039091
04039093
04039099

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte;

04052010
04052030

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche

13022010
13022090

Margarina

15171010
15179010

Altri zuccheri, compreso il lattosio, chimicamente puro

17025000
17029010

Codice NC 96**Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)**

17041011
17041019
17041091
17041099
17049010
17049030
17049051
17049055
17049061
17049065
17049071
17049075
17049081
17049099

Ciocolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

18061015
18061020
18061030
18061090
18062010
18062030
18062050
18062070
18062080
18062095
18063100
18063210
18063290
18069011
18069019
18069031
18069039
18069050
18069060
18069070
18069090

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini,

19011000
19012000
19019011
19019019
19019099

Codice NC 96**Paste alimentari, anche cotte o farcite**

19021100
19021910
19021990
19022091
19022099
19023010
19023090
19024010
19024090

Tapioca e suoi succedanei

19030000

Preparazioni alimentari

19041010
19041030
19041090
19042010
19042091
19042095
19042099
19049010
19049090

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria

19051000
19052010
19052030
19052090
19053011
19053019
19053030
19053051
19053059
19053091
19053099
19054010
19054090
19059010

Codice NC 96

19059020
19059030
19059040
19059045
19059055
19059060
19059090

Ortaggi e legumi, frutta
20019040**Altri ortaggi e legumi**
20041091**Altri ortaggi e legumi**
20052010**Frutta ed altre parti commestibili di piante,**
20089985
20089991**Succhi di frutta (compresi i mosti di uva)**
20098069**Estratti, essenze e concentrati, di caffè,**
21011111
21011119
21011292
21011298
21012098
21013011
21013019
21013091
21013099

Codice NC 96**Lieviti vivi o morti;**

21021010

21021031

21021039

21021090

21022011

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti;

21032000

Gelati

21050010

21050091

21050099

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

21061020

21061080

21069010

21069020

21069098

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate

22029091

22029095

22029099

Aceti commestibili e loro succedanei commestibili

22090011

22090019

22090091

22090099

Codice NC 96**Alcoli aciclici e loro derivati alogenati,**

29054300
29054411
29054419
29054491
29054499
29054500

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli

33021010
33021021
33021029

Agenti d'apprettatura o di finitura,

38091010
38091030
38091050
38091090

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia;

38246011
38246019
38246091
38246099

Prodotti agricoli (5)**Fiori e boccioli di fiori, recisi,**

06031015 (11)
06031029 (11)
06031051 (11)
06031065 (11)
06039000 (11)

Frutta anche cotta in acqua o al vapore,

08111090 (11)

Codice NC 96**Frutta ed altre parti commestibili di piante,**

| | |
|----------|------|
| 20084051 | (11) |
| 20084059 | (11) |
| 20084071 | (11) |
| 20084079 | (11) |
| 20084091 | (11) |
| 20084099 | (11) |
| 20085061 | (11) |
| 20085069 | (11) |
| 20085071 | (11) |
| 20085079 | (11) |
| 20085092 | (11) |
| 20085094 | (11) |
| 20085099 | (11) |
| 20087061 | (11) |
| 20087069 | (11) |
| 20087071 | (11) |
| 20087079 | (11) |
| 20087092 | (11) |
| 20087094 | (11) |
| 20087099 | (11) |
| 20089259 | (11) |
| 20089272 | (11) |
| 20089274 | (11) |
| 20089278 | (11) |
| 20089298 | (11) |

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva)

| | |
|----------|------|
| 20091199 | (11) |
| 20094030 | (11) |
| 20097011 | (11) |
| 20097019 | (11) |
| 20097030 | (11) |
| 20097091 | (11) |
| 20097093 | (11) |
| 20097099 | (11) |

Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole;

| | |
|----------|------|
| 22042179 | (11) |
| 22042180 | (11) |
| 22042183 | (11) |
| 22042184 | (11) |

Codice NC '96**Prodotti agricoli (6)****Animali vivi della specie bovina**

01029005
01029021
01029029
01029041
01029049
01029051
01029059
01029061
01029069
01029071
01029079

Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate

02011000
02012020
02012030
02012050
02012090
02013000

Carni di animali della specie bovina, congelate

02021000
02022010
02022030
02022050
02022090
02023010
02023050
02023090

Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina,

02061095
02062991
02062999

Codice NC 96**Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia,**

02102010

02102090

02109041

02109049

02109090

Latte e crema di latte, concentrati

04021011

04021019

04021091

04021099

04022111

04022117

04022119

04022191

04022199

04022911

04022915

04022919

04022991

04022999

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir

04039011

04039013

04039019

04039031

04039033

04039039

Siero di latte, anche concentrato

04041002

04041004

04041006

04041012

04041014

04041016

04041026

04041028

04041032

Codice NC 96

04041034
04041036
04041038
04049021
04049023
04049029
04049081
04049083
04049089

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte;

04051011
04051030
04051050
04051090
04052090
04059010
04059090

Fiori e boccioli di fiori, recisi,

06031011
06031013
06031021
06031025
06031053

Altri ortaggi, freschi o refrigerati

07099060

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore

07104000

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati

07119030

Codice NC 96**Banane, compresi i platani, fresche o essiccate**

08030019

Agrumi, freschi o secchi

08051001 (12)
08051005 (12)
08051009 (12)
08051011 (12)
08051015 (2)
08051019 (2)
08051021 (2)
08051025 (12)
08051029 (12)
08051031 (12)
08051033 (12)
08051035 (12)
08051037 (9) (12)
08051038 (9) (12)
08051039 (9) (12)
08051042 (9) (12)
08051044 (12)
08051046 (9) (12)
08051051 (2)
08051055 (2)
08051059 (2)
08051061 (2)
08051065 (2)
08051069 (2)
08053020 (2)
08053030 (2)
08053040 (2)

Uve, fresche o secche

08061040 (12)

Codice NC 96**Mele, pere e cotogne, fresche**

| | |
|----------|------|
| 08081051 | (12) |
| 08081053 | (12) |
| 08081059 | (12) |
| 08081061 | (12) |
| 08081063 | (12) |
| 08081069 | (12) |
| 08081071 | (12) |
| 08081073 | (12) |
| 08081079 | (12) |
| 08081092 | (12) |
| 08081094 | (12) |
| 08081098 | (12) |
| 08082031 | (12) |
| 08082037 | (12) |
| 08082041 | (12) |
| 08082047 | (12) |
| 08082051 | (12) |
| 08082057 | (12) |
| 08082067 | (12) |

Granturco

| |
|----------|
| 10051090 |
| 10059000 |

Riso

| |
|----------|
| 10061010 |
| 10061021 |
| 10061023 |
| 10061025 |
| 10061027 |
| 10061092 |
| 10061094 |
| 10061096 |
| 10061098 |
| 10062011 |
| 10062013 |
| 10062015 |
| 10062017 |
| 10062092 |
| 10062094 |

Codice NC 96

10062096
10062098
10063021
10063023
10063025
10063027
10063042
10063044
10063046
10063048
10063061
10063063
10063065
10063067
10063092
10063094
10063096
10063098
10064000

Sorgo da granella

10070010
10070090

Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato

11022010
11022090
11023000

Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets

11031310
11031390
11031400
11032940
11032950

Codice NC 96**Cereali altrimenti lavorati**

11041950
11041991
11042310
11042330
11042390
11042399
11043090

Amidi e fecole; inulina

11081100
11081200
11081300
11081400
11081910
11081990
11082000

Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco

11090000

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie

16025010
16029061

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro,

17011110
17011190
17011210
17011290
17019100
17019910
17019990

Codice NC 96**Altri zuccheri, compreso il lattosio, chimicamente puro**

17022010
17022090
17023010
17023051
17023059
17023091
17023099
17024010
17024090
17026010
17026090
17029030
17029050
17029060
17029071
17029075
17029079
17029080
17029099

Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili

20019030

Pomodori preparati o conservati

20021010
20021090
20029011
20029019
20029031
20029039
20029091
20029099

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati

20049010

Codice NC 96**Altri ortaggi e legumi preparati o conservati**

20056000

20058000

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta

20071010

20079110

20079130

20079910

20079920

20079931

20079933

20079935

20079939

20079951

20079955

20079958

Frutta ed altre parti commestibili di piante,

20083055

20083075

20089251

20089276

20089292

20089293

20089294

20089296

20089297

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva)

20094093

20096011 (12)

20096019 (12)

20096051 (12)

20096059 (12)

20096071 (12)

20096079 (12)

20096090 (12)

20098071

20099049

20099071

Codice NC 96**Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove**

21069030

21069055

21069059

Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole;

22042194

22042962

22042964

22042965

22042983

22042984

22042994

Vermut ed altri vini di uve fresche

22051010

22051090

22059010

22059090

Alcole etilico non denaturato

22071000

22072000

Alcole etilico non denaturato

22084010

22084090

22089091

22089099

Crusche, staccature ed altri residui,

23021010

23021090

23022010

23022090

Codice NC 96**Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili,
23031011****Destrina ed altri amidi e fecole modificati**

35051010
35051090
35052010
35052030
35052050
35052090

Prodotti agricoli (7)**Formaggi e latticini**

04062010
04064010
04064050
04069002
04069003
04069004
04069005
04069006
04069007
04069008
04069009
04069012
04069014
04069016
04069018
04069019
04069023
04069025
04069027
04069029
04069031
04069033
04069035
04069037
04069039
04069061

Codice NC 96

04069063
04069073
04069075
04069076
04069079
04069081
04069082
04069084
04069085

Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole;

22041011
22041091
22042111
22042112
22042113
22042117
22042118
22042119
22042122
22042124
22042126
22042127
22042128
22042132
22042134
22042136
22042137
22042138
22042142
22042143
22042144
22042146
22042147
22042148
22042162
22042166
22042167
22042168
22042169
22042171
22042174
22042176
22042177
22042178

Codice NC 96

22042187
22042188
22042189
22042191
22042192
22042193
22042195
22042196
22042197
22042912
22042913
22042917
22042918
22042942
22042943
22042944
22042946
22042947
22042948
22042971
22042972
22042981
22042982
22042987
22042988
22042989
22042991
22042992
22042993
22042995
22042996
22042997

Alcole etilico non denaturato

22082012
22082014
22082026
22082027
22082062
22082064
22082086
22082087
22083011
22083019
22083032
22083038

Codice NC 96

22083052
22083058
22083072
22083078
22089041
22089045
22089052

note

- (1) (16/5-15/9)
- (2) (1/6-15/10)
- (3) (1/1-31/5) esclusa la varietà Imperatore
- (4) varietà Imperatore o (1/6-31/12)
- (5) (1/1-31/3)
- (6) (1/10-31/12)
- (7) (1/4-31/12)
- (8) (1/1-30/9)
- (9) (16/10-31/5)
- (10) (16/9-15/5)
- (11) In base all'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana, il fattore di crescita annuo (fca) sarà applicato annualmente alle rispettive quantità di base.
- (12) In base all'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana, l'intera imposta specifica è esigibile nel caso in cui non sia stato raggiunto il prezzo di entrata corrispondente.

ALLEGATO XIV DEL PROTOCOLLO I

Prodotti della pesca temporaneamente esclusi dalle disposizioni di cumulo con il Sudafrica
di cui all'articolo 6, paragrafo 3

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici (1)

Codice NC 96

Pesci vivi:

03011090
03019200
03019911

Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce

03021200
03023110
03023210
03023310
03023911
03023919
03026600
03026921

Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce

03031000
03032200
03034111
03034113
03034119
03034212
03034218
03034232
03034238
03034252
03034258
03034311
03034313
03034319
03034921
03034923
03034929
03034941
03034943
03034949
03037600
03037921
03037923
03037929

Codice NC 96**Filetti e altre carni di pesci**

03041013

03042013

Paste alimentari anche cotte o farcite

19022010

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici (2)**Pesci vivi:**

03019110

03019300

03019919

Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce

03021110

03021900

03022110

03022130

03022200

03026200

03026300

03026520

03026550

03026590

03026911

03026919

03026931

03026933

03026941

03026945

03026951

03026985

03026986

03026992

03026999

03027000

Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce

03032110

03032900

03033110

03033130

03033300

03033910

03037200

Codice NC 96

03037300
03037520
03037550
03037590
03037911
03037919
03037935
03037937
03037945
03037951
03037960
03037962
03037983
03037985
03037987
03037992
03037993
03037994
03037996
03038000

Filetti e altre carni di pesci

03041019
03041091
03042019
03042021
03042029
03042031
03042033
03042035
03042037
03042041
03042043
03042061
03042069
03042071
03042073
03042087
03042091
03049010
03049031
03049039
03049041
03049045
03049057
03049059
03049097

Codice NC 96**Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati,**

03054200
03055950
03055970
03056300
03056930
03056950
03056990

Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi,

03061110
03061190
03061210
03061290
03061310
03061390
03061410
03061430
03061490
03061910
03061990
03062100
03062210
03062291
03062299
03062310
03062390
03062410
03062430
03062490
03062910
03062990

Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi,

03071090
03072100
03072910
03072990
03073110
03073190
03073910
03073990
03074110
03074191
03074199
03074901

Codice NC 96

03074911
03074918
03074931
03074933
03074935
03074938
03074951
03074959
03074971
03074991
03074999
03075100
03075910
03075990
03079100
03079911
03079913
03079915
03079918
03079990

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei

16041100
16041390
16041511
16041519
16041590
16041910
16041950
16041991
16041992
16041993
16041994
16041995
16041998
16042005
16042010
16042030
16043010
16043090

Codice NC 96**Crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici**

16051000
16052010
16052091
16052099
16053000
16054000
16059011
16059019
16059030
16059090

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici (3)**Pesci vivi:**

03019190

Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce

03021190

Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce

03032190

Filetti e altre carni di pesci

03041011
03042011
03042057
03042059
03049047
03049049

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei

16041311

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici (4)**Pesci vivi:**

03019990

Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce

03022190
03022300
03022910
03022990
03023190
03023290
03023390

Codice NC 96

03023991
03023999
03024005
03024098
03025010
03025090
03026110
03026130
03026190
03026198
03026405
03026498
03026925
03026935
03026955
03026961
03026975
03026987
03026991
03026993
03026994
03026995

Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce

03033190
03033200
03033920
03033930
03033980
03034190
03034290
03034390
03034990
03035005
03035098
03036011
03036019
03036090
03037110
03037130
03037190
03037198
03037410
03037420
03037490
03037700

Codice NC 96

03037931
03037941
03037955
03037965
03037971
03037975
03037991
03037995

Filetti e altre carni di pesci

03041031
03041033
03041035
03041038
03041094
03041096
03041098
03042045
03042051
03042053
03042075
03042079
03042081
03042085
03042096
03049005
03049020
03049027
03049035
03049038
03049051
03049055
03049061
03049065

Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati,

03051000
03052000
03053011
03053019
03053030
03053050
03053090
03054100
03054910
03054920

Codice NC 96

03054930
03054945
03054950
03054980
03055110
03055190
03055911
03055919
03055930
03055960
03055990
03056100
03056200
03056910
03056920

Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi,

03061330
03061930
03062331
03062339
03062930

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei

16041210
16041291
16041299
16041412
16041414
16041416
16041418
16041490
16041931
16041939
16042070

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici (5)**Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce**

03026965
03026981

Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce

03037810
03037890
03037981

Codice NC 96

Filetti e altre carni di pesci

03042083

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei

16041319

16041600

16042040

16042050

16042090

ALLEGATO XV DEL PROTOCOLLO I

Dichiarazione congiunta sul cumulo

Le parti decidono che, per l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 11 del protocollo n. 1, valgono le seguenti definizioni:

paesi in via di sviluppo: tutti i paesi che figurano sull'elenco del comitato per gli aiuti allo sviluppo dell'OCSE, tranne i paesi ad alto reddito e i paesi il cui PNL ha superato, nel 1992, 100 miliardi di dollari a prezzi correnti;

l'espressione paesi in via di sviluppo confinanti appartenenti a un'entità geografica omogenea" si riferisce ai seguenti paesi:

Africa: Algeria, Egitto, Libia, Marocco, Tunisia;

Caraibi: Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Venezuela;

Pacifico: Nauru.

PROTOCOLLO N. 2
RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 9

1. Le parti convengono di fare quanto in loro potere per evitare il ricorso alle misure di salvaguardia di cui all'articolo 8.

2. Le parti sono entrambe mosse dalla convinzione che l'applicazione dell'articolo 9, paragrafi 4 e 5, consentirà loro di individuare fin dall'inizio gli eventuali problemi che potrebbero sorgere e, tenendo conto di tutti gli elementi del caso, di evitare per quanto possibile il ricorso a misure che la Comunità non vorrebbe essere costretta a prendere nei confronti dei suoi partner commerciali preferenziali.

3. Le due parti riconoscono la necessità di applicare il meccanismo d'informazione preventiva previsto all'articolo 9, paragrafo 4, il cui obiettivo è quello di ridurre, nel caso dei prodotti sensibili, i rischi di un ricorso improvviso o imprevisto a misure di salvaguardia. Tali disposizioni permetterebbero di mantenere un flusso permanente di informazioni commerciali e di applicare contemporaneamente le procedure relative alle consultazioni regolari. Le due parti saranno così in grado di seguire da vicino l'evoluzione dei settori sensibili e di individuare i problemi che potrebbero presentarsi.

4. Ne conseguono le due procedure seguenti:
 - a) Il meccanismo di controllo statistico

Fatte salve le disposizioni interne che la Comunità può applicare per sorvegliare le sue importazioni, l'articolo 9, paragrafo 4 prevede l'istituzione di un meccanismo inteso a garantire il controllo statistico di talune esportazioni degli ACP verso la Comunità e, in tal modo, a facilitare l'esame di fatti che potrebbero provocare perturbazioni di mercato.

Detto meccanismo, il cui unico scopo è quello di agevolare lo scambio di informazioni tra le parti, dovrebbe applicarsi soltanto ai prodotti che la Comunità ritiene, per quanto la riguarda, sensibili.

L'applicazione di tale meccanismo avrà luogo di comune accordo, in base ai dati forniti dalla Comunità e sulla scorta delle informazioni statistiche che gli Stati ACP comunicheranno alla Commissione, su richiesta di quest'ultima.

Per l'applicazione efficace di tale meccanismo è necessario che gli Stati ACP interessati forniscano alla Commissione, se possibile con scadenza mensile, le statistiche relative alle loro esportazioni verso la Comunità e verso ciascuno dei suoi Stati membri di prodotti considerati sensibili dalla Comunità.

b) La procedura di consultazione regolare

Il suddetto meccanismo di controllo statistico consentirà alle due parti di seguire meglio gli sviluppi commerciali che possono essere fonte di preoccupazioni. Sulla base di tali informazioni e in conformità dell'articolo 9, paragrafo 5, la Comunità e gli Stati ACP avranno la possibilità di tenere consultazioni periodiche al fine di assicurare che gli obiettivi enunciati in tale articolo siano conseguiti. Tali consultazioni avranno luogo su richiesta di una delle parti.

5. Se ricorrono le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia previste dall'articolo 8, la Comunità dovrebbe, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, relativo alle consultazioni preventive per quanto riguarda l'applicazione di misure di salvaguardia, avviare immediatamente consultazioni con gli Stati ACP interessati, fornendo loro tutte le informazioni necessarie a tali consultazioni, segnatamente i dati che consentono di determinare se le importazioni di un dato prodotto in provenienza da uno o più Stati ACP abbiano causato o minaccino di causare un serio danno ai produttori comunitari di prodotti simili o direttamente concorrenziali oppure se provochino gravi perturbazioni in un determinato settore economico della Comunità o difficoltà tali da deteriorare seriamente la situazione economica di una regione della Comunità.

6. Se nel frattempo nessun altro accordo fosse stato concluso con lo Stato o gli Stati ACP in questione, le autorità competenti della Comunità potranno, allo scadere del termine di ventuno giorni previsto per tali consultazioni, prendere le misure appropriate per l'applicazione dell'articolo 8. Tali misure vengono immediatamente comunicate agli Stati ACP e sono immediatamente applicabili.

7. Tale procedura si applicherebbe senza pregiudizio delle misure che potrebbero essere prese in circostanze particolari ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3. In tale evenienza, tutte le opportune informazioni saranno comunicate senza indugio agli Stati ACP.

8. In tal caso, si rivolgerà particolare attenzione agli interessi degli Stati ACP meno avanzati, senza sbocco sul mare e insulari, conformemente all'articolo 2 dell'accordo.

PROTOCOLLO N. 3

**contenente il testo del protocollo n. 3 relativo allo zucchero ACP
di cui alla convenzione ACP-CEE di Lomé
firmata il 28 febbraio 1975 e le corrispondenti dichiarazioni
allegate a detta convenzione**

PROTOCOLLO N. 3

RELATIVO ALLO ZUCCHERO ACP

ARTICOLO 1

1. La Comunità si impegna senza limiti di tempo ad acquistare e ad importare a prezzi garantiti determinati quantitativi di zucchero di canna, greggio o bianco originario degli Stati ACP, i quali a loro volta si impegnano a fornire tali quantitativi.
2. La clausola di salvaguardia di cui all'articolo 10 della convenzione non è applicabile. L'applicazione del presente protocollo è assicurata nel quadro della gestione dell'organizzazione comune del mercato dello zucchero, senza tuttavia che ciò possa pregiudicare l'impegno assunto dalla Comunità ai sensi del paragrafo 1.

ARTICOLO 2

1. Fatto salvo l'articolo 7, eventuali modifiche del presente protocollo possono entrare in vigore soltanto dopo cinque anni dalla data di entrata in vigore della convenzione. Trascorso tale periodo, le modifiche eventualmente adottate di comune accordo entrano in vigore a una data da convenire.
2. Le condizioni d'applicazione della garanzia di cui all'articolo 1 sono riesaminate prima della fine del settimo anno dalla loro applicazione.

ARTICOLO 3

1. I quantitativi di zucchero di canna di cui all'articolo 1, espressi in tonnellate di zucchero bianco, in appresso denominati "quantitativi convenuti", che devono essere consegnati in ciascuno dei periodi annui di cui all'articolo 4, paragrafo 1, sono i seguenti:

| | |
|-------------------------------|---------|
| Barbados | 49 300 |
| Repubblica popolare del Congo | 10 000 |
| Figi | 163 600 |
| Giamaica | 118 300 |
| Guyana | 157 700 |
| Kenya | 5 000 |
| Madagascar | 10 000 |
| Malawi | 20 000 |
| Maurizio | 487 200 |
| Swaziland | 116 400 |
| Tanzania | 10 000 |

| | |
|-------------------|--------|
| Trinidad e Tobago | 69 000 |
| Uganda | 5 000. |

2. Fermo restando l'articolo 7, tali quantitativi non possono essere ridotti senza il consenso dei singoli Stati interessati.

3. Nondimeno, fino al 30 giugno 1975 i quantitativi convenuti, espressi in tonnellate di zucchero bianco, sono i seguenti:

| | |
|-------------------|---------|
| Barbados | 29 600 |
| Figi | 25 600 |
| Giamaica | 83 800 |
| Guyana | 29 600 |
| Madagascar | 2 000 |
| Maurizio | 65 300 |
| Swaziland | 19 700 |
| Trinidad e Tobago | 54 200. |

ARTICOLO 4

1. Gli Stati ACP esportatori di zucchero si impegnano a consegnare in ogni periodo di 12 mesi, compreso tra il 1° luglio e il 30 giugno dell'anno successivo, denominato in appresso "periodo di consegna", i quantitativi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, salvo modifiche derivanti dall'applicazione dell'articolo 7. Un impegno analogo vale anche per i quantitativi di cui all'articolo 3, paragrafo 3, da fornire nel periodo che si conclude il 30 giugno 1975, e che deve essere parimenti considerato un "periodo di consegna".

2. I quantitativi da consegnare entro il 30 giugno 1975, di cui all'articolo 3, paragrafo 3, comprendono le forniture che, abbandonato il porto di spedizione, siano in viaggio o, nel caso degli Stati senza sbocco sul mare, abbiano superato la frontiera.
3. Le consegne di zucchero di canna originario degli Stati ACP effettuate entro il 30 giugno 1975 fruiscono dei prezzi garantiti applicabili nel periodo di consegna, che decorre dal 1° luglio 1975. Identiche disposizioni possono essere adottate per periodi di consegna successivi.

ARTICOLO 5

1. Lo zucchero di canna bianco o greggio è commercializzato sul mercato comunitario a prezzi liberamente negoziati tra acquirenti e venditori.
2. La Comunità non interviene se uno Stato membro autorizza entro le sue frontiere prezzi di vendita superiori al prezzo d'entrata comunitario.
3. La Comunità si impegna ad acquistare al prezzo garantito, entro limiti di volume convenuti, quantitativi di zucchero bianco o greggio che non possono essere commercializzati sul territorio della Comunità ad un prezzo uguale o superiore al prezzo garantito.
4. Il prezzo garantito, espresso in unità di conto, è fissato per lo zucchero della qualità tipo, non confezionato, fornito cif nei porti europei della Comunità. Lo si negozia ogni anno, all'interno della gamma di prezzi praticati nella Comunità, tenendo conto di tutti i fattori economici di rilievo, e lo si fissa entro e non oltre il 1° maggio che precede immediatamente il periodo di consegna in cui esso va applicato.

ARTICOLO 6

L'acquisto al prezzo garantito di cui all'articolo 5, paragrafo 3 è assicurato o da organismi di intervento o da altri mandatari designati dalla Comunità.

ARTICOLO 7

1. Se, per cause di forza maggiore, uno Stato ACP esportatore di zucchero non consegna l'intero quantitativo convenuto nel periodo dovuto, la Commissione accorda, su richiesta dello Stato interessato, il lasso di tempo supplementare necessario alla consegna.
2. Se, in un periodo di consegna, uno Stato ACP esportatore di zucchero informa la Commissione che non è in grado di fornire l'intero quantitativo convenuto e non intende giovare del lasso di tempo supplementare di cui al paragrafo 1, la Commissione ridistribuisce la quantità mancante, onde permetterne la consegna nel periodo di cui trattasi. La Commissione procede a questa ridistribuzione dopo aver consultato gli Stati interessati.
3. Se per ragioni diverse, non di forza maggiore, uno Stato ACP esportatore di zucchero non consegna, in un dato periodo, l'intero quantitativo convenuto, in ciascuno dei periodi successivi di consegna il quantitativo convenuto viene ridotto della quantità mancante.
4. La Commissione può decidere che, nei periodi di consegna successivi, la quantità mancante venga ridistribuita fra gli altri Stati di cui all'articolo 3. Per questa ridistribuzione si consultano gli Stati interessati.

ARTICOLO 8

1. Su richiesta della Comunità o di uno o più Stati fornitori di zucchero ai sensi del presente protocollo si tengono consultazioni in merito alle misure necessarie all'applicazione del medesimo in un'opportuna sede istituzionale scelta dalle parti. A tal fine, durante il periodo di applicazione della convenzione si può ricorrere alle istituzioni create dalla medesima.
2. Se la convenzione cessa di avere effetto, gli Stati fornitori di zucchero di cui al paragrafo 1 e la Comunità adottano disposizioni di carattere istituzionale che permettano di continuare ad applicare le disposizioni del presente protocollo.
3. Le revisioni periodiche previste dal presente protocollo hanno luogo nella sede istituzionale convenuta.

ARTICOLO 9

I particolari tipi di zucchero tradizionalmente forniti agli Stati membri da alcuni Stati ACP esportatori sono compresi nei quantitativi di cui all'articolo 3 e soggetti allo stesso regime.

ARTICOLO 10

Le disposizioni del presente protocollo restano in vigore anche oltre la data indicata all'articolo 91 della convenzione. Dopo tale data, il presente protocollo può essere denunciato dalla Comunità nei confronti di qualsiasi Stato ACP, o da qualsiasi Stato ACP nei confronti della Comunità, con un preavviso di due anni.

ALLEGATO DEL PROTOCOLLO N. 3

Dichiarazioni relative al protocollo n. 3

1. Dichiarazione comune circa eventuali richieste di partecipazione al protocollo n. 3

Qualora uno Stato ACP che sia Parte contraente della convenzione ma non sia espressamente menzionato nel protocollo n. 3 chieda di partecipare alle disposizioni di detto protocollo, la sua domanda viene presa in esame ¹.

2. Dichiarazione della Comunità in merito allo zucchero originario del Belize, di St Kitts-Nevis-Anguilla e del Suriname

- a) La Comunità si impegna ad adottare misure che permettano di applicare un trattamento identico a quello previsto dal protocollo n. 3 ai seguenti quantitativi di zucchero di canna, bianco o greggio, originario dei seguenti paesi:

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Belize | 39 400 tonnellate |
| St. Kitts-Nevis-Anguilla | 14 800 tonnellate |
| Suriname | 4 000 tonnellate |

- b) Fino al 30 giugno 1975, tuttavia, i quantitativi sono i seguenti:

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Belize | 14 800 tonnellate |
| St. Kitts-Nevis-Anguilla | 7 900 tonnellate ² . |

¹ Allegato XIII dell'Atto finale della Convenzione ACP-CEE.

² Allegato XXI dell'Atto finale della Convenzione ACP-CEE

3. Dichiarazione della Comunità relativa all'articolo 10 del protocollo n. 3

La Comunità dichiara che le disposizioni dell'articolo 10 del protocollo n. 3, le quali prevedono la possibilità di denunciare, a determinate condizioni ivi stabilite, il protocollo stesso, hanno lo scopo di assicurare la certezza giuridica e non costituiscono per la Comunità nessuna modificazione o limitazione dei principi enunciati all'articolo 1 di detto protocollo ¹.

¹ Allegato XXII dell'Atto finale della Convenzione ACP-CEE.

ALLEGATO DEL PROTOCOLLO N. 3

Scambio di lettere
tra la Repubblica dominicana e la Comunità
concernente il protocollo relativo allo zucchero ACP

Lettera n. 1 del governo della Repubblica dominicana

Signor Presidente,

mi prego di confermarLe che la Repubblica dominicana non desidera aderire al protocollo relativo allo zucchero ACP allegato alla convenzione ACP-CEE né ora né in futuro. La Repubblica dominicana si impegna pertanto a non chiedere di aderire a detto protocollo. Una lettera dello stesso tenore è inviata al gruppo degli Stati ACP.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente. Voglia accettare, signor Presidente, l'espressione della mia profonda stima.

Lettera n. 2 del presidente del Consiglio delle Comunità europee

Signor Ministro,

mi prego di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

"Mi prego di confermarLe che la Repubblica dominicana non desidera aderire al protocollo relativo allo zucchero ACP allegato alla convenzione ACP-CEE né ora né in futuro. La Repubblica dominicana si impegna pertanto a non chiedere di aderire a detto protocollo. Una lettera dello stesso tenore è inviata al gruppo degli Stati ACP."

La Comunità conferma il suo accordo sul contenuto di questa lettera.

Voglia accettare, signor Ministro, l'espressione della mia profonda stima.

ALLEGATO DEL PROTOCOLLO N. 3

Accordo

in forma di scambio di lettere

tra la Comunità economica europea

**e Barbados, Belize, Repubblica popolare del Congo, Figi, Repubblica cooperativistica di Guiana,
Giamaica, Repubblica del Kenia, Repubblica democratica del Madagascar, Repubblica del Malawi,
Maurizio, Repubblica del Suriname, Regno dello Swaziland, Repubblica unita della Tanzania,
Trinidad e Tobago, Repubblica dell'Uganda, Repubblica dello Zimbabwe e St. Christopher e Nevis
sull'accessione di quest'ultimo paese al protocollo n. 7 sullo zucchero ACP,
allegato alla seconda convenzione ACP-CEE**

Lettera n. 1

Bruxelles,.....

Signor,

I rappresentanti degli Stati ACP di cui al protocollo n. 7 sullo zucchero ACP, allegato alla seconda convenzione ACP-CEE, e della Commissione, in nome della Comunità economica europea, hanno convenuto quanto segue:

- St. Christopher e Nevis è iscritto all'articolo 3, paragrafo 1, del predetto protocollo, per un quantitativo convenuto di 14 800 tonnellate, a decorrere dal giorno in cui detto paese accede alla seconda convenzione ACP-CEE.

Fino a tale data, rimangono applicabili le disposizioni dell'allegato IV alla decisione 80/1186/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea.

Le sarei grato se volesse comunicarmi di avere ricevuto la presente lettera e confermarmi che la medesima, insieme alla Sua risposta, costituisce un accordo fra i governi degli anzidetti Stati ACP e la Comunità.

Voglia gradire, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

A nome del Consiglio
delle Comunità europee

Lettera n. 2

Signor,

ho l'onore di confermarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, redatta come segue:

"I rappresentanti degli Stati ACP di cui al protocollo n. 7 sullo zucchero ACP, allegato alla seconda convenzione ACP-CEE, e della Commissione, in nome della Comunità economica europea, hanno convenuto quanto segue:

- St. Christopher e Nevis è iscritto all'articolo 3, paragrafo 1, del predetto protocollo, con un quantitativo convenuto di 14 800 tonnellate, a decorrere dal giorno in cui detto paese accede alla seconda convenzione ACP-CEE.

Fino a tale data, rimangono applicabili le disposizioni dell'allegato IV alla decisione 80/1186/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea.

Le sarei grato se volesse comunicarmi di avere ricevuto la presente lettera e confermarmi che la medesima, insieme alla Sua risposta, costituisce un accordo fra i governi degli anzidetti Stati ACP e la Comunità."

Ho l'onore di confermarLe l'accordo dei governi degli Stati ACP citati nella Sua lettera sul contenuto di questa.

Voglia gradire, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

Per i governi

ALLEGATO DEL PROTOCOLLO N. 3

Accordo

in forma di scambio di lettere

tra la Comunità economica europea

e Barbados, Repubblica popolare del Congo, Figi, Repubblica cooperativa di Guiana, Giamaica, Repubblica del Kenia, Repubblica democratica del Madagascar, Repubblica del Malawi, Maurizio, Repubblica dell'Uganda, Repubblica del Suriname, Regno dello Swaziland, Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago e Repubblica dello Zimbabwe sull'adesione di quest'ultimo paese al protocollo n. 7 sullo zucchero ACP, allegato alla seconda convenzione ACP-CEE

Lettera n. 1

Signore,

I rappresentanti degli Stati ACP elencati nel protocollo n. 7 sullo zucchero ACP, allegato alla seconda convenzione ACP-CEE, della Repubblica dello Zimbabwe e della Commissione, in nome della Comunità economica europea, hanno convenuto quanto segue.

La Repubblica dello Zimbabwe è iscritta all'articolo 3, paragrafo 1, del predetto protocollo, per un quantitativo convenuto di 25 000 tonnellate dal 1° luglio 1982 e, per il periodo che si conclude il 30 giugno 1982, per un quantitativo convenuto di 6 000 tonnellate.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e confermarmi che la medesima, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un accordo tra i governi degli anzidetti Stati ACP e la Comunità.

Voglia gradire, Signore, i sensi della mia più alta considerazione.

A nome del Consiglio
delle Comunità europee

Lettera n. 2

Signore,

mi prego confermarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, redatta come segue:

"I rappresentanti degli Stati ACP elencati nel protocollo n. 7 sullo zucchero ACP, allegato alla seconda convenzione ACP-CEE, della Repubblica dello Zimbabwe e della Commissione, in nome della Comunità economica europea, hanno convenuto quanto segue.

La Repubblica dello Zimbabwe è iscritta all'articolo 3, paragrafo 1, del predetto protocollo, per un quantitativo convenuto di 25 000 tonnellate dal 1° luglio 1982 e, per il periodo che si conclude il 30 giugno 1982, per un quantitativo convenuto di 6 000 tonnellate.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e confermarmi che la medesima, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un accordo tra i governi degli anzidetti Stati ACP e la Comunità."

Ho l'onore di confermarLe l'accordo dei governi degli Stati ACP citati nell'anzidetta lettera su quanto precede.

Voglia gradire, Signore, i sensi della mia più alta considerazione.

Per i governi

ALLEGATO DEL PROTOCOLLO N. 3

Accordo

in forma di scambio di lettere

tra la Comunità economica europea

e le Barbados, Belize, la Repubblica popolare del Congo, le Figi,

la Repubblica cooperativistica della Guyana, la Giamaica, la Repubblica del Kenia,

la Repubblica democratica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, Maurizio,

la Repubblica del Suriname, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania,

Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica dello Zimbabwe,

nonché la Repubblica della Costa d'Avorio

sull'adesione di quest'ultimo paese al protocollo n. 7 sullo zucchero ACP,

allegato alla seconda convenzione ACP-CEE

Lettera n. 1

Signor,

Gli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico menzionati nel protocollo n. 7 sullo zucchero ACP, allegato alla seconda convenzione ACP-CEE, la Repubblica della Costa d'Avorio e la Comunità economica europea, hanno concordato quanto segue.

A decorrere dal 1° luglio 1983, la Repubblica della Costa d'Avorio è inclusa nell'articolo 3, paragrafo 1, del suddetto protocollo, attualmente con un quantitativo convenuto di 2 000 tonnellate di zucchero (espresso in valore zucchero bianco).

Le sarei grato se vorrà accusare ricevuta della presente lettera, nonché confermare che quest'ultima e la Sua risposta alla medesima costituiscono un accordo tra i governi degli Stati ACP sopra menzionati e la Comunità.

Voglia gradire, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

A nome del Consiglio
delle Comunità europee

Lettera n. 2

Signor,

ho l'onore di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

"Gli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico menzionati nel protocollo n. 7 sullo zucchero ACP, allegato alla seconda convenzione ACP-CEE, la Repubblica della Costa d'Avorio e la Comunità economica europea, hanno concordato quanto segue.

A decorrere dal 1° luglio 1983, la Repubblica della Costa d'Avorio è inclusa nell'articolo 3, paragrafo 1, del suddetto protocollo, attualmente con un quantitativo convenuto di 2 000 tonnellate di zucchero (espresso in valore zucchero bianco).

Le sarei grato se vorrà accusare ricevuta della presente lettera, nonché confermare che quest'ultima e la Sua risposta alla medesima costituiscono un accordo tra i governi degli Stati ACP sopra menzionati e la Comunità."

Ho l'onore di confermare che i governi degli Stati ACP menzionati nella Sua lettera sono d'accordo sul contenuto di questa.

Voglia gradire, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

Per i governi

ALLEGATO DEL PROTOCOLLO N. 3

Accordo

in forma di scambio di lettere

tra la Comunità europea

e le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana,
la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenia,
la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, Maurizio,
la Repubblica del Suriname, S. Cristoforo e Nevis, il Regno dello Swaziland,
la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda,
la Repubblica di Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe
circa l'adesione della Repubblica di Zambia al protocollo n. 8 sullo zucchero ACP
allegato alla quarta convenzione ACP-CEE

A. Lettera n. 1

Bruxelles,....

Signor,

Gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) menzionati nel protocollo n. 8 sullo zucchero ACP, allegato alla quarta convenzione ACP-CEE, la Repubblica di Zambia e la Comunità europea, hanno convenuto quanto segue.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, la Repubblica di Zambia è inclusa nell'articolo 3, paragrafo 1, del suddetto protocollo, con un quantitativo convenuto di 0 tonnellate.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e confermare che quest'ultima e la Sua risposta alla medesima costituiscono un accordo tra i governi dei summenzionati Stati ACP e la Comunità europea.

Voglia gradire, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

A nome del Consiglio
dell'Unione europea

B. Lettera n. 2

Bruxelles,....

Signor,

mi prego comunicarLe di avere ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

"Gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) menzionati nel protocollo n. 8 sullo zucchero ACP, allegato alla quarta convenzione ACP-CEE, la Repubblica di Zambia e la Comunità europea, hanno convenuto quanto segue.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, la Repubblica di Zambia è inclusa nell'articolo 3, paragrafo 1, del suddetto protocollo, con un quantitativo convenuto di 0 tonnellate.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e confermare che quest'ultima e la Sua risposta alla medesima costituiscono un accordo tra i governi dei summenzionati Stati ACP e la Comunità europea"

Mi prego confermarLe che i governi degli Stati ACP menzionati nella Sua lettera sono d'accordo sul contenuto della stessa.

Voglia gradire, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

A nome dei governi degli Stati ACP
menzionati nel protocollo n. 8
e della Repubblica di Zambia

**PROTOCOLLO N. 4
RELATIVO ALLE CARNI BOVINE**

La Comunità e gli Stati ACP convengono di adottare le seguenti misure speciali, intese a consentire agli Stati ACP esportatori tradizionali di carni bovine di mantenere la loro posizione sul mercato comunitario e a garantire così un certo livello di reddito ai loro produttori.

ARTICOLO 1

Entro i limiti indicati all'articolo 2, i dazi doganali diversi dai dazi ad valorem applicati alle carni bovine originarie degli Stati ACP sono ridotti del 92%.

ARTICOLO 2

Fatto salvo l'articolo 4, la riduzione dei dazi doganali di cui all'articolo 1 si applica, per anno civile e per paese, ai seguenti quantitativi espressi in carni bovine disossate:

| | |
|-------------|-------------------|
| Botswana: | 18 916 tonnellate |
| Kenya: | 142 tonnellate |
| Madagascar: | 7 579 tonnellate |
| Swaziland: | 3 363 tonnellate |
| Zimbabwe: | 9 100 tonnellate |
| Namibia: | 13 000 tonnellate |

ARTICOLO 3

Qualora fosse prevedibile o constatata una flessione delle esportazioni dovuta a calamità quali la siccità, i cicloni o le epidemie animali, la Comunità è disposta a prevedere adeguate misure affinché i quantitativi non esportati in un anno per questi motivi possano essere forniti nell'anno successivo.

ARTICOLO 4

Se, nel corso di un dato anno, uno degli Stati ACP di cui all'articolo 2 non è in grado di fornire il quantitativo totale autorizzato e non desidera beneficiare delle misure indicate all'articolo 3, la Commissione può ridistribuire il quantitativo mancante tra gli altri Stati ACP interessati. In tal caso, gli Stati ACP interessati propongono alla Commissione, entro il 1° settembre dello stesso anno, lo Stato o gli Stati ACP in grado di fornire il nuovo quantitativo supplementare, precisandole quale Stato ACP non è in grado di fornire la totalità del quantitativo in precedenza assegnatogli, fermo restando che questa nuova assegnazione temporanea non modifica i quantitativi iniziali.

La Commissione vigila affinché questa decisione venga presa entro e non oltre il 15 novembre.

ARTICOLO 5

Il presente protocollo sarà attuato nell'ambito della gestione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, il che non dovrà tuttavia pregiudicare gli impegni assunti dalla Comunità a titolo del presente protocollo.

ARTICOLO 6

In caso di applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 8, paragrafo 1, dell'allegato nel settore delle carni bovine, la Comunità adotta le misure necessarie per consentire di mantenere il volume di esportazione degli Stati ACP verso la Comunità a un livello compatibile con gli impegni assunti a titolo del presente protocollo.

PROTOCOLLO N. 5
SECONDO PROTOCOLLO RELATIVO ALLE BANANE

ARTICOLO 1

Le parti riconoscono che le esportazioni di banane verso il mercato comunitario sono di capitale importanza economica per i fornitori ACP. La Comunità accetta di prendere in considerazione e, all'occorrenza, di attuare misure volte ad assicurare permanentemente la redditività delle loro industrie esportatrici di banane e il loro smercio sul mercato comunitario.

ARTICOLO 2

Ciascuno degli Stati ACP interessati e la Comunità si concertano al fine di determinare le misure da prendere per migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione delle banane. Questo obiettivo è perseguito con tutti i mezzi previsti dalle disposizioni della convenzione relative alla cooperazione finanziaria, tecnica, agricola, industriale e regionale. Dette misure sono concepite in modo da consentire agli Stati ACP, e in particolare alla Somalia, tenendo conto delle loro situazioni particolari, di essere più competitivi. Esse vengono attuate a tutti i livelli, dalla produzione al consumo, e riguardano in particolare i seguenti settori:

- miglioramento delle condizioni di produzione e della qualità grazie ad azioni nel settore della ricerca, del raccolto, del condizionamento e del trattamento;
- trasporto e stoccaggio;
- commercializzazione e promozione commerciale.

ARTICOLO 3

Per conseguire questi obiettivi, le parti decidono di concertarsi nell'ambito di un gruppo misto permanente, assistito da un gruppo di esperti incaricato di esaminare costantemente i problemi specifici sottopostigli.

ARTICOLO 4

Qualora gli Stati ACP produttori di banane decidano di creare un'organizzazione comune per conseguire gli obiettivi del presente protocollo, la Comunità appoggia tale organizzazione prendendo in considerazione le eventuali domande di sostegno alle sue attività che rientrano nei programmi regionali inerenti alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.

ALLEGATO VIELENCHI DEGLI STATI ACP MENO AVANZATI, SENZA SBOCCO SUL MARE E
INSULARI

Gli Stati ACP meno avanzati, senza sbocco sul mare e insulari sono i seguenti:

STATI ACP MENO AVANZATI

ARTICOLO 1

Ai sensi del presente accordo sono considerati Stati ACP meno avanzati:

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Angola | Mozambico |
| Benin | Niger |
| Burkina Faso | Ruanda |
| Burundi | Isole Salomone |
| Repubblica del Capo Verde | Samoa |
| Repubblica Centrafricana | São Tomé e Príncipe |
| Ciad | Sierra Leone |
| Comore | Somalia |
| Repubblica democratica del Congo | Sudan |
| Eritrea | Tanzania |
| Etiopia | Tuvalu |
| Gambia | Togo |
| Gibuti | Uganda |
| Guinea | Vanuatu |
| Guinea-Bissau | Zambia |
| Guinea Equatoriale | |
| Haiti | |
| Kiribati | |
| Lesotho | |
| Liberia | |
| Malawi | |
| Mali | |
| Mauritania | |
| Madagascar | |

STATI ACP SENZA SBOCCO SUL MARE**ARTICOLO 2**

Sono previste disposizioni e misure specifiche per sostenere gli Stati ACP senza sbocco sul mare negli sforzi che essi compiono per superare le difficoltà naturali e geografiche e gli altri ostacoli che frenano il loro sviluppo in maniera da consentire loro di accelerare il rispettivo ritmo di sviluppo.

ARTICOLO 3

Gli Stati ACP senza sbocco sul mare sono:

| | |
|--------------------------|-----------|
| Botswana | Mali |
| Burkina Faso | Niger |
| Burundi | Rwanda |
| Repubblica centrafricana | Swaziland |
| Ciad | Uganda |
| Etiopia | Zambia |
| Lesotho | Zimbabwe |
| Malawi | |

STATI ACP INSULARI**ARTICOLO 4**

Sono previste disposizioni e misure specifiche per sostenere gli Stati ACP insulari negli sforzi che essi compiono per superare le difficoltà naturali e geografiche e gli altri ostacoli che frenano il loro sviluppo in maniera da consentire loro di accelerare il rispettivo ritmo di sviluppo.

ARTICOLO 5

Gli Stati ACP insulari sono:

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Antigua e Barbuda | Papua Nuova Guinea |
| Bahamas | Saint Kitts e Nevis |
| Barbados | Saint Lucia |
| Capo Verde | Saint Vincent e Grenadine |
| Comore | Salomone |
| Dominica | Samoa |
| Repubblica dominicana | São Tomé e Príncipe |
| Figi | Seychelles |
| Giamaica | Tonga |
| Grenada | Trinidad e Tobago |
| Haiti | Tuvalu |
| Kiribati | Vanuatu |
| Madagascar | |
| Maurizio | |

PROTOCOLLI

PROTOCOLLO N. 1
RELATIVO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO
DELLE ISTITUZIONI CONGIUNTE

1. Gli Stati membri e la Comunità, da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro, assumono l'onere delle spese da essi sostenute per partecipare alle sessioni del Consiglio dei ministri e degli organi che ne dipendono, per quanto riguarda sia le spese di personale, di viaggio e di soggiorno sia le spese postali e di telecomunicazione.

Le spese per il servizio d'interpretazione durante le sedute e per la traduzione e riproduzione dei documenti e le spese per l'organizzazione materiale delle riunioni (locali, forniture, uscieri, ecc.) delle istituzioni congiunte istituite a norma del presente accordo sono sostenute dalla Comunità o da uno degli Stati ACP, a seconda che le riunioni abbiano luogo sul territorio di uno Stato membro o di uno Stato ACP.

2. Gli arbitri designati a norma dell'articolo 98 dell'accordo hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Queste ultime sono stabilite dal Consiglio dei ministri.

Le spese di viaggio e di soggiorno degli arbitri sono sostenute per metà dalla Comunità e per metà dagli Stati ACP. Le spese di cancelleria per l'istruzione delle controversie e per l'organizzazione materiale delle udienze (locali, personale, interpretazione, ecc.) sono sostenute dalla Comunità. Le spese per misure straordinarie d'istruzione sono pagate con le altre spese e sono oggetto di anticipi pagati dalle parti alle condizioni stabilite dalla decisione degli arbitri.

3. Gli Stati ACP istituiscono un fondo, la cui gestione sarà affidata al loro segretariato generale, che parteciperà al finanziamento delle spese sostenute dai rappresentanti ACP che partecipano alle sedute dell'Assemblea parlamentare paritetica e del Consiglio dei ministri.

Gli Stati ACP versano il loro contributo al fondo. Al fine d'incoraggiare la partecipazione attiva di tutti gli Stati ACP al dialogo condotto nell'ambito delle istituzioni congiunte ACP-CE, la Comunità contribuisce ad alimentare il fondo, come previsto nel protocollo finanziario (4 milioni di € in base al primo protocollo finanziario).

Per poter essere finanziate dal fondo le spese devono essere state effettuate conformemente al disposto del paragrafo 1 e alle condizioni seguenti:

- le spese devono essere state sostenute da parlamentari o da altri rappresentanti di pari livello degli Stati ACP per viaggi effettuati a partire dal paese rappresentato per partecipare a sedute dell'Assemblea parlamentare paritetica, riunioni di gruppi di lavoro o missioni condotte per conto di tali organismi o essere state sostenute dagli stessi rappresentanti e da rappresentanti della società civile e di operatori economici e sociali degli Stati ACP per partecipare a riunioni di consultazione organizzate a norma degli articoli 15 e 17 del presente accordo.
- le decisioni relative alla natura, all'organizzazione, alla frequenza e all'ubicazione delle riunioni, delle missioni e dei gruppi di lavoro devono essere adottate in conformità dei regolamenti del Consiglio dei ministri e dell'Assemblea parlamentare paritetica.

4. Le riunioni di consultazione e le riunioni degli operatori economici e sociali ACP-UE sono organizzate dal Comitato economico e sociale delle Comunità europee. In questo caso specifico il contributo della Comunità destinato a coprire le spese di partecipazione degli operatori economici e sociali degli Stati ACP viene versato direttamente al Comitato economico e sociale.

Il segretariato degli Stati ACP, il Consiglio dei ministri e l'Assemblea parlamentare paritetica possono, previo accordo con la Commissione, delegare l'organizzazione delle riunioni di consultazione della società civile degli Stati ACP a organismi rappresentativi accettati da entrambe le parti.

PROTOCOLLO N. 2
SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ

LE PARTI,

SOLLECITE di favorire, con la conclusione di un protocollo sui privilegi e sulle immunità, l'applicazione soddisfacente dell'accordo nonché la preparazione dei lavori effettuati nell'ambito dell'accordo e l'esecuzione dei provvedimenti presi per la sua applicazione;

CONSIDERANDO che è pertanto opportuno prevedere i privilegi e le immunità di cui potranno avvalersi le persone che partecipano a lavori inerenti all'applicazione dell'accordo, nonché il regime delle comunicazioni ufficiali relative a detti lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee firmato a Bruxelles l'8 aprile 1965;

CONSIDERANDO altresì che è opportuno prevedere il regime da applicare ai beni, fondi e averi del Consiglio dei ministri ACP ed al suo personale;

CONSIDERANDO che l'accordo di Georgetown del 6 giugno 1975 ha istituito il Gruppo degli Stati ACP, un Consiglio dei ministri ACP e un Comitato degli ambasciatori; che il funzionamento degli organi del gruppo degli Stati ACP deve essere gestito dal segretariato degli Stati ACP;

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, allegate all'accordo :

CAPITOLO I

PERSONE CHE PARTECIPANO AI LAVORI RELATIVI ALL'ACCORDO

ARTICOLO I

I rappresentanti dei governi degli Stati membri e degli Stati ACP ed i rappresentanti delle istituzioni delle Comunità europee nonché i loro consiglieri ed esperti e i membri del personale del segretariato degli Stati ACP che partecipano nel territorio degli Stati membri o degli Stati ACP ai lavori delle istituzioni dell'accordo o degli organi di coordinamento, oppure a lavori relativi all'applicazione dell'accordo, vi godono, durante l'esercizio delle loro funzioni o nei loro viaggi a destinazione del luogo della missione o in provenienza dal medesimo, dei privilegi, immunità e agevolazioni d'uso.

Il primo comma si applica altresì ai membri dell'Assemblea parlamentare paritetica prevista dall'accordo, agli arbitri che possono essere designati in virtù dell'accordo, ai membri degli organismi consultivi degli ambienti economici e sociali che possono essere istituiti e ai funzionari e agenti dei medesimi, ai membri degli organi della Banca europea per gli investimenti, al personale di quest'ultima, al personale del Centro per lo sviluppo delle imprese e al personale del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale.

CAPITOLO 2

BENI, FONDI E AVERI
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP

ARTICOLO 2

I locali e gli edifici utilizzati a fini ufficiali dal Consiglio dei ministri ACP sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione.

Salvo nella misura necessaria alle inchieste relative ad un incidente causato da un autoveicolo appartenente al suddetto Consiglio o circolante per conto di quest'ultimo o in caso di infrazione alle norme che regolano la circolazione stradale o di incidenti causati da tale veicolo, i beni e gli averi del Consiglio dei ministri ACP non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza l'autorizzazione del Consiglio dei ministri istituito dall'accordo.

ARTICOLO 3

Gli archivi del Consiglio dei ministri ACP sono inviolabili.

ARTICOLO 4

Il Consiglio dei ministri ACP, i suoi averi, le sue entrate e gli altri suoi beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.

Ove il Consiglio dei ministri ACP effettui acquisti considerevoli di beni immobili o mobili che siano strettamente necessari all'esercizio delle sue attività ufficiali ed il cui prezzo comprenda imposte indirette o tasse sulla vendita, lo Stato ospite prende, ogniqualvolta ciò sia possibile, le opportune disposizioni per la dispensa dal pagamento o il rimborso di dette imposte o tasse.

Nessuna esenzione è concessa per imposte, tasse, diritti e canoni che costituiscono mera remunerazione di servizi prestati.

ARTICOLO 5

Il Consiglio dei ministri ACP è esente da qualsiasi dazio doganale, divieto o restrizione all'importazione e all'esportazione, in ordine agli oggetti destinati all'uso ufficiale; gli oggetti così importati non possono essere venduti né ceduti a titolo oneroso o gratuito nel territorio del paese in cui sono stati importati, salvo che ciò avvenga a condizioni approvate dal governo di questo paese.

CAPITOLO 3

COMUNICAZIONI UFFICIALI

ARTICOLO 6

Per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, la Comunità, le istituzioni congiunte dell'accordo e gli organi di coordinamento godono nel territorio degli Stati parti all'accordo del trattamento accordato alle organizzazioni internazionali.

La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali della Comunità, delle istituzioni congiunte dell'accordo e degli organi di coordinamento non possono essere censurate.

CAPITOLO 4

PERSONALE DEL SEGRETARIATO DEGLI STATI ACP

ARTICOLO 7

1. Il segretario o i segretari e il segretario o i segretari aggiunti del Consiglio dei ministri ACP e gli altri membri permanenti del personale di grado superiore designati dagli Stati ACP beneficiano nello Stato che ospita la sede del Consiglio dei ministri ACP, sotto la responsabilità del presidente in carica del Comitato degli ambasciatori, dei vantaggi riconosciuti ai membri del personale diplomatico delle missioni diplomatiche. Il coniuge e i figli minorenni conviventi beneficiano, alle stesse condizioni, dei vantaggi riconosciuti al coniuge e ai figli minorenni dei membri del personale diplomatico.

2. Il paese ospitante concede, ai membri permanenti del personale ACP non contemplati nel paragrafo 1, l'esenzione da imposte su stipendi, emolumenti ed indennità loro versate dagli Stati ACP, a decorrere dalla data in cui tali redditi sono soggetti ad un'imposta a profitto degli Stati ACP.

La precedente disposizione non si applica né alle pensioni, né alle rendite versate dal segretariato ACP agli ex agenti o ai loro aventi diritto, né a stipendi, emolumenti e indennità versate agli agenti locali.

ARTICOLO 8

Lo Stato che ospita la sede del Consiglio dei ministri ACP riconosce agli agenti permanenti del segretariato degli Stati ACP diversi da quelli indicati all'articolo 7, paragrafo 1 l'immunità di giurisdizione solamente per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. Sono esclusi tuttavia dall'immunità i casi di infrazione alle norme che regolano la circolazione degli autoveicoli da parte di un agente permanente del personale del segretariato degli Stati ACP o di danni causati da un autoveicolo di sua proprietà o da lui guidato.

ARTICOLO 9

I nomi, le qualifiche e gli indirizzi del presidente in carica del Comitato degli ambasciatori, del segretario o dei segretari e del segretario o dei segretari aggiunti del Consiglio dei ministri ACP, nonché degli agenti permanenti del personale del segretariato degli Stati ACP sono comunicati periodicamente, a cura del presidente del Consiglio dei ministri ACP, al governo dello Stato che ospita la sede del Consiglio dei ministri ACP.

CAPITOLO 5

DELEGAZIONI DELLA COMMISSIONE NEGLI STATI ACP

ARTICOLO 10

1. Il delegato della Commissione e il personale nominato presso le delegazioni, escluso il personale assunto in loco, sono esentati dalle imposte dirette nello Stato ACP in cui prestano servizio.

2. Il personale di cui al paragrafo 1 beneficia altresì delle disposizioni dell'allegato IV, capitolo 4, articolo 3 i, paragrafo 2, lettera g).

CAPITOLO 6

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 11

I privilegi, le immunità e le agevolazioni previste dal presente protocollo sono accordati ai beneficiari esclusivamente nell'interesse delle loro funzioni ufficiali.

Le istituzioni e gli organi di cui al presente protocollo hanno l'obbligo di rinunciare all'immunità ogniqualvolta reputino che ciò non sia contrario ai loro interessi.

ARTICOLO 12

L'articolo 98 dell'accordo è applicabile alle controversie relative al presente protocollo.

Il Consiglio dei ministri ACP e la Banca europea per gli investimenti possono essere parti di un procedimento d'arbitrato.

**PROTOCOLLO 3
RELATIVO AL SUDAFRICA**

ARTICOLO 1

Status condizionale

1. La partecipazione del Sudafrica al presente accordo è subordinata alle condizioni indicate nel presente protocollo.
2. Le disposizioni dell'accordo bilaterale sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a Pretoria l'11 ottobre 1999 tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e la Repubblica Sudafricana, in appresso denominato l'"ASSC", prevalgono sulle disposizioni del presente accordo.

ARTICOLO 2

**Disposizioni generali, dialogo politico
e istituzioni congiunte**

1. Le disposizioni generali, istituzionali e finali del presente accordo si applicano al Sudafrica.
2. Il Sudafrica è pienamente associato al dialogo politico globale e partecipa alle istituzioni e agli organismi congiunti previsti nel quadro del presente accordo. Tuttavia, il Sudafrica non partecipa al processo decisionale relativo alle decisioni da adottare in merito a disposizioni che non si applicano al Sudafrica ai sensi del presente protocollo.

ARTICOLO 3**Strategie di cooperazione**

Le disposizioni del presente accordo relative alle strategie di cooperazione si applicano alla cooperazione tra la CE e il Sudafrica.

ARTICOLO 4**Risorse finanziarie**

1. Le disposizioni del presente accordo relative alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo non si applicano al Sudafrica.
2. Tuttavia, in deroga a questo principio, il Sudafrica è ammesso a partecipare ai settori della cooperazione ACP-CE per il finanziamento dello sviluppo elencati all'articolo 8, restando inteso che la sua partecipazione sarà finanziata totalmente con le risorse di cui al titolo VII dell'ASSC. Nella misura in cui si farà ricorso alle risorse dell'ASSC per consentire al paese di partecipare alle operazioni effettuate nel quadro della cooperazione finanziaria ACP-CE, il Sudafrica potrà partecipare di pieno diritto alle procedure decisionali che disciplinano l'attuazione di tali aiuti.
3. Le persone fisiche e giuridiche sudafricane sono idonee a partecipare all'aggiudicazione degli appalti finanziati con le risorse previste ai sensi del presente accordo. A questo proposito, le persone fisiche e giuridiche sudafricane non beneficiano però delle preferenze concesse alle persone fisiche e giuridiche degli Stati ACP.

ARTICOLO 5**Cooperazione commerciale**

1. Le disposizioni del presente accordo relative alla cooperazione economica e commerciale non si applicano al Sudafrica.
2. Ciononostante il Sudafrica è associato come osservatore al dialogo condotto tra le parti a norma degli articoli 34-40 del presente accordo.

ARTICOLO 6**Applicabilità di protocolli e dichiarazioni**

I protocolli e le dichiarazioni allegati al presente accordo che si riferiscono a parti dell'accordo non applicabili al Sudafrica non si applicano a tale Stato. Tutte le altre dichiarazioni e protocolli si applicano anche al Sudafrica.

ARTICOLO 7**Clausola di revisione**

Il presente protocollo può essere modificato con decisione del Consiglio dei ministri.

ARTICOLO 8

Applicabilità

Fatti salvi gli articoli che precedono, la tabella che segue distingue gli articoli dell'accordo e dei suoi allegati che si applicano e quelli che non si applicano al Sudafrica.

| <i>Applicabili</i> | <i>Osservazioni</i> | <i>Non applicabili</i> |
|---|---|---|
| Preambolo | | |
| Parte I, Titolo I, Capitolo I: 'Obiettivi, principi e attori' (Articoli 1 - 7) | | |
| Parte I, Titolo II, 'La dimensione politica': Articoli 8 - 13 | | |
| Parte 2, 'disposizioni istituzionali'; Articoli 14 - 17 | <i>A norma dell'articolo 1 del presente protocollo, il Sudafrica non ha diritto di voto nelle istituzioni o negli organismi congiunti nei settori dell'accordo che ad esso non si applicano.</i> | |
| Parte 3, Titolo I, 'Strategie di sviluppo'. | | |
| | <i>A norma dell'articolo 5 del presente protocollo, il Sudafrica è associato come osservatore al dialogo condotto tra le parti in conformità degli articoli 34-40.</i> | Parte 3, Titolo II, Cooperazione economica e commerciale. |
| Articolo 75, lettera i), punto i) (Promozione degli investimenti, sostegno al dialogo all'interno del settore privato ACP-UE a livello regionale), Articolo 78 (Tutela degli investimenti) | <i>Conformemente al disposto dell'articolo 4, il Sudafrica ha diritto a partecipare a taluni settori della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, restando inteso che tale partecipazione sarà finanziata totalmente con le risorse previste al titolo VII dell'ASSC. Conformemente all'articolo 2, il Sudafrica può partecipare al comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo previsto all'articolo 83 dell'accordo, ma non ha diritto di voto sulle disposizioni che non si applicano al paese.</i> | Parte 4, Cooperazione per il finanziamento dello sviluppo |

| | | |
|---|--|--|
| Parte 5, Disposizioni generali per gli Stati ACP meno avanzati, senza sbocco sul mare e insulari, Articoli 84 - 90 | | |
| Parte 6, Disposizioni finali, Articoli 91 - 100 | | |
| | | Allegato I (Protocollo finanziario) |
| Allegato II, Modi e condizioni di finanziamento, Capitolo 5 (in collegamento con l'articolo 78 / tutela degli investimenti) | Conformemente al disposto dell'articolo 4, il Sudafrica ha diritto a partecipare a taluni settori della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, restando inteso che tale partecipazione sarà finanziata totalmente con le risorse previste al titolo VII dell'ASSC. | Allegato II, Modi e condizioni di finanziamento, Capitoli 1, 2, 3 e 4 |
| Allegato III Sostegno istituzionale (CSI e CSA) | Conformemente al disposto dell'articolo 4, il Sudafrica ha diritto a partecipare a taluni settori della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, restando inteso che tale partecipazione sarà finanziata totalmente con le risorse previste al titolo VII dell'ASSC. | |
| Allegato IV, Procedure di attuazione e di gestione: Articoli 6 - 14, (Cooperazione regionale) Articoli 20 - 32 (Concorrenza e preferenze) | A norma dell'articolo 4 del presente protocollo, nella misura in cui si farà ricorso alle risorse dell'ASSC per consentire al paese di partecipare alle operazioni effettuate nel quadro della cooperazione finanziaria ACP-CE, il Sudafrica potrà partecipare di pieno diritto alle procedure decisionali che disciplinano l'attuazione di tali aiuti. Le persone fisiche e giuridiche sudafricane saranno inoltre idonee a partecipare all'aggiudicazione degli appalti finanziati con le risorse dell'accordo. In questo contesto i partecipanti alle gare d'appalto sudafricani non godranno delle preferenze previste per quelli degli Stati ACP. | Allegato IV, Articoli 1 - 5 (Programmazione nazionale); 15 - 19 (Disposizioni relative al ciclo del progetto), 27 (Preferenza concessa alle imprese ACP) e 34 - 38 (Agenti incaricati dell'esecuzione) |
| | | Allegato V / Regime commerciale applicabile nel periodo preparatorio. |
| Allegato VI; Elenco degli Stati ACP meno avanzati, senza sbocco sul mare e insulari. | | |

ATTO FINALE

I plenipotenziari

di Sua Maestà il Re dei Belgi,

di Sua Maestà la Regina di Danimarca,

del Presidente della Repubblica federale di Germania,

del Presidente della Repubblica ellenica,

di Sua Maestà il Re di Spagna,

del Presidente della Repubblica francese,

del Presidente dell'Irlanda,

del Presidente della Repubblica italiana,

di Sua Altezza Reale il granduca del Lussemburgo,

di Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,

del Presidente federale della Repubblica d'Austria

del Presidente della Repubblica portoghese,

del Presidente della Repubblica di Finlandia,

del Governo del Regno di Svezia,

di Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, in appresso denominata «Comunità», i cui Stati sono in appresso denominati «Stati membri»,

del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee,

da una parte, e

I plenipotenziari

del Presidente della Repubblica popolare d'Angola,
di Sua Maestà la Regina di Antigua e Barbuda,
del Capo di Stato del Commonwealth delle Bahamas,
del Capo di Stato delle Barbados,
di Sua Maestà la Regina del Belize,
del Presidente della Repubblica popolare del Benin,
del Presidente della Repubblica del Botswana,
del Presidente del Burkina Faso,
del Presidente della Repubblica del Burundi,
del Presidente della Repubblica del Camerun,
del Presidente della Repubblica di Capo Verde,
del Presidente della Repubblica centrafricana,
del Presidente della Repubblica del Ciad,
del Presidente della Repubblica federale islamica delle Comore,
del Presidente della Repubblica democratica del Congo,
del Presidente della Repubblica del Congo,
del Governo delle Isole Cook,
del Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio,
del Presidente della Repubblica di Gibuti,
del Governo del Commonwealth della Dominica,
del Presidente della Repubblica dominicana,
del Presidente dello Stato di Eritrea,
del Presidente della Repubblica della Guinea equatoriale,
del Presidente della Repubblica federale democratica di Etiopia,
del Presidente della Repubblica democratica sovrana di Figi,
del Presidente della Repubblica gabonese,

del Presidente e del Capo di Stato della Repubblica della Gambia,
del Presidente della Repubblica del Ghana,
di Sua Maestà la Regina di Grenada,
del Presidente della Repubblica di Guinea,
del Presidente della Repubblica della Guinea Bissau,
del Presidente della Repubblica della Guyana,
del Presidente della Repubblica di Haiti,
del Capo di Stato della Giamaica,
del Presidente della Repubblica del Kenya,
del Presidente della Repubblica di Kiribati,
di Sua Maestà il Re del Regno di Lesotho,
del Presidente della Repubblica di Liberia,
del Presidente della Repubblica del Madagascar,
del Presidente della Repubblica del Malawi,
del Presidente della Repubblica del Mali,
del Governo della Repubblica delle Isole Marshall,
del Presidente della Repubblica islamica di Mauritania,
del Presidente della Repubblica di Maurizio,
del Governo degli Stati federati di Micronesia,
del Presidente della Repubblica del Mozambico,
del Presidente della Repubblica di Namibia,
del Governo della Repubblica di Nauru,
del Presidente della Repubblica del Niger,
del Presidente della Repubblica federale di Nigeria,
del Governo di Niue,
del Governo della Repubblica di Palau,
di Sua Maestà la Regina dello Stato indipendente di Papua-Nuova Guinea,
del Presidente della Repubblica del Ruanda,
di Sua Maestà la Regina di Saint Kitts e Nevis,
di Sua Maestà la Regina di Saint Lucia,

di Sua Maestà la Regina di Saint Vincent e Grenadine,
del Capo di Stato dello Stato indipendente di Samoa,
del Presidente della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe,
del Presidente della Repubblica del Senegal,
del Presidente della Repubblica delle Seychelles,
del Presidente della Repubblica di Sierra Leone,
di Sua Maestà la Regina delle Isole Salomone,
del Presidente della Repubblica sudafricana,
del Presidente della Repubblica del Sudan,
del Presidente della Repubblica del Suriname,
di Sua Maestà il Re del Regno di Swaziland,
del Presidente della Repubblica unita di Tanzania,
del Presidente della Repubblica del Togo,
di Sua Maestà il Re Taufa'ahau Tupou IV di Tonga,
del Presidente della Repubblica di Trinidad e Tobago,
di Sua Maestà la Regina di Tuvalu,
del Presidente della Repubblica dell'Uganda,
del Governo della Repubblica di Vanuatu,
del Governo della Repubblica di Zambia,
del Presidente della Repubblica dello Zimbabwe,

i cui Stati sono in appresso denominati "Stati ACP",

dall'altra,

riuniti a Cotonou il 23 giugno 2000 per la firma dell'accordo di partenariato ACP-CE, hanno adottato i seguenti testi:

l'accordo di partenariato ACP-CE, nonché i seguenti allegati e protocolli:

| | |
|--------------|---|
| Allegato I | Protocollo finanziario |
| Allegato II | Modalità e condizioni di finanziamento |
| Allegato III | Sostegno istituzionale - CSI e CTA |
| Allegato IV | Procedure di attuazione e di gestione |
| Allegato V | Regime commerciale applicabile durante il periodo preparatorio di cui all'articolo 37, paragrafo 1. |
| Allegato VI | Elenchi degli Stati ACP meno avanzati, senza sbocco sul mare e insulari |
| Protocollo 1 | relativo alle spese di funzionamento delle istituzioni congiunte |
| Protocollo 2 | sui privilegi e sulle immunità |
| Protocollo 3 | relativo al Sudafrica |

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità e i plenipotenziari degli Stati ACP hanno adottato i testi delle dichiarazioni sottoelencate, allegate al presente Atto finale:

| | |
|------------------|---|
| Dichiarazione I | Dichiarazione comune sui soggetti del partenariato (articolo 6) |
| Dichiarazione II | Dichiarazione della Commissione e del Consiglio dell'Unione europea sulla clausola relativa al rimpatrio e alla riammissione degli immigrati clandestini (articolo 13, paragrafo 5) |

| | |
|---------------------|--|
| Dichiarazione III | Dichiarazione comune sulla partecipazione all'Assemblea parlamentare paritetica (articolo 17, paragrafo 1) |
| Dichiarazione IV | Dichiarazione della Comunità sul finanziamento del segretariato ACP |
| Dichiarazione V | Dichiarazione della Comunità sul finanziamento delle istituzioni congiunte |
| Dichiarazione VI | Dichiarazione della Comunità relativa al protocollo sui privilegi e le immunità |
| Dichiarazione VII | Dichiarazione degli Stati membri relativa al protocollo sui privilegi e le immunità |
| Dichiarazione VIII | Dichiarazione comune relativa al protocollo sui privilegi e le immunità |
| Dichiarazione IX | Dichiarazione comune sull'articolo 49, paragrafo 2, relativo agli scambi e all'ambiente |
| Dichiarazione X | Dichiarazione ACP sugli scambi e l'ambiente |
| Dichiarazione XI | Dichiarazione comune sul patrimonio culturale ACP |
| Dichiarazione XII | Dichiarazione degli Stati ACP sul ritorno o sulla restituzione dei beni culturali |
| Dichiarazione XIII | Dichiarazione comune sui diritti d'autore |
| Dichiarazione XIV | Dichiarazione comune sulla cooperazione regionale e le regioni ultraperiferiche (articolo 28) |
| Dichiarazione XV | Dichiarazione comune sulle adesioni |
| Dichiarazione XVI | Dichiarazione comune sull'adesione dei paesi e territori di cui alla parte quarta del trattato sull'Unione europea |
| Dichiarazione XVII | Dichiarazione comune sull'articolo 66 (alleggerimento del debito) dell'accordo |
| Dichiarazione XVIII | Dichiarazione UE sul protocollo finanziario |

| | |
|----------------------|--|
| Dichiarazione XIX | Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sul processo di programmazione |
| Dichiarazione XX | Dichiarazione comune sull'impatto delle fluttuazioni dei proventi da esportazione sugli Stati ACP piccoli, insulari e senza sbocco sul mare vulnerabili |
| Dichiarazione XXI | Dichiarazione della Comunità sull'allegato IV, articolo 3 |
| Dichiarazione XXII | Dichiarazione comune sui prodotti agricoli di cui all'allegato V, articolo 1, paragrafo 2, lettera a) |
| Dichiarazione XXIII | Dichiarazione comune sull'accesso al mercato nel quadro del partenariato ACP-UE |
| Dichiarazione XXIV | Dichiarazione comune sul riso |
| Dichiarazione XXV | Dichiarazione comune sul rum |
| Dichiarazione XXVI | Dichiarazione comune sulle carni bovine |
| Dichiarazione XXVII | Dichiarazione comune sul regime di accesso ai mercati dei dipartimenti francesi d'oltremare dei prodotti originari degli Stati ACP contemplati all'articolo 1, paragrafo 2 dell'allegato V |
| Dichiarazione XXVIII | Dichiarazione comune sulla cooperazione tra gli Stati ACP, i paesi e territori d'oltremare e i dipartimenti francesi d'oltremare vicini |
| Dichiarazione XXIX | Dichiarazione comune sui prodotti oggetto della politica agricola comune |
| Dichiarazione XXX | Dichiarazione degli Stati ACP sull'articolo 1 dell'allegato V |
| Dichiarazione XXXI | Dichiarazione della Comunità sull'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) dell'allegato |
| Dichiarazione XXXII | Dichiarazione comune sulla non discriminazione |

| | |
|-----------------------|---|
| Dichiarazione XXXIII | Dichiarazione della Comunità sull'articolo 8, paragrafo 3 dell'allegato V |
| Dichiarazione XXXIV | Dichiarazione comune sull'articolo 12 dell'allegato V |
| Dichiarazione XXXV | Dichiarazione comune relativa al protocollo n. 1 sull'articolo |
| Dichiarazione XXXVI | Dichiarazione comune relativa al protocollo n. 1 dell'allegato V |
| Dichiarazione XXXVII | Dichiarazione comune relativa al protocollo n. 1 dell'allegato V sull'origine dei prodotti della pesca |
| Dichiarazione XXXVIII | Dichiarazione della Comunità relativa al protocollo n. 1 dell'allegato V sull'estensione delle acque territoriali |
| Dichiarazione XXXIX | Dichiarazione degli Stati ACP relativa al protocollo n. 1 dell'allegato V sull'origine dei prodotti della pesca |
| Dichiarazione XL | Dichiarazione comune sull'applicazione della regola della tolleranza in valore nel settore del tonno |
| Dichiarazione XLI | Dichiarazione comune sull'articolo 6, paragrafo 11 del protocollo 1 dell'allegato V |
| Dichiarazione XLII | Dichiarazione comune sulle norme d'origine: cumulo con il Sudafrica |
| Dichiarazione XLIII | Dichiarazione comune sull'allegato 2 al protocollo 1 dell'allegato V |

DICHIARAZIONE I

Dichiarazione comune sui soggetti del partenariato (articolo 6)

Le parti concordano sul fatto che la definizione di società civile può differire notevolmente a seconda delle condizioni socioeconomiche e culturali di ciascun paese ACP. Esse ritengono tuttavia che tale definizione possa includere, tra le altre, le seguenti organizzazioni: gruppi e enti che operano nel campo dei diritti umani, organizzazioni di base, associazioni femminili, organizzazioni giovanili, organizzazioni per la protezione dell'infanzia, movimenti ambientalisti, organizzazioni di coltivatori e allevatori, associazioni di consumatori, organizzazioni religiose, strutture di sostegno allo sviluppo (ONG, istituti di insegnamento e di ricerca), associazioni culturali e gli organi d'informazione.

DICHIARAZIONE II

Dichiarazione della Commissione e del Consiglio dell'Unione europea sulla clausola relativa al rimpatrio e alla riammissione degli immigrati clandestini (articolo 13, paragrafo 5)

L'articolo 13, paragrafo 5, lascia impregiudicata la divisione interna dei poteri tra la Comunità e i suoi Stati membri per la conclusione di accordi di riammissione.

DICHIARAZIONE III

Dichiarazione comune sulla partecipazione all'Assemblea parlamentare paritetica (articolo 17, paragrafo 1)

Le parti ribadiscono che l'Assemblea parlamentare paritetica ha il ruolo di promuovere e difendere i processi democratici mediante il dialogo tra i membri del parlamento e concordano sul fatto di consentire la partecipazione di rappresentanti non parlamentari, come stabilito dall'articolo 17, solo in circostanze eccezionali. Tale partecipazione è subordinata all'approvazione dell'Assemblea parlamentare paritetica prima di ciascuna sessione.

DICHIARAZIONE IV**Dichiarazione della Comunità sul finanziamento del segretariato ACP**

La Comunità contribuisce ai costi di gestione del segretariato ACP attingendo alle risorse per la cooperazione intra-ACP.

DICHIARAZIONE V**Dichiarazione della Comunità sul finanziamento delle istituzioni congiunte**

La Comunità, consapevole del fatto che le spese per il servizio di interpretazione durante le sedute e per la traduzione dei documenti sono spese sostenute essenzialmente per soddisfare esigenze della Comunità, è disposta a mantenere la prassi seguita in passato e ad assumersi l'onere di tali spese, tanto per le riunioni delle istituzioni dell'accordo che si svolgono nel territorio di uno Stato membro, quanto per quelle che hanno luogo nel territorio di uno Stato ACP.

DICHIARAZIONE VI**Dichiarazione della Comunità relativa al protocollo sui privilegi e le immunità**

Dal punto di vista del diritto internazionale, il protocollo sui privilegi e le immunità è un atto multilaterale. Tuttavia, gli eventuali problemi specifici che dovessero sorgere nello Stato ospitante in merito all'applicazione di tale protocollo dovrebbero essere risolti mediante un accordo bilaterale con detto Stato.

La Comunità ha preso atto delle richieste degli Stati ACP intese a modificare alcune disposizioni del protocollo n. 2, in particolare per quanto riguarda lo statuto del personale del segretariato ACP, del Centro per lo sviluppo delle imprese (CSI) e del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale (CSA).

La Comunità è disposta a cercare congiuntamente adeguate risposte alle richieste degli Stati ACP, al fine di elaborare uno strumento giuridico distinto come sopra indicato.

In questo contesto, il paese ospitante, senza pregiudicare gli attuali vantaggi di cui beneficiano il segretariato ACP, il CSI ed il CTA e il loro personale:

- (1) darà prova di apertura per quanto riguarda l'interpretazione dell'espressione "personale di grado superiore" che sarà definita di comune accordo;
- (2) riconoscerà i poteri delegati dal Presidente del Consiglio dei ministri ACP al Presidente del Comitato degli ambasciatori ACP-CE, per semplificare l'applicazione dell'articolo 9 del protocollo;
- (3) acconsentirà a concedere talune agevolazioni al personale del segretariato ACP, del CSI e del CTA in modo da facilitarne la prima sistemazione nel paese ospitante;
- (4) esaminerà adeguatamente le questioni di carattere fiscale che interessano il segretariato ACP, il CSI e il CTA ed il loro personale.

DICHIARAZIONE VII**Dichiarazione degli Stati membri relativa al protocollo sui privilegi e le immunità**

Nel quadro delle rispettive normative, gli Stati membri si adopereranno per agevolare, nei rispettivi territori, gli spostamenti effettuati nell'ambito dei loro obblighi ufficiali dai diplomatici ACP accreditati presso la Comunità e dai membri del segretariato ACP di cui all'articolo 7 del protocollo n. 2, i cui nomi e qualifiche sono notificati conformemente all'articolo 9 dello stesso protocollo, nonché dai dirigenti ACP del CSI e del CTA.

DICHIARAZIONE VIII**Dichiarazione comune relativa al protocollo sui privilegi e le immunità**

Nel quadro delle rispettive normative, gli Stati ACP concedono alle delegazioni della Commissione privilegi e immunità analoghi a quelli concessi alle missioni diplomatiche, affinché esse siano in grado di adempiere in modo soddisfacente ed efficace alle funzioni loro assegnate dall'accordo.

DICHIARAZIONE IX

Dichiarazione comune sull'articolo 49, paragrafo 2, relativo agli scambi e all'ambiente

Profondamente consapevoli dei rischi specifici connessi ai residui radioattivi, le parti si astengono da qualsiasi pratica di scarico di siffatti residui che attenti alla sovranità di Stati o che costituisca una minaccia per l'ambiente o la salute pubblica in altri paesi. Esse attribuiscono la massima importanza ad un'intensificazione della cooperazione internazionale volta a proteggere l'ambiente e la salute pubblica da questo tipo di rischi. In quest'ottica, affermano la loro determinazione a contribuire attivamente ai lavori in corso in sede di AIEA ai fini dell'elaborazione di un codice di buona condotta approvato a livello internazionale.

Per "residui radioattivi" la direttiva 92/3/Euratom del Consiglio, del 3 febbraio 1992, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori da essa, intende qualsiasi materiale che contenga radionuclidi o ne sia contaminato e per cui non sia prevista alcuna utilizzazione. La direttiva è applicabile alle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e ed a quelle verso la Comunità e fuori da essa, allorché i quantitativi e la concentrazione superano i livelli previsti all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996. I livelli stabiliti garantiscono il rispetto delle norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

Le spedizioni di residui radioattivi sono soggette ad un sistema di autorizzazione preventiva previsto dalla direttiva 92/3/Euratom. L'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva stabilisce che le autorità competenti degli stati membri non autorizzano le spedizioni di residui radioattivi verso uno Stato non comunitario parte della quarta convenzione ACP-CEE, tenendo conto tuttavia dell'articolo 14. La Comunità assicura che l'articolo 11 della direttiva 92/3/Euratom sarà rivisto in modo da includere tutti gli Stati non comunitari parti del presente accordo. Sino ad allora, la Comunità agirà come se le parti soprammenzionate fossero già state incluse.

Le parti si adoperano per firmare e ratificare nei tempi più brevi la convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, nonché la modifica del 1995 alla stessa convenzione, di cui alla decisione III/1.

DICHIARAZIONE X

Dichiarazione ACP sugli scambi e l'ambiente

Gli Stati ACP manifestano la loro viva preoccupazione dinanzi ai problemi ambientali in generale e più particolarmente in relazione ai movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e di residui nucleari e radioattivi.

Per quanto riguarda l'interpretazione e l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera d) dell'accordo, gli Stati ACP hanno espresso la ferma intenzione di attenersi ai principi e alle disposizioni della risoluzione dell'OUA relativa al controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento in Africa, che figura nel documento AHG 182 (XXV).

DICHIARAZIONE XI

Dichiarazione comune sul patrimonio culturale ACP

1. Le parti esprimono la propria comune volontà di promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di ciascun paese ACP, a livello internazionale, bilaterale e privato, nonché nel quadro del presente accordo.
2. Le parti riconoscono l'esigenza di agevolare l'accesso di storici e di ricercatori ACP agli archivi, al fine di promuovere lo sviluppo degli scambi di informazioni sul patrimonio culturale degli Stati ACP.
3. Esse riconoscono l'utilità dell'assistenza fornita, anche mediante la promulgazione e applicazione dell'appropriata legislazione, ad attività specifiche svolte, specialmente nel campo della formazione, a favore della conservazione, tutela ed esposizione delle proprietà, dei monumenti e degli oggetti di interesse culturale.
4. Le parti ribadiscono l'importanza di intraprendere attività culturali comuni, agevolando la mobilità di artisti di paesi ACP e di paesi europei, nonché lo scambio di oggetti culturali rappresentativi delle loro culture e civiltà, al fine di potenziare il livello di reciproca comprensione e solidarietà tra le rispettive popolazioni.

DICHIARAZIONE XII**Dichiarazione degli Stati ACP sul ritorno o sulla restituzione dei beni culturali**

Gli Stati ACP invitano la Comunità e gli Stati membri che riconoscono il diritto legittimo degli Stati ACP in materia di identità culturale a favorire il ritorno o la restituzione dei beni culturali provenienti dagli Stati ACP attualmente negli Stati membri.

DICHIARAZIONE XIII**Dichiarazione comune sui diritti d'autore**

Le parti riconoscono che la promozione della protezione dei diritti d'autore è parte integrante della cooperazione culturale, intesa a promuovere la valorizzazione di ogni forma di espressione umana. Questa protezione è inoltre una condizione indispensabile affinché possano emergere e svilupparsi attività di produzione, di diffusione e di edizione.

Pertanto, nell'ambito della cooperazione culturale ACP-CE, le due parti operano a favore della promozione e del rispetto dei diritti d'autore e dei diritti analoghi.

In questo ambito e secondo le norme e procedure previste dall'accordo, la Comunità può fornire un sostegno finanziario e tecnico per la diffusione delle informazioni sui diritti d'autore, per l'aggiornamento degli operatori economici in materia di protezione di tali diritti e per l'elaborazione delle legislazioni nazionali intese a meglio garantirli.

DICHIARAZIONE XIV

Dichiarazione comune sulla cooperazione regionale e le regioni ultraperiferiche (articolo 28)

Il riferimento alle regioni ultraperiferiche riguarda la Comunità autonoma spagnola delle Isole Canarie, i quattro dipartimenti francesi d'oltremare - Guadalupa, Guiana, Martinica e Riunione - e le regioni autonome portoghesi delle Azzorre e di Madeira.

DICHIARAZIONE XV

Dichiarazione comune sulle adesioni

L'adesione di qualunque Stato terzo al presente accordo avviene conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 e agli obiettivi dell'articolo 2 stabiliti dal gruppo ACP nell'accordo di Georgetown, modificato nel novembre 1992.

DICHIARAZIONE XVI

**Dichiarazione comune sull'adesione dei paesi e territori
di cui alla parte quarta del trattato CE**

La Comunità e gli Stati ACP sono disposti a consentire ai paesi e territori d'oltremare di cui alla parte quarta del trattato, divenuti indipendenti, di aderire al presente accordo se essi desiderano che le loro relazioni con la Comunità proseguano in questa forma.

DICHIARAZIONE XVII

Dichiarazione comune sull'articolo 66 (alleggerimento del debito) dell'accordo

Le parti concordano sui seguenti principi:

- a) a lungo termine, le parti perseguiranno un miglioramento dell'iniziativa a favore dei paesi poveri fortemente indebitati (HIPC) e promuoveranno un programma approfondito, più ampio e più rapido di alleggerimento del debito dei paesi ACP;
- b) le parti perseguiranno inoltre la creazione e la messa in opera di meccanismi di sostegno per la riduzione del debito a favore di paesi ACP che non sono ancora ammissibili all'iniziativa HIPC.

DICHIARAZIONE XVIII

Dichiarazione UE sul protocollo finanziario

Dei 13 500 mio EUR che costituiscono l'importo complessivo del 9° FES, 12 500 milioni sono resi immediatamente disponibili al momento dell'entrata in vigore del protocollo finanziario. I restanti 1 000 mio EUR saranno svincolati in base alla verifica dei risultati, di cui al paragrafo 7 del protocollo finanziario, che sarà effettuata nel 2004.

Nel valutare l'esigenza di nuove risorse si terrà debitamente conto tanto di questa verifica dei risultati, quanto di una data limite per l'impegno dei fondi del 9° FES.

DICHIARAZIONE XIX

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sul processo di programmazione

La Comunità e i suoi Stati membri ribadiscono la propria adesione all'accordo relativo ad una riforma della programmazione per l'attuazione dell'assistenza finanziata dal 9° FES.

In tale contesto, la Comunità e i suoi Stati membri ritengono che un meccanismo di verifica adeguatamente messo in atto sia lo strumento più importante per un'efficace programmazione. Il processo di verifica concordato per disciplinare l'attuazione del 9° FES garantirà la continuità del processo di programmazione, consentendo nel contempo periodici adeguamenti della strategia di sostegno al paese che riflettano gli sviluppi delle esigenze e dei risultati conseguiti dallo Stato ACP interessato.

Al fine di usufruire appieno dei benefici della riforma e garantire l'efficacia del processo di programmazione, la Comunità e i suoi Stati membri ribadiscono l'impegno politico a favore dei seguenti principi:

Nei limiti del possibile, le verifiche devono essere effettuate nello Stato ACP interessato. Il fatto di circoscrivere l'ambito geografico delle verifiche non implica che gli Stati membri o i servizi della Commissione non possano seguire o non siano debitamente coinvolti nel processo di programmazione.

I limiti di tempo stabiliti per il completamento delle verifiche devono essere rispettati.

Le verifiche non devono costituire elementi a sé stanti nel processo di programmazione. Esse devono essere considerate strumenti di gestione destinati a sintetizzare i risultati del periodico (mensile) dialogo tra l'ordinatore nazionale e il capo delegazione della Commissione.

Le verifiche non devono appesantire il carico amministrativo per nessuna delle parti interessate. Occorre pertanto disciplinare la gestione delle procedure e degli obblighi di stesura di relazioni previsti nell'ambito del processo di programmazione. A tal fine, verranno riesaminati e adeguati i ruoli svolti nel processo decisionale rispettivamente dagli Stati membri e dalla Commissione.

DICHIARAZIONE XX

Dichiarazione comune sull'impatto delle fluttuazioni dei proventi da esportazione sugli Stati ACP piccoli, insulari e senza sbocco sul mare vulnerabili

Le parti prendono atto del fatto che gli Stati ACP temono che le modalità del meccanismo per l'ulteriore sostegno ai paesi soggetti alla fluttuazione dei proventi da esportazione non forniscano un sostegno sufficiente agli Stati piccoli, insulari e senza sbocco sul mare vulnerabili, esposti alla precarietà dei proventi da esportazione.

A partire dal secondo anno di funzionamento del meccanismo, e su richiesta di uno o più Stati ACP che hanno incontrato difficoltà, le parti accettano di riesaminare le modalità del meccanismo sulla base di una proposta della Commissione, al fine di porre rimedio, ove opportuno, agli effetti di tali fluttuazioni.

DICHIARAZIONE XXI

Dichiarazione della Comunità sull'allegato IV, articolo 3

La notifica dell'importo indicativo di cui all'allegato IV, articolo 3, non si applica agli Stati ACP con i quali la Comunità ha sospeso la cooperazione.

DICHIARAZIONE XXII

Dichiarazione comune sui prodotti agricoli
di cui all'allegato V, articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

Le parti prendono atto del fatto che la Comunità intende adottare le misure che figurano in allegato, stabilite il giorno della firma dell'accordo, per garantire agli Stati ACP il trattamento preferenziale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), per quanto riguarda taluni prodotti agricoli e trasformati.

Esse prendono atto del fatto che la Comunità dichiara che farà il necessario per garantire che siano adottati in tempo utile i corrispondenti regolamenti agricoli e che, nei limiti del possibile, tali regolamenti entrino in vigore contemporaneamente al regime interinale che sarà introdotto dopo la firma dell'accordo successivo alla quarta convenzione ACP-CE, firmata a Lomé il 15 dicembre 1989.

Trattamento preferenziale relativo ai prodotti agricoli e alimentari originari degli Stati ACP

01 ANIMALI VIVI

0101 CAVALLI, ASINI, MULI E BARDOTTI, VIVI

0101 esenzione

0102 ANIMALI VIVI DELLA SPECIE BOVINA

01029005 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem

01029021 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem

01029029 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem

01029041 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem

01029049 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem

01029051 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem

01029059 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem

01029061 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem

01029069 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem

01029071 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem

01029079 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem

0103 ANIMALI VIVI DELLA SPECIE SUINA

01039110 riduzione del 16%

01039211 riduzione del 16%

01039219 riduzione del 16%

Trattamento preferenziale relativo ai prodotti agricoli e alimentari originari degli Stati ACP

- 0104 ANIMALI VIVI DELLA SPECIE OVINA O CAPRINA
- 01041030 riduzione del 100% dei dazi doganali entro il limite del contingente (cat.1)
- 01041080 riduzione del 100% dei dazi doganali entro il limite del contingente (cat.1)
- 01042010 esenzione
- 01042090 riduzione del 100% dei dazi doganali entro il limite del contingente (cat.1)
- 0105 GALLI, GALLINE, ANATRE, OCHE, TACCHINI, TACCHINE E FARAONE, VIVI, DELLE SPECIE DOMESTICHE
- 0105 riduzione del 16%
- 0106 ALTRI ANIMALI VIVI (ESCLUSI CAVALLI, ASINI, MULI, BARDOTTI, BOVINI, SUINI, OVINI, CAPRINI, POLLAME, PESCE, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI, COLTURE MICROORGANICHE, ECC.)
- 0106 esenzione
- 02 CARNE E FRATTAGLIE COMMESTIBILI
- 0201 CARNI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, FRESCHE O REFRIGERATE
- 0201 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem (1)
- 0202 CARNI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, CONGELATE
- 0202 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem (1)

Trattamento preferenziale relativo ai prodotti agricoli e alimentari originari degli Stati ACP

| | |
|-------------|--|
| 0203 | CARNI DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE |
| 02031110 | entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50% |
| 02031190 | esenzione |
| 02031211 | entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50% |
| 02031219 | entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50% |
| 02031290 | esenzione |
| 02031911 | entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50% |
| 02031913 | entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50% |
| 02031915 | entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50% |
| ex 02031955 | entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50% (diverse dai piccoli filetti confezionati singolarmente) |
| 02031959 | entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50% |
| 02031990 | esenzione |
| 02032110 | entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50% |
| 02032190 | esenzione |
| 02032211 | entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50% |
| 02032219 | entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50% |
| 02032290 | esenzione |
| 02032911 | entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50% |
| 02032913 | entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50% |
| 02032915 | entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50% |
| ex 02032955 | entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50% (diverse dai piccoli filetti confezionati singolarmente) |
| 02032959 | entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50% |
| 02032990 | esenzione |

Trattamento preferenziale relativo ai prodotti agricoli e alimentari originari degli Stati ACP

- 0204 CARNI DI ANIMALI DELLA SPECIE OVINA O CAPRINA, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE
- 0204 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem;
pecore provenienti da allevamenti nazionali: entro il limite del contingente (contingente2) riduzione del 65% dei dazi specifici;
altre specie: entro il limite del contingente (contingente1) riduzione del 100% dei dazi specifici
- 0205 CARNI DI ANIMALI DELLA SPECIE EQUINA, ASININA O MULESCA, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE
- 0205 esenzione
- 0206 FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, SUINA, OVINA, CAPRINA, EQUINA, ASININA O MULESCA, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE
- 02061091 esenzione
- 02061095 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem (1)
- 02061099 esenzione
- 020621 esenzione
- 020622 esenzione
- 02062991 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem (1)
- 02062999 esenzione
- 02063021 entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50%
- 02063031 entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50%

Trattamento preferenziale relativo ai prodotti agricoli e alimentari originari degli Stati ACP

- 02063090 esenzione
- 02064191 entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50%
- 02064199 esenzione
- 02064991 entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50%
- 02064999 esenzione
- 020680 esenzione
- 020690 esenzione
-
- 0207 CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI, FRESCHE, REFRIGERATE O
CONGELATE, DI GALLI E DI GALLINE, DI ANATRE, DI OCHE, DI
TACCHINE E DI TACCHINI E DI FARAONE
- 0207 entro il limite del contingente (cat.3) riduzione del 65%
-
- 0208 ALTRE CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI, FRESCHE,
REFRIGERATE O CONGELATE: DI CONIGLI O LEPRI, DI PICCIONI
DOMESTICI E DI ALTRI ANIMALI NON NOMINATI NÉ COMPRESI
ALTROVE
- 0208 esenzione
-
- 0209 LARDO SENZA PARTI MAGRE, GRASSO DI MAIALE E GRASSO DI
VOLATILI, NON FUSI, FRESCHI, REFRIGERATI, CONGELATI,
SALATI O IN SALAMOIA, ESSICCATI O AFFUMICATI
-
- 02090011 entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50%
- 02090019 entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50%
- 02090030 entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50%
- 02090090 riduzione del 16%

Trattamento preferenziale relativo ai prodotti agricoli e alimentari originari degli Stati ACP

| | |
|----------|---|
| 0210 | CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI, SALATE O IN SALAMOIA, SECCHIE O AFFUMICATE; FARINE E POLVERI, COMMESTIBILI, DI CARNI O DI FRATTAGLIE |
| 02101111 | entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50% |
| 02101119 | entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50% |
| 02101131 | entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50% |
| 02101139 | entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50% |
| 02101190 | esenzione |
| 02101211 | entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50% |
| 02101219 | entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50% |
| 02101290 | esenzione |
| 02101910 | entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50% |
| 02101920 | entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50% |
| 02101930 | entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50% |
| 02101940 | entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50% |
| 02101951 | entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50% |
| 02101959 | entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50% |
| 02101960 | entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50% |
| 02101970 | entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50% |
| 02101981 | entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50% |
| 02101989 | entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50% |
| 02101990 | esenzione |
| 021020 | riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem |
| 02109010 | esenzione |

Trattamento preferenziale relativo ai prodotti agricoli e alimentari originari degli Stati ACP

- 02109011 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem;
pecore provenienti da allevamenti nazionali: entro il limite del
contingente (contingente2) riduzione del 65% dei dazi specifici;
altre specie: entro il limite del contingente (contingente1) riduzione del 100%
dei dazi specifici
- 02109019 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem;
pecore provenienti da allevamenti nazionali: entro il limite del
contingente (contingente2) riduzione del 65% dei dazi specifici;
altre specie: entro il limite del contingente (contingente1) riduzione del 100%
dei dazi specifici
- 02109021 esenzione
- 02109029 esenzione
- 02109031 entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50%
- 02109039 entro il limite del contingente (cat.7) riduzione del 50%
- 02109041 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem
- 02109049 esenzione
- 02109060 esenzione
- 02109071 riduzione del 16%
- 02109079 riduzione del 16%
- 02109080 esenzione
- 02109090 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem

03 PESCE E CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI

- 03 esenzione

Trattamento preferenziale relativo ai prodotti agricoli e alimentari originari degli Stati ACP

04 LATTE E DERIVATI DEL LATTE; UOVA DI VOLATILI; MIELE NATURALE;
PRODOTTI COMMESTIBILI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÈ
COMPRESI ALTROVE0401 LATTE E CREMA DI LATTE, NON CONCENTRATI E SENZA
AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI

0401 riduzione del 16%

0402 LATTE E CREMA DI LATTE, CONCENTRATI O CON AGGIUNTA DI
ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI

0402 entro il limite del contingente (cat.5) riduzione del 65%

0403 LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, IOGURT, CHEFIR E
ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI,
ANCHE CONCENTRATI O CON AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O
DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, O DI FRUTTA O CACAO

04031011 riduzione del 16%

04031013 riduzione del 16%

04031019 riduzione del 16%

04031031 riduzione del 16%

04031033 riduzione del 16%

04031039 riduzione del 16%

04031051 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem

Trattamento preferenziale relativo ai prodotti agricoli e alimentari originari degli Stati ACP

| | |
|----------|---|
| 04031053 | riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem |
| 04031059 | riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem |
| 04031091 | riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem |
| 04031093 | riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem |
| 04031099 | riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem |
| 04039011 | riduzione del 16% |
| 04039013 | riduzione del 16% |
| 04039019 | riduzione del 16% |
| 04039031 | riduzione del 16% |
| 04039033 | riduzione del 16% |
| 04039039 | riduzione del 16% |
| 04039051 | riduzione del 16% |
| 04039053 | riduzione del 16% |
| 04039059 | riduzione del 16% |
| 04039061 | riduzione del 16% |
| 04039063 | riduzione del 16% |
| 04039069 | riduzione del 16% |
| 04039071 | riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem |
| 04039073 | riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem |
| 04039079 | riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem |
| 04039091 | riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem |
| 04039093 | riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem |
| 04039099 | riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem |

Trattamento preferenziale relativo ai prodotti agricoli e alimentari originari degli Stati ACP

- 0404 SIERO DI LATTE, ANCHE CONCENTRATO O CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ; PRODOTTI COSTITUITI DI COMPONENTI NATURALI DEL LATTE, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE
- 0404 riduzione del 16%
- 0405 BURRO E ALTRE MATERIE GRASSE PROVENIENTI DAL LATTE
- 0405 riduzione del 16%
- 0406 FORMAGGI E LATTICINI
- 0406 entro il limite del contingente (cat.6) riduzione del 65%
- 0407 UOVA DI VOLATILI, IN GUSCIO, FRESCHE, CONSERVATE O COTTE
- 04070011 riduzione del 16%
- 04070019 riduzione del 16%
- 04070030 riduzione del 16%
- 04070090 esenzione

Trattamento preferenziale relativo ai prodotti agricoli e alimentari originari degli Stati ACP

0408 UOVA DI VOLATILI SGUSCIATE E TUORLI, FRESCHI, ESSICCATI, COTTI IN ACQUE O AL VAPORE, MODELLATI, CONGELATI O ALTRIMENTI CONSERVATI, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI

04081180 riduzione del 16%

04081981 riduzione del 16%

04081989 riduzione del 16%

04089180 riduzione del 16%

04089980 riduzione del 16%

0409 MIELE NATURALE

0409 esenzione

0410 UOVA DI TARTARUGA, NIDI DI VOLATILI E ALTRI PRODOTTI COMMESTIBILI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE

0410 esenzione

05 ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE

05 esenzione

Trattamento preferenziale relativo ai prodotti agricoli e alimentari originari degli Stati ACP**06 PIANTE VIVE E PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA**06 **esenzione****07 ORTAGGI O LEGUMI, PIANTE, RADICI E TUBERI MANGERECCI**0701 **PATATE, FRESCHE O REFRIGERATE**0701 **esenzione**0702 **POMODORI, FRESCI O REFRIGERATI**

0702 pomodori (diversi dai pomodori ciliegia) 15/11 al 30/4: riduzione del 60% dei dazi doganali ad valorem entro il limite del contingente (contingente13a);
pomodori ciliegia dal 15/11 al 30/4: riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem entro il limite del contingente (contingente13b)

0703 **CIPOLLE, SCALOGNI, AGLI, PORRI E ALTRI ORTAGGI AGLIACEI, FRESCI O REFRIGERATI**

07031019 riduzione del 15% dal 16/5 al 31/1, esenzione dal 1/2 al 15/5

07031090 riduzione del 16%

070320 riduzione del 15% dal 1/6 al 31/1, esenzione dal 1/2 al 31/5

070390 riduzione del 16%

Trattamento preferenziale relativo ai prodotti agricoli e alimentari originari degli Stati ACP

- 0704 CAVOLI, CAVOLFIORI, CAVOLI RICCI, CAVOLI RAPA E SIMILI
PRODOTTI COMMESTIBILI DEL GENERE BRASSICA, FRESCHI O
REFRIGERATI
- 070410 riduzione del 16%
- 070420 riduzione del 16%
- 07049010 riduzione del 16%
- 07049090 cavolo cinese: riduzione del 15% dal 1/1 al 30/10, esenzione dal 1/11 al
31/12; altri tipi di cavoli: riduzione del 16%
- 0705 LATTUGHE (LACTUCA SATIVA) E CICORIE (CICHORIUM SPP.),
FRESCHE O REFRIGERATE
- 070511 insalata iceberg: riduzione del 15% dal 1/11 al 30/6, esenzione dal 1/7 al
31/10; altre insalate: riduzione del 16%
- 070519 riduzione del 16%
- 070521 riduzione del 16%
- 070529 riduzione del 16%

Trattamento preferenziale relativo ai prodotti agricoli e alimentari originari degli Stati ACP

- 0706 CAROTE, NAVONI, BARBABIETOLE DA INSALATA, SALSEFRICA O BARBA DI BECCO, SEDANI-RAPA, RAVANELLI E SIMILI RADICI COMMESTIBILI, FRESCHI O REFRIGERATI
- 070610 carote: riduzione del 15% dal ¼ al 31/12, esenzione dal 1/1 al 31/3; navoni: riduzione del 16%
- 07069005 riduzione del 16%
- 07069011 riduzione del 16%
- 07069017 riduzione del 16%
- 07069030 esenzione
- ex 07069090 barbabietole da insalata e ravanelli (*raphanus sativus*): esenzione
- 0707 CETRIOLI E CETRIOLINI, FRESCHI O REFRIGERATI
- ex 07070005 piccoli cetrioli invernali dal 1/11 al 15/5: riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem;
cetrioli invernali (diversi dai piccoli cetrioli): riduzione del 16% dei dazi doganali ad valorem
- 07070090 riduzione del 16%
- 0708 LEGUMI DA GRANELLA, ANCHE SGRANATI, FRESCHI O REFRIGERATI
- 0708 esenzione

Trattamento preferenziale relativo ai prodotti agricoli e alimentari originari degli Stati ACP

| | |
|----------|--|
| 0709 | ALTRI ORTAGGI, FRESCHI O REFRIGERATI |
| 070910 | riduzione del 15% dal 1/1 al 30/9, riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem dal 1/10 al 31/12 |
| 070920 | riduzione del 15% dal 1/2 al 14/8, riduzione del 40% dal 16/1 al 31/1, esenzione dal 15/8 al 15/1 |
| 070930 | esenzione |
| 070940 | esenzione |
| 07095110 | riduzione del 16% |
| 07095130 | riduzione del 16% |
| 07095150 | riduzione del 16% |
| 07095190 | esenzione |
| 070952 | riduzione del 16% |
| 070960 | esenzione |
| 070970 | riduzione del 16% |
| 07099010 | riduzione del 16% |
| 07099020 | riduzione del 16% |
| 07099040 | riduzione del 16% |
| 07099050 | riduzione del 16% |
| 07099060 | riduzione di 1,81 EUR/t |
| 07099070 | riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem |
| 07099090 | esenzione |

Trattamento preferenziale relativo ai prodotti agricoli e alimentari originari degli Stati ACP

| | |
|----------|---|
| 0710 | ORTAGGI O LEGUMI, ANCHE COTTI, IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI |
| 071010 | esenzione |
| 071021 | esenzione |
| 071022 | esenzione |
| 071029 | esenzione |
| 071030 | esenzione |
| 071040 | riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem |
| 07108051 | esenzione |
| 07108059 | esenzione |
| 07108061 | esenzione |
| 07108069 | esenzione |
| 07108070 | esenzione |
| 07108080 | esenzione |
| 07108085 | esenzione |
| 07108095 | esenzione |
| 071090 | esenzione |

Trattamento preferenziale relativo ai prodotti agricoli e alimentari originari degli Stati ACP

- 0711 ORTAGGI O LEGUMI TEMPORANEAMENTE CONSERVATI, PER
ESEMPIO MEDIANTE ANIDRIDE SOLFOROSA O IN ACQUA
SALATA, SOLFORATA O ADDIZIONATA DI ALTRE SOSTANZE
ATTE AD ASSICURARNE TEMPORANEAMENTE LA
CONSERVAZIONE, MA NON ATTI PER L'ALIMENTAZIONE NELLO
STATO IN CUI SONO PRESENTATI
- 071110 esenzione
- 071130 esenzione
- 071140 esenzione
- 07119010 esenzione
- 07119030 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem
- 07119040 esenzione
- 07119060 esenzione
- 07119070 esenzione
- 07119090 esenzione
- 0712 ORTAGGI O LEGUMI, SECCHI, ANCHE TAGLIATI IN PEZZI O A
FETTE OPPURE TRITATI O POLVERIZZATI, MA NON ALTRIMENTI
PREPARATI
- 071220 esenzione
- 071230 esenzione
- 07129005 esenzione
- 07129019 riduzione di 1,81 EUR/t
- 07129030 esenzione
- 07129050 esenzione
- ex 07129090 esenzione, eccetto le olive

Trattamento preferenziale relativo ai prodotti agricoli e alimentari originari degli Stati ACP

0713 LEGUMI DA GRANELLA SECCHI, SGRANATI, ANCHE
DECORTICATI O SPEZZATI

0713 esenzione

0714 RADICI DI MANIOCA, D'ARROW-ROOT O DI SALEP, TOPINAMBUR,
PATATE DOLCI E ALTRE SIMILI RADICI E TUBERI AD ALTO
TENORE DI FECOLA O DI INULINA, FRESCHI O ESSICCATI, ANCHE
TAGLIATI IN PEZZI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS;
MIDOLLO DELLA PALMA A SAGO

07141010 riduzione di 8,38 EUR/t

07141091 esenzione

07141099 riduzione di 6,19 EUR/t

071420 esenzione

07149011 esenzione

07149019 riduzione di 6,19 EUR/t ; arrow-root: esenzione

07149090 esenzione

08 FRUTTA COMMESTIBILI; SCORZE DI AGRUMI O DI MELONI

0801 NOCI DI COCCO, NOCI DEL BRASILE E NOCI DI ACAGIÙ, FRESCHE
O SECCHIE, ANCHE SGUSCIATE O DECORTICATE

0801 esenzione

Trattamento preferenziale relativo ai prodotti agricoli e alimentari originari degli Stati ACP

0802 ALTRE FRUTTA A GUSCIO, FRESCHE O SECCHE, ANCHE
 SGUSCIATE O DECORTICATE (DIVERSE DALLE NOCI DI COCCO,
 NOCI DEL BRASILE E NOCI DI ACAGIÙ)

08021190 riduzione del 16%

08021290 riduzione del 16%

080221 riduzione del 16%

080222 riduzione del 16%

080231 esenzione

080232 esenzione

080240 riduzione del 16%

080250 esenzione

080290 esenzione

0803 BANANE, COMPRESSE LE FRUTTA DELLA PIANTAGGINE, FRESCHE
 O ESSICcate

08030011 esenzione

08030019 il regime comunitario di importazione delle banane è attualmente in esame.
Le parti convengono di accordare un adeguato trattamento preferenziale alle
banane originarie degli Stati ACP nell'ambito del futuro regime comunitario
nel settore delle banane.

08030090 esenzione

Trattamento preferenziale relativo ai prodotti agricoli e alimentari originari degli Stati ACP

**0804 DATTERI, FICHI, ANANASSI, AVOCADI, GUALAVE, MANGHI E
MANGOSTANI, FRESCHI O SECCHI**

080410 esenzione

08042010 esenzione dal 1/11-30/4 entro il limite del massimale (massimale 3)

08042090 esenzione

080430 esenzione

080440 esenzione

080450 esenzione

0805 AGRUMI, FRESCHI O SECCHI

**080510 riduzione del 80% dei dazi doganali ad valorem; entro i limiti del
quantitativo di riferimento (rq 1) dal 15/5 al 30/9 riduzione del 100%
dei dazi doganali ad valorem (4)**

**080520 riduzione del 80% dei dazi doganali ad valorem; entro i limiti del quantitativo
di riferimento (rq 2) dal 15/5 al 30/9 riduzione del 100% dei dazi doganali ad
valorem (4)**

08053090 esenzione

080540 esenzione

080590 esenzione

Trattamento preferenziale relativo ai prodotti agricoli e alimentari originari degli Stati ACP

| | |
|-------------|---|
| 0806 | UVE, FRESCHE O SECICHE |
| ex 08061010 | uve da tavola, senza semi: entro i limiti del contingente (contingente14) dal 1/12 al 31/1 esenzione; entro i limiti del quantitativo di riferimento (rq3) dal 1/12 al 31/3 esenzione (4) dal 1/2 al 31/3 esenzione (4) |
| 080620 | esenzione |
| 0807 | MELONI (COMPRESI I COCOMERI) E PAPAIE, FRESCHI |
| 0807 | esenzione |
| 0808 | MELE, PERE E COTOGNE, FRESCHE |
| 080810 | entro i limiti del contingente (cat.15) riduzione del 50% dei dazi doganali ad valorem |
| 08082010 | entro i limiti del contingente (cat.16) riduzione del 65% dei dazi doganali ad valorem |
| 08082050 | entro i limiti del contingente (cat.16) riduzione del 65% dei dazi doganali ad valorem |
| 08082090 | riduzione del 16% |

Trattamento preferenziale relativo ai prodotti agricoli e alimentari originari degli Stati ACP

- 0809 ALBICOCHE, CILIEGE, PESCHE (COMPRESSE LE PESCHE NOCI),
PRUGNE E PRUGNOLE, FRESCHE
- 080910 dal 1/5 al 31/8 riduzione del 15% dei dazi doganali ad valorem, dal 1/9 al
30/4 esenzione
- 08092005 dal 1/11 al 31/3: esenzione
- 080930 dal 1/4 al 30/11 riduzione del 15% dei dazi doganali ad valorem, dal 1/12 al
31/3 esenzione
- 08094005 dal 1/4 al 14/12 riduzione del 15% dei dazi doganali ad valorem, dal 15/12 al
31/3 esenzione
- 08094090 esenzione
- 0810 FRAGOLE, LAMPONI, MORE DI ROVO, RIBES GRAPPOLI,
COMPRESO IL RIBES NERO (CASSIS), UVA SPINA E ALTRE FRUTTA
COMMESTIBILI, FRESCHE, NON NOMINATE NÈ COMPRESSE
ALTROVE
- 08101005 entro il limite del contingente (cat.17) dal 1/11 al 29/2 esenzione
- 08101080 entro il limite del contingente (cat.17) dal 1/11 al 29/2 esenzione
- 081020 riduzione del 16%
- 081030 riduzione del 16%
- 08104030 esenzione
- 08104050 dazio= 3%
- 08104090 dazio= 5%
- 081090 esenzione

Trattamento preferenziale relativo ai prodotti agricoli e alimentari originari degli Stati ACP

**0811 FRUTTA ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATE,
ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI**

| | |
|----------|---|
| 08111011 | riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem |
| 08111019 | esenzione |
| 08111090 | esenzione |
| 08112011 | riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem |
| 08112019 | esenzione |
| 08112031 | esenzione |
| 08112039 | esenzione |
| 08112051 | esenzione |
| 08112059 | esenzione |
| 08112090 | esenzione |
| 08119011 | riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem |
| 08119019 | riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem |
| 08119031 | esenzione |
| 08119039 | esenzione |
| 08119050 | esenzione |
| 08119070 | esenzione |
| 08119075 | esenzione |
| 08119080 | esenzione |
| 08119085 | esenzione |
| 08119095 | esenzione |

Trattamento preferenziale relativo ai prodotti agricoli e alimentari originari degli Stati ACP

0812 FRUTTA E NOCI TEMPORANEAMENTE CONSERVATE, PER ESEMPIO MEDIANTE ANIDRIDE SOLFOROSA O IN ACQUA SALATA, SOLFORATA O ADDIZIONATA DI ALTRE SOSTANZE ATTE AD ASSICURARNE TEMPORANEAMENTE LA CONSERVAZIONE, MA NON ATTE PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATE

081210 esenzione

081220 esenzione

08129010 esenzione

08129020 esenzione

08129030 esenzione

08129040 esenzione

08129050 esenzione

08129060 esenzione

08129070 esenzione

08129095 esenzione

0813 ALBICOCHE, PRUGNE, MELE, PESCHE, PERE, PAPAIE, TAMARINDI E ALTRE FRUTTA SECHE NON NOMINATE NÉ COMPRESSE ALTROVE; MISCUGLI DI FRUTTA SECHE O DI FRUTTA A GUSCIO ATTE PER L'ALIMENTAZIONE

0813 esenzione

Trattamento preferenziale relativo ai prodotti agricoli e alimentari originari degli Stati ACP

0814 SCORZE DI AGRUMI O DI MELONI, COMPRESSE QUELLE DI
COCOMERI, FRESCHE, CONGELATE, SECCHHE OPPURE
PRESENTATE TEMPORANEAMENTE IN ACQUA SALATA O
ADDIZIONATA DI ALTRE SOSTANZE

0814 esenzione

09 CAFFÈ, TÈ, MATE E SPEZIE

09 esenzione

10 CEREALI

1001 FRUMENTO (GRANO) E FRUMENTO SEGALATO

100110 entro il limite del contingente (cat.10) riduzione del 50%

10019010 esenzione

10019091 entro il limite del contingente (cat.10) riduzione del 50%

10019099 entro il limite del contingente (cat.10) riduzione del 50%

1002 SEGALA

1002 entro il limite del contingente (cat.10) riduzione del 50%

1003 ORZO

1003 entro il limite del contingente (cat.10) riduzione del 50%

Trattamento preferenziale relativo ai prodotti agricoli e alimentari originari degli Stati ACP

| | |
|----------|--|
| 1004 | AVENA |
| 1004 | entro il limite del contingente (cat.10) riduzione del 50% |
| 1005 | GRANTURCO |
| 10051090 | riduzione di 1,81 EUR/t |
| 100590 | riduzione di 1,81 EUR/t |
| 1006 | RISO |
| 10061010 | esenzione |
| 10061021 | entro il limite del contingente (cat.11) riduzione del 65% e di 4,34 EUR/t (2) |
| 10061023 | entro il limite del contingente (cat.11) riduzione del 65% e di 4,34 EUR/t (2) |
| 10061025 | entro il limite del contingente (cat.11) riduzione del 65% e di 4,34 EUR/t (2) |
| 10061027 | entro il limite del contingente (cat.11) riduzione del 65% e di 4,34 EUR/t (2) |
| 10061092 | entro il limite del contingente (cat.11) riduzione del 65% e di 4,34 EUR/t (2) |
| 10061094 | entro il limite del contingente (cat.11) riduzione del 65% e di 4,34 EUR/t (2) |
| 10061096 | entro il limite del contingente (cat.11) riduzione del 65% e di 4,34 EUR/t (2) |
| 10061098 | entro il limite del contingente (cat.11) riduzione del 65% e di 4,34 EUR/t (2) |
| 100620 | entro il limite del contingente (cat.11) riduzione del 65% e di 4,34 EUR/t (2) |
| 100630 | entro il limite del contingente (cat.11) riduzione di 16,78 EUR/t e successiva riduzione del 65% e di 6,52 EUR/t (2) |
| 100640 | entro il limite del contingente (cat.12) riduzione del 65% e di 3,62 EUR/t (2) |

Trattamento preferenziale relativo ai prodotti agricoli e alimentari originari degli Stati ACP

1007 SORGO DA GRANELLA

1007 riduzione del 60% entro il limite del massimale (massimale 3) (3)

1008 GRANO SARACENO, MIGLIO, SCAGLIOLA E ALTRI CEREALI
(DIVERSI DA FRUMENTO (GRANO) E FRUMENTO SEGALATO,
SEGALA, ORZO, AVENA, GRANTURCO, RISO E SORGO DA
GRANELLA)

100810 entro il limite del contingente (cat.10) riduzione del 50%

100820 riduzione del 100% entro il limite del massimale (massimale 2) (3)

100890 entro il limite del contingente (cat.10) riduzione del 50%

11 PRODOTTI DELLA MACINAZIONE; MALTO; AMIDI E FECOLE; INULINA;
GLUTINE DI FRUMENTO

1101 FARINE DI FRUMENTO (GRANO) O DI FRUMENTO SEGALATO

1101 riduzione del 16%

1102 FARINE DI CEREALI (DIVERSI DAL FRUMENTO (GRANO) O DAL
FRUMENTO SEGALATO)

110210 riduzione del 16%

11022010 riduzione di 7,3 EUR/t

11022090 riduzione di 3,6 EUR/t

110230 riduzione di 3,6 EUR/t

11029010 riduzione di 7,3 EUR/t

11029030 riduzione di 7,3 EUR/t

11029090 riduzione di 3,6 EUR/t

Trattamento preferenziale relativo ai prodotti agricoli e alimentari originari degli Stati ACP

| | |
|----------|--|
| 1103 | SEMOLE, SEMOLINI E AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DI CEREALI |
| 110311 | riduzione del 16% |
| 110312 | riduzione di 7,3 EUR/t |
| 11031310 | riduzione di 7,3 EUR/t |
| 11031390 | riduzione di 3,6 EUR/t |
| 110314 | riduzione di 3,6 EUR/t |
| 11031910 | riduzione di 7,3 EUR/t |
| 11031930 | riduzione di 7,3 EUR/t |
| 11031990 | riduzione di 3,6 EUR/t |
| 110321 | riduzione di 7,3 EUR/t |
| 11032910 | riduzione di 7,3 EUR/t |
| 11032920 | riduzione di 7,3 EUR/t |
| 11032930 | riduzione di 7,3 EUR/t |
| 11032940 | riduzione di 7,3 EUR/t |
| 11032950 | riduzione di 3,6 EUR/t |
| 11032990 | riduzione di 3,6 EUR/t |

Trattamento preferenziale relativo ai prodotti agricoli e alimentari originari degli Stati ACP

| | |
|----------|---|
| 1104 | CEREALI ALTRIMENTI LAVORATI, PER ESEMPIO, MONDATI, SCHIACCIATI, IN FIOCCHI, PERLATI, TAGLIATI O SPEZZATI; GERMI DI CEREALI, INTERI, SCHIACCIATI, IN FIOCCHI O MACINATI (DIVERSI DA FARINE DI CEREALI, RISO SEMIGREGGIO E RISO LAVORATO O RISO SEMILAVORATO E ROTTURE DI RISO) |
| 11041110 | riduzione di 3,6 EUR/t |
| 11041190 | riduzione di 7,3 EUR/t |
| 11041210 | riduzione di 3,6 EUR/t |
| 11041290 | riduzione di 7,3 EUR/t |
| 110419 | riduzione di 7,3 EUR/t |
| 11042110 | riduzione di 3,6 EUR/t |
| 11042130 | riduzione di 3,6 EUR/t |
| 11042150 | riduzione di 7,3 EUR/t |
| 11042190 | riduzione di 3,6 EUR/t |
| 11042199 | riduzione di 3,6 EUR/t |
| 110422 | riduzione di 3,6 EUR/t |
| 110423 | riduzione di 3,6 EUR/t |
| 110429 | riduzione di 3,6 EUR/t |
| 110430 | riduzione di 7,3 EUR/t |
| 1105 | FARINA, SEMOLINO, POLVERE, FIOCCHI, GRANULI E AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DI PATATE |
| 1105 | esenzione |

Trattamento preferenziale relativo ai prodotti agricoli e alimentari originari degli Stati ACP

1106 FARINE E SEMOLINI DI ALTRI LEGUMI DA GRANELLA SECCHI
DELLA VOCE 0713, DI SAGO O DELLA VOCE 0714 O DEI PRODOTTI
DEL CAPO 8

110610 esenzione

11062010 riduzione di 7,98 EUR/t ; arrow-root: esenzione

11062090 riduzione di 29,18 EUR/t ; arrow-root: esenzione

110630 esenzione

1108 AMIDI E FECOLE; INULINA

110811 riduzione di 24,8 EUR/t

110812 riduzione di 24,8 EUR/t

110813 riduzione di 24,8 EUR/t

110814 riduzione del 50% + riduzione di 24,8 EUR/t

11081910 riduzione di 37,2 EUR/t

11081990 riduzione del 50% + riduzione di 24,8 EUR/t; arrow-root: esenzione

110820 esenzione

1109 GLUTINE DI FRUMENTO (GRANO), ANCHE ALLO STATO SECCO

1109 riduzione di 219 EUR/t

Trattamento preferenziale relativo ai prodotti agricoli e alimentari originari degli Stati ACP

12 SEMI E FRUTTI OLEOSI; SEMI, SEMENTI E FRUTTI DIVERSI; PIANTE INDUSTRIALI O MEDICINALI; PAGLIE E FORAGGI

- 1208 FARINE DI SEMI E FRUTTI OLEOSI (DIVERSE DALLA FARINA DI SENAPA)
- 120810 **esenzione**
- 1209 SEMI, FRUTTI E SPORE DA SEMENTA (DIVERSI DA SEMI, FRUTTI E SPORE DI LEGUMI DA GRANELLA E GRANTURCO DOLCE, CAFFÈ, TÈ, MATE E SPEZIE, CEREALI, SEMI E FRUTTI OLEOSI E SEMI E FRUTTI UTILIZZATI PRINCIPALMENTE IN PROFUMERIA,
- 1209 **esenzione**
- 1210 CONI DI LUPPOLO FRESCHI O SECCHI, ANCHE TRITATI, MACINATI O IN FORMA DI PELLETS; LUPPOLINA
- 1210 **esenzione**
- 1211 PIANTE, PARTI DI PIANTE, SEMI E FRUTTI, DELLE SPECIE UTILIZZATE PRINCIPALMENTE IN PROFUMERIA, IN MEDICINA O NELLA PREPARAZIONE DI INSETTICIDI, ANTIPARASSITARI O SIMILI, FRESCHI O SECCHI, ANCHE TAGLIATI, FRANTUMANTI O POLVERIZZATI
- 1211 **esenzione**

Trattamento preferenziale relativo ai prodotti agricoli e alimentari originari degli Stati ACP

1212 CARRUBE, ALGHE, BARBABIETOLE DA ZUCCHERO E CANNE DA ZUCCHERO, FRESCHE O SECCHIE, ANCHE POLVERIZZATE; NOCCIOLI E MANDORLE DI FRUTTI E ALTRI PRODOTTI VEGETALI, COMPRESSE LE RADICI DI CICORIA NON TORREFATTE DELLA VARIETÀ CICHORIUM INTYBUS SATIVUM

121210 esenzione

121230 esenzione

121291 riduzione del 16% (5)

121292 riduzione del 16% (5)

12129910 esenzione

1214 NAVONI RUTABAGA, BARBABIETOLE DA FORAGGIO, RADICI DA FORAGGIO, FIENO, ERBA MEDICA, TRIFOGLIO, LUPINELLA, CAVOLI DA FORAGGIO, LUPINO, VECCE E ALTRI SIMILI PRODOTTI DA FORAGGIO, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS

12149010 esenzione

13 GOMME, RESINE E ALTRI SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI

13 esenzione

Trattamento preferenziale relativo ai prodotti agricoli e alimentari originari degli Stati ACP

15 GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE

1501 STRUTTO, ALTRI GRASSI DI MAIALE E GRASSI DI VOLATILI FUSI, ANCHE PRESSATI O ESTRATTI MEDIANTE SOLVENTI

1501 riduzione del 16%

1502 GRASSI DI ANIMALI DELLE SPECIE BOVINA, OVINA O CAPRINA, GREGGI O FUSI, ANCHE PRESSATI O ESTRATTI MEDIANTE SOLVENTI

1502 esenzione

1503 STEARINA SOLARE, OLIO DI STRUTTO, OLEOSTEARINA, OLEOMARGARINA E OLIO DI SEVO (DIVERSI DAGLI OLI EMULSIONATI, MESCOLATI O ALTRIMENTI PREPARATI)

1503 esenzione

1504 GRASSI, OLI E LORO FRAZIONI, DI PESCE O DI MAMMIFERI MARINI, ANCHE RAFFINATI (DIVERSI DAI GRASSI E OLI MODIFICATI CHIMICAMENTE)

1504 esenzione

Trattamento preferenziale relativo ai prodotti agricoli e alimentari originari degli Stati ACP

- 1505 GRASSO DI LANA E SOSTANZE GRASSE DERIVATE, COMPRESA LA LANOLINA
- 1505 esenzione
- 1506 ALTRI GRASSI E OLI ANIMALI E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE (DIVERSI DAI GRASSI DI MAIALE, GRASSI DI VOLATILI, GRASSI DI ANIMALI DELLE SPECIE BOVINA, OVINA O CAPRINA, GRASSI DI PESCI O DI MAMMIFERI MARINI, STEARINA SOLARE)
- 1506 esenzione
- 1507 OLIO DI SOIA E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI (DIVERSI DAGLI OLI MODIFICATI CHIMICAMENTE)
- 1507 esenzione
- 1508 OLIO DI ARACHIDE E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE
- 1508 esenzione
- 1511 OLIO DI PALMA E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI (DIVERSI DAGLI OLI MODIFICATI CHIMICAMENTE)
- 1511 esenzione

Trattamento preferenziale relativo ai prodotti agricoli e alimentari originari degli Stati ACP

1512 OLI DI GIRASOLE, DI CARTAMO O DI COTONE E LORO FRAZIONI,
ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE

1512 esenzione

1513 OLI DI COCCO (OLIO DI COPRA), DI PALMISTI O DI BABASSÙ E LORO
FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE

1513 esenzione

1514 OLIO DI RAVIZZONE, DI COLZA O DI SENAPA E LORO FRAZIONI,
ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE

1514 esenzione

Trattamento preferenziale relativo ai prodotti agricoli e alimentari originari degli Stati ACP

- 1515 ALTRI GRASSI ED OLI VEGETALI, COMPRESO L'OLIO DI JOJOBA, E LORO FRAZIONI, FISSI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE
- 1515 esenzione
- 1516 GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI E LORO FRAZIONI, PARZIALMENTE O TOTALMENTE IDROGENATI, INTERESTERIFICATI, RIESTERIFICATI O ELAIDINIZZATI, ANCHE RAFFINATI, MA NON ALTRIMENTI PREPARATI
- 1516 esenzione
- 1517 MARGARINA; ALTRE MISCELE O PREPARAZIONI ALIMENTARI DI GRASSI E DI OLI VEGETALI O ANIMALI O DI FRAZIONI DI DIFFERENTI GRASSI O OLI ALIMENTARI
- 15171010 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem
- 15171090 esenzione
- 15179010 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem
- 15179091 esenzione
- 15179093 esenzione
- 15179099 esenzione

Trattamento preferenziale relativo ai prodotti agricoli e alimentari originari degli Stati ACP

- 1518 ALTRI GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI E LORO FRAZIONI, COTTI, OSSIDATI, DISIDRATATI, SOLFORATI, SOFFIATI, STANDOLIZZATI O ALTRIMENTI MODIFICATI CHIMICAMENTE; MISCUGLI O PREPARAZIONI NON ALIMENTARI DI GRASSI O DI OLI ANIMALI O VEGETALI O FRAZIONI DI DIFFERENTI GRASSI O OLI, NON NOMINATE NÉ COMPRESSE ALTROVE
- 1518 esenzione
- 1520 GLICEROLO (GLICERINA) ANCHE GREGGIO; ACQUE E LISCIVIE GLICERINOSE
- 1520 esenzione
- 1521 CERE VEGETALI, CERE DI API O DI ALTRI INSETTI E SPERMACETI, ANCHE RAFFINATI O COLORATI, (DIVERSE DAI TRIGLICERIDI)
- 1521 esenzione
- 1522 DEGRAS; RESIDUI PROVENIENTI DAL TRATTAMENTO DELLE SOSTANZE GRASSE O DELLE CERE ANIMALI O VEGETALI
- 15220010 esenzione
- 15220091 esenzione
- 15220099 esenzione

Trattamento preferenziale relativo ai prodotti agricoli e alimentari originari degli Stati ACP

16 PREPARAZIONI DI CARNI, DI PESCI O DI CROSTACEI, DI MOLLUSCHI O DI ALTRI
INVERTEBRATI ACQUATICI

- 1601 SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, DI CARNE, DI FRATTAGLIE O DI SANGUE; PREPARAZIONI ALIMENTARI A BASE DI TALI PRODOTTI
- 1601 entro i limiti del contingente (cat.8) riduzione del 65%
- 1602 PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI, DI FRATTAGLIE O DI SANGUE (DIVERSE DA SALSICCE E PRODOTTI SIMILI, ESTRATTI E SUGHI DI CARNE)
- 160210 riduzione del 16%
- 16022011 esenzione
- 16022019 esenzione
- 16022090 riduzione del 16%
- 160231 entro il limite del contingente (cat.4) riduzione del 65%
- 160232 entro il limite del contingente (cat.4) riduzione del 65%
- 160239 entro il limite del contingente (cat.4) riduzione del 65%
- 16024110 riduzione del 16%
- 16024190 esenzione
- 16024210 riduzione del 16%
- 16024290 esenzione
- 160249 riduzione del 16%
- 16025031 esenzione

Trattamento preferenziale relativo ai prodotti agricoli e alimentari originari degli Stati ACP

| | |
|----------|---|
| 16025039 | esenzione |
| 16025080 | esenzione |
| 16029010 | riduzione del 16% |
| 16029031 | esenzione |
| 16029041 | esenzione |
| 16029051 | riduzione del 16% |
| 16029069 | esenzione |
| 16029072 | esenzione |
| 16029074 | esenzione |
| 16029076 | esenzione |
| 16029078 | esenzione |
| 16029098 | esenzione |
| 1603 | ESTRATTI E SUGHI DI CARNI, DI PESCI O DI CROSTACEI, DI MOLLUSCHI O DI ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI |
| 1603 | esenzione |
| 1604 | PREPARAZIONI E CONSERVE DI PESCI; CAVIALE E SUOI SUCCEDANEI PREPARATI CON UOVA DI PESCE |
| 1604 | esenzione |
| 1605 | CROSTACEI, MOLLUSCHI ED ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI, PREPARATI O CONSERVATI |
| 1605 | esenzione |

Trattamento preferenziale relativo ai prodotti agricoli e alimentari originari degli Stati ACP

17 ZUCCHERI E PRODOTTI A BASE DI ZUCCHERI

| | |
|----------|---|
| 1702 | ALTRI ZUCCHERI, COMPRESI IL LATTOSIO, IL MALTOSIO, IL GLUCOSIO E IL FRUTTOSIO (LEVULOSIO) CHIMICAMENTE PURI, ALLO STATO SOLIDO; SCIROPPI DI ZUCCHERI SENZA AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O DI COLORANTI; SUCCEDANEI DEL MIELE, ANCHE MESCOLATI CON MIELE NATURALE; ZUCCHERI E MELASSI CARAMELLATI |
| 170211 | riduzione del 16% |
| 170219 | riduzione del 16% |
| 170220 | riduzione del 16% (5) |
| 17023010 | riduzione del 16% (5) |
| 17023051 | riduzione di 117 EUR/t |
| 17023059 | riduzione di 81 EUR/t |
| 17023091 | riduzione di 117 EUR/t |
| 17023099 | riduzione di 81 EUR/t |
| 17024010 | riduzione del 16% (5) |
| 17024090 | riduzione di 81 EUR/t |
| 170250 | esenzione |
| 170260 | riduzione del 16% (5) |
| 17029010 | esenzione |
| 17029030 | riduzione del 16% (5) |
| 17029050 | riduzione di 81 EUR/t |
| 17029060 | riduzione del 16% (5) |
| 17029071 | riduzione del 16% (5) |
| 17029075 | riduzione di 117 EUR/t |
| 17029079 | riduzione di 81 EUR/t |
| 17029080 | riduzione del 16% (5) |
| 17029099 | riduzione del 16% (5) |

Trattamento preferenziale relativo ai prodotti agricoli e alimentari originari degli Stati ACP

1703 MELASSI OTTENUTI DALL'ESTRAZIONE O DALLA RAFFINAZIONE
DELLO ZUCCHERO

1703 entro il limite del contingente (cat.9) riduzione del 100%

1704 PRODOTTI A BASE DI ZUCCHERI NON CONTENENTI CACAO
(COMPRESO IL CIOCCOLATO BIANCO)

170410 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem

17049010 esenzione

17049030 esenzione

17049051 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem

17049055 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem

17049061 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem

17049065 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem

17049071 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem

17049075 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem

17049081 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem

17049099 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem

18 CACAO E SUE PREPARAZIONI

1801 CACAO IN GRANI, INTERI O INFRANTI; GREGGIO O TORREFATTO

1801 esenzione

1802 GUSCI O PELLICOLE (BUCCE) E ALTRI RESIDUI DI CACAO

1802 esenzione

Trattamento preferenziale relativo ai prodotti agricoli e alimentari originari degli Stati ACP

- 1803 PASTA DI CACAO, ANCHE SGRASSATA
- 1803 esenzione
- 1804 BURRO, GRASSO E OLIO DI CACAO
- 1804 esenzione
- 1805 CACAO IN POLVERE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI
- 1805 esenzione
- 1806 CIOCCOLATA E ALTRE PREPARAZIONI ALIMENTARI CONTENENTI CACAO
- 18061015 esenzione
- 18061020 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem
- 18061030 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem
- 18061090 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem
- 180620 esenzione

Trattamento preferenziale relativo ai prodotti agricoli e alimentari originari degli Stati ACP

| | |
|----------|---|
| 180631 | esenzione |
| 180632 | esenzione |
| 18069011 | esenzione |
| 18069019 | esenzione |
| 18069031 | esenzione |
| 18069039 | esenzione |
| 18069050 | esenzione |
| 18069060 | riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem |
| 18069070 | riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem |
| 18069090 | riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem |

19 PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI, DI FARINE, DI AMIDI, DI FECOLE O DI LATTE;
PRODOTTI DELLA PASTICCERIA

| | |
|----------|---|
| 1901 | ESTRATTI DI MALTO; PREPARAZIONI ALIMENTARI DI FARINE, SEMOLINI, AMIDI, FECOLE O ESTRATTI DI MALTO, NON CONTENENTI CACAO O CONTENENTI MENO DEL 40 %, IN PESO, DI CACAO, NON NOMINATE NÉ COMPRESSE ALTROVE; PREPARAZIONI ALIMENTARI DI PRODOTTI DELLE VOCI DA 04 01 A 04 04 |
| 190110 | riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem; esenzione EA alla condizione (c1) |
| 190120 | riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem; esenzione EA alla condizione (c1) |
| 19019011 | riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem |
| 19019019 | riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem |
| 19019091 | esenzione |
| 19019099 | riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem; esenzione EA alla condizione (c1) |

Trattamento preferenziale relativo ai prodotti agricoli e alimentari originari degli Stati ACP

- 1902 PASTE ALIMENTARI, ANCHE COTTE O FARCITE, DI CARNE O DI ALTRE SOSTANZE, OPPURE ALTRIMENTI PREPARATE, QUALI SPAGHETTI, MACCHERONI, TAGLIATELLE, LASAGNE, GNOCCHI, RAVIOLI, CANNELLONI; CUSCUS, ANCHE PREPARATO
- 190211 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem
- 190219 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem
- 19022010 esenzione
- 19022030 riduzione del 16%
- 19022091 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem
- 19022099 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem
- 190230 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem
- 190240 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem
- 1903 TAPIOCA E SUOI SUCCEDANEI PREPARATI A PARTIRE DA FECOLE, IN FORMA DI FIOCCHI, GRUMI, GRANELLI PERLACEI, SCARTI DI SETACCIATURE O FORME SIMILI
- 1903 esenzione
- 1904 PRODOTTI A BASE DI CEREALI OTTENUTI PER SOFFIATURA O TOSTATURA, PER ESEMPIO, CORN FLAKES"; CEREALI, DIVERSI DAL GRANTURCO, IN GRANI, PRECOTTI O ALTRIMENTI PREPARATI
- 1904 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem

Trattamento preferenziale relativo ai prodotti agricoli e alimentari originari degli Stati ACP

1905 PRODOTTI DELLA PANETTERIA, DELLA PASTICCERIA O DELLA BISCOTTERIA, ANCHE CON AGGIUNTA DI CACAO; OSTIE, CAPSULE VUOTE DEI TIPI UTILIZZATI PER MEDICAMENTI, OSTIE PER SIGILLI, PASTE IN SFOGLIE ESSICcate DI FARINA, DI AMIDO O DI FECOLA E PRODOTTI SIMILI

190510 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem

190520 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem

19053011 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem; biscotti: esenzione

19053019 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem; biscotti: esenzione

19053030 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem

19053051 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem

19053059 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem

19053091 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem

19053099 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem

190540 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem

190590 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem

20 PREPARAZIONI DI ORTAGGI O DI LEGUMI, DI FRUTTA O DI ALTRE PARTI DI PIANTE

2001 ORTAGGI E LEGUMI, FRUTTA E ALTRE PARTI COMMESTIBILI DI PIANTE, PREPARATI O CONSERVATI NELL'ACETO O ACIDO ACETICO

200110 esenzione

200120 esenzione

Trattamento preferenziale relativo ai prodotti agricoli e alimentari originari degli Stati ACP

| | |
|-------------|---|
| 20019020 | esenzione |
| 20019030 | riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem |
| 20019040 | riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem |
| 20019050 | esenzione |
| 20019060 | esenzione |
| 20019065 | esenzione |
| 20019070 | esenzione |
| 20019075 | esenzione |
| 20019085 | esenzione |
| 20019091 | esenzione |
| ex 20019096 | esenzione, eccetto le foglie di vite |
| 2002 | POMODORI PREPARATI O CONSERVATI, MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO |
| 2002 | esenzione |
| 2003 | FUNGHI E TARTUFI, PREPARATI O CONSERVATI MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO |
| 2003 | esenzione |
| 2004 | ALTRI ORTAGGI E LEGUMI PREPARATI O CONSERVATI, MA NON NELL'ACETO O ACIDO ACETICO, CONGELATI (DIVERSI DA POMODORI, FUNGHI E TARTUFI) |
| 20041010 | esenzione |
| 20041091 | riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem |

Trattamento preferenziale relativo ai prodotti agricoli e alimentari originari degli Stati ACP

| | |
|-------------|--|
| 20041099 | esenzione |
| 20049010 | riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem |
| ex 20049030 | esenzione, eccetto le olive |
| 20049050 | esenzione |
| 20049091 | esenzione |
| 20049098 | esenzione |
| 2005 | ALTRI ORTAGGI E LEGUMI PREPARATI O CONSERVATI, MA NON NELL'ACETO O ACIDO ACETICO (DIVERSI DA POMODORI, FUNGHI E TARTUFI) |
| 200510 | esenzione |
| 20052010 | riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem |
| 20052020 | riduzione del 16% |
| 20052080 | riduzione del 16% |
| 200540 | esenzione |
| 200551 | esenzione |
| 200559 | esenzione |
| 200560 | esenzione |
| 200570 | esenzione |
| 200580 | riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem |
| 200590 | esenzione |

Trattamento preferenziale relativo ai prodotti agricoli e alimentari originari degli Stati ACP

2006 FRUTTA, SCORZE DI FRUTTA E ALTRE PARTI DI PIANTE, COTTE
NEGLI ZUCCHERI O CANDITE, SGOCCIOLATE, DIACCIATE O
CRISTALLIZZATE

20060031 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem

20060035 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem

20060038 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem

20060091 esenzione

20060099 esenzione

2007 CONFETTURE, GELATINE, MARMELLATE, PUREE E PASTE DI FRUTTA,
OTTENUTE MEDIANTE COTTURA, ANCHE CON AGGIUNTA DI
ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI

20071010 esenzione

20071091 esenzione

20071099 esenzione

20079110 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem

20079130 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem

20079190 esenzione

20079910 esenzione

20079920 esenzione

20079931 esenzione

20079933 esenzione

20079935 esenzione

20079939 esenzione

Trattamento preferenziale relativo ai prodotti agricoli e alimentari originari degli Stati ACP

| | |
|----------|--|
| 20079951 | esenzione |
| 20079955 | esenzione |
| 20079958 | esenzione |
| 20079991 | esenzione |
| 20079993 | esenzione |
| 20079998 | esenzione |
| 2008 | FRUTTA E ALTRE PARTI COMMESTIBILI DI PIANTE, PREPARATE O CONSERVATE, CON O SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI O DI ALCOLE, NON NOMINATE NÉ COMPRESSE ALTROVE |
| 200811 | esenzione |
| 200819 | esenzione |
| 200820 | esenzione |
| 20083011 | esenzione |
| 20083019 | riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem; pompelmo: esenzione |
| 20083031 | esenzione |
| 20083039 | esenzione |
| 20083051 | esenzione |
| 20083055 | esenzione |
| 20083059 | esenzione |
| 20083071 | esenzione |
| 20083075 | esenzione |
| 20083079 | esenzione |
| 20083091 | esenzione |
| 20083099 | esenzione |

Trattamento preferenziale relativo ai prodotti agricoli e alimentari originari degli Stati ACP

| | |
|----------|---|
| 200840 | esenzione |
| 20085011 | esenzione |
| 20085019 | riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem |
| 20085031 | esenzione |
| 20085039 | esenzione |
| 20085051 | riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem |
| 20085059 | esenzione |
| 20085061 | esenzione |
| 20085069 | esenzione |
| 20085071 | esenzione |
| 20085079 | esenzione |
| 20085092 | esenzione |
| 20085094 | esenzione |
| 20085099 | esenzione |
| 20086011 | esenzione |
| 20086019 | riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem |
| 20086031 | esenzione |
| 20086039 | esenzione |
| 20086051 | esenzione |
| 20086059 | esenzione |
| 20086061 | esenzione |
| 20086069 | esenzione |
| 20086071 | esenzione |
| 20086079 | esenzione |
| 20086091 | esenzione |
| 20086099 | esenzione |
| 20087011 | esenzione |

Trattamento preferenziale relativo ai prodotti agricoli e alimentari originari degli Stati ACP

| | |
|----------|---|
| 20087019 | riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem |
| 20087031 | esenzione |
| 20087039 | esenzione |
| 20087051 | riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem |
| 20087059 | esenzione |
| 20087061 | esenzione |
| 20087069 | esenzione |
| 20087071 | esenzione |
| 20087079 | esenzione |
| 20087092 | esenzione |
| 20087094 | esenzione |
| 20087099 | esenzione |
| 200880 | esenzione |
| 200891 | esenzione |
| 20089212 | esenzione |
| 20089214 | esenzione |
| 20089216 | esenzione |
| 20089218 | esenzione |
| 20089232 | esenzione |
| 20089234 | esenzione |
| 20089236 | esenzione |
| 20089238 | esenzione |
| 20089251 | esenzione |
| 20089259 | esenzione |
| 20089272 | esenzione |
| 20089274 | esenzione |
| 20089276 | esenzione |

Trattamento preferenziale relativo ai prodotti agricoli e alimentari originari degli Stati ACP

| | |
|----------|---|
| 20089278 | esenzione |
| 20089292 | esenzione |
| 20089293 | esenzione |
| 20089294 | esenzione |
| 20089296 | esenzione |
| 20089297 | esenzione |
| 20089298 | esenzione |
| 20089911 | esenzione |
| 20089919 | esenzione |
| 20089921 | esenzione |
| 20089923 | esenzione |
| 20089925 | esenzione |
| 20089926 | esenzione |
| 20089928 | esenzione |
| 20089932 | esenzione |
| 20089933 | riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem |
| 20089934 | riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem |
| 20089936 | esenzione |
| 20089937 | esenzione |
| 20089938 | esenzione |
| 20089940 | esenzione |
| 20089943 | esenzione |
| 20089945 | esenzione |
| 20089946 | esenzione |
| 20089947 | esenzione |
| 20089949 | esenzione |
| 20089953 | esenzione |

Trattamento preferenziale relativo ai prodotti agricoli e alimentari originari degli Stati ACP

| | |
|-------------|--|
| 20089955 | esenzione |
| 20089961 | esenzione |
| 20089962 | esenzione |
| 20089968 | esenzione |
| 20089972 | esenzione |
| 20089974 | esenzione |
| 20089979 | esenzione |
| ex 20089985 | esenzione, eccetto il granturco dolce |
| 20089991 | riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem |
| ex 20089999 | esenzione, eccetto le foglie di vite |
| 2009 | SUCCHI DI FRUTTA (COMPRESI I MOSTI D'UVA) O DI ORTAGGI E LEGUMI, NON FERMENTATI, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE, ANCHE ADDIZIONATI DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI |
| 20091111 | riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem |
| 20091119 | esenzione |
| 20091191 | riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem |
| 20091199 | esenzione |
| 20091911 | riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem |
| 20091919 | esenzione |
| 20091991 | riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem |
| 20091999 | esenzione |
| 200920 | esenzione |
| 20093011 | riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem |
| 20093019 | esenzione |

Trattamento preferenziale relativo ai prodotti agricoli e alimentari originari degli Stati ACP

| | |
|----------|---|
| 20093031 | esenzione |
| 20093039 | esenzione |
| 20093051 | riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem |
| 20093055 | esenzione |
| 20093059 | esenzione |
| 20093091 | riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem |
| 20093095 | esenzione |
| 20093099 | esenzione |
| 200940 | esenzione |
| 200950 | esenzione |
| 200960 | esenzione |
| 20097011 | riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem |
| 20097019 | esenzione |
| 20097030 | esenzione |
| 20097091 | riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem |
| 20097093 | esenzione |
| 20097099 | esenzione |
| 20098011 | riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem |
| 20098019 | esenzione |
| 20098032 | esenzione |
| 20098033 | riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem |
| 20098035 | riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem |
| 20098036 | esenzione |
| 20098038 | esenzione |
| 20098050 | esenzione |
| 20098061 | riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem |
| 20098063 | esenzione |

Trattamento preferenziale relativo ai prodotti agricoli e alimentari originari degli Stati ACP

| | |
|----------|---|
| 20098069 | esenzione |
| 20098071 | esenzione |
| 20098073 | esenzione |
| 20098079 | esenzione |
| 20098083 | esenzione |
| 20098084 | riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem |
| 20098086 | riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem |
| 20098088 | esenzione |
| 20098089 | esenzione |
| 20098095 | esenzione |
| 20098096 | esenzione |
| 20098097 | esenzione |
| 20098099 | esenzione |
| 20099011 | riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem |
| 20099019 | esenzione |
| 20099021 | riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem |
| 20099029 | esenzione |
| 20099031 | riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem |
| 20099039 | esenzione |
| 20099041 | esenzione |
| 20099049 | esenzione |
| 20099051 | esenzione |
| 20099059 | esenzione |
| 20099071 | riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem |
| 20099073 | esenzione |
| 20099079 | esenzione |
| 20099092 | esenzione |

Trattamento preferenziale relativo ai prodotti agricoli e alimentari originari degli Stati ACP

| | |
|----------|---|
| 20099094 | riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem |
| 20099095 | esenzione |
| 20099096 | esenzione |
| 20099097 | esenzione |
| 20099098 | esenzione |

21 PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE

| | |
|----------|---|
| 2101 | ESTRATTI, ESSENZE E CONCENTRATI DI CAFFÈ, DI TÈ O DI MATE E PREPARAZIONI A BASE DI QUESTI PRODOTTI O A BASE DI CAFFÈ, TÈ O MATE; CICORIA TORREFATTA ED ALTRI SUCCEDANEI TORREFATTI DEL CAFFÈ E LORO ESTRATTI ED ESSENZE |
| 210111 | esenzione |
| 210112 | esenzione |
| 210120 | esenzione |
| 21013011 | esenzione |
| 21013019 | riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem |
| 21013091 | esenzione |
| 21013099 | riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem |
| 2102 | LIEVITI, VIVI O MORTI; ALTRI MICROORGANISMI MONOCELLULARI MORTI; LIEVITI IN POLVERE, PREPARATI (DIVERSI DA MICROORGANISMI MONOCELLULARI IMBALLATI PER USO MEDICAMENTOSO) |
| 21021010 | esenzione |
| 21021031 | riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem |

Trattamento preferenziale relativo ai prodotti agricoli e alimentari originari degli Stati ACP

- 21021039 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem
- 21021090 esenzione
- 210220 esenzione
- 210230 esenzione
-
- 2103 PREPARAZIONI PER SALSE E SALSE PREPARATE; CONDIMENTI COMPOSTI; FARINA DI SENAPA, ANCHE PREPARATA, E SENAPA
-
- 2103 esenzione
-
- 2104 PREPARAZIONI PER ZUPPE, MINESTRE O BRODI; ZUPPE, MINESTRE O BRODI, PREPARATI; PREPARAZIONI ALIMENTARI COMPOSTE OMOGENEIZZATE, COMPREDENTI DUE O PIÙ INGREDIENTI FINALI DI BASE FRA CUI CARNE, PESCE, ORTAGGI O LEGUMI, FRUTTA, CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO IN QUALITÀ DI ALIMENTI PER BAMBINI
-
- 2104 esenzione
-
- 2105 GELATI, ANCHE CONTENENTI CACAO
-
- 2105 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem

Trattamento preferenziale relativo ai prodotti agricoli e alimentari originari degli Stati ACP

- 2106 PREPARAZIONI ALIMENTARI NON NOMINATE NÉ COMPRESSE
 ALTROVE
- 210610 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem
- 21069020 esenzione
- 21069030 riduzione del 16% (5)
- 21069051 riduzione del 16%
- 21069055 riduzione di 81 EUR/t
- 21069059 riduzione del 16% (5)
- 21069092 esenzione
- 21069098 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem

22 BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI

- 2201 - ACQUE, COMPRESSE LE ACQUE MINERALI NATURALI O ARTIFICIALI E
 LE ACQUE GASSATE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI
 DOLCIFICANTI, NÉ DI AROMATIZZANTI; GHIACCIO E NEVE
- 2201 esenzione
- 2202 ACQUE, COMPRESSE LE ACQUE MINERALI E LE ACQUE GASSATE, CON
 AGGIUNTA DI ZUCCHERO O DI ALTRI DOLCIFICANTI O DI
 AROMATIZZANTI, ED ALTRE BEVANDE NON ALCOLICHE, ESCLUSI I
 SUCCHI DI FRUTTA O DI ORTAGGI E IL LATTE
- 220210 esenzione
- 22029010 esenzione

Trattamento preferenziale relativo ai prodotti agricoli e alimentari originari degli Stati ACP

- 22029091 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem
22029095 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem
22029099 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem
- 2203 BIRRA DI MALTO
- 2203 esenzione
- 2204 VINI DI UVE FRESCHE, COMPRESI I VINI ARRICCHITI DI ALCOLE;
MOSTI DI UVA, PARZIALMENTE FERMENTATI, CON TITOLO
ALCOLOMETRICO EFFETTIVO SUPERIORE A 0,5% VOL, ANCHE
ARRICCHITI DI ALCOLE
- 22043092 esenzione
22043094 esenzione
22043096 esenzione
22043098 esenzione
- 2205 VERMUT E ALTRI VINI DI UVE FRESCHE PREPARATI CON PIANTE O
CON SOSTANZE AROMATICHE
- 2205 esenzione

Trattamento preferenziale relativo ai prodotti agricoli e alimentari originari degli Stati ACP

- 2206 ALTRE BEVANDE FERMENTATE E MISCUGLI DI BEVANDE FERMENTATE (SIDRO, SIDRO DI PERE), IDROMELE; MISCUGLI DI BEVANDE FERMENTATE NON ALCOLICHE, NON NOMINATI NÈ COMPRESI ALTROVE
- 22060031 esenzione
- 22060039 esenzione
- 22060051 esenzione
- 22060059 esenzione
- 22060081 esenzione
- 22060089 esenzione
- 2207 ALCOLE ETILICO NON DENATURATO CON TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO UGUALE O SUPERIORE A 80 % VOL; ALCOLE ETILICO ED ACQUAVITI, DENATURATI, DI QUALSIASI TITOLO
- 2207 esenzione
- 2208 ALCOLE ETILICO NON DENATURATO CON TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO INFERIORE A 80% VOL; ACQUAVITI; LIQUORI ED ALTRE BEVANDE CONTENENTI ALCOLE DI DISTILLAZIONE: PREPARAZIONI ALCOLICHE COMPOSTE DEL TIPO UTILIZZATO PER LA FABBRICAZIONE DI BEVANDE
- 2208 esenzione

Trattamento preferenziale relativo ai prodotti agricoli e alimentari originari degli Stati ACP

2209 ACETI COMMESTIBILI E LORO SUCCEDANEI COMMESTIBILI
OTTENUTI DALL'ACIDO ACETICO

22090091 esenzione

22090099 esenzione

23 RESIDUI E CASCAMI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; ALIMENTI PREPARATI PER
GLI ANIMALI

2302 CRUSCHE, STACCIATURE E ALTRI RESIDUI, ANCHE AGGLOMERATI
IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI
ALTRE LAVORAZIONI DEI CEREALI O DEI LEGUMI

230210 riduzione di 7,2 EUR/t

230220 riduzione di 7,2 EUR/t

230230 riduzione di 7,2 EUR/t

230240 riduzione di 7,2 EUR/t

230250 esenzione

2303 RESIDUI DELLA FABBRICAZIONE DEGLI AMIDI E RESIDUI SIMILI,
POLPE DI BARBABIETOLE, CASCAMI DI CANNE DA ZUCCHERO ED
ALTRI CASCAMI DELLA FABBRICAZIONE DELLO ZUCCHERO, AVANZI
DELLA FABBRICAZIONE DELLA BIRRA O DELLA DISTILLAZIONE
DEGLI ALCOLI, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS

23031011 riduzione di 219 EUR/t

Trattamento preferenziale relativo ai prodotti agricoli e alimentari originari degli Stati ACP

- 2308 GHIANDE DI QUERCIA E CASTAGNE D'INDIA, VINACCIA E ALTRE
MATERIE VEGETALI E CASCAMI VEGETALI, RESIDUI E
SOTTOPRODOTTI VEGETALI, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI
PELLET, DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI,
NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE
- 23089090 esenzione
- 2309 PREPARAZIONI DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI
ANIMALI
- 23091013 riduzione di 10,9 EUR/t
- 23091015 riduzione del 16%
- 23091019 riduzione del 16%
- 23091033 riduzione di 10,9 EUR/t
- 23091039 riduzione del 16%
- 23091051 riduzione di 10,9 EUR/t
- 23091053 riduzione di 10,9 EUR/t
- 23091059 riduzione del 16%
- 23091070 riduzione del 16%
- 23091090 esenzione
- 23099010 esenzione
- 23099031 riduzione di 10,9 EUR/t
- 23099033 riduzione di 10,9 EUR/t
- 23099035 riduzione del 16%
- 23099039 riduzione del 16%
- 23099041 riduzione di 10,9 EUR/t
- 23099043 riduzione di 10,9 EUR/t

Trattamento preferenziale relativo ai prodotti agricoli e alimentari originari degli Stati ACP

| | |
|----------|-------------------------|
| 23099049 | riduzione del 16% |
| 23099051 | riduzione di 10,9 EUR/t |
| 23099053 | riduzione di 10,9 EUR/t |
| 23099059 | riduzione del 16% |
| 23099070 | riduzione del 16% |
| 23099091 | esenzione |

24 TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI

| | |
|----|---------------|
| 24 | esenzione (6) |
|----|---------------|

29 PRODOTTI CHIMICI ORGANICI

| | |
|------|---|
| 2905 | ALCOLI ACICLICI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI |
| 2905 | riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem |

33 OLI ESSENZIALI E RESINOIDI; PRODOTTI PER PROFUMERIA O PER TOILETTA, PREPARATI E PREPARAZIONI COSMETICHE

| | |
|------|---|
| 3301 | OLI ESSENZIALI, ANCHE DETERPENATI, COMPRESI QUELLI DETTI "CONCRETI" O "ASSOLUTI"; RESINOIDI; OLEORESINE D'ESTRAZIONE; SOLUZIONI CONCENTRATE DI OLI ESSENZIALI NEI GRASSI, NEGLI OLI FISSI, NELLE CERE O NEI PRODOTTI ANALOGHI, OTTENUTE PER "ENFLEURAGE" O MACERAZIONE; SOTTOPRODOTTI TERPENICI |
| 3301 | esenzione |

Trattamento preferenziale relativo ai prodotti agricoli e alimentari originari degli Stati ACP

3302 MISCUGLI DI SOSTANZE ODORIFERE E MISCUGLI, COMPRESSE LE SOLUZIONI ALCOLICHE, A BASE DI UNA O PIÙ DI TALI SOSTANZE, DEI TIPI UTILIZZATI COME MATERIE PRIME PER L'INDUSTRIA

33021029 esenzione

35 SOSTANZE ALBUMINOIDI; PRODOTTI A BASE DI AMIDI O DI FECOLE MODIFICATI; COLLE; ENZIMI

3501 CASEINE, CASEINATI E ALTRI DERIVATI DELLE CASEINE; COLLE DI CASEINA (ESCLUSI I PRODOTTI DA USARE COME COLLE, CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO COME COLLE DI PESO UGUALE O INFERIORE A 1 KG)

3501 esenzione

3502 ALBUMINE (COMPRESI I CONCENTRATI DI PIÙ PROTEINE DI SIERO DI LATTE CONTENENTI IN PESO, CALCOLATO SU SOSTANZA SECCA, PIÙ DI 80% DI PROTEINE DI SIERO DI LATTE), ALBUMINATI ED ALTRI DERIVATI DELLE ALBUMINE

35021190 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem

35021990 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem

35022091 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem

35022099 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem

Trattamento preferenziale relativo ai prodotti agricoli e alimentari originari degli Stati ACP

- 3503 GELATINE, ANCHE QUELLE PRESENTATE IN FOGLI DI FORMA QUADRATA O RETTANGOLARE, ANCHE LAVORATI IN SUPERFICIE O COLORATI, E LORO DERIVATI; ITTIOCOLLA; ALTRE COLLE DI ORIGINE ANIMALE, ESCLUSE COLLE DI CASEINA DELLA VOCE 3501
- 3503 esenzione
- 3504 PEPTONI E LORO DERIVATI; ALTRE SOSTANZE ALBUMINOIDI E LORO DERIVATI, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE; POLVERE DI PELLE, ANCHE TRATTATA AL CROMO
- 3504 esenzione
- 3505 DESTRINA E ALTRI AMIDI E FECOLE MODIFICATI, PER ESEMPIO AMIDI E FECOLE PREGELATINIZZATI O ESTERIFICATI; COLLE A BASE DI AMIDI O DI FECOLE, DI DESTRINA O DI ALTRI AMIDI O FECOLE MODIFICATI, ESCLUSI I PRODOTTI DA USARE COME COLLE CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO COME COLLE DI PESO UGUALE O INFERIORE A 1 KG
- 35051010 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem
- 35051050 esenzione
- 35051090 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem
- 350520 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem

Trattamento preferenziale relativo ai prodotti agricoli e alimentari originari degli Stati ACP

38 PRODOTTI VARI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

3809 AGENTI D'APPRETTATURA O DI FINITURA, ACCELERANTI DI TINTURA O DI FISSAGGIO DI MATERIE COLORANTI E ALTRI PRODOTTI E PREPARAZIONI, PER ESEMPIO: BOZZIME PREPARATE E PREPARAZIONI PER LA MORDENZATURA, DEI TIPI UTILIZZATI NELLE INDUSTRIE TESSILI, DELLA CARTA, DEL CUOIO O IN INDUSTRIE SIMILI, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE

380910 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem

3824 LEGANTI PREPARATI PER FORME O PER ANIME DA FONDERIA; PRODOTTI CHIMICI E PREPARAZIONI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE O DELLE INDUSTRIE CONNESSE, ANCHE QUELLE COSTITUITE DA MISCELE DI PRODOTTI NATURALI, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE; PRODOTTI RESIDUALI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE O DELLE INDUSTRIE CONNESSE

382460 riduzione del 100% dei dazi doganali ad valorem

50 SETA

50 esenzione

52 COTONE

52 esenzione

Trattamento preferenziale relativo ai prodotti agricoli e alimentari originari degli Stati ACP

Disposizioni relative ai dipartimenti francesi d'oltremare

1. Sono esenti da dazi doganali le importazioni nei dipartimenti francesi d'oltremare dei seguenti prodotti originari degli ACP o dei paesi e territori d'oltremare:

| codice NC | Designazione delle merci |
|-------------|--|
| 0102 | Animali vivi della specie bovina (specie domestiche), non riproduttori di razza pura |
| 0102 90 | |
| 0102 90 05 | |
| 0102 90 21 | |
| 0102 90 29 | |
| 0102 90 41 | |
| 0102 90 49 | |
| 0102 90 51 | |
| 0102 90 59 | |
| 0102 90 61 | |
| 0102 90 69 | |
| 0102 90 71 | |
| 0102 90 79 | |
| 0201 | Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerato o congelate |
| 0202 | |
| 0206 10 95 | Granturco |
| 0206 29 91 | |
| 0709 90 60 | |
| 0712 10 90 | Radici di manioca, comprese le patate dolci |
| 1005 90 00 | |
| 0714 10 91- | |
| 0714 90 11 | |

Trattamento preferenziale relativo ai prodotti agricoli e alimentari originari degli Stati ACP

2. Sono altresì esenti da dazi le importazioni dirette di riso di cui alla voce NC 1006, a eccezione del riso destinato alla semina di cui alla sottovoce 1006 10 10 importato nel territorio della Riunione.
3. Nel caso in cui le importazioni nei territori francesi d'oltremare di granturco originario degli ACP o da paesi e territori d'oltremare superino in un dato anno le 25 000 tonnellate e qualora tali importazioni rappresentassero una grave minaccia ai mercati di questi paesi, la Commissione è autorizzata ad adottare le misure necessarie a porre rimedio al problema.
4. I prodotti elencati alle sottovoci NC 0714 10 91 e 0714 90 11 sono esenti da dazi doganali, purché il contingente annuale delle importazioni si mantenga entro il limite prefissato di 2000 tonnellate.

Quantità di riferimento

| | | |
|-----------------|-------------|---|
| contingente 1 | 100 ton | Animali vivi della specie ovina o caprina |
| contingente 2 | 500 ton | Carni di animali della specie ovina o caprina |
| contingente 3 | 400 ton | Carni di volatili |
| contingente 4 | 500 ton | Carni di volatili preparate |
| contingente 5 | 1 000 ton | Latte e crema di latte |
| contingente 6 | 1 000 ton | Formaggi e latticini |
| contingente 7 | 500 ton | Carni di animali della specie suina |
| contingente 8 | 500 ton | Carni di animali della specie suina preparate |
| contingente 9 | 600 000 ton | Melassi |
| contingente 10 | 15 000 ton | Frumento (grano) e frumento segalato |
| contingente 11 | 125 000 ton | Riso mondato |
| contingente 12 | 20 000 ton | Riso lavorato |
| contingente 13a | 2 000 ton | Pomodori, esclusa la varietà cerasiforme |
| contingente 13b | 2 000 ton | Pomodori della varietà cerasiforme |

Trattamento preferenziale relativo ai prodotti agricoli e alimentari originari degli Stati ACP

| | | |
|----------------|-------------|------------------------------------|
| contingente 14 | 800 ton | Uve fresche, da tavola, senza semi |
| contingente 15 | 1 000 ton | Mele |
| contingente 16 | 2 000 ton | Pere |
| contingente 17 | 1 600 ton | Fragole |
| massimale 1 | 100 000 ton | Sorgo da granella |
| massimale 2 | 60 000 ton | Miglio |
| massimale 3 | 200 ton | Fichi freschi |
| qr 1 | 25 000 ton | Arance |
| qr 2 | 4 000 ton | Mandarini |
| qr 3 | 100 ton | Uve fresche, da tavola, senza semi |

- (1) Se le importazioni nella Comunità di prodotti originari di uno Stato ACP appartenenti ai codici NC 0201, 0206 10 95, 0206 29 91, 1602 50 10 o 1602 90 61 superano, nel corso di un anno, un quantitativo pari al volume delle importazioni effettuate dalla Comunità nel corso dell'anno in cui, tra il 1969 e il 1974, sono state registrate le importazioni comunitarie più consistenti da detta origine, maggiorate di un tasso di incremento annuo del 7 %, il beneficio dell'esenzione dal dazio doganale è parzialmente o totalmente sospeso per i prodotti di detta origine.

In questo caso, la Comunità stabilisce le disposizioni da applicare alle importazioni in questione.

- (2) La riduzione è applicata soltanto sui prodotti di importazione per i quali l'importatore sia in grado di fornire la documentazione necessaria a dimostrare il pagamento al paese esportatore di una tassa di esportazione per un valore equivalente alla riduzione.

Trattamento preferenziale relativo ai prodotti agricoli e alimentari originari degli Stati ACP

- (3) Se è raggiunto, nel corso di un anno, il massimale suindicato, la Comunità può, mediante un regolamento, ripristinare l'applicazione dei normali dazi doganali fino al termine del periodo di validità; i dazi applicabili sono ridotti del 50%.
 - (4) Se le importazioni di un prodotto nella Comunità superano la quantità di riferimento, si può decidere di introdurre un massimale, equivalente alla quantità di riferimento, cui sottoporre le importazioni del prodotto in questione, tenendo in considerazione la bilancia commerciale annuale relativa a detto prodotto.
 - (5) Tale riduzione non viene accordata in caso di applicazione da parte della Comunità di imposte aggiuntive, in conformità degli impegni assunti in occasione dell'Uruguay Round.
 - (6) In caso di gravi perturbazioni imputabili a un forte incremento delle importazioni di prodotti originari degli ACP in franchigia doganale, menzionati alla voce 2401 del codice NC, o nel caso in cui l'importazione di tali prodotti danneggi il contesto economico di una regione comunitaria, la Comunità è autorizzata a prendere misure per contrastare qualsiasi eventuale alterazione dell'equilibrio del mercato.
- (c 1) Anche aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte inferiore o uguale all'1,5% e aventi tenore, in peso, di amido o di farina uguale o superiore al 50% e inferiore al 75%.

DICHIARAZIONE XXIII

Dichiarazione comune sull'accesso al mercato nel quadro del partenariato ACP-CE

Le parti prendono atto di prevedere entrambe la propria partecipazione ai negoziati e all'attuazione degli accordi per un'ulteriore liberalizzazione multilaterale e bilaterale degli scambi.

Le parti prendono atto dell'impegno della Comunità a concedere ai paesi in ritardo di sviluppo l'accesso libero al mercato per quasi tutti i prodotti entro il 2005.

Allo stesso tempo esse riconoscono, per quanto riguarda l'accesso preferenziale dei prodotti ACP al mercato comunitario, che questo vasto processo di liberalizzazione potrebbe determinare un deterioramento della posizione concorrenziale relativa degli Stati ACP, compromettendone eventualmente gli sforzi di sviluppo, che la Comunità si adopera a sostenere.

Di conseguenza, le parti convengono di esaminare tutte le misure necessarie a preservare la posizione concorrenziale degli Stati ACP sul mercato comunitario durante il periodo preparatorio. L'esame potrà comprendere, tra l'altro, obblighi relativi a scadenze, norme d'origine, misure sanitarie e fitosanitarie e l'attuazione di misure specifiche intese a risolvere problemi di fornitura che possono sussistere nei paesi ACP. Lo scopo è di offrire ai paesi ACP le possibilità di sfruttare il loro vantaggio comparativo reale o potenziale sul mercato comunitario. Ricordando il loro impegno nei confronti della cooperazione nell'ambito dell'OMC, le parti decidono che il suddetto esame terrà conto anche di qualsiasi estensione dei vantaggi commerciali che sia offerta dai paesi aderenti all'OMC ai paesi in via di sviluppo.

A tal fine il Comitato ministeriale misto per il commercio dovrebbe preparare delle raccomandazioni basandosi su una prima rassegna effettuata dalla Commissione e dal segretariato ACP. Il Consiglio dell'UE esaminerà le raccomandazioni sulla base di una proposta della Commissione, al fine di preservare i vantaggi dell'accordo commerciale ACP-UE.

Da parte sua, il Consiglio dell'Unione europea sottolinea il proprio obbligo di tener conto degli effetti che qualsiasi accordo o altra misura adottata dalla Comunità può avere sugli scambi ACP-UE e chiede alla Commissione di procedere sistematicamente alla necessaria valutazione del loro impatto.

Le misure si riferiscono al periodo preparatorio e terranno debitamente conto della politica agricola comune della Comunità.

Il Comitato ministeriale misto per il commercio controllerà l'attuazione della presente dichiarazione e ne riferirà al Consiglio dei ministri.

DICHIARAZIONE XXIV

Dichiarazione comune sul riso

1. Le parti riconoscono l'importanza del riso per lo sviluppo economico di una serie di paesi ACP, in termini di occupazione, apporto di valute estere e stabilità sociale e politica.
2. Esse riconoscono inoltre l'importanza del mercato comunitario del riso. La Comunità conferma il suo impegno ad accrescere la competitività e l'efficienza del settore risicolo dei paesi ACP, al fine di mantenere un'industria efficiente e sostenibile e contribuire in tal modo all'integrazione dei paesi ACP nell'economia mondiale.

3. La Comunità è disposta a fornire fondi sufficienti a finanziare, durante il periodo preparatorio e in consultazione con il settore risicolo dei paesi ACP, un programma specifico integrato per lo sviluppo delle imprese di produzione/esportazione di riso dei paesi ACP. Tale programma potrebbe prevedere in particolare le seguenti misure:

- miglioramento delle condizioni di produzione e della qualità del prodotto grazie ad azioni nel settore della ricerca, del raccolto, del condizionamento e del trattamento;
- miglioramento delle condizioni di trasporto e stoccaggio;
- miglioramento della competitività delle imprese di produzione/esportazione di riso;
- assistenza ai produttori di riso per aiutarli a conformarsi alle norme vigenti sui mercati internazionali, compreso il mercato comunitario, in materia di protezione ambientale, gestione dei rifiuti e in altri campi;
- miglioramento della commercializzazione e della promozione delle vendite;
- programmi destinati a sviluppare prodotti derivati a valore aggiunto.

Questo insieme di misure sarà finanziato su base nazionale nei paesi ACP esportatori di riso, previo accordo delle due parti, attraverso programmi settoriali specifici conformemente alle norme e ai metodi applicabili in materia e, a breve termine, con risorse non assegnate del FES, in base ad una decisione del Consiglio dei ministri.

4. Le parti ribadiscono il loro impegno a cooperare strettamente per assicurare che gli Stati ACP possano beneficiare pienamente delle preferenze commerciali comunitarie per il riso. Esse riconoscono l'importanza di un espletamento efficiente e trasparente di tutte le operazioni di esportazione verso la Comunità del riso originario dei paesi ACP.

5. Dopo l'entrata in vigore dell'accordo, la Comunità esaminerà la posizione del settore risicolo dei paesi ACP alla luce dei cambiamenti in atto sul mercato comunitario del riso. A tal fine le parti convengono di creare con i rappresentanti del settore interessato un gruppo di lavoro paritetico che si riunisca una volta l'anno. La Comunità s'impegna inoltre a consultare gli Stati ACP su qualsiasi decisione bilaterale o multilaterale che possa incidere sulla posizione concorrenziale dell'industria risicola ACP sul mercato comunitario.

DICHIARAZIONE XXV

Dichiarazione comune sul rum

Le parti riconoscono l'importanza del settore del rum per lo sviluppo economico e sociale di vari paesi e regioni ACP e il grande contributo da esso fornito in termini di occupazione, proventi da esportazione ed entrate pubbliche. Esse riconoscono che il rum dei paesi ACP è un prodotto agroindustriale a valore aggiunto in grado di competere sul mercato mondiale, purché siano compiuti in questo settore gli sforzi appropriati. Esse constatano pertanto l'esigenza di adottare tutte le misure eventualmente necessarie a superare lo svantaggio competitivo di cui soffrono attualmente i produttori ACP. In questo contesto le parti ricordano inoltre l'impegno contenuto nella dichiarazione del Consiglio e della Commissione del 24 marzo 1997 di tenere debitamente conto, in qualsiasi negoziato o intesa futuri relativi al settore del rum, dell'accordo CE-USA concluso alla stessa data e relativo alla soppressione dei dazi doganali su talune bevande alcoliche. Le parti riconoscono anche l'urgente necessità che i produttori ACP riducano la propria dipendenza dal mercato del rum come prodotto di base.

Le parti concordano pertanto sulla necessità di un rapido sviluppo dell'industria del rum nei paesi ACP, che consenta agli esportatori di questi paesi di competere sul mercato comunitario e internazionale delle bevande alcoliche. A tal fine esse convengono di adottare le misure che seguono.

- (1) il rum, l'arak e la tafia originari dei paesi o regioni ACP, classificabili al codice SA 22 08 40, sono importati, ai sensi del presente accordo e di qualsiasi accordo che ad esso subentri, in esenzione da dazi doganali e senza limitazioni quantitative.
- (2) La Comunità s'impegna a garantire che sul mercato comunitario viga una concorrenza leale e che il rum dei paesi ACP non sia svantaggiato o discriminato rispetto al rum dei produttori di paesi terzi.
- (3) Nell'esaminare eventuali richieste di deroga alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1576/89 del Consiglio del 29 marzo 1989, la Comunità consulta gli Stati ACP e tiene conto dei loro interessi particolari.
- (4) La Comunità è disposta a fornire fondi sufficienti a finanziare, durante il periodo preparatorio e in consultazione con il settore interessato dei paesi ACP, un programma specifico integrato per lo sviluppo delle imprese di produzione/esportazione di rum dei paesi ACP. Tale programma potrebbe prevedere in particolare le seguenti misure:
 - miglioramento della competitività delle imprese di produzione/esportazione di rum;
 - assistenza alla creazione di marche di rum da parte di paesi o regioni ACP;
 - assistenza alla progettazione ed esecuzione di campagne di commercializzazione;

- assistenza ai produttori di rum per aiutarli a conformarsi alle norme vigenti sui mercati internazionali, compreso il mercato comunitario, in materia di protezione ambientale, gestione dei rifiuti e in altri campi;
- assistenza all'industria del rum dei paesi ACP per aiutarla a passare dalla fabbricazione di un prodotto di base che viene commercializzato sfuso all'offerta di prodotti di marca di qualità superiore.

Questo insieme di misure sarà finanziato su base nazionale o regionale nei paesi ACP esportatori di rum, previo accordo delle due parti, attraverso programmi settoriali specifici conformemente alle norme e ai metodi applicabili in materia e, a breve termine, con risorse non assegnate del FES, in base ad una decisione del Consiglio dei ministri.

- (5) La Comunità s'impegna ad esaminare l'incidenza sull'industria dei paesi ACP delle disposizioni relative all'indicizzazione dei prezzi incluse nel memorandum d'intesa sul rum dell'accordo del marzo 1997 sugli alcoli bianchi, in base alle quali sono applicati i dazi doganali sul rum non originario di paesi ACP. Alla luce di tale esame la Comunità prenderà, all'occorrenza, appropriate misure.
- (6) La Comunità s'impegna a consultare opportunamente gli Stati ACP, nell'ambito di un gruppo di lavoro paritetico che si riunirà periodicamente, sui problemi specifici eventualmente derivanti dai suddetti impegni. La Comunità s'impegna inoltre a consultare gli Stati ACP su qualsiasi decisione bilaterale o multilaterale, comprese quelle relative a riduzioni tariffarie e a nuove adesioni, che possa incidere sulla posizione concorrenziale dell'industria ACP del rum sul mercato comunitario.

DICHIARAZIONE XXVI

Dichiarazione comune sulle carni bovine

1. La Comunità s'impegna ad assicurare che gli Stati ACP beneficiari del protocollo sulle carni bovine si avvalgano pienamente dei vantaggi da esso derivanti. A tal fine essa s'impegna ad attuare le disposizioni del protocollo adottando tempestivamente le norme e le procedure appropriate.
2. La Comunità s'impegna ad applicare il protocollo in modo che gli Stati ACP possano commercializzare le loro carni bovine durante tutto l'anno senza restrizioni indebite. Inoltre, la CE aiuterà gli esportatori di carni bovine dei paesi ACP a migliorare la propria competitività affrontando, tra l'altro, i problemi di fornitura, in conformità delle strategie di sviluppo definite nel presente accordo e nel contesto dei programmi indicativi nazionali e regionali.
3. La Comunità esaminerà la richiesta dei paesi ACP in ritardo di sviluppo di poter esportare le loro carni bovine a condizioni preferenziali contestualmente alle azioni che essa intende condurre nell'ambito della struttura integrata dell'OMC per i paesi in ritardo di sviluppo.

DICHIARAZIONE XXVII

Dichiarazione comune sul regime di accesso ai mercati
dei dipartimenti francesi d'oltremare dei prodotti originari degli Stati ACP
contemplati all'articolo 1, paragrafo 2 dell'allegato V

Le parti ribadiscono che le disposizioni dell'allegato V si applicano alle relazioni tra i dipartimenti francesi d'oltremare e gli Stati ACP.

Durante il periodo di validità dell'accordo, la Comunità avrà la possibilità di modificare il regime di accesso ai mercati dei dipartimenti francesi d'oltremare dei prodotti originari degli Stati ACP di cui all'articolo 1, paragrafo 2 dell'allegato V in funzione delle necessità di sviluppo economico di tali dipartimenti.

Nell'esaminare l'eventuale applicazione di questa possibilità, la Comunità prenderà in considerazione gli scambi commerciali diretti tra gli Stati ACP e i dipartimenti francesi d'oltremare. Si applicheranno tra le parti interessate le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 12 dell'allegato V.

DICHIARAZIONE XXVIII

Dichiarazione comune sulla cooperazione tra gli Stati ACP, i paesi e territori d'oltremare e i dipartimenti francesi d'oltremare vicini

Le parti incoraggiano nei Caraibi, nell'Oceano Pacifico e nell'Oceano Indiano una più intensa cooperazione regionale che coinvolga gli Stati ACP, i paesi e territori d'oltremare e i dipartimenti francesi d'oltremare vicini.

Esse invitano le parti interessate a consultarsi sul modo di promuovere tale cooperazione e ad adottare in questo contesto, in base alle loro rispettive politiche e alla loro situazione specifica nella regione, misure che permettano iniziative in campo economico, compreso lo sviluppo degli scambi commerciali, nonché nei settori sociale e culturale.

Gli eventuali accordi commerciali concernenti i dipartimenti francesi d'oltremare possono prevedere misure specifiche a favore dei prodotti di questi ultimi.

I problemi relativi alla cooperazione in questi diversi settori saranno sottoposti al Consiglio dei ministri, affinché sia regolarmente informato dei progressi compiuti.

DICHIARAZIONE XXIX

Dichiarazione comune sui prodotti oggetto della politica agricola comune

Le parti riconoscono che i prodotti oggetto della politica agricola comune sono sottoposti a regimi e regolamentazioni speciali, soprattutto per quanto riguarda le misure di salvaguardia. Le disposizioni dell'accordo relative alla clausola di salvaguardia si applicano a questi prodotti soltanto se sono compatibili con il carattere specifico di detti regimi e regolamentazioni.

DICHIARAZIONE XXX

Dichiarazione degli Stati ACP sull'articolo 1 dell'allegato V

Consapevoli dello squilibrio e dell'effetto discriminante derivanti dal regime della clausola della nazione più favorita, applicabile ai prodotti originari degli Stati ACP sul mercato della Comunità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) dell'allegato V, gli Stati ACP ribadiscono la loro interpretazione secondo la quale lo scopo principale delle consultazioni previste da tale articolo sarà quello di far beneficiare i loro principali prodotti esportabili di un regime almeno altrettanto favorevole di quello accordato dalla Comunità ai paesi che beneficiano del regime dello Stato terzo più favorito.

Consultazioni analoghe si terranno inoltre qualora:

- a) uno o più Stati ACP dispongano potenzialmente di uno o più prodotti specifici per i quali Stati terzi preferenziali usufruiscano di un regime più favorevole;
- b) uno o più Stati ACP intendano esportare nella Comunità uno o più prodotti specifici per i quali Stati terzi preferenziali usufruiscano di un regime più favorevole.

DICHIARAZIONE XXXI

Dichiarazione della Comunità sull'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) dell'allegato V

Nell'accettare che venga ripreso all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) dell'allegato V il testo dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) della seconda convenzione ACP-CEE, la Comunità mantiene l'interpretazione che era stata data a questo testo, secondo la quale gli Stati ACP accordano alla Comunità un trattamento non meno favorevole di quello che essi riservano a taluni Stati sviluppati nel quadro di accordi commerciali, sempreché questi Stati non accordino agli Stati ACP preferenze più ampie di quelle loro accordate dalla Comunità.

DICHIARAZIONE XXXII

Dichiarazione comune sulla non discriminazione

Le parti convengono che, fatte salve le disposizioni specifiche dell'allegato V al presente accordo, la Comunità non opera discriminazioni tra gli Stati ACP nell'applicazione del regime commerciale previsto nel quadro di detto allegato, tenendo però conto delle disposizioni dell'accordo e d'iniziative autonome particolari adottate in ambito multilaterale, quali quelle prese dalla Comunità nei confronti dei paesi in ritardo di sviluppo.

DICHIARAZIONE XXXIII

Dichiarazione della Comunità sull'articolo 8, paragrafo 3 dell'allegato V

Qualora la Comunità adottasse le misure strettamente indispensabili cui si fa riferimento in questo articolo, essa avrà cura di ricercare quelle che, per la loro portata geografica e/o i tipi di prodotti interessati, rechino il minor danno alle esportazioni degli Stati ACP.

DICHIARAZIONE XXXIV

Dichiarazione comune sull'articolo 12 dell'allegato V

Le parti convengono che le consultazioni di cui all'articolo 12 dell'allegato V si svolgano secondo le seguenti procedure:

- i) le due parti forniscono tutte le informazioni necessarie e utili sul problema o sui problemi specifici in un periodo di tempo atto a consentire una rapida apertura delle discussioni e, in ogni caso, al più tardi entro il mese successivo al ricevimento della richiesta di consultazioni;
- ii) il periodo di consultazione di tre mesi ha inizio alla data di ricevimento di dette informazioni; nell'arco di questi tre mesi l'esame tecnico delle informazioni sarà completato nel termine di un mese e le consultazioni comuni al livello del Comitato degli ambasciatori saranno concluse entro i successivi due mesi;

- iii) se non si giunge ad una conclusione accettabile per ambo le parti, il problema è sottoposto al Consiglio dei ministri;
- iv) qualora il Consiglio dei ministri non adotti una soluzione accettabile per ambo le parti, il Consiglio decide altre misure da adottare al fine di dirimere le controversie individuate nell'ambito delle consultazioni.

DICHIARAZIONE XXXV

Dichiarazione comune relativa al protocollo n. 1 dell'allegato V

Qualora gli Stati ACP prevedano un regime tariffario speciale per l'importazione di prodotti originari della Comunità, comprese Ceuta e Melilla, si applicheranno *mutatis mutandis* le disposizioni del protocollo n. 1. In tutti gli altri casi in cui il regime applicato alle importazioni da parte degli Stati ACP richiede la certificazione dell'origine, questi ultimi accetteranno i certificati d'origine conformi alle disposizioni delle convenzioni internazionali in materia.

DICHIARAZIONE XXXVI

Dichiarazione comune relativa al protocollo n. 1 dell'allegato V

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera c) del protocollo, il titolo di trasporto marittimo emesso nel primo porto di imbarco a destinazione della Comunità equivale al titolo di trasporto unico per i prodotti che sono oggetto di certificati di circolazione rilasciati negli Stati ACP senza sbocco sul mare.

2. I prodotti esportati dagli Stati ACP senza sbocco sul mare, che non sono immagazzinati negli Stati ACP o nei paesi e territori di cui all'allegato III del protocollo potranno essere oggetto di certificati di circolazione rilasciati alle condizioni di cui all'articolo 16 di detto protocollo.
3. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 4 del protocollo, sono accettati i certificati EUR. I emessi da un'autorità competente e vistati dalle autorità doganali.
4. Per facilitare alle imprese degli Stati ACP le ricerche di nuove fonti d'approvvigionamento allo scopo di beneficiare al massimo delle disposizioni del protocollo in materia di cumulo dell'origine, saranno prese disposizioni affinché il Centro per lo sviluppo delle imprese offra la sua assistenza agli operatori degli Stati ACP per l'instaurazione di adeguati contatti con fornitori degli Stati ACP, della Comunità e dei paesi e territori, nonché per favorire l'instaurazione di vincoli di cooperazione industriale fra i vari operatori.

DICHIARAZIONE XXXVII

Dichiarazione comune relativa al protocollo n. 1 dell'allegato V sull'origine dei prodotti della pesca

La Comunità riconosce il diritto degli Stati ACP costieri a valorizzare e a sfruttare razionalmente le risorse alieutiche in tutte le acque poste sotto la loro giurisdizione.

- Le parti sono d'accordo circa la necessità di un esame delle attuali norme di origine al fine di decidere quali modifiche potrebbero esservi apportate per tener conto del comma precedente.

Consapevoli delle loro preoccupazioni e dei loro rispettivi interessi, gli Stati ACP e la Comunità decidono di continuare l'esame dei problemi inerenti all'entrata sui mercati della Comunità dei prodotti alieutici ottenuti da catture effettuate nelle zone poste sotto la giurisdizione nazionale degli Stati ACP, al fine di trovare una soluzione di comune gradimento. Questo esame sarà effettuato dal comitato di cooperazione doganale assistito eventualmente dagli esperti appropriati dopo l'entrata in vigore dell'accordo. I risultati dell'esame saranno presentati, nel primo anno di applicazione dell'accordo, al Comitato degli ambasciatori e, al più tardi durante il secondo anno, al Consiglio dei ministri, affinché, su tale scorta, quest'ultimo possa trovare una soluzione di reciproco gradimento.

Per ora, per quanto riguarda la attività di trasformazione dei prodotti alieutici negli Stati ACP, la Comunità si dichiara disposta ad esaminare con spirito aperto le domande di deroga alle norme di origine per i prodotti trasformati di questo settore produttivo, basate sull'esistenza di obblighi di sbarco di catture contenuti in accordi di pesca con paesi terzi. Nel suo esame, la Comunità terrà conto specialmente del fatto che i paesi terzi interessati devono garantire un normale sbocco a questi prodotti previo trattamento, purché essi non siano destinati al consumo nazionale o regionale.

DICHIARAZIONE XXXVIII

Dichiarazione della Comunità relativa al protocollo n. 1 dell'allegato V sull'estensione delle acque territoriali

Ricordando che i principi riconosciuti del diritto internazionale in materia limitano l'estensione massima delle acque territoriali a 12 miglia marine, la Comunità dichiara che applicherà le disposizioni del protocollo tenendo conto di questo limite ogniqualvolta il protocollo faccia riferimento a questo concetto.

DICHIARAZIONE XXXIX**Dichiarazione degli Stati ACP relativa al protocollo n. 1 dell'allegato V
sull'origine dei prodotti della pesca**

Gli Stati ACP riaffermano l'opinione costantemente espressa durante i negoziati sulle norme di origine per quanto riguarda i prodotti alieutici e di conseguenza confermano che, nell'esercizio dei loro diritti sovrani sulle risorse alieutiche nelle acque poste sotto la loro giurisdizione nazionale, compresa la zona economica esclusiva quale è definita dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, tutte le catture effettuate in queste acque e sbarcate obbligatoriamente in porti degli Stati ACP a scopo di trasformazione dovrebbero beneficiare del carattere originario.

DICHIARAZIONE XL**Dichiarazione comune sull'applicazione della regola
della tolleranza in valore nel settore del tonno**

La Comunità europea si impegna ad attuare disposizioni adeguate al fine di applicare a tutti gli effetti la regola della tolleranza in valore nel settore del tonno, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo n. 1 dell'allegato V. A tal fine, la Comunità presenterà, entro la data della firma del presente accordo, le condizioni di utilizzo del 15% di tonno non originario a norma del presente articolo

La proposta della Comunità specificherà le modalità del metodo di calcolo basato sul certificato di circolazione EUR.1.

Le due parti decidono che, se con l'impiego di detto metodo dovesse rivelarsi difficile ottenere la flessibilità desiderata, procederanno ad una sua revisione dopo due anni di applicazione.

DICHIARAZIONE XLI

Dichiarazione comune sull'articolo 6, paragrafo 11 del protocollo 1 dell'allegato V

La Comunità accetta di esaminare caso per caso, alla luce dell'articolo 40 del protocollo 1, qualsiasi richiesta documentata, presentata dopo la firma dell'accordo, relativa ai prodotti tessili esclusi dal cumulo con i paesi in via di sviluppo vicini (articolo 6, paragrafo 11 del protocollo 1).

DICHIARAZIONE XLII

Dichiarazione comune sulle norme d'origine: cumulo con il Sudafrica

Il consiglio di cooperazione doganale ACP-CE è disposto ad esaminare al più presto qualsiasi richiesta di cumulo relativo a lavorazioni o trasformazioni ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 10, del protocollo n. 1 dell'allegato V proveniente da organismi regionali che rappresentano un'integrazione economica regionale significativa.

DICHIARAZIONE XLIII

Dichiarazione comune sull'allegato 2 al protocollo 1 dell'allegato V

Qualora nell'applicazione delle norme contenute nell'allegato II, le esportazioni degli Stati ACP siano pregiudicate, la Comunità esaminerà e, se necessario, adotterà misure correttive appropriate al fine di rimediare alla situazione e ristabilire la situazione ex ante (decisione 2/97 del Consiglio dei ministri).

La Comunità ha preso atto delle richieste formulate dagli Stati ACP in materia di norme d'origine nel contesto dei negoziati. La Comunità accetta di esaminare caso per caso qualsiasi richiesta documentata di miglioramento delle norme d'origine contenute nell'allegato II alla luce dell'articolo 40 del protocollo 1.

ACUERDO INTERNO
 ENTRE LOS REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS,
 REUNIDOS EN EL SENO DEL CONSEJO,
 RELATIVO A LA FINANCIACIÓN Y LA ADMINISTRACIÓN DE LA AYUDA COMUNITARIA
 CON ARREGLO AL PROTOCOLO FINANCIERO DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN
 ENTRE LOS ESTADOS DE ÁFRICA, EL CARIBE Y EL PACÍFICO
 Y LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS
 FIRMADO EN COTONÚ (BENÍN) EL 23 DE JUNIO DE 2000
 Y A LA ASIGNACIÓN DE AYUDA FINANCIERA A LOS PAÍSES Y TERRITORIOS DE ULTRAMAR
 A LOS QUE SE APLICA LA CUARTA PARTE DEL TRATADO CE

INTERN AFTALE
 MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER, FORSAMLET I RÅDET,
 OM FINANSIERING OG FORVALTNING AF FÆLLESSKABETS BISTAND
 I HENHOLD TIL FINANS-PROTOKOLLEN TIL PARTNERSKABS-AFTAEN
 MELLEM STATERNE I AFRIKA, VESTINDIEN OG STILLEHAVET
 OG DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER,
 UNDERTEGNET DEN 23. JUNI 2000 I COTONOU, BENIN,
 SAMT OM FINANSIEL BISTAND TIL DE OVERSØISKE LANDE OG TERRITORIER,
 PÅ HVILKE EF-TRAKTATENS FJERDE DEL FINDER ANVENDELSE

INTERNES ABKOMMEN
 ZWISCHEN DEN IM RAT VEREINIGTEN VERTRETERN DER REGIERUNGEN DER MITGLIEDSTAATEN
 ÜBER DIE FINANZIERUNG UND VERWALTUNG DER HILFE DER GEMEINSCHAFT
 IM RAHMEN DES FINANZPROTOKOLLS ZU DEM AM 23. JUNI 2000 IN COTONOU, BENIN,
 UNTERZEICHNETEN PARTNERSCHAFTSABKOMMEN
 ZWISCHEN DEN MITGLIEDERN DER GRUPPE DER STAATEN IN AFRIKA,
 IM KARIBISCHEN RAUM UND IM PAZIFISCHEN OZEAN EINERSEITS UND
 DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT UND IHREN MITGLIEDSTAATEN ANDERERSEITS
 UND ÜBER DIE BEREITSTELLUNG VON FINANZHILFE
 FÜR DIE ÜBERSEEISCHEN LÄNDER UND GEBIETE,
 AUF DIE DER VIERTE TEIL DES EG-VERTRAGS ANWENDUNG FINDET

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
 ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ,
 ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,
 ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
 ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
 ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ, ΤΗΣ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ,
 ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ,
 Η ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ ΣΤΟ ΚΟΤΟΝΟΥ, ΜΠΕΝΙΝ, ΣΤΙΣ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000,
 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ
 ΕΔΑΦΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΚ

INTERNAL AGREEMENT
 BETWEEN REPRESENTATIVES OF THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER STATES,
 MEETING WITHIN THE COUNCIL,
 ON THE FINANCING AND ADMINISTRATION OF COMMUNITY AID
 UNDER THE FINANCIAL PROTOCOL TO THE PARTNERSHIP AGREEMENT
 BETWEEN THE AFRICAN, CARIBBEAN AND PACIFIC STATES
 AND THE EUROPEAN COMMUNITY AND ITS MEMBER STATES
 SIGNED IN COTONOU (BENIN) ON 23 JUNE 2000
 AND THE ALLOCATION OF FINANCIAL ASSISTANCE
 FOR THE OVERSEAS COUNTRIES AND TERRITORIES
 TO WHICH PART FOUR OF THE EC TREATY APPLIES

ACCORD INTERNE
 ENTRE LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES,
 RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,
 RELATIF AU FINANCEMENT ET À LA GESTION DES AIDES DE LA COMMUNAUTÉ DANS LE CADRE
 DU PROTOCOLE FINANCIER DE L'ACCORD DE PARTENARIAT
 ENTRE LES ÉTATS D'AFRIQUE, DES CARAÏBES ET DU PACIFIQUE
 ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES,
 SIGNÉ À COTONOU (BÉNIN) LE 23 JUIN 2000,
 ET À L'AFFECTATION DES AIDES FINANCIÈRES DESTINÉES AUX PAYS
 ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER
 AUXQUELS S'APPLIQUENT LES DISPOSITIONS DE LA QUATRIÈME PARTIE DU TRAITÉ CE

ACCORDO INTERNO

TRA I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,
RELATIVO AL FINANZIAMENTO ED ALLA GESTIONE DEGLI AIUTI
DELLA COMUNITÀ NEL QUADRO DEL PROTOCOLLO FINANZIARIO
DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO TRA GLI STATI DELL'AFRICA,
DEI CARAIBI E DEL PACIFICO, DA UN LATO, E LA COMUNITÀ EUROPEA
E I SUOI STATI MEMBRI, DALL'ALTRO, FIRMATO A COTONOU (BENIN)
IL 23 GIUGNO 2000, NONCHÉ ALLA CONCESSIONE DI UN'ASSISTENZA FINANZIARIA AI PAESI
E TERRITORI D'OLTREMARE CUI SI APPLICANO
LE DISPOSIZIONI DELLA PARTE QUARTA DEL TRATTATO CE

INTERN AKKOORD

TUSSEN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LIDSTATEN,
IN HET KADER VAN DE RAAD BUREAU,
BETREFFENDE DE FINANCIERING EN HET BEHEER VAN DE STEUN VAN DE GEMEENSCHAP
IN HET KADER VAN HET FINANCIEEL PROTOCOL BIJ DE PARTNERSCHAPSOVEREENKOMST
TUSSEN DE STATEN IN AFRIKA, HET CARIBISCH GEBIED EN DE STILLE OCEAAN
EN DE EUROPESE GEMEENSCHAP EN HAAR LIDSTATEN,
ONDERTEKEND TE COTONOU (BENIN) OP 23 JUNI 2000,
EN DE TOEWIJZING VAN FINANCIËLE BIJSTAND
TEN BEHOEVE VAN DE LANDEN EN GEBIEDEN OVERZEE
WAAROP DE BEPALINGEN VAN HET VIERDE DEEL VAN HET EG-VERDRAG VAN TOEPASSING ZIJN

ACORDO INTERNO

ENTRE OS REPRESENTANTES DOS GOVERNOS DOS ESTADOS-MEMBROS,
REUNIDOS NO CONSELHO,
RELATIVO AO FINANCIAMENTO E À GESTÃO DA AJUDA CONCEDIDA PELA COMUNIDADE
NO ÂMBITO DO PROTOCOLO FINANCEIRO DO ACORDO DE PARCERIA
ENTRE OS ESTADOS DE ÁFRICA, DAS CARAÍBAS E DO PACÍFICO, POR UM LADO,
E A COMUNIDADE EUROPEIA E OS SEUS ESTADOS-MEMBROS, POR OUTRO,
ASSINADO EM COTONOU, NO BENIM, EM 23 DE JUNHO DE 2000,
BEM COMO À CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA
AOS PAÍSES E TERRITÓRIOS ULTRAMARINOS AOS QUAIS SE APLICA A PARTE IV DO TRATADO CE

NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEIDEN
JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN
SISÄINEN SOPIMUS

COTONOUSSA, BENINISSÄ 23 PÄIVÄNÄ KESÄKUUTA 2000 ALLEKIRJOITETUN AFRIKAN, KARIBIAN
JA TYNNENMEREN VALTIOIDEN RYHMÄN SEKÄ EUROOPAN YHTEISÖN JA SEN
JÄSENVALTIOIDEN VÄLISEN KUMPPANUUSSOPIMUKSEN RAHOITUSPÖYTÄKIRJAN MUKAISESTA
YHTEISÖN TUKIEN RAHOITUKSESTA JA HOIDOSTA SEKÄ TALOUDELLISEN AVUN JAKAMISESTA
EY:N PERUSTAMISSOPIMUKSEN NELJÄNNESSÄ OSASSA TARKOITETUILLE MERENTAKAISILLE
MAILLE JA ALUEILLE

INTERNT AVTAL

MELLAN FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR,
FÖRSAMLADE I RÅDET,
OM FINANSIERING OCH FÖRVALTNING AV GEMENSKAPENS BISTÅND
INOM RAMEN FÖR FINANSPROTOKOLLET TILL PARTNERSKAPSAVTALET
MELLAN STATERNA I AFRIKA, VÄSTINDIEN OCH STILLAHAVSOMRÅDET,
Å ENA SIDAN, OCH EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH DESS MEDLEMSSTATER,
Å ANDRA SIDAN, UNDERTECKNAT I COTONOU (BENIN) DEN 23 JUNI 2000,
OCH OM TILLDELNING AV EKONOMISKT STÖD TILL DE
UTOMEUROPEISKA LÄNDER OCH TERRITORIER PÅ VILKA
DEN FJÄRDE DELEN AV EG-FÖRDRAGET ÄR TILLÄMPLIG

ACCORDO INTERNO
TRA I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI,
RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,
RELATIVO AL FINANZIAMENTO ED ALLA GESTIONE DEGLI AIUTI
DELLA COMUNITÀ NEL QUADRO DEL PROTOCOLLO FINANZIARIO
DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO TRA GLI STATI DELL'AFRICA,
DEI CARAIBI E DEL PACIFICO, DA UN LATO, E LA COMUNITÀ EUROPEA
E I SUOI STATI MEMBRI, DALL'ALTRO, FIRMATO A COTONOU (BENIN)
IL 23 GIUGNO 2000, NONCHÉ ALLA CONCESSIONE DI UN'ASSISTENZA FINANZIARIA
AI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE CUI SI APPLICANO
LE DISPOSIZIONI DELLA PARTE QUARTA DEL TRATTATO CE

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ
EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato concluso tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000 (in seguito denominato "accordo ACP-CE") stabilisce, per gli aiuti erogati dalla Comunità agli Stati ACP nel quinquennio 2000-2005, l'importo totale di 15 200 milioni di EUR. Tale importo è composto per un importo massimo di 13 500 milioni di EUR da risorse del 9° Fondo europeo di sviluppo (9° FES), alimentato con contributi degli Stati membri, e per un importo massimo di 1 700 milioni di EUR da risorse della Banca europea per gli investimenti (in seguito denominata "Banca").
- (2) Inoltre, eventuali rimanenze dei precedenti fondi non assegnati alla data di entrata in vigore del protocollo finanziario dell'accordo ACP-CE sarà trasferita al 9° FES e utilizzata in conformità delle condizioni stabilite nell'accordo ACP-CE. L'importo totale previsto copre il periodo 2000-2007, periodo che comprende i due anni probabilmente necessari per la ratifica del 9° FES e i due anni successivi alla scadenza del 9° FES.

- (3) La decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea, è stata prorogata fino al 28 febbraio 2001 con la decisione 2000/169/CE¹. Entro tale data sarà adottata una nuova decisione in base all'articolo 187 del trattato. Con questa decisione le risorse del 9° FES destinate all'assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare (in seguito denominati "PTOM") cui si applica la parte quarta del trattato saranno fissate a 175 milioni di EUR. Si prevede inoltre che la Banca intraprenderà operazioni nei PTOM per un importo massimo di 20 milioni di EUR a partire da risorse proprie. Inoltre, eventuali rimanenze delle risorse dei precedenti FES assegnate ai PTOM e non utilizzate alla data di entrata in vigore del presente accordo saranno trasferite al 9° FES e utilizzate in conformità delle condizioni stabilite in tale decisione.
- (4) I rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno deciso di riservare 125 milioni di EUR al finanziamento delle spese che la Commissione dovrà sostenere per attuare il 9° FES.
- (5) Per attuare l'accordo ACP-CE e la futura decisione relativa all'associazione dei PTOM (in seguito denominata "decisione") è necessario istituire un 9° FES e fissare le modalità della sua dotazione nonché i contributi degli Stati membri a quest'ultima.
- (6) È necessario stabilire le norme di gestione della cooperazione finanziaria, determinare la procedura di programmazione, di esame e di approvazione degli aiuti e definire le modalità precise di controllo dell'impiego degli aiuti.

¹ GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione 97/803/CE (GU L 329 del 29.11.1997, pag. 50) e prorogata dalla decisione 2000/169/CE (GU L 55 del 29.2.2000, pag. 67).

- (7) Le conclusioni relative alla ripartizione finanziaria del 9° FES, elaborate nell'ambito del coordinamento ministeriale della Comunità della terza conferenza ministeriale di negoziato ACP-CE, svoltasi il 6 e 7 dicembre 1999, prendono atto dell'intenzione della Commissione di decentrare le sue decisioni amministrative e sottolineano il bisogno di riforme che ridefiniscano i rispettivi ruoli della Commissione e del Consiglio nel processo decisionale del Fondo europeo di sviluppo.

- (8) La dichiarazione del Consiglio e della Commissione sul processo di programmazione, riportata nel verbale della conferenza ministeriale di negoziato ACP-CE del 2 e 3 febbraio 2000, precisa che le procedure e gli obblighi relativi alle relazioni concernenti il processo di programmazione vanno gestiti in modo disciplinato e che i rispettivi ruoli degli Stati membri e della Commissione nell'ambito del processo decisionale vanno riesaminati e adattati.

- (9) Nelle conclusioni del 21 maggio 1999 sulla valutazione degli strumenti e dei programmi comunitari per lo sviluppo della Comunità europea il Consiglio indica vari modi in cui la Commissione e gli Stati membri possono rendere più efficiente la gestione dell'aiuto allo sviluppo della Comunità europea: trasferire responsabilità alle delegazioni, incrementare il coordinamento e la complementarità tra i vari donatori, ridurre il numero di strumenti, aumentare il ricorso a criteri di rendimento e riorientare l'attività dei comitati di gestione del settore sviluppo.

- (10) Il Consiglio del 21 maggio 1999 ha adottato una risoluzione sulla complementarità tra la Comunità e gli Stati membri in materia di cooperazione allo sviluppo. Il Consiglio dell'8 maggio 2000 ha adottato conclusioni sul coordinamento operativo. Tali documenti ribadiscono la necessità d'intensificare il coordinamento e la complementarità e anche di riconoscere al paese partner un ruolo guida in questo processo.
- (11) Un comitato dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dovrebbe essere istituito presso la Commissione e un comitato di uguale natura dovrebbe essere istituito presso la Banca. I lavori svolti dalla Commissione e dalla Banca per l'applicazione dell'accordo ACP-CE e delle disposizioni corrispondenti della decisione dovrebbero essere armonizzati,

dopo aver consultato la Commissione e la Banca,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPITOLO I

RISORSE FINANZIARIE

ARTICOLO I

Risorse del 9° FES

1. Gli Stati membri istituiscono un nono Fondo europeo di sviluppo (2000), in seguito denominato "9° FES".
2. Il 9° FES consiste in:

- a) Un importo massimo di 13 800 milioni di EUR finanziati dagli Stati membri con i seguenti contributi:

| Stato membro | Contributo in milioni di EUR |
|--------------|------------------------------|
| Belgio | 540,96 |
| Danimarca | 295,32 |
| Germania | 3 223,68 |
| Grecia | 172,50 |
| Spagna | 805,92 |
| Francia | 3 353,40 |
| Irlanda | 85,56 |
| Italia | 1 730,52 |
| Lussemburgo | 40,02 |
| Paesi Bassi | 720,36 |
| Austria | 365,70 |
| Portogallo | 133,86 |
| Finlandia | 204,24 |
| Svezia | 376,74 |
| Regno Unito | 1 751,22 |
| | 13 800,00 |

di cui

- i) 13 500 milioni di EUR sono assegnati agli Stati ACP
 - ii) 175 milioni di EUR sono assegnati ai PTOM
 - iii) 125 milioni di EUR sono assegnati alla Commissione a copertura dei costi di attuazione del 9° FES;
- b) eventuali rimanenze di precedenti FES ancora sussistenti alla data di entrata in vigore del protocollo finanziario dell'accordo ACP-CE, nonché ogni importo che sia in seguito eventualmente disimpegnato da progetti in corso nel quadro di detti FES saranno trasferiti al 9° FES. Tutte le risorse trasferite in tal modo al 9° FES che erano state in precedenza assegnate al programma indicativo di uno Stato o di una regione ACP o di un paese PTOM resteranno assegnate a tale Stato, regione o paese PTOM;
- c) l'importo totale previsto per l'assistenza agli Stati ACP è integrato con le rimanenze di precedenti FES. L'importo totale delle risorse copre il periodo 2000-2007.
3. I proventi da interessi sui fondi menzionati al paragrafo 2 depositati presso i delegati ai pagamenti in Europa di cui all'articolo 37, paragrafo 1 dell'allegato IV dell'accordo ACP-CE sono versati a credito di uno o più conti bancari aperti a nome della Commissione e sono utilizzati ai sensi dell'articolo 10.
4. In caso di adesione di un nuovo Stato alla Comunità, l'assegnazione dei contributi di cui al paragrafo 2, lettera a) è modificata con decisione del Consiglio che delibera all'unanimità su proposta della Commissione.

5. Anche le risorse finanziarie del Consiglio che delibera possono essere adeguate, con decisione all'unanimità, in virtù dell'articolo 62, paragrafo 2 dell'accordo ACP-CE.

ARTICOLO 2

Risorse riservate agli Stati ACP

1. Dell'importo totale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) un importo massimo pari a 13 500 milioni di EUR è assegnato agli Stati ACP nel modo seguente:
 - a) sino a un importo massimo di 10 000 milioni di EUR sotto forma di sovvenzioni, di cui
 - i) sino a un importo massimo di 9 836 milioni di EUR per aiuti allo sviluppo a lungo termine, secondo la programmazione di cui agli articoli 1-5 dell'allegato IV dell'accordo ACP-CE; queste risorse potranno essere utilizzate per finanziare azioni d'urgenza a breve termine, a norma dell'articolo 72, paragrafo 3 dell'accordo ACP-CE;
 - ii) sino ad un importo massimo di 90 milioni di EUR per il finanziamento del bilancio del Centro per lo sviluppo delle imprese (CSI), ai sensi delle disposizioni dell'allegato III dell'accordo ACP-CE;

- iii) sino ad un importo massimo di 70 milioni di EUR per il finanziamento del bilancio del Centro tecnico per l'agricoltura e la cooperazione rurale (CTA), ai sensi delle disposizioni dell'allegato III dell'accordo ACP-CE;
 - iv) sino ad un importo massimo di 4 milioni di EUR per coprire le spese dell'assemblea paritetica ACP-CE, costituita ai sensi dell'articolo 17 dell'accordo ACP-CE;
- b) sino ad un importo massimo di 1 300 milioni di EUR per finanziare il sostegno alla cooperazione e all'integrazione regionali degli Stati ACP, a norma degli articoli 6-14 dell'allegato IV dell'accordo ACP-CE;
- c) sino ad un importo massimo di 2 200 milioni di EUR per finanziare il Fondo investimenti secondo le modalità e le condizioni precisate nell'allegato II ("Modalità e condizioni di finanziamento") dell'accordo ACP-CE, fermo restando il finanziamento degli abbuoni di interessi, di cui agli articoli 2 e 4 dell'allegato II dell'accordo, con le risorse indicate all'articolo 3, lettera a) dell'allegato I dell'accordo.
2. All'interno dei 13 500 milioni di EUR di cui al paragrafo 1, può essere mobilitato un importo di 1 000 milioni di EUR, solo dopo un riesame dei risultati che il Consiglio effettuerà nel 2004 su proposta della Commissione. Le eventuali risorse mobilitate sono opportunamente assegnate alle dotazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c).

3. Prima della scadenza del 9° FES, gli Stati membri insieme agli Stati ACP valuteranno, ai sensi del punto 7 del protocollo finanziario dell'accordo ACP-CE, il grado di esecuzione degli impegni e dei pagamenti. L'opportunità di assegnare nuove risorse al sostegno della cooperazione finanziaria sarà stabilita sulla base di tale valutazione e terrà pienamente conto delle risorse del 9° FES non impegnate o non pagate.

4. Prima della scadenza del 9° FES gli Stati membri fisseranno una data oltre la quale le risorse del 9° FES non saranno più impegnate.

ARTICOLO 3

Risorse riservate ai PTOM

1. L'importo globale dell'assistenza finanziaria fornita dalla Comunità ai PTOM sul totale indicato all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) è pari a 175 milioni di EUR, di cui 155 milioni in forma di sovvenzioni e 20 milioni a titolo del Fondo investimenti. Le disposizioni che disciplinano l'attuazione dell'assistenza sono stabilite nella decisione del Consiglio sull'associazione dei PTOM alla Comunità, adottata a norma dell'articolo 187 del trattato.

2. Qualora un PTOM acquisisca l'indipendenza e aderisca all'accordo ACP-CE, gli importi indicati al paragrafo 1 sono ridotti e quelli indicati all'articolo 2, lettera a), punto i) corrispondentemente aumentati con una decisione del Consiglio che delibera all'unanimità su proposta della Commissione.

ARTICOLO 4

Risorse riservate ai costi di attuazione

125 milioni di EUR sono riservati al finanziamento dei costi che la Commissione sostiene nel quadro dell'attuazione dell'accordo ACP-CE e sono utilizzati conformemente ai principi stabiliti all'articolo 10 del presente accordo unitamente alle risorse di cui all'articolo 1, paragrafo 3 dello stesso.

ARTICOLO 5

Prestiti a partire dalle risorse proprie della Banca

1. All'importo indicato all'articolo 1, paragrafo 2 si aggiungono, fino ad un importo massimo di 1 720 milioni di EUR, i prestiti concessi dalla Banca sulle sue risorse proprie. Questi prestiti sono concessi ai fini indicati nell'allegato II dell'accordo ACP-CE e nella decisione in vigore del Consiglio adottata a norma dell'articolo 187 del trattato CE, per quanto riguarda i PTOM, in seguito denominata "decisione", conformemente alle condizioni previste dagli statuti della Banca e alle modalità e condizioni di finanziamento degli investimenti di cui all'allegato e alla decisione suddetti.
2. Questi prestiti sono destinati:
 - a) sino a un importo massimo di 1.700 milioni di EUR, ad operazioni di finanziamento da realizzare negli Stati ACP;

- b) sino a un importo massimo 20 milioni di EUR, ad operazioni di finanziamento da realizzare nei PTOM.

ARTICOLO 6

Garanzia sui prestiti della BEI

1. Gli Stati membri si impegnano, in proporzione alla loro sottoscrizione al capitale della Banca, a rendersi garanti verso la Banca medesima, rinunciando al beneficio di escussione, per tutti gli impegni finanziari risultanti per i mutuatari dai contratti di prestito conclusi dalla Banca sulle sue risorse proprie in applicazione dell'articolo 1 dell'allegato II dell'accordo ACP-CE e delle disposizioni corrispondenti della decisione.
2. La garanzia di cui al paragrafo 1 è limitata al 75 % dell'importo complessivo dei crediti aperti dalla Banca a titolo dei contratti di prestito nel loro complesso; essa è destinata alla copertura di tutti i rischi.
3. Per gli impegni degli Stati membri risultanti dal paragrafo 1 verranno stipulati contratti di garanzia tra ciascuno Stato membro e la Banca.

ARTICOLO 7

Operazioni gestite dalla Banca nel quadro di precedenti FES

1. I pagamenti effettuati alla Banca a titolo dei prestiti a condizioni speciali concessi agli Stati ACP, ai PTOM ed ai dipartimenti francesi d'oltremare nonché i proventi ed i redditi delle operazioni di capitali di rischio effettuate nel quadro di precedenti FES ritornano agli Stati membri proporzionalmente ai loro contributi al 9° FES da cui tali somme provengono, a meno che il Consiglio non decida all'unanimità, su proposta della Commissione, di accantonarli o di destinarli ad altre operazioni.
2. Le commissioni dovute alla Banca per la gestione dei prestiti e delle operazioni di cui al paragrafo 1 sono previamente detratte.

ARTICOLO 8

Operazioni gestite dalla Banca nel quadro del 9° FES

1. I proventi e i redditi derivanti alla Banca da operazioni effettuate a titolo del Fondo investimenti sono utilizzati per ulteriori operazioni del Fondo, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 dell'allegato II dell'accordo ACP-CE, previe deduzioni per spese straordinarie e passività originate nel contesto del Fondo investimenti.

2. La Banca è remunerata a copertura totale delle spese sostenute per la gestione delle operazioni effettuate a titolo del Fondo investimenti. Il Consiglio decide, alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 21 del presente accordo e su proposta elaborata dalla Commissione di concerto con la Banca, in merito alle risorse e ai meccanismi di remunerazione della Banca. Le condizioni di tale decisione sono incorporate nell'accordo con il quale la Banca s'impegna a effettuare dette operazioni.

ARTICOLO 9

Costi connessi alla gestione delle risorse del 9° FES

1. Le risorse di cui all'articolo 4 del presente accordo sono utilizzate, unitamente alle risorse di cui all'articolo 1, paragrafo 3, per coprire i costi amministrativi e finanziari derivanti dalla gestione delle risorse del 9° FES. La Commissione le utilizza in particolare per i seguenti fini:

- a) coprire le spese amministrative e finanziarie risultanti dalla gestione della tesoreria del 9° FES;
- b) potenziare le capacità amministrative della Commissione e delle sue delegazioni per assicurare che la preparazione e l'attuazione delle operazioni finanziate dal 9° FES si svolgano senza problemi;
- c) finanziare studi, valutazioni preliminari, verifiche contabili o servizi di consulenza, in particolare nel campo dell'analisi, della diagnosi e della formulazione di strategie di adeguamento strutturale e di altre politiche; e

d) controllo e valutazione.

Tale assistenza non è fornita per l'esecuzione delle mansioni fondamentali della funzione pubblica europea, vale a dire del personale stabile della Commissione.

2. La Commissione sottopone ogni anno al comitato del FES di cui all'articolo 21, in seguito denominato "comitato del FES", proposte finanziarie globali sull'uso di dette risorse che comprendono altresì una relazione sulle attività dell'anno precedente. Il comitato esprime un parere sulle proposte della Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 27.

3. Tuttavia il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 21 di impiegare le risorse di cui al presente articolo per scopi diversi da quelli previsti al paragrafo 1.

ARTICOLO 10

Contributi al 9° FES

1. Ogni anno la Commissione stabilisce e comunica al Consiglio, anteriormente al 15 ottobre, lo stato dei pagamenti da prevedere per l'esercizio successivo nonché lo scadenziario delle richieste di contributi, tenendo conto delle esigenze della Banca per quanto riguarda la gestione e le operazioni del Fondo investimenti. La Commissione giustifica l'importo richiesto, in base alla sua capacità di assegnare realmente le risorse proposte. Il Consiglio si pronuncia a questo riguardo nonché su ciascun scadenziario delle richieste di contributi, alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 21.

2. Per quanto riguarda le rimanenze dei precedenti FES da trasferire al 9° FES ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), il contributo di ciascuno Stato membro è calcolato proporzionalmente al suo contributo al relativo FES.
3. Insieme alle previsioni annuali per i contributi, la Commissione trasmette al Consiglio le previsioni degli impegni e degli esborsi relativi a ciascuno dei quattro anni successivi all'anno della richiesta di contributi. Ogni anno il Consiglio riesamina e approva lo scadenario.
4. Qualora i contributi non siano sufficienti a coprire il fabbisogno effettivo del 9° FES durante l'esercizio in esame, la Commissione presenta al Consiglio proposte di versamenti supplementari; quest'ultimo si pronuncia quanto prima alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 21.
5. Le modalità di versamento dei contributi da parte degli Stati membri sono determinate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 31.

CAPITOLO II

RESPONSABILITÀ DELLA COMMISSIONE E DELLA BANCA

ARTICOLO 11

Esecuzione finanziaria di progetti e programmi

1. La Commissione provvede all'esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate sulle risorse del 9° FES sotto forma di sovvenzioni diverse dagli abbuoni di interessi. Essa effettua i pagamenti ai sensi del regolamento finanziario di cui all'articolo 31.
2. La Banca provvede, per conto della Comunità, alla gestione del Fondo investimenti ed effettua operazioni a titolo di tale fondo ai sensi delle disposizioni del regolamento finanziario di cui all'articolo 31. In questo ambito la Banca agisce a nome e a rischio della Comunità. Gli Stati membri sono titolari di tutti i diritti che ne derivano, segnatamente a titolo di creditori o proprietari.
3. La Banca provvede all'esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate mediante prestiti sulle sue risorse proprie, cui si applicano eventualmente abbuoni di interessi sulle risorse del 9° FES.

4. La Commissione e la Banca possono, soprattutto nel caso di programmi o progetti cofinanziati dagli Stati membri o dai loro agenti incaricati dell'esecuzione e conformi alle priorità fissate nella strategia di cooperazione regionale di cui al capitolo III, affidare agli Stati membri o ai loro agenti incaricati dell'esecuzione, la responsabilità amministrativa dei fondi dell'Unione europea. La visibilità del contributo dell'Unione europea è comunque assicurata. La Commissione garantisce la compensazione finanziaria per l'onere amministrativo assunto.

ARTICOLO 12

Obblighi relativi al controllo e alle relazioni riguardanti i progressi nell'attuazione dell'assistenza del 9° FES

1. La Commissione e la Banca controllano, ciascuna nell'ambito delle sue competenze, l'utilizzo dell'assistenza del 9° FES da parte degli Stati ACP, dei PTOM e di qualsiasi altro beneficiario, nonché l'attuazione dei progetti finanziati con l'assistenza del 9° FES, tenendo conto in modo particolare degli obiettivi di cui agli articoli 55 e 56 dell'accordo ACP-CE e alle corrispondenti disposizioni della decisione.
2. La Banca informa periodicamente la Commissione sull'attuazione dei progetti finanziati con le risorse del 9° FES da essa amministrare, secondo le modalità esposte negli orientamenti per il funzionamento del Fondo investimenti. La Commissione e la Banca assicurano uno stretto coordinamento e collaborazione per il sostegno allo sviluppo del settore privato negli Stati ACP.

3. La Commissione e la Banca, a norma degli articoli 17, 18 e 19 del presente accordo, forniscono agli Stati membri, riuniti nel comitato del FES, le informazioni sull'attuazione operativa, a livello nazionale e regionale, delle risorse del 9° FES. Le informazioni riguardano altresì le operazioni finanziate con il Fondo investimenti.

4. A norma dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3 del presente accordo, la Commissione presenta al Consiglio una proposta di riesame dei risultati globali, che il Consiglio dovrà effettuare nel 2004. Tale riesame valuterà in particolare il grado di esecuzione degli impegni e dei pagamenti.

ARTICOLO 13

Valutazioni

1. La Commissione e la Banca, ciascuno entro i limiti delle proprie competenze, assicurano che la qualità e l'impatto dell'assistenza finanziaria del 9° FES, per quanto concerne i principali settori, temi e strumenti, siano accuratamente valutati da valutatori indipendenti.

2. Fatta salva la valutazione dei principali settori, temi e strumenti di cui al paragrafo 1, i singoli progetti possono essere valutati da valutatori indipendenti, caso per caso. La valutazione dei progetti può avvenire su iniziativa della Commissione ed essere riportata nella proposta di finanziamento. Gli Stati membri possono inoltre chiedere la valutazione del progetto allorché la proposta di finanziamento è discussa dal comitato del FES.

3. Tutte le valutazioni devono avvenire conformemente alle migliori prassi di valutazione, inclusi i criteri di valutazione e i principi per la valutazione dell'aiuto allo sviluppo stabiliti dal comitato per l'assistenza allo sviluppo dell'OCSE.
4. Il completamento della valutazione è notificato al comitato del FES che, a norma dell'articolo 28, lettera c), potrà discuterla. I risultati delle valutazioni sono tenuti in debito conto nel processo di revisione intermedia e finale delle strategie di sostegno nazionale di cui all'articolo 18.

CAPITOLO III

PROGRAMMAZIONE

ARTICOLO 14

Programmazione dell'assistenza

1. La programmazione dell'assistenza ai singoli Stati ACP è effettuata ai sensi delle disposizioni degli articoli da 1 a 5 dell'allegato IV dell'accordo ACP-CE.
2. La programmazione del sostegno alla cooperazione e all'integrazione regionali degli Stati ACP è effettuata ai sensi delle disposizioni degli articoli da 6 a 14 dell'allegato IV dell'accordo ACP-CE.

3. Ai sensi del presente articolo, per programmazione s'intende
- a) la preparazione e l'elaborazione di una strategia di cooperazione nazionale (SC)/strategia di cooperazione regionale (SCR) basata su obiettivi e strategie di sviluppo a medio termine del paese/della regione in questione;
 - b) una chiara precisazione da parte della Comunità del programma indicativo di finanziamento di cui all'articolo 3 dell'allegato IV del quale il paese/la regione possa beneficiare durante il periodo quinquennale;
 - c) la preparazione e l'adozione di un programma indicativo per l'attuazione della strategia di cooperazione nazionale o della strategia di cooperazione regionale;
 - d) un processo di revisione che copra la strategia di cooperazione nazionale o la strategia di cooperazione regionale, il programma indicativo e il volume delle risorse assegnategli.

ARTICOLO 15

Strategia di cooperazione nazionale e programmi indicativi

1. All'inizio del processo di programmazione la Commissione prepara, insieme allo Stato ACP interessato e previa consultazione della Banca, la strategia di cooperazione nazionale e il programma indicativo sul campo ad essa associato.

2. La preparazione della strategia di cooperazione nazionale ha luogo attraverso il coordinamento con i rappresentanti degli Stati membri nello Stato ACP interessato. Siffatto coordinamento

- a) per quanto possibile avviene tramite gli esistenti meccanismi per il coordinamento dei donatori nello Stato ACP in questione;
- b) è aperto alla partecipazione di Stati membri che non siano permanentemente rappresentati nello Stato ACP in questione e di altri donatori attivi nello stesso. Gli Stati membri che non siano in grado di partecipare all'esercizio di coordinamento hanno accesso alle informazioni sui risultati;
- c) coinvolge la Banca per le questioni relative alle operazioni della stessa e a quelle del Fondo investimenti.

3. Il coordinamento sul campo pone l'accento sulla valutazione comune circa necessità e risultati e sulle analisi settoriali nonché sulle priorità. L'esercizio di coordinamento assicura che la strategia di cooperazione nazionale e il programma indicativo siano coerenti con le iniziative a livello del paese, come i documenti strategici di lotta contro la povertà e il quadro globale per lo sviluppo, ove un tale dialogo esista.

4. Il sostegno comunitario concesso in forma di sovvenzioni è concentrato in un numero limitato di settori principali e assicura la complementarità con le operazioni finanziate dallo Stato ACP interessato, dagli Stati membri e da altri donatori.

5. Ciascuna strategia di cooperazione nazionale, comprensiva del relativo progetto di programma indicativo, è definita in un unico documento, che sarà oggetto di uno scambio d'opinioni tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato del FES. A norma degli articoli 4, paragrafo 3, e 5, paragrafo 4, dell'allegato IV dell'accordo ACP-CE, il programma indicativo comprende operazioni specifiche ben individuate per raggiungere gli obiettivi, soprattutto quelle che possono essere impegnate prima della revisione successiva. Il programma indicativo comprende inoltre indicatori d'impatto e impegni di politica settoriale nonché un calendario di esecuzione e revisione del programma indicativo compresi gli impegni e gli esborsi.

La Banca partecipa a tale scambio d'opinioni. Il comitato del FES esprime il suo parere sul contenuto del documento secondo la procedura di cui all'articolo 27.

6. Il programma indicativo è in seguito adottato di concerto dalla Commissione e dallo Stato ACP interessato e, una volta adottato, è vincolante per la Comunità e per tale Stato ACP. La versione definitiva della strategia e del programma indicativo è trasmessa per informazione al comitato del FES.

Se la strategia di cooperazione nazionale e il relativo programma indicativo su cui il comitato del FES ha espresso il suo parere vengono modificati in maniera sostanziale anteriormente alla firma con lo Stato ACP interessato, la strategia di cooperazione nazionale e il relativo programma indicativo così modificati sono sottoposti al suddetto comitato per un nuovo parere.

7. La Commissione, la Banca e gli Stati membri adottano tutte le misure, in particolare per quanto riguarda lo svolgimento dello scambio d'opinioni di cui al paragrafo 5, necessarie a garantire che la definizione della strategia di cooperazione nazionale e del programma indicativo sia completata nel più breve termine possibile. Salvo in circostanze eccezionali, il processo dev'essere ultimato entro dodici mesi dalla firma dell'accordo di partenariato.

ARTICOLO 16

Assegnazione delle risorse

All'inizio del processo di programmazione di cui agli articoli 1 e 8 dell'allegato IV dell'accordo ACP-CE la Commissione decide, in base ai criteri stabiliti agli articoli 3 e 9 dello stesso allegato, l'assegnazione indicativa delle sovvenzioni nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto i) e lettera b), per ciascun paese e ciascuna regione ACP ai quali la programmazione si riferisce. In questo contesto sono individuati i due elementi dell'assegnazione a ciascun paese di cui all'allegato IV, articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo ACP-CE. La Commissione informa il comitato del FES in merito alle assegnazioni nonché alle disposizioni adottate ai sensi dell'allegato IV, articolo 3, paragrafo 4.

Il comitato del FES esprime il suo parere, secondo la procedura di cui all'articolo 27, sul metodo usato nell'applicazione dei criteri generali per l'assegnazione delle risorse, quale presentato dalla Commissione.

ARTICOLO 17

Revisione annuale dei programmi indicativi

1. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4 dell'allegato IV dell'accordo ACP-CE, la revisione annuale del funzionamento di ciascun programma indicativo è eseguita dalla Commissione insieme a ciascuno Stato ACP e in stretto coordinamento con gli Stati membri. La Banca è consultata sulle questioni relative alle sue operazioni e a quelle del Fondo investimenti.
2. Il processo di revisione annuale di ciascun programma dev'essere completato entro 60 giorni. La Commissione, la Banca e gli Stati membri adottano le misure, in particolare per quanto riguarda lo svolgimento dello scambio d'opinioni di cui al paragrafo 3, necessarie a garantire che sia rispettato tale termine.
3. Entro 60 giorni il comitato del FES discute la revisione annuale basandosi su un documento presentatogli dalla Commissione.
4. La revisione annuale è messa a punto dalla Commissione e dallo Stato ACP interessato. I risultati definitivi sono trasmessi per informazione al comitato del FES.

ARTICOLO 18

Revisioni intermedie e revisioni finali della strategia di cooperazione nazionale

1. A medio termine e a conclusione del periodo di applicazione del protocollo finanziario il processo di revisione comprende, secondo le modalità di cui all'articolo 5, paragrafo 6 e all'articolo 11 dell'allegato IV dell'accordo ACP-CE, anche una revisione e un adeguamento della strategia di cooperazione nazionale e del programma indicativo per il successivo periodo quinquennale. Tali revisioni costituiscono parte integrante del processo di programmazione e includono, come elemento essenziale, una valutazione dell'impatto della cooperazione allo sviluppo della Comunità in relazione agli obiettivi e agli indicatori fissati nella strategia di cooperazione nazionale.

Le revisioni intermedie e le revisioni finali relative a ciascuno Stato ACP sono effettuate dalla Commissione e dallo Stato ACP interessato in stretto coordinamento con gli Stati membri rappresentati nel paese. La Banca è consultata sulle questioni relative alle sue operazioni e a quelle del Fondo investimenti.

2. La revisione intermedia e la revisione finale possono indurre la Commissione a proporre una revisione dell'assegnazione delle risorse per il successivo periodo quinquennale alla luce delle necessità del momento e dei risultati dello Stato ACP in questione.

3. Le revisioni eseguite a medio termine e a conclusione del periodo di applicazione del protocollo finanziario, inclusa l'eventuale revisione delle risorse assegnate, devono essere ultimate entro un totale di 90 giorni. La Commissione, la Banca e gli Stati membri adottano tutte le misure, in particolare per quanto riguarda il processo di formulazione del parere di cui al paragrafo 4 del comitato del FES, necessarie a garantire che sia rispettato tale termine.

4. Entro il termine previsto per la revisione intermedia e la revisione finale il comitato del FES esprime un parere a norma dell'articolo 27 basandosi su un documento presentatogli dalla Commissione, in merito ai seguenti punti:

- a) le conclusioni della revisione intermedia o della revisione finale
- b) la strategia di cooperazione nazionale e il relativo programma indicativo
- c) la proposta della Commissione per l'assegnazione delle risorse.

ARTICOLO 19

Programmi regionali

1. La Commissione provvede a preparare le strategie di sostegno regionali (strategia di cooperazione regionale) e i relativi programmi indicativi di concerto con le organizzazioni regionali ufficialmente incaricate o, in assenza di un incarico corrispondente, con gli ordinatori nazionali degli Stati ACP della regione interessata. Qualora sia stato nominato un ordinatore regionale, la preparazione della SC e del programma indicativo avviene in coordinamento con gli Stati membri.
2. Siffatto coordinamento coinvolge la Banca per le questioni relative alle operazioni della stessa e a quelle del Fondo investimenti.
3. Ciascuna strategia di cooperazione regionale, comprensiva del relativo progetto di programma indicativo, è definita in un unico documento, che è oggetto di uno scambio d'opinioni tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato del FES. Il suddetto comitato esprime il suo parere sul progetto di strategia di cooperazione regionale e sul relativo programma indicativo secondo la procedura di cui all'articolo 27 tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 23, paragrafo 1.
4. Il programma indicativo è in seguito adottato di concerto dalla Commissione e dalle organizzazioni regionali ufficialmente incaricate o, in assenza di un incarico corrispondente, dagli ordinatori nazionali degli Stati ACP della regione interessata. Una volta adottato, il programma indicativo è vincolante per la Comunità e per tali Stati beneficiari.

5. Ai sensi dell'articolo 11 dell'allegato IV, dell'accordo ACP-CE, si procede a una revisione intermedia e a una revisione finale della strategia di cooperazione regionale e del programma indicativo. Nell'ambito del processo di revisione, il comitato del FES esprime il suo parere a norma dell'articolo 27 basandosi su un documento ricapitolativo presentatogli dalla Commissione. In seguito alle deliberazioni del suddetto comitato, il processo di revisione è completato dalla Commissione e dalle organizzazioni regionali ufficialmente incaricate o, in assenza di un incarico corrispondente, dagli ordinatori nazionali degli Stati ACP della regione interessata. I risultati definitivi della revisione sono riepilogati e trasmessi per informazione al comitato del FES.

6. Le revisioni intermedie e le revisioni finali possono comportare una revisione dell'assegnazione delle risorse alla luce delle esigenze del momento e dei risultati della regione ACP interessata.

ARTICOLO 20

Revisioni effettuate in circostanze eccezionali

Come previsto agli articoli 72 e 73 dell'accordo ACP-CE, in circostanze eccezionali una revisione delle strategie di cooperazione nazionale può essere intrapresa su richiesta dello Stato ACP interessato o della Commissione. In tal caso si applica la procedura di revisione di cui all'articolo 18 del presente accordo, tenuto conto, se del caso, delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 4 dell'allegato IV dell'accordo ACP-CE.

CAPITOLO IV

PROCEDURE DECISIONALI

ARTICOLO 21

Il comitato del Fondo europeo di sviluppo

1. È istituito presso la Commissione, per le risorse del Fondo europeo di sviluppo da essa amministrato, un comitato, composto di rappresentanti dei governi degli Stati membri, in seguito denominato "comitato del FES". Il comitato del FES è presieduto da un rappresentante della Commissione; la Commissione provvede al segretariato. Un rappresentante della Banca partecipa ai lavori del comitato.
2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, adotta il regolamento interno del comitato del FES.

3. Ai voti degli Stati membri è attribuita, in seno al comitato del FES, la seguente ponderazione:

| Stato membro | Voti |
|--------------|------|
| Belgio | 9 |
| Danimarca | 5 |
| Germania | 50 |
| Grecia | 4 |
| Spagna | 13 |
| Francia | 52 |
| Irlanda | 2 |
| Italia | 27 |
| Lussemburgo | 1 |
| Paesi Bassi | 12 |
| Austria | 6 |
| Portogallo | 3 |
| Finlandia | 4 |
| Svezia | 6 |
| Regno Unito | 27 |

4. Il comitato del FES si pronuncia alla maggioranza qualificata di 145 voti, che esprimano il voto favorevole di almeno otto Stati membri.
5. La ponderazione di cui al paragrafo 3 e la maggioranza qualificata di cui al paragrafo 4 sono modificate, con decisione del Consiglio che delibera all'unanimità, nel caso previsto all'articolo 1, paragrafo 4.

ARTICOLO 22

Competenze del comitato del FES

1. Il comitato del FES concentra i suoi lavori sui problemi di fondo della cooperazione allo sviluppo a livello nazionale e regionale. A fini di coerenza, coordinamento e complementarità, esso controlla l'attuazione delle strategie di sviluppo adottate dalla Comunità e dai suoi Stati membri.
2. I compiti del comitato del FES si situano a tre livelli:
 - a) programmazione dell'aiuto comunitario e revisioni di programmazione con particolare riguardo alle strategie nazionali e regionali, compresa l'individuazione di progetti e programmi;
 - b) partecipazione al processo decisionale relativo ai finanziamenti effettuati dal Fondo europeo di sviluppo;

- c) controllo dell'attuazione dell'aiuto comunitario, compresi gli aspetti settoriali, le questioni trasversali e il funzionamento del coordinamento sul campo.

ARTICOLO 23

Programmazione e individuazione, complementarità e coerenza

1. Per quanto riguarda la programmazione, il comitato
 - a) esprime un parere sull'esame di cui all'articolo 15, paragrafi 5 e 6, secondo comma, articolo 16, secondo comma, articolo 18, paragrafo 4, e articolo 19, paragrafi 3 e 5, secondo la procedura di cui all'articolo 27; e
 - b) discute le conclusioni delle revisioni annuali di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

2. Il comitato esamina altresì la coerenza e la complementarità dell'aiuto comunitario con quello degli Stati membri. Al fine di garantire trasparenza e coerenza tra le azioni di cooperazione e di migliorarne la complementarità tra le azioni comunitarie e gli aiuti bilaterali, la Commissione comunica agli Stati membri e ai loro rappresentanti in loco le schede di individuazione dei progetti nel termine di un mese dalla decisione di istruirli. Tali schede saranno periodicamente aggiornate e trasmesse al comitato del FES, agli Stati membri e ai loro rappresentanti in loco.

3. Ai fini della complementarità, ciascuno Stato membro informa sistematicamente la Commissione circa le attività di cooperazione che sta conducendo o intende condurre in ciascun paese. Le informazioni sull'aiuto bilaterale sono fornite al momento di stabilire la prima strategia di cooperazione nazionale e sono aggiornate almeno all'atto della revisione annuale.

ARTICOLO 24

Proposte finanziarie sulle quali il comitato del FES esprime il suo parere

1. Il comitato del FES esprime il suo parere, secondo la procedura di cui all'articolo 27, su:
 - a) proposte di finanziamento di progetti o programmi di valore superiore a 8 milioni di EUR, o quelle che rappresentano più del 25% dell'assegnazione al programma indicativo;
 - b) proposte di finanziamento effettuate a norma dell'articolo 9.
2. Proposte di finanziamento di un valore:
 - a) superiore a 15 milioni di EUR o che rappresentano più del 25% dell'assegnazione al programma indicativo sono approvate con procedura orale;
 - b) compreso tra 8 milioni di EUR e 15 milioni di EUR sono approvate con procedura scritta.

3. La Commissione ha la facoltà di approvare, senza consultare preliminarmente il comitato del FES, le operazioni di valore inferiore o pari a 8 milioni di EUR e che rappresentano meno del 25 % del programma indicativo. Ogni Stato membro può chiedere che le operazioni approvate direttamente dalla Commissione siano oggetto di discussione in una riunione successiva del comitato del FES. Per operazioni di un valore:

- a) compreso tra 2 milioni di EUR e 8 milioni di EUR la Commissione fornisce al comitato del FES informazioni ex-ante secondo i criteri di cui al paragrafo 5 almeno due settimane prima che venga adottata la decisione;
- b) compreso tra 500 000 EUR e 2 milioni di EUR la Commissione fornisce al comitato del FES informazioni ex ante succinte almeno due settimane prima che venga adottata la decisione;
- c) inferiore a 500 000 EUR la Commissione informa il comitato del FES dopo aver adottato la sua decisione.

4. La Commissione ha inoltre la facoltà di approvare, senza consultare il comitato del FES, gli impegni supplementari necessari a coprire i superamenti previsti o registrati per un progetto o per un programma di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), quando il superamento o l'importo supplementare necessario sia inferiore o pari al 20% dell'impegno iniziale fissato dalla decisione di finanziamento e/o pari a 5 milioni di EUR e non comporti modifiche sostanziali del progetto.

5. Le proposte di finanziamento di cui ai paragrafi 1 e 3, lettera a), indicano in particolare:
- a) la situazione dei progetti o dei programmi per lo sviluppo del o dei paesi interessati e per il conseguimento degli obiettivi indicati nella strategia di cooperazione nazionale o nella strategia di cooperazione regionale;
 - b) l'impatto previsto di tali progetti e programmi, nonché la loro fattibilità e le misure intese ad assicurarne la sostenibilità dopo la cessazione del finanziamento comunitario.

Le proposte di finanziamento precisano inoltre le procedure e il calendario di attuazione, nonché gli indicatori chiave per valutare il conseguimento degli obiettivi prospettati e i risultati. Esse indicano altresì in che misura si sia tenuto conto delle esperienze acquisite e dei programmi precedenti per lo sviluppo del programma e in che modo avvenga il coordinamento tra i donatori nel paese o nei paesi interessati.

ARTICOLO 25

Finanziamento da parte del Fondo europeo di sviluppo degli aiuti d'urgenza

1. L'aiuto umanitario e l'aiuto d'urgenza sono concessi norma degli articoli 72 e 73 dell'accordo ACP-CE e degli articoli corrispondenti della decisione. Se non è disponibile una dotazione di bilancio, si può attingere per tali aiuti alla dotazione per le sovvenzioni del 9° FES di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto i).

2. L'improvviso verificarsi di imprevedibili difficoltà umanitarie, economiche e sociali gravi, di carattere eccezionale, risultanti da calamità naturali, da crisi provocate dagli essere umani, come le guerre e altri conflitti, o da circostanze straordinarie aventi effetti comparabili rientra nella casistica dell'emergenza. In tali casi la Commissione ha la facoltà di adottare direttamente decisioni fino a un valore massimo di 10 milioni di EUR. L'attuazione di questi aiuti è limitata a un periodo massimo di sei mesi.

3. Per le misure di emergenza la Commissione:

- adotta una decisione;
- ne informa per iscritto gli Stati membri entro quarantotto ore;
- riferisce sulla sua decisione nella riunione immediatamente successiva del comitato del FES e in tale occasione illustra in particolare le ragioni per le quali ha fatto ricorso alla procedura di emergenza.

ARTICOLO 26

Autorizzazioni globali

1. Applicando le procedure previste per le proposte di finanziamento di cui all'articolo 24, paragrafi 1, 2 e 3 e in vista di un'accelerazione delle procedure, la Commissione può autorizzare, previa valutazione qualitativa e quantitativa, importi globali quando si tratta di finanziare le attività di cui all'articolo 16, paragrafo 7 dell'allegato IV.

2. Le autorizzazioni globali possono anche essere utilizzate per gli abboni di interessi alle condizioni di cui all'articolo 30.

3. Tali proposte di finanziamento devono precisare gli obiettivi e se del caso l'impatto desiderato del contributo comunitario, la sostenibilità delle attività, l'esperienza e le valutazioni precedenti nonché il coordinamento con gli altri donatori.

ARTICOLO 27

Procedura di decisione

1. Se il comitato del FES è chiamato a esprimere un parere, la Commissione presenta al comitato un progetto di misure da adottare.

2. Il comitato del FES esprime un parere a norma dell'articolo 21 e del proprio regolamento interno di cui al paragrafo 2 del succitato articolo.

3. Dopo che il comitato del FES ha espresso il suo parere, la Commissione adotta le misure che vengono attuate senza indugio. Se la Commissione decide di non tener conto del parere espresso dal comitato del FES o se quest'ultimo non ha espresso un parere favorevole, essa ritira la proposta o, non appena se ne presenti l'occasione, rinvia la proposta al Consiglio. Il Consiglio decide in merito con la stessa procedura di voto del comitato del FES entro un periodo che generalmente non deve superare due mesi.

4. Se la misura rinviata dalla Commissione al Consiglio consiste in una proposta di finanziamento di cui all'articolo 24, paragrafo 1, o in un'autorizzazione globale di cui all'articolo 26, ciò deve essere notificato allo Stato o agli Stati ACP interessati a norma dell'articolo 16 dell'allegato IV dell'accordo ACP-CE. La Comunità in tali casi non adotta una decisione definitiva prima che siano trascorsi i 60 giorni menzionati all'articolo 16, paragrafo 5, dell'allegato IV dell'accordo ACP-CE.

ARTICOLO 28

Controllo dell'attuazione

Per quanto concerne il controllo dell'attuazione della cooperazione, il comitato del FES discute:

- a) le questioni generali relative allo sviluppo, se danno origine a problemi attinenti all'attuazione dei finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo;
- b) le strategie settoriali elaborate dalla Commissione, di concerto con esperti degli Stati membri, ove sia ritenuto necessario ai fini della coerenza della politica di sviluppo della Comunità;
- c) i risultati delle valutazioni delle strategie nazionali o settoriali, dei programmi, dei progetti o di qualsiasi altra valutazione ritenuta interessante dal comitato del FES;

- d) la valutazione intermedia di progetti e programmi, se chiesta dal comitato del FES al momento dell'approvazione delle proposte finanziarie o se tale valutazione dà origine a modifiche sostanziali del progetto o del programma interessati.

CAPITOLO V

COMITATO DEL FONDO INVESTIMENTI

ARTICOLO 29

Comitato del fondo investimenti

1. È istituito, sotto gli auspici della Banca, un comitato, in seguito denominato "comitato FI", composto di rappresentanti dei governi degli Stati membri e di un rappresentante della Commissione. Ciascun Governo designa un rappresentante e un supplente. La Commissione procede allo stesso modo per il proprio rappresentante. Per assicurare la continuità, il presidente del comitato FI è eletto dai membri e nell'ambito del comitato stesso per un mandato della durata di due anni. La Banca provvede al segretariato e ai servizi di sostegno. Solo i membri del comitato FI designati dagli Stati membri o i rispettivi supplenti hanno diritto di voto.

2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, adotta il regolamento interno del comitato FI sulla base di una proposta formulata dalla Banca previa consultazione della Commissione.
3. Il comitato FI delibera a maggioranza qualificata. Ai voti è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 21.
4. Il comitato FI si riunisce almeno quattro volte all'anno. Riunioni supplementari possono essere convocate su richiesta della Banca o dei membri del comitato ai sensi del regolamento interno. Inoltre il comitato FI può esprimere un parere mediante procedura scritta sulle questioni di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

ARTICOLO 30

Competenze del comitato FI, della Banca e della Commissione

1. Il comitato FI approva:
 - 1) gli indirizzi operativi del fondo e le proposte di revisione di tali indirizzi;
 - 2) le strategie di investimento e i programmi di attività del fondo, compresi gli indicatori dei risultati sulla base degli obiettivi dell'accordo ACP-CE e dei principi generali della politica della Comunità in materia di sviluppo;

- 3) le relazioni annuali del fondo;
 - 4) qualsiasi documento di politica generale, comprese le relazioni valutative, sul fondo.
2. Inoltre, il comitato FI esprime un parere in merito alle:
- 1) proposte di concedere abbuoni di interessi di cui all'articolo 2, paragrafo 7 e all'articolo 4, paragrafo 2 dell'allegato II dell'accordo. In tal caso il comitato esprime anche un parere sull'uso di tali abbuoni di interessi;
 - 2) proposte intese ad un intervento del Fondo investimenti per un progetto per il quale la Commissione abbia espresso parere negativo;
 - 3) altre proposte relative al fondo investimenti sulla base dei principi generali enunciati negli indirizzi operativi.
3. Spetta alla Banca sottoporre al comitato FI in tempo utile le questioni che richiedono l'approvazione o il parere del comitato stesso, come previsto ai paragrafi 1 e 2. Le proposte presentate al suddetto comitato per un parere sono formulate conformemente ai pertinenti criteri e principi enunciati negli indirizzi operativi.

4. La Banca e la Commissione cooperano strettamente e, se del caso, coordinano le rispettive operazioni. In particolare:

- 1) la Banca prepara il progetto di indirizzi operativi del fondo investimenti di concerto con la Commissione;
- 2) la Banca chiede il parere preliminare della Commissione:
 - a) sulle strategie di investimento, i programmi di attività e i documenti di politica generale,
 - b) sulla conformità dei progetti del settore pubblico o del settore finanziario rispetto alle SC o alle SCR pertinenti o, se del caso, agli obiettivi generali del fondo investimenti;
- 3) La Banca chiede inoltre l'accordo della Commissione su qualsiasi proposta di abbuono di interessi sottoposta al comitato FI, per quanto riguarda la conformità all'allegato II, articolo 2, paragrafo 7 e all'articolo 4, paragrafo 2 dell'accordo ACP-CE e ai criteri definiti negli indirizzi operativi del fondo investimenti.

Si considera che la Commissione abbia dato parere favorevole o abbia approvato una proposta se non ha notificato un parere negativo al riguardo entro due settimane a decorrere dalla presentazione della proposta stessa. Qualora sia necessario il parere della Commissione per una proposta di cui al punto 2), lettera b), la Banca presenta la richiesta sotto forma di un breve memorandum che definisce gli obiettivi e la motivazione dell'operazione proposta nonché l'interesse per la strategia nazionale.

5. La Banca non procede a nessuna azione di cui al paragrafo 2 senza un parere favorevole del comitato FI.

A seguito di un parere favorevole del comitato FI, la Banca decide in merito alla proposta secondo le proprie procedure. In particolare può decidere, considerate nuove circostanze, di non dar seguito alla proposta. La Banca informa periodicamente il comitato FI e la Commissione dei casi in cui decide di non dar seguito.

Per i prestiti sulle risorse proprie e per gli investimenti del FI per i quali non è richiesto il parere del comitato FI, la Banca decide secondo le proprie procedure e, nel caso del fondo, conformemente agli indirizzi e alle strategie di investimento approvate dal comitato FI.

Malgrado un parere negativo del comitato FI su una proposta di concessione di un abbuono di interessi, la Banca può accordare il prestito in questione senza l'abbuono di interessi. Essa informa periodicamente il comitato FI e la Commissione di tutte le occasioni in cui decide di procedere in tal modo.

Alle condizioni stabilite negli indirizzi operativi e a condizione che l'obiettivo essenziale del prestito o dell'investimento a titolo del Fondo investimenti rimanga immutato, la Banca può decidere di modificare i termini di un prestito o di un investimento a titolo del Fondo investimenti su cui il comitato FI abbia dato parere favorevole ai sensi del paragrafo 2 o di un prestito con abbuono di interessi su cui il suddetto comitato abbia dato parere favorevole. In particolare, la Banca può decidere di aumentare l'ammontare del prestito o dell'investimento a titolo del Fondo investimenti di un massimo del 20%.

Un tale aumento può, per i progetti con abbuoni d'interessi di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a) dell'allegato II dell'accordo, portare a un aumento proporzionale del valore dell'abbuono di interessi. La Banca informa periodicamente il comitato FI e la Commissione di tutte le occasioni in cui decide di procedere in tal modo. Per i progetti di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b) dell'allegato II dell'accordo, ove sia richiesto un aumento del valore dell'abbuono il comitato FI deve dare un parere prima che la Banca possa concederlo.

6. La Banca gestisce gli investimenti a titolo del Fondo investimenti e tutti i fondi detenuti in tale ambito conformemente agli obiettivi dell'accordo. In particolare può far parte degli organi di gestione e di controllo delle persone giuridiche in cui il Fondo investe, e può impegnare e modificare i diritti detenuti a titolo del Fondo investimenti nonché dare il relativo scarico.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 31

Regolamento finanziario

Le disposizioni di applicazione del presente accordo formano oggetto di un regolamento finanziario adottato, prima dell'entrata in vigore dell'accordo ACP-CE, dal Consiglio, che delibera alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 21, su proposta della Commissione e previo parere della Banca per quanto riguarda le disposizioni che interessano quest'ultima, nonché previo parere della Corte dei conti istituita dall'articolo 247 del trattato che istituisce la Comunità europea (in prosieguo: "Corte dei conti").

ARTICOLO 32

Disposizioni finanziarie

1. Al termine di ciascun esercizio la Commissione adotta il conto della gestione trascorsa nonché il bilancio del 9° FES.
2. Fatto salvo il paragrafo 4, la Corte dei conti esercita i propri poteri anche nei confronti delle operazioni del 9° FES. Le condizioni alle quali la Corte esercita i propri poteri sono fissate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 31.

3. Il Parlamento europeo, previa raccomandazione del Consiglio, che delibera alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 21, dà scarico alla Commissione della gestione finanziaria del 9° FES, ad esclusione delle operazioni gestite dalla Banca.
4. La Commissione tiene a disposizione della Corte dei conti le informazioni di cui all'articolo 12, per consentire a quest'ultima di controllare in base a documenti l'aiuto fornito sulle risorse del 9° FES.
5. Le operazioni finanziate sulle risorse del 9° FES gestite dalla Banca formano oggetto delle procedure di controllo e di scarico definite dallo statuto della Banca per tutte le sue operazioni. La Banca invia ogni anno alla Commissione e al Consiglio una relazione sull'esecuzione delle operazioni finanziate con risorse del 9° FES da essa gestite.

ARTICOLO 33

FES precedenti

1. Eventuali rimanenze di precedenti FES sono trasferite, come previsto all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), al 9° FES e amministrate, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, ai sensi, rispettivamente, delle disposizioni del presente accordo e della decisione.

2. Se l'ammontare delle risorse trasferite da FES precedenti a determinati programmi indicativi nazionali e regionali, di cui rispettivamente all'articolo 14, paragrafo 3, lettera c) e all'articolo 19, del 9° FES supera 10 milioni di EUR per paese o regione, si applicano, in relazione a tali risorse, le norme del FES originario per quanto riguarda l'idoneità alla partecipazione a gare d'appalto e all'aggiudicazione di contratti. Se le risorse trasferite sono pari o inferiori a 10 milioni di EUR, si applicano le norme d'idoneità relative agli appalti del 9° FES.

ARTICOLO 34

Clausola di revisione

Gli articoli contenuti nei capitoli da II a V, ad eccezione dell'articolo 21, possono essere modificati dal Consiglio, che delibera all'unanimità, su proposta della Commissione. La Banca è associata alla proposta della Commissione nelle questioni concernenti le sue attività e quelle del Fondo investimenti. Dette modifiche possono essere intraprese per:

- a) garantire la coerenza con l'accordo ACP-CE e, in particolare, con gli allegati di tale accordo contenenti disposizioni di attuazione e sistemi di gestione;
- b) rendere più efficiente l'attuazione dei finanziamenti a titolo del Fondo europeo di investimenti. In tale contesto le soglie per le proposte di finanziamento che comportano la consultazione preliminare del comitato del FES di cui all'articolo 24 e la procedura di decisione di cui all'articolo 27 possono essere riesaminate nel 2003.

ARTICOLO 35

Ratifica, entrata in vigore e durata dell'accordo interno


1. Il presente accordo è approvato da ciascuno Stato membro in base alle proprie norme costituzionali. Il governo di ciascuno Stato membro notifica al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea l'espletamento delle procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo.
2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica della sua approvazione da parte dell'ultimo Stato membro.
3. Il presente accordo è concluso per la stessa durata del protocollo finanziario allegato all'accordo ACP-CE. Tuttavia, fatto salvo il disposto dell'articolo 2, paragrafo 4, il presente accordo resta in vigore per il tempo necessario alla totale esecuzione di tutte le azioni finanziate nel quadro dell'accordo ACP-CE e di detto protocollo finanziario.

ARTICOLO 36


Lingue facenti fede

Il presente accordo, redatto in un unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, gli undici testi facenti ugualmente fede, è depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che provvede a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli Stati firmatari.


Pour le gouvernement du Royaume de Belgique
Voor de Regering van het Koninkrijk België
Für die Regierung des Königreichs Belgien




For regeringen for Kongeriget Danmark




Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland




Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας



Por el Gobierno del Reino de España



Pour le gouvernement de la République française



Thar ceann Rialtas na hÉireann
For the Government of Ireland

Tom Kitt

Per il Governo della Repubblica italiana




Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg




Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

B. A. B. O. T.


Für die Regierung der Republik Österreich



Pelo Governo da República Portuguesa



Suomen hallituksen puolesta
På finska regeringens vägnar



På svenska regeringens vägnar



For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland



ALLEGATODICHIARAZIONI RELATIVE AL CAPITOLO III
ALLEGATE ALL'ACCORDO INTERNO

1) Dichiarazione della Commissione e degli Stati membri

La Commissione e gli Stati membri ribadiscono che annettono importanza al quadro normativo per i documenti di strategia per paese (CSP) che si sta elaborando per dar seguito alla risoluzione del Consiglio "Sviluppo" del maggio 1999 sulla complementarità. Il processo di programmazione dell'aiuto del 9° FES è conforme alle prossime conclusioni del Consiglio sui documenti di strategia per paese.

2) Dichiarazioni della Commissione:

1. La Commissione assicura che le strategie di sostegno nazionale (strategia di cooperazione nazionale) per gli Stati ACP siano conformi al quadro normativo elaborato per i documenti di strategia per paese. Le strategie di cooperazione nazionale in particolare

- a) includeranno un'analisi del contesto politico, economico e sociale del paese, di vincoli, capacità e prospettive, nonché un quadro dettagliato della strategia di sviluppo del paese a medio termine. Inoltre fornirà uno schema dei piani e delle azioni pertinenti di altri donatori presenti nel paese, specialmente quelli degli Stati membri dell'Unione europea nella loro qualità di donatori bilaterali;

- b) individueranno appropriate strategie di risposta che la Comunità sosterrà. Tali strategie devono derivare dalla strategia di sviluppo e dall'analisi della situazione del paese elaborate dal paese in questione. La strategia di risposta sarà incentrata su un numero limitato di settori di intervento convenuti e agirà in coerenza e complementarità con gli interventi di altri donatori nel paese in questione. Integrerà questioni orizzontali e trasversali incentrandosi su problemi quali la lotta contro la povertà, la parità di genere, i problemi ambientali, lo sviluppo di capacità e la sostenibilità. La strategia di cooperazione nazionale si avvale delle esperienze acquisite e tiene conto di tutte le valutazioni pertinenti.

2. La strategia di risposta si tradurrà in un programma di lavoro indicativo realistico, aggiornato annualmente, che costituirà parte integrante dei documenti della strategia di cooperazione nazionale. Tale programma individuerà gli strumenti da usare per i progetti/programmi in ciascun settore d'interesse. Per garantire un approccio imperniato sui risultati, si incentrerà su obiettivi e indicatori operativi. Fornirà anche un calendario per l'attuazione e l'esame del programma indicativo e individuerà indicatori per valutare i risultati.

3. La revisione operativa annuale è svolta conformemente all'allegato IV, articolo 5, paragrafo 4 dell'accordo ACP-CE e consisterà segnatamente in una valutazione dei progressi compiuti nelle attività delineate nel programma indicativo, in funzione di specifici indicatori di obiettivo.

4. La revisione intermedia e la revisione finale eseguite conformemente all'allegato IV, articolo 5, paragrafo 6 dell'accordo ACP-CE, contempleranno una valutazione della strategia di cooperazione nazionale. Tali revisioni comprenderanno segnatamente
- a) un'analisi della situazione politica, economica e sociale e la coerenza e pertinenza della strategia di risposta della Comunità europea in relazione alla situazione del paese;
 - b) i risultati della cooperazione passata o in corso della Comunità europea con il paese in questione, tenendo conto dei risultati delle valutazioni pertinenti e includendo una valutazione delle questioni orizzontali e trasversali;
 - c) la valutazione e l'aggiornamento della strategia di cooperazione nazionale che tengano conto del grado globale di complementarità delle operazioni contemplate dal piano dei lavori della strategia di cooperazione nazionale in relazione agli interventi degli Stati membri e di altri donatori.

La revisione intermedia e la revisione finale includeranno un concreto e specifico aggiornamento e revisione del programma indicativo, nonché una estensione della prospettiva di programmazione per i successivi cinque anni.

5. La Commissione sta elaborando orientamenti particolareggiati su tale programmazione e revisione per esplicitare detti principi. Gli orientamenti costituiscono il supporto su cui i servizi della Commissione si basano sistematicamente per il processo di programmazione. Essi saranno sottoposti agli Stati membri per informazione.
 6. I ruoli rispettivi del Capo delegazione e dei servizi della Commissione nel processo di programmazione sono quelli descritti nell'accordo ACP-CE.
-

El texto que precede es copia certificada conforme del original depositado en los archivos de la Secretaria General del Consejo en Bruselas.

Foranstående tekst er en bekræftet genpart af originaldokumentet deponeret i Rådets Generalsekretariats arkiver i Bruxelles.

Der vorstehende Text ist eine beglaubigte Abschrift des Originals, das im Archiv des Generalsekretariats des Rates in Brüssel hinterlegt ist.

Το ανωτέρω κείμενο είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου που είναι κατατεθειμένο στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

The preceding text is a certified true copy of the original deposited in the archives of the General Secretariat of the Council in Brussels.

Le texte qui précède est une copie certifiée conforme à l'original déposé dans les archives du Secrétariat Général du Conseil à Bruxelles.

Il testo che precede è copia certificata conforme all'originale depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio a Bruxelles.

De voorgaande tekst is het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het origineel, nedergelegd in de archieven van het Secretariaat-Generaal van de Raad te Brussel.

O texto que precede é uma cópia autenticada do original depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho em Bruxelas.

Edellä oleva teksti on oikeaksi todistettu jäljennös Brysselissä olevan neuvoston pääsihteeristön arkistoon talletetusta alkuperäisestä tekstistä.

Ovanstående text är en bestyrkt avskrift av det original som deponerats i rådets generalsekretariats arkiv i Bryssel.

Bruselas,
Bruxelles, den
Brüssel, den
Βρυξέλλες,
Brussels,
Bruxelles, le
Bruxelles, addi
Brussel,
Bruxelas, em
Bryssel,
Bryssel den

22-09-2000

Por el Secretario General del Consejo de la Union Europea
For Generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union
Für den Generalsekretär des Rates der Europäischen Union
Για το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
For the Secretary-General of the Council of the European Union
Pour le Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne
Per il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
Voor de Secretaris-Generaal van de Raad van de Europese Unie
Pelo Secretário-Geral do Conselho da União Europeia
Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin puolesta
På generalsekreterarens för Europeiska unionens råd vägnar

C. STEKELENBURG
Directeur Général

ACUERDO INTERNO
ENTRE LOS REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS
DE LOS ESTADOS MIEMBROS, REUNIDOS EN EL SENO DEL CONSEJO,
RELATIVO A LAS MEDIDAS Y LOS PROCEDIMIENTOS QUE DEBEN ADOPTARSE PARA
LA APLICACIÓN DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ACP-CE

INTERN AFTALE
MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES
REGERINGER, FORSAMLET I RÅDET,
OM DE FORANSTALTNINGER, DER SKAL TRÆFFES, OG DE PROCEDURER, DER SKAL
FØLGES VED GENNEMFØRELSE AF AVS-EF-PARTNERSKABSFTALEN

INTERNES ABKOMMEN
ZWISCHEN DEN IM RAT VEREINIGTEN VERTRETERN
DER REGIERUNGEN DER MITGLIEDSTAATEN
ÜBER DIE ZUR DURCHFÜHRUNG DES AKP-EG-PARTNERSCHAFTSABKOMMENS
ZU TREFFENDEN MAßNAHMEN UND DIE DABEI ANZUWENDENDEN VERFAHREN

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ,
ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,
ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΑΠΙΤΕΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΗΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΚΕ-ΕΚ

INTERNAL AGREEMENT
BETWEEN THE REPRESENTATIVES OF THE GOVERNMENTS OF
THE MEMBER STATES, MEETING WITHIN THE COUNCIL,
ON MEASURES TO BE TAKEN AND PROCEDURES TO BE FOLLOWED FOR THE
IMPLEMENTATION OF THE ACP-EC PARTNERSHIP AGREEMENT

ACCORD INTERNE
ENTRE LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS
DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,
RELATIF AUX MESURES À PRENDRE ET AUX PROCÉDURES À SUIVRE
POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L'ACCORD DE PARTENARIAT ACP-CE

ACCORDO INTERNO
TRA I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI
DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,
RELATIVO AI PROVVEDIMENTI DA PRENDERE ED ALLE PROCEDURE DA SEGUIRE
PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO ACP-CE

INTERN AKKOORD
TUSSEN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN
VAN DE LIDSTATEN, IN HET KADER VAN DE RAAD BIJEN,
INZAKE MAATREGELEN EN PROCEDURES VOOR DE
TENUITVOERLEGGING VAN DE ACS-EG-PARTNERSCHAPSOVEREENKOMST

ACORDO INTERNO
ENTRE OS REPRESENTANTES DOS GOVERNOS
DOS ESTADOS-MEMBROS, REUNIDOS NO CONSELHO,
RELATIVO ÀS MEDIDAS A ADOPTAR E AOS PROCEDIMENTOS A SEGUIR PARA
A EXECUÇÃO DO ACORDO DE PARCERIA ACP-CE

NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEIDEN
JÄSENVALTIIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN
SISÄINEN SOPIMUS
AKT-EY-KUMPPANUUSSOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANEMISEKSI
TOTEUTETTAVISTA TOIMENPITEISTÄ JA NOUDATETTAVISTA MENETTELYISTÄ

INTERN AVTAL
MELLAN FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS
REGERINGAR, FÖRSAMLADE I RÅDET,
OM ÅTGÄRDER OCH FÖRFARANDEN FÖR
GENOMFÖRANDE AV PARTNERSKAPSAVTALET AVS-EG

ACCORDO INTERNO
TRA I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI
STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI
CONSIGLIO, RELATIVO AI PROVVEDIMENTI DA PRENDERE
ED ALLE PROCEDURE DA SEGUIRE PER
L'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO ACP-CE

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in appresso denominato "trattato",

visto l'accordo di partenariato ACP-CE, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, in appresso denominato "accordo ACP-CE",

visto il progetto della Commissione,

Considerando quanto segue:

- (1) I rappresentanti della Comunità dovranno prendere posizioni comuni in seno al Consiglio dei Ministri previsto dall'accordo ACP-CE, in appresso denominato "Consiglio dei Ministri ACP-CE". D'altro canto, l'applicazione delle decisioni, delle raccomandazioni e dei pareri di tale Consiglio potrà richiedere, a seconda dei casi, un'azione della Comunità, un'azione comune degli Stati membri o l'azione di uno Stato membro.
- (2) Gli Stati membri devono quindi precisare le condizioni in cui verranno definite, nei settori di loro competenza, le posizioni comuni che i rappresentanti della Comunità dovranno prendere in seno al Consiglio dei Ministri ACP-CE. Spetterà loro, inoltre, adottare negli stessi settori le misure d'applicazione delle decisioni, delle raccomandazioni e dei pareri di tale Consiglio che potrebbero richiedere un'azione comune degli Stati membri o l'azione di uno Stato membro.
- (3) Gli Stati membri dovranno abilitare il Consiglio a prendere decisioni appropriate nei settori di loro competenza contemplati dall'accordo ACP-CE a norma degli articoli 96 e 97 dell'accordo ACP-CE.
- (4) Occorrerebbe altresì prevedere che gli Stati membri si comunichino reciprocamente, e comunichino alla Commissione, qualsiasi trattato, convenzione, accordo od intesa e qualsiasi parte di trattato, di convenzione, di accordo o d'intesa riguardante materie trattate nell'accordo ACP-CE, concluso o da concludere tra uno o più Stati membri ed uno o più Stati ACP.

- (5) Occorrerebbe inoltre prevedere le procedure in base alle quali gli Stati membri dirimeranno le controversie sorte tra loro per quanto riguarda l'accordo ACP-CE,

HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

ARTICOLO 1

La posizione comune che i rappresentanti della Comunità devono prendere in seno al Consiglio dei Ministri ACP-CE o al Comitato degli ambasciatori, quando essi si occupano di questioni di competenza degli Stati membri, è adottata dal Consiglio che delibera all'unanimità su un progetto della Commissione o di uno Stato membro previa consultazione della Commissione.

ARTICOLO 2

Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal Consiglio dei Ministri ACP-CE o dal Comitato degli ambasciatori nei settori di competenza degli Stati membri sono oggetto, ai fini della loro applicazione, di atti da essi adottati.

ARTICOLO 3

Quando riguarda questioni di loro competenza, la posizione degli Stati membri per l'applicazione degli articoli 96 et 97 dell'accordo ACP-CE è adottata dal Consiglio, che delibera secondo la procedura stabilita nell'allegato.

Se le misure in questione riguardano settori di competenza degli Stati membri, il Consiglio può deliberare anche su iniziativa di uno Stato membro.

ARTICOLO 4

Qualsiasi trattato, convenzione, accordo od intesa e qualsiasi parte di trattato, di convenzione, di accordo o di intesa riguardante materie trattate nell'accordo ACP-CE, di qualsiasi forma o natura, concluso o da concludere tra uno o più Stati membri ed uno o più Stati ACP, è comunicato al più presto dallo Stato o dagli Stati membri interessati agli altri Stati membri ed alla Commissione. A richiesta di uno Stato membro o della Commissione, il testo così comunicato è oggetto di una deliberazione in sede di Consiglio.

ARTICOLO 5

Lo Stato membro che ritenga necessario ricorrere all'articolo 98 dell'accordo ACP-CE per i settori di competenza degli Stati membri consulta in via preliminare gli altri Stati membri e la Commissione.

Se il Consiglio dei Ministri ACP-CE deve prendere una decisione sull'azione dello Stato membro di cui al primo comma, la posizione sostenuta dalla Comunità è quella dello Stato membro interessato, a meno che i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, non decidano diversamente.

ARTICOLO 6

Le controversie sorte tra Stati membri in merito all'accordo ACP-CE, ai relativi allegati e protocolli, nonché agli accordi interni firmati per l'applicazione di detto accordo ACP-CE, sono sottoposte, a richiesta della parte più diligente, alla Corte di giustizia delle Comunità europee alle condizioni stabilite nel trattato e nel protocollo relativo allo statuto della Corte di giustizia allegato al trattato.

ARTICOLO 7

I rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, possono modificare il presente accordo in qualsiasi momento deliberando all'unanimità su un progetto della Commissione o di uno Stato membro previa consultazione della Commissione.

ARTICOLO 8.

Il presente accordo è approvato da ogni Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali. Il governo di ciascuno Stato membro notifica al Segretariato generale del Consiglio l'espletamento delle procedure richieste per la sua entrata in vigore.

Il presente accordo entra in vigore, purché siano adempiute le condizioni di cui al primo comma, contemporaneamente all'accordo ACP-CE¹. Esso rimane in applicazione per la stessa durata di quest'ultimo.

ARTICOLO 9

Il presente accordo, redatto in un unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, gli undici testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio che ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascun governo degli Stati firmatari.

¹ La data di entrata in vigore dell'accordo ACP-CE verrà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del Segretariato generale del Consiglio.

ALLEGATO

1. Qualora il Consiglio ritenga, su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro, che uno Stato ACP sia venuto meno a un obbligo riguardante uno degli elementi essenziali di cui all'articolo 9 dell'accordo ACP-CE, o nei casi gravi di corruzione, lo Stato ACP in questione viene invitato a tenere consultazioni, a meno che non vi sia un'urgenza particolare, a norma degli articoli 96 e 97 dell'accordo ACP-CE.

Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Nel corso delle consultazioni, la Comunità è rappresentata dalla presidenza del Consiglio e della Commissione.

2. Se allo scadere dei termini di cui agli articoli 96 e 97 dell'accordo ACP-CE, e nonostante l'impegno dimostrato, le consultazioni non portano ad una soluzione, se vi è un'urgenza particolare o se la consultazione è rifiutata, il Consiglio può decidere su proposta della Commissione, deliberando a maggioranza qualificata, di adottare misure appropriate, compresa la sospensione parziale. Il Consiglio agisce all'unanimità in caso di sospensione totale dell'applicazione dell'accordo ACP-CE allo Stato ACP in questione.

Le misure rimangono in vigore fintantoché il Consiglio non si è avvalso della procedura di cui al paragrafo 1 per decidere la modifica o la revoca delle misure adottate in precedenza oppure, se del caso, per il periodo indicato nella decisione.

A tal fine, il Consiglio riesamina periodicamente, e almeno ogni sei mesi, le misure suddette.

Il Presidente del Consiglio notifica le misure adottate allo Stato ACP e al Consiglio dei Ministri ACP-CE prima della loro entrata in vigore.

La decisione del Consiglio è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'eventuale adozione immediata delle misure viene notificata allo Stato ACP e al Consiglio dei Ministri ACP-CE contemporaneamente all'invito a tenere consultazioni.

3. Il Parlamento europeo viene informato senza indugio, e in modo esauriente, di tutte le decisioni prese a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente allegato.
-

El texto que precede es copia certificada conforme del original depositado en los archivos de la Secretaria General del Consejo en Bruselas.

Foranstående tekst er en bekræftet genpart af originaldokumentet deponeret i Rådets Generalsekretariats arkiver i Bruxelles.

Der vorstehende Text ist eine beglaubigte Abschrift des Originals, das im Archiv des Generalsekretariats des Rates in Brüssel hinterlegt ist.

Το ανωτέρω κείμενο είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου που είναι κατατεθειμένο στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

The preceding text is a certified true copy of the original deposited in the archives of the General Secretariat of the Council in Brussels.

Le texte qui précède est une copie certifiée conforme à l'original déposé dans les archives du Secrétariat Général du Conseil à Bruxelles.

Il testo che precede è copia certificata conforme all'originale depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio a Bruxelles.

De voorgaande tekst is het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het origineel, nedergelegd in de archieven van het Secretariaat-Generaal van de Raad te Brussel.

O texto que precede é uma cópia autenticada do original depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho em Bruxelas.

Edellä oleva teksti on oikeaksi todistettu jäljennös Brysselissä olevan neuvoston pääsihteeristön arkistoon talletetusta alkuperäisestä tekstistä.

Ovanstående text är en bestyrkt avskrift av det original som deponerats i rådets generalsekretariats arkiv i Bryssel.

Bruselas,
Bruxelles, den
Brüssel, den
Βρυξέλλες,
Brussels,
Bruxelles, le
Bruxelles, addi
Brussel,
Bruxelas, em
Bryssel,
Bryssel den

22-09-2000

Por el Secretario General del Consejo de la Union Europea
For Generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union
Für den Generalsekretär des Rates der Europäischen Union
Για το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
For the Secretary-General of the Council of the European Union
Pour le Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne
Per il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
Voor de Secretaris-Generaal van de Raad van de Europese Unie
Pelo Secretário-Geral do Conselho da União Europeia
Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin puolesta
På generalsekreterarens för Europeiska unionens råd vägnar



C. STEKELENBURG
Directeur Général

€ 14,60



14PDL0032260